

Leggi, decreti, concorsi, regolamenti e circolari ministeriali hanno dato concreta attuazione tra il 1938 e il 1943 alla decisione politica del governo di Mussolini di escludere gli studenti, gli insegnanti e tutti gli altri lavoratori di "razza ebraica" dal mondo dell'istruzione ma anche dall'amministrazione ministeriale, dalle biblioteche, dai musei, dai conservatori, dalle accademie.

Norme pubblicate ma dimenticate lungo questi 80 anni, sono state per la prima volta pazientemente scovate fra le pagine della più istituzionale delle pubblicazioni, il «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale», e rimesse in fila per restituire al lettore 700 e oltre provvedimenti che di punto in bianco sono diventati la realtà della vita di migliaia di italiani che si trovarono fuori dalle loro scuole, dalle aule universitarie, dai loro posti di lavoro.

Vietato studiare, vietato insegnare: il Ministero dell'educazione nazionale e l'attuazione delle norme antiebraiche (1938-1943), con una prefazione di Michele Sarfatti, si inserisce nel panorama degli studi storici sul tema della legislazione razzista ed è frutto di un lavoro di ricerca effettuato presso la Biblioteca "Luigi De Gregori" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A cura di Vincenza Iossa e Manuele Gianfrancesco.



VIETATO STUDIARE
VIETATO INSEGNARE

IL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 1938
E L'ATTUAZIONE DELLE NORME ANTIEBRAICHE 1943



VIETATO STUDIARE VIETATO INSEGNARE

IL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E L'ATTUAZIONE DELLE NORME ANTIEBRAICHE

1938-1943

PALOMBI EDITORI

P.N.F. GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO

PAGELLA No 36

dell'a... scolara di *Razza Ebraica* e di *Grumw...*
Francesco comune di *...*

23

VIETATO
STUDIARE
VIETATO
INSEGNARE

IL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E L'ATTUAZIONE DELLE NORME ANTIEBRAICHE

1938-1943

A CURA DI

Vincenza Iossa e Manuele Gianfrancesco

PREFAZIONE DI

Michele Sarfatti



PALOMBI EDITORI

*Questo libro è dedicato a tutti quelli che
hanno lasciato vuoto un banco, una cattedra,
una biblioteca, un posto di custode,
di bidello, di lavoratore della conoscenza,
perché non li abbiamo dimenticati.*

© 2019
Tutti i diritti spettano a
Diano Libri srl
Via Pietro Giardini, 186
41124 Modena
www.palombieditori.it

Volume realizzato grazie al contributo
del MIUR – Direzione Generale per
lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

Ricerca, redazione e revisione dei testi
Biblioteca "Luigi De Gregori" del MIUR
Vincenza Iossa, Manuele Gianfrancesco,
Ilaria Arcangeli, Laura Manzoni

Progettazione e realizzazione grafica
Giuseppe De Gregori

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
memorizzata, fotografata o comunque riprodotta
senza le dovute autorizzazioni

ISBN 978-88-6060-840-6

In copertina:
Pagella dell'anno scolastico 1941-1942 (part.)
(per gentile concessione di Lea Polgar)

VIETATO STUDIARE, VIETATO INSEGNARE
IL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E L'ATTUAZIONE DELLE NORME ANTIEBRAICHE
1938-1943

SOMMARIO

<i>Giuseppe Pierro</i>	PREMESSA	9
<i>Vincenza Iossa</i>	PRESENTAZIONE	11
<i>Michele Sarfatti</i>	PREFAZIONE	13
<i>Manuele Gianfrancesco</i>	INTRODUZIONE	17

I PROVVEDIMENTI
DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
PUBBLICATI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

1938	INDICE DEI PROVVEDIMENTI	37
	ESEMPI RIPRODOTTI	39
1939	INDICE DEI PROVVEDIMENTI	77
	ESEMPI RIPRODOTTI	91
1940	INDICE DEI PROVVEDIMENTI	133
	ESEMPI RIPRODOTTI	149
1941	INDICE DEI PROVVEDIMENTI	177
	ESEMPI RIPRODOTTI	193
1942	INDICE DEI PROVVEDIMENTI	213
	ESEMPI RIPRODOTTI	229
1943	INDICE DEI PROVVEDIMENTI	249
	ESEMPI RIPRODOTTI	257

La pubblicazione del volume *Vietato studiare, vietato insegnare: il Ministero dell'educazione nazionale e le norme antiebraiche (1938-1943)* si inserisce all'interno delle iniziative promosse dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) per l'ottantesimo anniversario delle leggi razziali e dirette a stimolare gli insegnanti e gli studenti delle scuole italiane alla comprensione e alla Memoria della Shoah, tenendo in considerazione le diverse sensibilità e necessità formative.

Un lungo anno di celebrazioni, dunque, che si è aperto nel gennaio del 2018 con la pubblicazione delle Linee Guida Nazionali *Per una didattica della Shoah a scuola*. Elaborato dagli esperti appartenenti alla delegazione italiana dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), organizzazione di cui quest'anno l'Italia ha assunto la Presidenza e che ho avuto l'onore di rappresentare in veste di capo della delegazione italiana, questo documento è scaturito dalla volontà di fornire agli insegnanti italiani un punto di riferimento per l'insegnamento della Shoah in classe. Proponendo una pluralità di approcci e scelte pedagogiche molto diverse tra loro, le Linee Guida Nazionali sulla Shoah si soffermano sui problemi metodologici che si incontrano nell'affrontare il tema e sugli strumenti a disposizione per risolvere la complessità dell'argomento a seconda delle diverse esigenze didattiche.

Sempre diretto alle scuole, il 2018 ha visto la realizzazione, in collaborazione con la Rai e la società di produzione Larcadarte, dello special in animazione *La stella di Andra e Tati*, primo in assoluto nel panorama europeo, che si propone come materiale didattico rivolto principalmente agli studenti più giovani.

L'opera ripercorre la storia delle sorelle Bucci, deportate da Fiume ad Auschwitz nel 1944, rispettivamente a 4 e 6 anni, e tra le poche bambine ad essere sopravvissute al campo di sterminio. Accanto alla loro drammatica storia, la regia ha proposto il racconto di una classe liceale in visita al campo di Auschwitz, intrecciando piani narrativi ed emotivi molto diversi tra loro e individuando negli studenti – e quindi nella scuola – i persecutori della memoria di quei drammatici avvenimenti.

Le Linee Guida Nazionali e la produzione dello special in animazione sono soltanto due esempi nell'approccio alla didattica della Shoah, che dimostrano comunque la forte volontà di affrontare il tema, nella convinzione che esso abbia un grande valore educativo per la formazione civile degli studenti.

Ma veniamo al volume, dunque. Questa pubblicazione rappresenta un atto di restituzione per quei ragazzi che furono tragicamente colpiti dalle leggi razziali nel 1938.

Il Ministero dell'educazione nazionale, infatti, fu il luogo di inizio della legislazione antiebraica, con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, con il quale si vietò a insegnanti e studenti considerati di "razza

ebraica” l’accesso alle scuole statali. Lo stesso Ministero, oggi dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove un volume che raccoglie la normativa applicativa che seguì quel provvedimento e che è presente nel «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale», raccontando attraverso circolari, bandi, premi e tutto ciò che riguardava il mondo dell’educazione come avvenne una delle più tristi pagine della storia della scuola italiana. Una scelta per rendere maggiormente accessibile al pubblico le nostre fonti documentali, favorendo così lo studio della storia e tenendo viva la memoria; due momenti diversi eppure necessari affinché attraverso l’educazione si possa combattere ogni forma di discriminazione e far sì che non si ripetano gli orrori del secolo scorso.

Giuseppe Pierro

Dirigente Ufficio II
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione - MIUR

PRESENTAZIONE

L’idea di scrivere questo libro è nata nel dicembre del 2016, nel corso del tirocinio di tre studenti universitari presso la Biblioteca Luigi De Gregori del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per essere più precisi, il progetto è scaturito da una domanda: cosa facciamo quest’anno in Biblioteca per il Giorno della Memoria?

La prima risposta è stata l’organizzazione di un incontro, che ha avuto luogo nel febbraio del 2017. Attraverso la documentazione e la storia della sua famiglia, Nando Tagliacozzo ha raccontato agli studenti universitari e medi, che in quel periodo svolgevano uno stage presso la Biblioteca, cosa avevano significato concretamente le leggi razziali del 1938 in Italia. Un secondo incontro, nel mese successivo, con Michele Sarfatti, ha permesso a quegli stessi studenti di capire meglio come le leggi razziali avevano condotto alla Shoah.

Oltre a ospitare questo incontri, però, cosa poteva dire di suo la Biblioteca? Cosa c’entrava con quella storia? Furono i libri a venirci in soccorso, suggerendoci quasi immediatamente la risposta e, in particolare, proprio quei libri che tappezzano di verde il primo ordine degli scaffali della sala di lettura, i primi su cui si posa la vista di chi varca la soglia della De Gregori: i Bollettini ufficiali.¹ I «Bollettini ufficiali del Ministero dell’Istruzione» (nelle varie denominazioni che ha assunto nel corso della sua storia) dal 1874 al 2012 hanno raccolto in maniera abbastanza sistematica le disposizioni che hanno regolato minuziosamente la vita dell’intero sistema educativo ma anche di quello culturale fino almeno al 1975, anno dell’istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

La loro lettura non è semplice, anzi talvolta è ostica, ma allo studioso attento offrono spunti di studio e di riflessione importanti e racchiudono la storia del nostro Paese osservata dal punto di vista del mondo dell’Istruzione. Leggere di seguito, ad esempio, i fascicoli degli anni della seconda guerra mondiale può risultare persino emozionante: gli orti di guerra, i concorsi, l’inizio di un nuovo anno scolastico, le esercitazioni per l’uso delle maschere antigas nelle scuole, le borse di studio per andare a specializzarsi a Berlino, i programmi d’esame ridotti, le occupazioni donnesche a servizio della guerra, le scuole rurali, il recupero dei fili di lana e la requisizione delle cancellate e di tutti i metalli per fare munizioni, l’autarchia, l’entrata in guerra, il divieto all’impiego del personale maschile in determinate mansioni quali il bigliettaio, il guardarobiere, la maschera, il cameriere, il bagnino, e poi le pensioni alle vedove di guerra, la riduzione degli orari nei pubblici uffici, la mobilitazione civile antiaerea e i bombardamenti.

¹ I Bollettini ufficiali erano pubblicati settimanalmente in due parti distinte, due veri e propri periodici complementari. La “Parte I. Leggi, decreti, regolamenti e altre disposizioni generali” usciva di martedì. La “Parte II. Atti di amministrazione” riportava solo la normativa secondaria, usciva di giovedì ed era di formato leggermente più grande.

Avremmo ritrovato tra quei fascicoli anche le disposizioni relative all'applicazione delle leggi antiebraiche nel mondo della scuola? Con questa domanda abbiamo intrapreso una lettura sistematica del periodico e uno spoglio delle disposizioni, sia di fonte primaria che secondaria, relative alla tematica dell'allontanamento degli ebrei a partire dal settembre 1938 dal mondo della scuola, dell'università e della cultura.

Risultato: 700 e oltre provvedimenti emessi dal 5 settembre 1938 all'inizio del settembre del 1943. Un numero inatteso e una mole di documenti davvero importante.

Cosa farne? Come farli conoscere, renderli accessibili? Erano mai stati messi uno accanto all'altro, dal regio decreto-legge sui *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, alle clausole di esclusione dai concorsi delle donne e degli "appartenenti alla razza ebraica", alle dispense dal servizio, al regolamento del Premio per studenti universitari o alle borse di studio per meritevoli, preferibilmente orfani e non abbienti, non favoriti dalla sorte ma comunque di razza non ebraica?

Questo libro altro non è che il frutto di questi interrogativi e costituisce una guida ragionata alla lettura di queste norme; consente di orientare chi volesse studiarli nella scelta non solo grazie all'ordine cronologico ma anche alla motivazione che viene riportata accanto a ciascun dispositivo di legge. Le riproduzioni esemplificative che seguono ogni indice, proposte a grandezza naturale, costituiscono una selezione tipologica rappresentativa tra tutti i provvedimenti individuati dalla presente ricerca.

Questo libro è anche un puro frutto della riflessione su cosa è e cosa deve essere una biblioteca oggi.

Luigi De Gregori, di cui la Biblioteca porta il nome dal 2 ottobre del 2017, scriveva e credeva fermamente che le biblioteche sono "Fontane, non serbatoi". Sono luoghi, cioè, dove la conoscenza non solo si conserva ma viene resa accessibile a chi la ricerca, dove il processo di confronto tra chi studia e il testo produce avanzamento della conoscenza stessa. Tale processo, la *conversation* per dirla secondo il gergo strutturalista dei bibliotecari, bibliotecari che anch'essi vennero dispensati dal loro servizio ai sensi del R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, costruisce nuovo sapere, prodotti culturali inediti e rinnovata consapevolezza dei processi storici.

Questo libro, nel riportare alla luce in maniera ordinata e formale regolamenti e decreti ministeriali dimenticati, consente di ridisegnare una realtà che era diventata vita quotidiana di cittadini di razza "ariana" o "italiana" e di razza "ebraica", di professori universitari espulsi dalle università del Paese e di professori che continuavano a insegnare, di bambini che frequentavano quando poterono le scuole per fanciulli ebraici e di bambini che da un giorno all'altro trovarono i banchi dei loro compagni, dei loro vicini di banco, vuoti.

Noi ci siamo accorti di questi banchi vuoti, li abbiamo guardati e adesso vogliamo farli guardare al lettore, allo studioso, nella loro implacabile, fredda, stabile forma di norma.

Grazie a Ilaria Arcangeli e a Laura Manzoni per la preziosa e attenta collaborazione nello spoglio dei Bollettini e nella stesura dell'indice dei provvedimenti.

Vincenza Iossa

Biblioteca "Luigi De Gregori" - MIUR

PREFAZIONE

Nel 1938 il regime fascista mise in atto una delle sue maggiori aberrazioni: vietò a una parte dei docenti di insegnare e vietò a una parte dei discenti di studiare. Occorre spregiare profondamente quelle pulsioni innate in ogni essere umano, per giungere a proibirle.

Il governo guidato dal dittatore Benito Mussolini le vietò formalmente alle persone "di razza ebraica", tramite leggi. E dalle leggi derivarono circolari, regolamenti, bandi di concorso e atti di altro tipo, che riaffermarono e consolidarono i divieti legislativi. Gli atti di applicazione, radicamento ed estensione di quelle leggi sono il non gradevole contenuto di questa opportuna pubblicazione di Manuele Gianfrancesco e Vincenza Iossa.

Il libro è frutto di una lodevole ricerca, attenta e minuziosa, quali sempre più raramente si fanno in questo Paese. Fatto ancor più raro (e ancor più lodevole) è che la ricerca e il volume sono nati all'interno di quella stessa struttura statale che in altri tempi – fascistissimi e funestissimi – progettò, redasse, diramò e fece applicare le leggi persecutorie e il connesso ventaglio di atti applicativi. Oggi essa è democraticamente denominata Ministero dell'Istruzione (e dell'Università e della Ricerca); ieri – sotto il fascismo nazionalista e populista – era denominata Ministero dell'educazione nazionale.

I curatori della ricerca e del volume, operando con diversi ruoli nella Biblioteca del Ministero, hanno setacciato il «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale», individuando, esaminando, classificando e riportando alla luce ciò che ottant'anni fa era noto a tutti, ma che successivamente è stato accantonato, obnubilato, dimenticato. È bello che in questo Paese, accanto a chi tace e a chi sfoggia retorica, vi sia un tessuto di persone che ritengono doveroso conoscere e far conoscere, comprendere e far comprendere la storia della persecuzione antiebraica.

Nel settembre-novembre 1938 il governo dittatoriale fascista, a nome e per conto dello Stato monarchico, varò i principali provvedimenti della legislazione antisemita, che fu "razzista" e non "razziale". Quelli concernenti direttamente l'ambito dell'istruzione furono: il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*; il regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 1630, *Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica*; il regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, *Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana*; nonché – per i criteri definitivi della classificazione di "appartenente alla razza ebraica" – il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.

In estrema sintesi, essi:

- esclusero (ossia, espulsero i già presenti e vietarono nuovi ingressi) gli studenti dalle scuole elementari e medie di ogni tipo frequentate da alunni "di razza ariana", nonché dalle università. Tuttavia, al fine di non intaccare completamente l'obbligo scolastico, consentirono ad alcuni

esclusi di frequentare le nuove “speciali sezioni di scuola elementare” (istituite laddove vi fossero perlomeno dieci bambini iscritti), o – se battezzati – le scuole elementari e medie istituite da enti cattolici, o eventualmente istituite e interamente finanziate dalle Comunità israelitiche. Inoltre, per timore di atti di reciprocità nei Paesi di immigrazione italiana, consentirono la conclusione degli studi agli universitari già iscritti negli anni precedenti;

- esclusero gli adulti da qualsiasi ruolo e incarico – docente, dirigente, amministrativo, di custodia ecc. – nel sistema italiano dell'istruzione (università comprese), con la sparuta eccezione di quegli insegnanti che poterono essere adibiti ai suddetti corsi delle Comunità israelitiche o alle suddette “speciali sezioni”. Inoltre li esclusero dalle Accademie, revocarono le loro libere docenze, proibirono l'adozione dei loro libri scolastici, ecc.¹

Gli atti e le norme riportati o sintetizzati in questo volume avevano innanzitutto lo scopo generale di ribadire che Stato e Ministero erano pervicacemente allineati *nell'*antisemitismo, e talora quello specifico di precludere posizioni e sostegni agli studenti dei vari gradi inclusi nelle suddette eccezioni.

Ciò detto, la loro lettura lascia egualmente sgomenti. Come, – viene da dire – anche lì, anche quel posto, anche quel ruolo, anche quel sostegno fu impedito, precluso, totalitariamente vietato dal regime alle persone classificate “di razza ebraica” dallo stesso regime? Sì, sul piano ideologico e normativo il divieto era assoluto. Lo era ovviamente anche sul piano del poco pregevole tornaconto personale, allorquando in un concorso vi sarebbe potuta essere la possibilità o la quasi certezza che il candidato classificato “di razza ebraica” risultasse il più meritevole: in tali casi, la preliminare esclusione totalitaria serviva anche a mettere in atto il nazional-fascistico “prima gli italiani” (gli ebrei non erano più considerati tali).

Le leggi di esclusione degli ebrei dall'istruzione e da molti altri ambiti della società furono varate nel 1938. Ma sin dalla sua ascesa al potere Mussolini e il suo governo avevano iniziato a demolire la preesistente laicità dello Stato e del suo sistema scolastico, revocando quindi l'affermazione risorgimentale dell'uguaglianza tra i cittadini indipendentemente dalla loro religione. Già il 22 novembre 1922, meno di un mese dopo la “marcia su Roma”, il nuovo sottosegretario alla Pubblica istruzione Dario Lupi aveva reazionariamente disposto l'esposizione obbligatoria del crocefisso, definito il simbolo della “religione dominante dello Stato”, in tutte le aule delle scuole elementari.² E nell'ottobre 1923 la riforma dell'istruzione primaria di Giovanni Gentile stabilì che «a fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica».³ Nell'estate 1923, intervenendo nella discussione sulla riforma gentiliana, il posato Benvenuto Terracini espresse il timore che «entro la nuova scuola

elementare italiana non vi sarà più posto per scolari ebrei e tanto meno per maestri ebrei», e il rabbino capo di Roma Angelo Sacerdoti scrisse: «È lecito ritenere che, fra non molti anni, agli Ebrei verrà ad essere precluso l'esercizio dell'insegnamento nelle pubbliche scuole», per via della loro impossibilità di “coronarlo” e “fondarlo” secondo le nuove prescrizioni.⁴

Erano previsioni che potevano sembrare quasi irreali a chi reputava che l'Italia fosse ancora postrisorgimentale e liberale, ma che appena tre lustri dopo si rilevarono precise. Per questo la scuola odierna deve rimanere un baluardo nella difesa dei diritti di tutte le minoranze e nel respingimento dell'antisemitismo e di qualsiasi razzismo. E per questo è opportuno ricostruire, come ottimamente fa questo libro, la nauseante ma vera vicenda del razzismo antiebraico nel sistema dell'istruzione nell'epoca fascista.

Michele Sarfatti

Storico della Shoah

¹ Sulla legislazione antiebraica nella scuola vedasi Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, edizione definitiva, Einaudi, Torino 2018, pp. 216-19; Id., *La persecuzione antiebraica fascista nelle scuole e nell'università*, relazione al convegno “L'invenzione della razza. L'impatto delle leggi razziali in Toscana”, Firenze, 24-25 gennaio 2019, atti di prossima pubblicazione.

² Ministero della pubblica istruzione, circolare n. 68, *Immagine del Crocefisso e ritratto di S. M. il Re nelle aule delle Scuole elementari e popolari*, in «Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica», 1922, n. 49, pp. 2188-89.

³ Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, *Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare* (art. 3).

Cfr. anche *Ordinanza ministeriale relativa agli orari, ai programmi e alle prescrizioni didattiche, in applicazione del Regio Decreto 1° ottobre 1923, n. 2185*, 11 novembre 1923, in «Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica», 1923, n. 51, pp. 4590-627 («le ore speciali dedicate alla Religione non sono molte, e devono essere destinate alla meditazione degli argomenti indicati nel programma speciale, i quali sono come il punto di concentrazione di tutti gli elementi di cultura sparsi nei vari insegnamenti»).

⁴ Benvenuto Terracini, *Il dibattito sulla questione della scuola ebraica*, in «Israel», VIII, n. 26 (28 giugno 1923); Angelo Sacerdoti, *Un grido d'allarme*, ivi, n. 38 (17 settembre 1923).

È esistita una scuola razzista in Italia?

La scuola sente il balzo formidabile; e prescrive a sé stessa la formula mussoliniana: sul piano dell'Impero. Ma il '38 fa, su tal piano, maturare due fatti, che conseguono necessariamente all'impero: il primato, in Europa, dell'Italia; il razzismo italiano.

[...]

La scuola dev'essere portata, veramente: *portata*, sul fronte della nuova battaglia con tutte le sue forze ordinate al successo. È una battaglia di cultura e di civiltà. Come potrebbe mancarvi la scuola?

Non potrebbe. All'inizio del suo nuovo anno, essa ha già predisposti i suoi quadri, sceverandone e separandone gli elementi razzialmente estranei. Senza furori polemici, che sarebbero, nella loro sfera, inopportuni. Se per lunghi anni docenti ebraici hanno potuto recare contributi, anche notevoli, alla sua opera, si è perché diverse erano le condizioni della politica italiana. Cultura e politiche soggette, idealmente e materialmente, di altre; mentre altre oggi sono in posizioni dominanti e direttive. Posizioni, che non si tengono, se non col proprio sangue, con la padronanza assoluta dei propri mezzi. La scuola italiana agli italiani, s'è detto. Gli ebrei avranno, nell'ambito dello Stato, la loro scuola; gl'italiani la loro. Questo è tutto.¹

Intervenendo in una trasmissione radiofonica del 16 ottobre, Giuseppe Bottai,² Ministro dell'educazione nazionale, inaugurava l'anno scolastico 1938-1939 presentando una novità: l'emanazione delle leggi razziali e la conseguente introduzione del razzismo antisemita come centrale nello Stato e nella scuola fascista. Lo stesso Bottai aggiungeva: «La scuola non ha dubbi. Comincia un'altra fase del suo lavoro. Con dignità e serietà. La sua separazione dagli ebrei è, letteralmente e sostanzialmente, una separazione. Non vuole essere né una persecuzione, né una mortificazione».³

Tale separazione venne sancita tramite un regio decreto-legge a firma Vittorio Emanuele III, emanato il 5 settembre 1938, n. 1390, con titolo *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*. La normativa, prevedendo che non fosse ammesso alcun insegnante o studente

¹ Giuseppe Bottai, *Si riaprono le scuole*, radio-conversazione del 16 ottobre 1938, in *La carta della scuola*, Milano, Mondadori, 1939, p. 209.

² Giuseppe Bottai, fascista della prima ora, fu una figura centrale del regime. Nominato nel 1926 sottosegretario al ministero delle Corporazioni, lavorò alla Carta del Lavoro; divenne Ministro dell'educazione nazionale nel 1936. Per approfondire la figura di Bottai si veda: Sabino Cassese, *Giuseppe Bottai*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 13, Roma, Treccani, 2015.

³ Giuseppe Bottai, *La carta. cit.*, p. 210.

classificato di “razza ebraica” alle scuole di qualsiasi ordine e grado,⁴ decretò la fine dell’esperienza scolastica per migliaia di ragazzi e di docenti che fino a quel momento avevano abitato le aule italiane. Un’esperienza traumatica, che lasciò un segno nella coscienza individuale di tanti cittadini italiani e che ha aperto una ferita collettiva ancora viva nel nostro paese, come ben sintetizza Adriano Prosperi:

Grazie all’impegno di Bottai e del suo ministero, quel giorno ci furono dei vuoti fra i banchi degli allievi e nelle file del corpo docente. Non ci furono reazioni. Chi mancava era entrato nell’ombra di percorsi privati, silenziosi, sofferti. Tra compagni e colleghi fu pronunciata a bassa voce la parola “ebreo”. La scelta del ministro era stata ispirata al proposito di far assorbire il colpo e di coprire con la polvere del tran tran abituale una ferita grave e profonda alla forma e alla sostanza dell’appartenenza collettiva allo Stato.⁵

Liliana Segre, dal 19 gennaio 2018 senatrice a vita, allora una bambina vittima delle leggi razziali, descrive il trauma individuale vissuto in apertura del suo libro di memorie: «Il 5 settembre 1938 ho smesso di essere una bambina come le altre».⁶

Preceduta dal *Manifesto della razza*, reso noto il 14 luglio⁷ e ripubblicato il 5 agosto del 1938 sul quindicinale antisemita «La difesa della razza»,⁸ la norme riguardanti il mondo della scuola furono il punto di partenza della legislazione antiebraica e del processo di costruzione di uno Stato razzista. Si considerino, in particolar modo, due elementi: il regio decreto-legge di ordine generale intitolato *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* fu emanato “soltanto” due mesi dopo, il 17 novembre 1938;⁹ la normativa italiana sulle istituzioni educative, esprimendo la volontà di iniziare l’anno scolastico con le aule già “arianizzate”, precedeva relativamente agli alunni quella della Germania nazista, che a quella data presentava ancora studenti di “razza ebraica” nelle aule tedesche.

In questo volume si è deciso di riportare i regi decreti, le leggi e le disposizioni emanate dal Ministero dell’educazione nazionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale tra il 1938 – anno di inizio dell’emanazione delle leggi razziali e inizio della persecuzione dei diritti degli ebrei¹⁰ – e

il 1943. Partendo dalle leggi quadro, sono state selezionate tutte quelle misure in cui sono presenti riferimenti riguardanti l’applicazione delle leggi razziali.

La lettura delle norme ci pone di fronte all’enorme sforzo messo in atto dallo Stato fascista e dal suo apparato nel trovare applicazione pratica all’esclusione su base razziale dei cittadini classificati di “razza ebraica”, permettendoci così di riflettere sullo zelo con cui fu perseguita in quegli anni e di conseguenza sull’impatto che esse ebbero sulle vite di migliaia di cittadini ebrei. Considerando l’elevato numero di provvedimenti in cui compaiono riferimenti alla razza e rimandando al prossimo paragrafo la spiegazione delle scelte messe in atto nella loro selezione, è lecito (pro)porre un problema che dà senso a questa operazione documentaristica: è esistita una scuola razzista in Italia?

La domanda riprende una questione fondamentale degli studi storiografici che si interessano della scuola durante il regime mussoliniano e che nasce dal quesito: è esistita una scuola *intimamente* fascista?¹¹ La questione ha avuto un ruolo cruciale nella riflessione attorno al regime, avendo come obiettivo quello di comprendere i rapporti e le influenze che intercorsero tra la scuola – in generale l’educazione e la cultura –, l’ideologia fascista e il suo carattere totalitario. Come ha scritto Monica Galfrè:

Usando il termine totalitarismo voglio prendere una posizione netta contro l’immagine finora prevalente – consolatoria e assolutoria insieme – della scuola come “tallone d’Achille” di un “totalitarismo imperfetto”: un aggettivo usato con l’intenzione di minimizzare il caso italiano e il ruolo giocato dalla scuola.¹²

L’avanzamento della ricerca sulla cultura materiale (che comprende gli studi basati sulle pagelle, sui quaderni, sui registri di classe, sui libri di testo) del mondo educativo ha rinnovato il discorso sulla scuola e sulla pervasività con cui il regime cercò di controllarla per costruire la nazione e l’uomo nuovo fascista attraverso l’istruzione. Gli oggetti quotidiani del fare scuola, infatti,

ci parlano dell’assiduità e della ridondanza con cui il fascismo intendeva veicolare i propri valori e la propria ideologia, ci mostrano una scuola in cui ogni spazio disponibile veniva occupato dalla retorica di quell’Italia nuova che si voleva costruire, anche a partire dalle aule e dai bambini.¹³

⁴ Il R.d.l. venne successivamente pubblicato nel «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale» (d’ora in poi BU-MED) n. 39, 27 settembre 1938. Il R.d.l. è riportato in questo volume in copia anastatica.

⁵ Adriano Prosperi, *Quando l’arbitrio prese il posto del diritto*, in Annalisa Capristo e Giorgio Fabre (a cura di), *Il registro: la cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei conti 1938-1943*, prefazione di Michele Sarfatti, con un saggio di Adriano Prosperi, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 323.

⁶ Enrico Mentana, Liliana Segre, *La memoria rende liberi: la vita interrotta di una bambina nella Shoah*, Milano, BUR-Rizzoli, 2018.

⁷ Il documento fu pubblicato il 14 luglio sul «Giornale d’Italia» con un trafiletto dal titolo *Il fascismo e i problemi della razza*, il *Manifesto della razza* espone i punti principali del razzismo fascista, tra cui ritroviamo una base biologica, (punto 3: “Il concetto di razza è concetto puramente biologico”), l’esistenza di una “razza italiana” (punto 6: «Esiste ormai una pura razza italiana») e l’antisemitismo (punto 9: «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana»).

⁸ Per una ricostruzione della storia della rivista «La difesa della razza» si veda, Francesco Cassata, *“La difesa della razza”: politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino, Einaudi, 2008.

⁹ R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, in «BU-MED», n. 48, 29 novembre 1938. Come il precedente, anche questo è riportato nel volume in copia anastatica.

¹⁰ Per una ricostruzione delle vicende relative alla persecuzione degli ebrei in Italia durante il fascismo si veda: Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia fascista: vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2018.

¹¹ La domanda è posta sia da Davide Montino, sia da Monica Galfrè nel volume Gianluca Gabrielli e Davide Montino (a cura di), *La scuola fascista: istituzioni, parole d’ordine e luoghi dell’immaginario*, introduzione di Monica Galfrè, Verona, Ombre corte, 2009. Con sfumature diverse, Montino si chiede se sia mai esistita una scuola neutra, che avrebbe avuto gli anticorpi contro l’ideologia e la retorica fascista, mentre Monica Galfrè parte dalla domanda: «la scuola è stata fascista solo nella forma o anche nella sostanza?».

¹² Monica Galfrè, *Ambizioni e limiti del totalitarismo fascista nei quaderni scolastici*, in Juri Meda, Davide Montino e Roberto Sani (a cura di), *A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries*, Firenze, Polistampa, 2010, p. 297.

¹³ Montino spiega in maniera approfondita cos’è la cultura materiale della scuola: «Questa cultura materiale è una sorta di registro oggettivo della cultura empirica delle istituzioni educative, è la traccia visibile dei segni e dei significati, così come delle rappresentazioni e delle interpretazioni che un certo modo di intendere la scuola e di praticarla hanno lasciato allo storico. Sono gli oggetti del fare scuola, i libri e i quaderni, i cartelloni e i poster murali, le pagelle, gli strumenti didattici, ma anche gli spazi fisici (interni ed esterni) in cui si svolge l’insegnamento. [...] Tutti questi oggetti sono fonti che ci restituiscono un’immagine ben differente della scuola del regime», Gianluca Gabrielli e Davide Montino (a cura di), *La scuola fascista*, cit., p.8.

In questo senso, non sarebbe più possibile parlare di fallimento, per giunta consapevole, della scuola del regime,¹⁴ così come non sarebbe possibile pensare a un fascismo che si è limitato a cambiare le manifestazioni esteriori della scuola e della società italiana – come ad esempio le adunate o le festività fasciste – senza riuscire a entrare in profondità – nell'*intimo*, appunto – nelle strutture mentali collettive e inconscie degli italiani.

Questo volume, quindi, con la sua raccolta normativa sulla scuola nel suo complesso, intende recuperare anche un discorso sul ruolo dell'infanzia,¹⁵ troppo spesso marginale negli studi storiografici, e sulle istituzioni educative: si afferma con convinzione infatti che esse non hanno rappresentato un luogo secondario nel processo di "arianizzazione" che il fascismo mise in atto, ma che anzi un'analisi approfondita della legislazione specifica possa portare delle novità nella riflessione sul carattere totalitario del regime¹⁶ e sulla sua intenzione di costruire l'uomo nuovo fascista.

D'altronde, secondo la definizione che ha dato Gabriele Turi, quello mussoliniano fu uno Stato Educatore,¹⁷ che investì, attraverso una politica di adesione delle masse alle strutture e all'ideologia del regime, tutti gli aspetti della vita educativa e culturale in genere: dalle organizzazioni studentesche¹⁸ alla didattica, che infatti si andò caratterizzando in senso razziale;¹⁹ dalle politiche sull'introduzione del libro di testo unico²⁰ fino alla censura operata nel mondo dell'editoria;²¹ si andò quindi fascistizzando – e in un secondo momento arianizzando – sia ogni manifestazione di carattere esteriore, sia le stesse pratiche culturali della scuola e delle università.

¹⁴ Di fallimento parla Michel Ostenc, concludendo così la sua ricognizione sulla storia del fascismo: «Il fallimento del regime in campo scolastico fu dunque avvertito dallo stesso regime, il quale tentò disperatamente di ritornare alle basi della riforma Gentile. Non c'è dubbio quindi che il suo apporto alla scuola fu estremamente ridotto, anche se i risultati possono apparire assai inferiori agli sforzi fatti, e anche se un'impressione diversa può ricavarsi dalla lettura degli innumerevoli compiti assegnati agli studenti sui grandi temi dell'epoca: il duce, l'anniversario del fascismo, le opere del regime. In realtà si trattava, soprattutto nell'insegnamento medio, di esercizi retorici che non implicavano un'adesione profonda», in Michel Ostenc, *La scuola italiana durante il fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1981, p. 273.

¹⁵ Per una storia dell'infanzia durante il fascismo si veda il testo: Antonio Gibelli, *Il popolo bambino: infanzia e nazione dalla grande guerra a Salò*, Torino, Einaudi, 2005.

¹⁶ Si parla in questa sede di totalitarismo fascista seguendo l'impostazione di Hannah Arendt, sebbene la stessa filosofa tedesca non considerasse il fascismo italiano come tale; nel libro *Le origini del Totalitarismo*, pubblicato nel 1951, afferma che esso «si propone infatti di analizzare le radici e i meccanismi di funzionamento dei regimi totalitari considerati come parto mostruoso della società di massa». Per la Arendt gli elementi del totalitarismo sono l'antisemitismo, l'imperialismo, il colonialismo e il razzismo; in particolare, analizzando nella prima parte proprio il ruolo dell'antisemitismo come elemento centrale dell'ideologia nazista, scrive: «L'antisemitismo moderno, non più religioso ma razziale, non cercava di eliminare l'alterità ebraica attraverso l'assimilazione, ma voleva farne il catalizzatore dell'odio nazionalista» (Enzo Traverso, *Il totalitarismo*, Milano, Mondadori, 2002, p. 104).

¹⁷ Gabriele Turi, *Lo Stato educatore: politica e intellettuali nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

¹⁸ Luca La Rovere, *Storia dei Guf: organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

¹⁹ Gianluca Gabrielli, *Il curriculum razziale: la costruzione dell'alterità di razza e coloniale nella scuola italiana (1860-1950)*, Macerata, EUM, 2015.

²⁰ Anna Ascenzi e Roberto Sani (a cura di), *Il libro per la scuola nel ventennio fascista: la normativa sui libri di testo dalla riforma Gentile alla fine della seconda guerra mondiale, 1923-1945*, Macerata, Alfabetica, 2009.

²¹ Sul rapporto tra mondo dell'editoria scolastica e regime si veda Monica Galfré, *Il regime degli editori: libri, scuola, fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 2005, dove è spiegata la politica di autocensura e di allineamento degli editori italiani alle direttive fasciste; per quanto riguarda la questione dell'epurazione degli autori classificati di "razza ebraica" si veda: Giorgio Fabre, *L'elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei*, Torino, Zamorani, 1998.

In questo senso, è bene soffermarsi sul rapporto che si creò tra fascismo, razzismo e didattica, facendo alcuni brevi riferimenti alle fonti dell'epoca. È sufficiente aprire un manuale dedicato alla preparazione degli studenti o degli insegnanti stessi per rendersi conto del tentativo di "riscrittura razzista del passato nazionale"²² messo in atto dal fascismo. Un esempio è il volume *Argomenti di pedagogia fascista: guida per la preparazione ai concorsi magistrali*, redatto nel 1938 da Felice Cassano, il quale dedica, in un'edizione ampliata e riveduta, alcune pagine al tema del razzismo. In particolare, nel capitolo *Il problema della razza* la questione viene approfondita in due paragrafi, intitolati a loro volta *Necessità del razzismo* e *Il razzismo a scuola*. Nel secondo l'autore scrive:

Il maestro, che è e dev'essere sempre più una voce della Nazione educatrice, non può ignorare il problema che oggi appassiona ogni italiano e che s'innesta alla formazione, che nella scuola si deve compiere, di una coscienza nazionale, coloniale e imperiale, ben salda e profonda: voglio dire il problema della razza.

Fissato il ruolo del maestro e della scuola nell'educare alle nuove direttive razzistico-imperialistiche, Cassano entra nella questione antisemita.

La presenza in Italia di ebrei, che appartengono ad una razza di gran lunga diversa dalla nostra, la conquista dell'impero e perciò i contatti frequenti, anzi continui, con razze di colore, del fior fiore della nostra razza italica, dei soldati e dei coloni, scelti tra i giovani più forti e robusti del nostro popolo, rappresentano tali pericoli immanenti ed immediati che il trascurare la difesa della razza non può essere se non mania suicida.²³

A livello didattico, il fascismo modificò i connotati stessi delle accademie italiane, partendo dall'allontanamento dal corpo docente degli insegnanti classificati di "razza ebraica", che ne costituivano una larga fetta²⁴ e il cui elenco venne annunciato sulla rivista «Vita Universitaria»:

Siamo in grado di dare ai nostri lettori un elenco preciso e autorizzato dei professori universitari che dovranno lasciare l'insegnamento col prossimo 16 ottobre, a termine del R. D. L. 5/9/39/XVI, n. 1390. Il nostro elenco è il solo che possa far fede su quest'argomento: esso dovrà tuttavia essere integrato da alcuni nominativi per i quali sono in corso ulteriori accertamenti.²⁵

La stessa rivista, nel numero del 20 ottobre 1938, affrontava nell'articolo *Il problema ebraico* la questione degli insegnamenti volti alla difesa della "razza italiana" nelle accademie:

²² Ruth Ben-Ghiat, *La cultura fascista*, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 201.

²³ Vito Felice Cassano, *Argomenti di pedagogia fascista: guida per la preparazione ai concorsi magistrali, II ed. ampliata e riveduta*, Bari, Macri editore, 1938. È possibile consultare questo e altri testi inerenti la formazione dei docenti e degli studenti sul problema della razza presso la biblioteca "Luigi De Gregori" del MIUR.

²⁴ Annalisa Capristo, *L'espulsione degli ebrei dalle accademie italiane*, Torino, Zamorani, 2002.

²⁵ «Vita Universitaria», anno III, n. 1 (5 ottobre 1938), p. 1

Il primo argomento trattato dal Ministro, e sul quale più d'ogni altro è stata richiamata l'attenzione dei Rettori, è quello della Razza per liberare le Università da ogni infiltrazione non italiana, per dare un contenuto sempre più nazionale alla scienza e all'arte, per improntare di stile romano e fascista ogni atto e ogni atteggiamento dei maestri e di discepoli. Pertanto, problemi scientifici inerenti allo studio e alla difesa della razza, e che finora costituivano appena un modesto capitolo di altre discipline, da oggi acquistano piena autonomia e divengono materie d'insegnamento.

Ne viene fuori un quadro in cui gli stessi piani di studi vennero rivoluzionati. La rivista offriva ai suoi lettori un quadro completo delle discipline a carattere marcatamente razziale inserite nelle facoltà italiane per l'anno accademico 1938-1939:

Alla Facoltà di giurisprudenza si è aggiunta la "antropologia" e la "demografia comparata delle razze", che verrà impartita anche nella Facoltà di scienze politiche. Nella Facoltà di statistica si avrà la *Biometria*; e, per la laurea in Scienze statistiche e demografiche, l'*Etnologia*. Per la laurea in Scienze demografiche, statistiche ed attuariali, l'insegnamento di demografia è modificato in *Sviluppo della popolazione e politica della razza*. La *Biologia delle razze umane* viene compresa fra gli insegnamenti di ben sei lauree; e cioè: di Scienze naturali, di Scienze biologiche, di Medicina e chirurgia, di Filosofia, di Pedagogia e di materie letterarie. È questa, oggi, la materia che è insegnata nel maggior numero di Facoltà. Per laurea in Medicina e Chirurgia, si è aggiunta anche la *Scienza dell'ortogenesi* e la *Puericoltura*, oltre all'*Antropologia criminale*.²⁶

Seppur trattato brevemente in questa sede, il problema di un'istruzione di tipo razzista riconduce ad altre domande di ricerca, coinvolgendo anche la valutazione sulle presunte o effettive trasformazioni culturali e istituzionali nel passaggio dallo Stato fascista a quello repubblicano: quanto è penetrato il razzismo nei cittadini italiani, nello Stato, nei suoi apparati burocratici? E quali sono state le conseguenze civili e morali?

La scuola diventa così un punto d'osservazione nodale per indagare le dinamiche tra la società attuale e il suo rapporto con il fascismo e l'antisemitismo: è per questo che sembra opportuno ricostruirne il tessuto normativo nel Bollettino ufficiale. La possibilità che gli italiani potrebbero non aver fatto i conti con il proprio passato si allarga infatti alla struttura della società, interrogandone le responsabilità individuali e collettive. Ad essere sconfitto è prima di tutto un mito pubblico che ebbe vita lunga, quello degli italiani brava gente, poiché immuni dalle vicende razziste del regime; un problema su cui la storiografia riflette ormai dalla metà degli anni novanta, come ha scritto Valeria Galimi:

Il 1994 (...) vede innanzitutto la luce un libretto, *Il mito del bravo italiano* di David Bidussa, che diffonde un'espressione con la quale viene sintetizzata la discussione pubblica avviata in quegli anni sulle responsabilità dell'Italia e sulla lettura edulcorata della storia d'Italia che aveva fatto propendere per un'assenza di razzismo italiano.²⁷

²⁶ «Vita Universitaria», anno III, n. 2 (20 ottobre 1938), p. 1.

²⁷ Valeria Galimi, *Politica della razza, antisemitismo, Shoah*, in «Studi Storici», 55, I (gennaio-marzo 2014), p. 174.

D'altronde, il semplice parlare di fascismo – e delle sue possibili declinazioni – porta con sé il rischio dell'uso pubblico e politico della storia, troppo spesso appannaggio di correnti revisionistiche. Ed è proprio questo particolare uso pubblico che è stato protagonista di un ridimensionamento delle responsabilità storiche del regime e delle sue ricadute sulla società e sugli italiani, portando a quella che Emilio Gentile ha definito "defascistizzazione" del fascismo:

la defascistizzazione del fascismo si manifesta in varie forme: negando, per esempio, che vi sia stata un'ideologia fascista, una cultura fascista, una classe dirigente fascista, un'adesione di massa al fascismo, un totalitarismo fascista e perfino un regime fascista.²⁸

Defascistizzando, si arriva facilmente a supportare la più classica delle tesi revisioniste, cioè che anche il razzismo e l'antisemitismo non furono parte del modo di pensare del fascismo o di Mussolini,²⁹ ma soltanto una scelta strategica nelle operazioni di avvicinamento diplomatico alla Germania hitleriana; si propone così contemporaneamente un'opera di mistificazione storica e di deresponsabilizzazione civile.

Il discorso sulla defascistizzazione ci consente un'ultima annotazione di carattere didattico prima di passare alla descrizione dei documenti raccolti e riprodotti in questo volume. Il testo in questione è incentrato sulla volontà di favorire l'accesso alle fonti documentali, convinti che lo studio e il valore educativo della storia passino attraverso la lettura critica delle fonti primarie come mezzo per indagare e riflettere sugli avvenimenti ed evitare eventuali distorsioni. Inoltre, in un momento in cui siamo al termine di quella che è stata definita l'era del testimone,³⁰ che ha influenzato persino il rapporto tra scrittura della storia e memoria³¹ e che è riuscita ad avvicinare gli studenti al tema della Shoah attraverso la costituzione di un forte circuito emotivo, si pone la necessità di rinnovare le pratiche didattiche al fine di non interrompere la lezione sempre attuale che Auschwitz porta con sé. Ed ecco, però, che venendo meno quell'impatto emotivo che si produce nel rapporto tra testimonianza orale e studenti, è bene porre una didattica della Shoah che sappia affiancare l'utilizzo delle fonti storiografiche e rinnovarsi con esse.

²⁸ Emilio Gentile, *Fascismo: storia e interpretazione*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. VII.

²⁹ Per una puntuale ricostruzione dell'antisemitismo di Mussolini si veda: Giorgio Fabre, *Mussolini razzista: dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Milano, Garzanti, 2005.

³⁰ Annette Wieviorka, *L'era del testimone*, Milano, Cortina, 1999. Sul tema della fine delle testimonianze dirette di quello che successe nei campi di sterminio, ma anche sulla persecuzione dei diritti degli ebrei, e sulla necessità di rinnovare la memoria della Shoah si riflette ormai da anni. Si vedano in questo senso: David Bidussa, *Dopo l'ultimo testimone*, Torino, Einaudi, 2009; Saul Meghnagi (a cura di), *Memoria della Shoah: dopo "i testimoni"*, Roma, Donzelli Editore, 2007.

³¹ Si veda l'introduzione di Francesco Benigno, *Parole nel tempo: un lessico per pensare la storia*, Roma, Viella, 2013, nel quale l'autore sostiene che la Shoah avrebbe rinnovato il modo di concepire la storia, passando da un modello tradizionale a uno memoriale; inoltre, si sarebbe passati da una storia esclusivamente incentrata sull'affidabilità del documento prodotto, a una storia fondata sulle testimonianze orali e sulle memorie individuali, che per quanto siano deformate dal tempo, inaffidabili, deboli, rappresentano comunque le uniche porte di accesso all'orrore dell'esperienza dei campi di sterminio.

“Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica”: per uno studio del razzismo nel Bollettino ufficiale

Questo volume è nato con l'obiettivo di censire i provvedimenti con riferimenti di carattere razziale e antisemita contenuti all'interno del «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale» dal 1938 al 1943, soffermandosi sulle norme riguardanti i protagonisti dell'universo educativo fascista: dai docenti agli studenti, dal mondo dell'università fino alla scuola elementare, dai presidi fino a ogni singolo lavoratore classificato di “razza ebraica” dal complesso sistema architettato dal fascismo.

All'interno del testo, è presente un indice completo dei provvedimenti applicativi delle leggi razziali, diviso per anni. L'intenzione iniziale era quella di riprodurre integralmente l'intera normativa raccolta ma il testo si sarebbe presentato di difficile lettura. Per questo si è scelto di riprodurre una selezione di alcuni dei provvedimenti contenuti nello stesso Bollettino ufficiale, così da restituire una panoramica più ampia possibile della varietà di misure emanate dal 1938 in poi e consentire un primo approccio con i documenti, così da essere uno strumento pratico ad uso di ricercatori, insegnanti, studenti, appassionati del tema.

L'indice qui presentato restituisce l'entità delle disposizioni razziste inerenti il mondo educativo, contandone più di 700 in meno di cinque anni. Al di là del piano quantitativo, che rimane comunque considerevole, l'elenco delle misure spiega praticamente cosa rappresentò tanto l'espulsione dei cittadini di “razza ebraica” quanto il divieto di potere accedere alla vita pubblica, mostrando nei fatti come le leggi razziali e la loro applicazione pervasero in profondità le istituzioni scolastiche e le vite private.

Si è deciso di riportare integralmente, sotto forma di copia anastatica, la normativa primaria riguardante la persecuzione,³² origine di tutti gli altri provvedimenti censiti. Se la normativa generale, infatti, sancisce l'espulsione dei docenti, degli studenti e di qualsiasi membro delle varie comunità scolastiche in quanto classificati di “razza ebraica”, quella secondaria ne mostra tutte le applicazioni nel campo dell'istruzione.

Il primo effetto fu la “cacciata dallo Stato italiano”.³³ All'interno degli indici sono presenti, infatti, le decadenze e le dispense dai ruoli ricoperti fino al 1938. Ad esempio, è riportata la norma con cui si stabiliva la decadenza dall'abilitazione dei liberi docenti di razza ebraica, così come trovano spazio le circolari con cui si vietavano ai cittadini di “razza ebraica” di poter svolgere le supplenze. Sono inoltre presenti le dispense dal servizio, in virtù dell'attuazione delle norme del 17 novembre 1938 (*Provvedimenti in difesa della razza italiana*),

con cui furono allontanati i membri del personale scolastico, bibliotecario e amministrativo – tanto dell'Amministrazione centrale quanto dei vari Istituti, Accademie, Università – in ogni sua declinazione: insegnanti, presidi, ispettori, assistenti, direttori, primi segretari, vice-segretari, ragionieri, architetti aggiunti, soprintendenti, bibliotecari smisero così di lavorare al servizio dello stato.

L'espulsione fu il primo passo, a cui seguì l'impossibilità di accedere alla vita della scuola. La normativa garantiva una sola deroga: la possibilità di istituire classi o scuole per studenti classificati di “razza ebraica”, con i relativi docenti che spesso erano recuperati tra gli stessi che erano stati espulsi poco prima. Per questo nell'indice sono riportati alcuni provvedimenti riguardanti l'apertura di scuole dedicate ad alunni di “razza ebraica”, come ad esempio il decreto ministeriale 30 settembre 1940-XVIII, *Apertura in Torino di una 3ª classe di Istituto tecnico inferiore, presso le “Scuole medie israelitiche” dal 16 ottobre 1940-XIII*.³⁴

L'inaccessibilità, invece, si attualizzò ad esempio nell'impossibilità a partecipare ad ogni tipo di bando per borse di studio, di perfezionamento o di specializzazione, indipendentemente dall'ente che le avesse emanate (Regia Università, Reale Accademia, Fondazione di qualsiasi tipo, le quali, tra l'altro, non ammettevano soci di “razza ebraica” tra le loro fila); così, gli studenti di “razza ebraica” non poterono ricevere in quegli anni né per merito, né per esigenza economica, alcun tipo di assegno o di sussidi. Fu loro inibito l'accesso ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli altri convitti, che aveva una cadenza annuale nel mese di giugno; negli anni tra il 1939 e il 1943, infatti, l'*Avviso di concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali* richiedeva una “Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica”; furono, inoltre, esclusi dalle borse di reciprocità, ovvero borse di studio emanate da Stati stranieri a favore di studenti italiani per poter andare a studiare all'estero.³⁵

Un altro esempio dell'inaccessibilità degli studenti classificati di “razza ebraica” alla vita scolastica è il fatto che non furono ammessi a concorrere per l'assegnazione di premi³⁶ – anch'essi indetti da Università, Istituti, Associazioni culturali e Fondazioni. Tra questi vale la pena citarne almeno uno, il *Regolamento del premio «Massimo D'Azeglio», istituito presso la Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio «M. D'Azeglio» di Torino*. Un premio particolarmente interessante in quanto “arianizzato”, essendo stato inizialmente istituito in memoria del

³⁴ Un altro esempio è il decreto ministeriale 2 gennaio 1942-XX, con cui si decretava l'*Apertura, in Roma, Lungotevere Sanzio n. 13, con funzionamento graduale, di un Liceo scientifico per alunni ebrei, dell'anno scolastico 1941-42*, in «BU-MED», n. 3, 20 gennaio 1942.

³⁵ Due esempi – cronologicamente distanti – di concorsi a borse di reciprocità sono i seguenti: *Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Polonia per l'anno accademico 1939-40-XVIII, a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno nel quale si richiede una “Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana”*, in «BU-MED», n. 15, 13 aprile 1939; *Avviso di concorso a borse universitarie di reciprocità istituite dalla Danimarca, Germania, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia ed Ungheria per l'anno accademico 1943-44-XXII a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno, nel quale si richiede “Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica”*, in «BU-MED», n. 18, 4 maggio 1943.

³⁶ Sembra di ritrovare le pagine de *Il giardino dei Finzi-Contini* di Bassani, quando si racconta della finale di un torneo di tennis interrotta dal marchese Barbacinti su pressione di Cariani, membro del G.U.F. mentre una coppia formata da due giovani ebrei stava vincendo la partita: «E domani? Ha pensato a domani sera, marchese, quando il Federale verrà qui, per la festa da ballo, e si troverà a dover premiare un... Lattes con tanto di coppa d'argento e relativo saluto romano?».

³² R.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista* in «BU-MED», n. 39, 27 settembre 1938; le Circolari n. 32 *Inizio del nuovo anno scolastico* e n. 33 *Divieto di adozione nelle scuole di libri di testo di autori di razza ebraica*, in «BU-MED», n. 41, 11 ottobre 1938; R.d.l. 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, *Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza*, in «BU-MED», n. 42, 18 ottobre 1938; R.d.l. 23 settembre 1938, n. 1630, *Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica*, in «BU-MED», n. 45, 8 novembre 1938; R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, in «BU-MED», n. 48, 29 novembre 1938; R.d.l. 15 novembre 1938, n. 1779, *Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana*, in «BU-MED», n. 50, 13 dicembre 1938.

³³ L'espressione è ripresa dal titolo dell'opera già citata Annalisa Capristo, Giorgio Fabre (a cura di), *Il registro: la cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei conti 1938-1943*, prefazione di Michele Sarfatti, con un saggio di Adriano Prosperi, Bologna, Il Mulino, 2018.

professor Segre e soltanto dopo (re)intitolato a Massimo D'Azeglio,³⁷ che dimostra la volontà di eliminare le tracce ebraiche presenti nella scuola e nella società italiana – volontà già espressa nel divieto di adozione dei libri di testo o nei cambi dei nomi di scuole intitolate a persone classificate di “razza ebraica”.

Un altro divieto fu quello di poter partecipare a concorsi di qualsiasi tipo indetti dallo Stato, a cominciare da quelli per l'insegnamento. Dal 1938 ogni funzione (di carattere educativo, amministrativo, tecnico, economico-contabile, di custodia o manutenzione) riguardante la scuola e il mondo educativo venne inibita ai cittadini di “razza ebraica”. Essi non poterono partecipare ai concorsi indetti per posti nell'Amministrazione centrale, negli Istituti di ogni tipo,³⁸ nelle Regie accademie e nelle scuole di ogni ordine e grado – comprese quelle militari. Furono esclusi, quindi, da concorsi per assistenti, assistenti in prova o tirocinanti nelle università, così come quelli per bidelli nelle scuole; da quelli per ispettore aggiunto; per rettore o rettrici nei Convitti, direttore e direttrice³⁹ negli Educandati; per il posto di caporeparto di zoologia⁴⁰ o di vice direttore agronomo,⁴¹ di architetto aggiunto, di disegnatore in prova, di istitutore o di istitutrice in prova o di interprete;⁴² e ancora, per i ruoli di segretario-economista e di vice segretario-economista; di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria; di segretario stabile, di segretario di seconda classe (Gruppo C, grado 12°) e di vice segretario in prova; di sottocapo tecnico (Gruppo C, grado 12°); di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno; di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine; non poterono, infine, rispondere ai bandi di concorso per inserviente, inserviente in prova o per macchinista.

Anche il lavoro nelle biblioteche fu colpito dalle leggi razziali. È così che gli italiani classificati di “razza ebraica” non poterono partecipare ai concorsi indetti per ruoli nelle biblioteche pubbliche governative nel posto di: bibliotecario, bibliotecario direttore, bibliotecario aggiunto in prova, aiutante, ordinatore o semplice custode.

Un altro discorso da menzionare è quello relativo alle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia di arte drammatica. Furono ad esempio richieste “dichiarazioni di non appartenenza alla razza ebraica” per rispondere a bandi di concorsi relativi all'insegnamento di materie quali armonia, organo e composizione organistica, teoria, solfeggio e dettato musicale, pianoforte, pianoforte complementare, tromba e

³⁷ «BU-MED», n.13, 1 aprile 1941.

³⁸ Alcuni esempi di Istituti sono l'Istituto dei ciechi di Milano o gli Istituti per piccole industrie e artigianato.

³⁹ Un esempio è l'Avviso di concorso ad un posto di direttrice nel Reale Educandato femminile «San Benedetto» di Montagnana, in «BU-MED», n. 5, Supplemento, 3 febbraio 1942, nel quale è richiesta una “Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica”.

⁴⁰ Avviso di concorso al posto di caporeparto di zoologia presso la Stazione zoologica di Napoli: è richiesta una “Dichiarazione comprovante la appartenenza alla razza ariana”, in «BU-MED», n. 40, 5 ottobre 1940.

⁴¹ Avviso di concorso al posto di vice direttore agronomo presso il Regio Giardino coloniale annesso all'Orto botanico della regia Università di Palermo; nel bando è richiesta una “Dichiarazione che il candidato non appartiene alla razza ebraica”, in «BU-MED», n. 27, 7 luglio 1942.

⁴² Esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di interprete di ruolo di gruppo B nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che venne gestito dal Ministero dell'educazione nazionale, Ufficio concorsi scuole medie, dal quale erano “escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica”; era richiesta anche una “Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica”, in «BU-MED», n. 49, 9 dicembre 1941.

trombone. Inoltre, i cittadini classificati di “razza ebraica” non poterono rispondere ai bandi emanati dal Regio Istituto centrale del restauro in Roma per i posti di fisico o chimico.⁴³

Non ci si limitava a escluderli dal mondo dell'istruzione o del lavoro nel settore educativo. Anche le opere di ingegno non poterono essere affidate – probabilmente per non essere attribuiti poi meriti – a cittadini di “razza ebraica”. Un esempio è l'Avviso di concorso nazionale per un dispositivo atto ad eliminare lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie,⁴⁴ nel quale si esplicita che “Tutti i concorrenti dovranno appartenere alla razza ariana”.

Come si tradusse quest'esclusione dei cittadini classificati di “razza ebraica” nel linguaggio burocratico-amministrativo del Bollettino ufficiale e quindi del Ministero dell'educazione nazionale? Dopo una breve ricognizione degli impieghi, dei ruoli e dei luoghi da cui vennero espulsi o a cui semplicemente fu proibito l'accesso, è bene soffermarsi proprio sul linguaggio e sui tempi con cui la burocrazia fascista affrontò la questione nei bandi, così da provare a restituire un *modus operandi* formale e sostanziale con cui essa applicò legislativamente il nuovo razzismo antisemita. Come visibile nel volume, sotto ogni provvedimento è riportata una frase con cui si indica un requisito di carattere razziale pregiudiziale per l'ammissione o l'esclusione a bandi, concorsi, premi. Sono sostanzialmente riassumibili in tre tipi di diciture, con le relative anomalie: la prima, di carattere diretto, chiedeva ai partecipanti al concorso di dichiarare di non appartenere alla “razza ebraica”; la seconda e la terza, di carattere indiretto, chiedevano invece una dichiarazione di appartenenza o alla “razza ariana” o alla “razza italiana”, escludendo di fatto i cittadini classificati di “razza ebraica”.

Ognuna di queste diciture presenta delle sfumature. Bisogna segnalare che negli ultimi mesi del 1938 – quelli successivi l'emanazione della normativa quadro relativa alle leggi razziali – si trovano esclusivamente richieste di dichiarazioni di non appartenere alla “razza ebraica” (il modello più utilizzato è questo: “Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica”); sembra come se, in questa prima fase, la componente razziale si esprimesse privilegiando il suo carattere antisemita. L'unica eccezione in questo senso è il primo provvedimento secondario con componente razziale;⁴⁵ in una fase ancora embrionale per la deliberazione sul tema, il concorso per accedere a una borsa richiedeva genericamente una “Dichiarazione della razza a cui appartiene il candidato”.⁴⁶

A partire del 1939 entreranno a far parte del linguaggio burocratico-amministrativo del Ministero dell'educazione nazionale anche espressioni quali “razza italiana” e “razza ariana”, contenute in formulazioni del tipo: “Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana”, “Gli aspiranti alla borsa devono dimostrare di essere di razza ariana”, “Dal concorso sono esclusi gli italiani di razza non ariana”.

⁴³ Avviso di concorso al posto di fisico in prova presso il Regio Istituto centrale del restauro in Roma, in «BU-MED», n. 15, 14 aprile 1942.

⁴⁴ «BU-MED», n. 52 del 26 dicembre 1940.

⁴⁵ «BU-MED», n. 41 del 13 ottobre 1938; da tenere presente che la normativa quadro non era ancora stata completamente emanata.

⁴⁶ Avviso di concorso a 33 borse di studio per la specializzazione negli studi aeronautici presso le Scuole di ingegneria di Roma e di Torino, per l'anno accademico 1938-39-XVII, in «BU-MED», n. 41, 13 ottobre 1938.

Analizzando lo sviluppo della normativa – sia in senso linguistico, sia in senso cronologico – viene da chiedersi se il linguaggio burocratico sia influenzato dal tentativo di affermare un nuovo prodotto ideologico e soprattutto retorico – appunto la costruzione identitaria di una presunta razza italiana o ariana.

Le sfumature del linguaggio usato nella persecuzione razziale – e quindi l'eco di alcuni concetti – si modificano e danno luogo a diverse espressioni. All'interno della casistica riportata, sono da sottolineare quei provvedimenti in cui si presentano parallelamente requisiti relativi all'appartenenza nazionale o alla cittadinanza da una parte e requisiti a sfondo razziale dall'altra. E così abbiamo premi attribuiti “*A favore di giovani di nazionalità italiana, non appartenenti alla razza ebraica*”, oppure altri in cui “*Potranno partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica*”. I due concetti sembrano essere considerati distintamente; l'elemento razziale non appare, quindi, come un elemento utilizzato per rinforzare l'identità nazionale.⁴⁷ Leggendo la normativa, invece, si nota come l'appartenenza razziale, che si basa a sua volta su un discorso biologico e di sangue, sembri prevalere sul principio di cittadinanza e di nazionalità, risultando decisivo nell'escludere dalla partecipazione alle dinamiche dello Stato fascista – di cui la scuola è, appunto, un'emanazione. Una posizione che sembra trovare riscontro in quella espressa nel *Manifesto della razza*.

IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza.

I requisiti burocratici per l'ammissione ai concorsi sono aggiornati anche in funzione delle nuove conquiste del fascismo, relative alla formazione dell'impero e all'occupazione dell'Albania; anche in questo caso ritorna la componente razziale. In particolare tra il 1940 e il 1942, infatti, si trovano espressioni di questo tipo: “*Potranno partecipare i laureati cittadini italiani o italiani non regnicoli di razza ariana*”,⁴⁸ “*Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica*”.⁴⁹ Anche in questi casi, l'appartenenza razziale, più che quella territoriale, sembra essere il motivo dominante dell'esclusione.

Stupisce, invece, come soltanto in due misure si incontrino motivi razziali abbinati a fattori religiosi.⁵⁰ Il primo è il regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2033, riportato nel

Bollettino ufficiale n. 5 del 30 gennaio 1940, con cui si sancisce l'*Erezione in Ente morale della Fondazione «Borsa di studio avv. Ettore Nadalini» con sede presso la Regia Università di Bologna e approvazione del relativo statuto* – e proprio nello statuto si richiede l'appartenenza alla “razza italiana” e di professare la religione cattolica. L'altro, invece, è il decreto ministeriale⁵¹ *Approvazione del regolamento del premio «Prof. Mario Condorelli» istituito presso la Regia Università di Catania*, da attribuire a “giovane di razza italiana e di religione cattolica”. Nessuno dei due provvedimenti, però, si riferisce a istituti riconducibili direttamente al cattolicesimo. Vale la pena di segnalare, invece, che anche nell'*Approvazione del regolamento della borsa di studio «Vanier Geltrude ved. Dal Ceré» istituita presso l'Università Cattolica del «Sacro Cuore» di Milano*,⁵² che era assegnata a favore di “un missionario o un Sacerdote povero” viene richiesta l'appartenenza alla “razza italiana”.

Un'altra annotazione proviene dalla lettura del Bollettino ufficiale con un'ottica di carattere geografico; ci si rende subito conto dell'omogeneità delle disposizioni razziali dal punto di vista territoriale. Nel corso degli anni sono coinvolte praticamente tutte le province italiane: borse, premi, concorsi indetti o assegnati a Milano, Parma, Palermo, Pavia, Napoli, Torino, Ferrara, Roma, Cagliari, Massa, Verona, Isernia, Urbino, Perugia, accomunati comunque dalla discriminante razziale; un segno anche questo della volontà centralizzante del Regime di diffondere un'unica impostazione razziale in tutto il paese.

Scorrendo l'indice con una prospettiva cronologica, ci si rende conto che il numero delle disposizioni con riferimenti razziali non tende a scemare nel corso degli anni, anzi, esso tiene una linea costante, con un suo leggero picco nel 1941; si nota, inoltre, che gli elementi di discriminazione razziale sono presenti nelle norme fino alla metà di settembre del 1943. In questo senso, nella lettura dei documenti bisogna tenere presente due date cruciali della storia italiana contemporanea: il 25 luglio e l'8 settembre del 1943. Per la prima data ritornano, almeno sotto forma di eco, le riflessioni di Emilio Gentile sul tentativo di defascistizzare il fascismo già riportate nel primo paragrafo, le quali si fondano sulla riduzione del fascismo e delle sue scelte alla figura di Mussolini.⁵³ In riferimento all'8 settembre, invece, bisogna segnalare che all'interno del Bollettino ufficiale n. 37 del 16 settembre 1943 si trovano ancora pubblicati tre provvedimenti con un'impostazione di carattere razziale.⁵⁴

⁵¹ Decreto ministeriale 1° agosto 1941-XIX, in «BU-MED», n. 35, 2 Settembre 1941.

⁵² Decreto ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, in «BU-MED», n. 23, 4 giugno 1940.

⁵³ «La forma più diffusa di 'defascistizzazione' del fascismo si manifesta con la riduzione del fascismo al *musolinismo* cioè alla vicenda politica del duce. Ad essa si affianca la tendenza a 'svuotare' il fascismo degli stessi fascisti, sostenendo che la massima parte di coloro che furono iscritti al Partito fascista, si dichiararono pubblicamente fascisti, occuparono posti di potere e di prestigio nelle istituzioni politiche, culturali ed economiche del regime, non era in realtà *veramente* fascista, come non lo era la massa degli italiani che affollavano le piazze per acclamare il duce e le sue gesta. Secondo questa tendenza, non sarebbero stati *veramente* fascisti neppure un Giuseppe Bottai, un Dino Grandi, un Alberto De Stefani, cioè personaggi che furono ai vertici del regime fascista dall'inizio alla fine, e che sempre pubblicamente professarono la loro fede nel fascismo e nel suo duce», in Emilio Gentile, *Fascismo*, cit., pp. VII-VIII.

⁵⁴ *Avviso di concorso a due borse di studio di L. 3000 ognuna della Fondazione «Diviani» a favore di studenti della Facoltà di medicina e chirurgia presso la R. Università di Milano*, nel quale si richiede una “*Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica*”; *Avviso di concorso a un premio di L. 1250 per lavori in neurologia della Fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano*, nel quale si richiede una “*Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica*”; *Avviso di concorso a un assegno di L. 5500 della Fondazione «Iginio Tansini» presso la R. Università di Pisa*, nel quale si richiede un “*Certificato di nascita in forma legale rilasciato in data posteriore al 1° aprile 1939-XVII, esente da annotazioni razziali*”.

⁴⁷ In questo senso è un esempio l'antisemitismo dei G.U.F., inteso come incapacità di concepire la diversità nell'identità nazionale italiana o nello Stato totalitaria fascista (in Luca La Rovere, *Storia dei Guf*, cit., pp. 341-342)

⁴⁸ Un esempio è il regio decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2146, *Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta in suo favore da donna Laura Butta, vedova dell'accademico Angiolo Silvio Novaro, per l'istituzione della «Fondazione Angiolo Silvio e Iacopo Novaro» e approvazione del relativo statuto*, in «BU-MED», n. 9, 27 febbraio 1940. Il Premio letterario che viene così istituito è “*conferito ad autori italiani regnicoli o non regnicoli di razza ariana*”.

⁴⁹ I bandi a cui possono partecipare gli albanesi nel 1942 sono 7. Un esempio è l'*Avviso di concorso al posto di segretario presso la Regia Scuola artistico-industriale di Isernia*, in «BU-MED», n. 29, 21 luglio 1942.

⁵⁰ Anche in questo caso si possono soltanto ipotizzare, almeno in questa sede, i motivi ideologici sottostanti a questa scelta burocratico-amministrativa. Certo è che nella fase maggiormente totalitaria, legata sostanzialmente alla costruzione dell'uomo nuovo fascista, i rapporti tra Chiesa e fascismo erano peggiorati, così come era aumentata l'insoddisfazione di Mussolini per le ingerenze del mondo clericale.

In conclusione, è bene accennare ad alcune scelte operate nella raccolta dei provvedimenti presenti nel Bollettino ufficiale, le quali hanno portato a preferire alcuni requisiti e a trascurarne, invece, degli altri. Si è deciso, infatti, di ridurre il campo alle norme strettamente riconducibili alla questione del razzismo antisemita nell'universo educativo; non sono stati inseriti, quindi, in maniera sistematica alcuni elementi comunque ricorrenti nella normativa e che contribuiscono ad approfondire la riflessione sul razzismo e sul fascismo nella scuola e nella società in generale.

Il primo discorso da menzionare è legato al carattere fortemente nazionalista del regime. Infatti, all'interno dei requisiti per partecipare ai concorsi è richiesto di presentare una dichiarazione attestante se il coniuge del candidato sia o meno di nazionalità straniera.⁵⁵ La richiesta è così formulata:

*“Dichiarazione in carta libera con la quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilità, se sia coniugato o no con persona straniera; e, in caso affermativo, vi indichi pure la data e il luogo del matrimonio. Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione suddetta dovrà essere precisato se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2 e 3 del decreto stesso”.*⁵⁶

Quella dei matrimoni misti era una preoccupazione normativa che riguardava anche la questione antisemita e che comunque nasceva in seguito alla conquista dell'Etiopia e a una diffusa paura della contaminazione della razza.⁵⁷ Come ha ben sintetizzato Francesco Cassata, il controllo e il divieto di un matrimonio misto era inserito all'interno di un più ampio discorso di miglioramento biologico della razza: «E se la difesa della razza si fonda su di un solo fattore – il “giusto accoppiamento” – l'unico mezzo per conseguire un efficace miglioramento biologico risiede nel controllo ferreo del matrimonio»,⁵⁸ operato direttamente dallo Stato e dai suoi organi.

Nicola Pende,⁵⁹ scienziato e personaggio di rilievo del razzismo italiano, sulle colonne di «Vita Universitaria» scrive a proposito della questione:

⁵⁵ La norma faceva capo al R. d. l. 17 novembre 1938, n. 1728, capo I, *Provvedimenti relativi ai matrimoni*, art. 2 e 3.

Art. 2: “Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila”.

Art. 3: “Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado”.

⁵⁶ Un esempio di provvedimento in cui è contenuto questo discorso è l'*Avviso di concorso a sette posti di bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative*, in «BU-MED», n. 19, 11 maggio 1943.

⁵⁷ Il R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1390, decretava all'articolo 1: “Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo”.

⁵⁸ Francesco Cassata, *“La difesa della razza”*, cit., p. 34.

⁵⁹ Nicola Pende fu tra gli scienziati a sottoscrivere il *Manifesto della razza*. Si veda: Emmanuel Betta, *Nicola Pende*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 82, Roma, Treccani, 2015.

La eugenica matrimoniale deve avere poi per motto, secondo me, italici con italici: cioè gli italiani devono cercare di unirsi tra loro e soprattutto, a scopo di miglioramento dei prodotti del matrimonio, come è dimostrato dalla genetica sperimentale, unirsi le varietà etniche di regioni lontane d'Italia, tutte di antichissima nobiltà di sangue, e non cercare sangue nuovo fuori dai confini della patria, perché la fortuna ha voluto che la nostra Italia avesse nelle varie sue regioni, da millenni, tesori diversi di valori etnici, la cui fusione, già potentemente attuata da Roma, deve continuare sempre più per la maggiore vitalità del nostro grande tipo razziale sintetico romano-italico. È superfluo che la coniugazione di italiani con gente che, come gli ebrei, gli etiopici, gli arabi, sono lontani soprattutto spiritualmente dalla progenie romana-italica, deve essere severamente vietata.⁶⁰

Non solo. La questione matrimoniale rientrava all'interno del più complesso processo di separazione dei cittadini classificati di “razza ebraica”, preludio alla loro eliminazione dalla penisola. Come ha scritto Michele Sarfatti:

Data la profonda integrazione (anche matrimoniale) esistente tra loro e gli altri italiani, tale obiettivo non venne immediatamente proclamato e perseguito pubblicamente. L'azione governativa fu quindi inizialmente rivolta soprattutto a eliminare gli ebrei dalla vita nazionale (espulsione dalle cariche pubbliche e dal comparto educativo-culturale) e a separarli dai non ebrei (divieto di matrimoni misti, ecc.).⁶¹

Altri elementi che non compaiono negli indici proposti e che comunque sono ricorrenti nei provvedimenti pubblicati nel Bollettino ufficiale si riferiscono alla base ideologica, politica e sociale dello Stato fascista. Tra i requisiti spesso preferenziali per vincere un bando, un concorso o un premio scolastico si trovano l'essere orfani di caduti in guerra o per la Causa nazionale, figli di mutilati e invalidi di guerra o per la Causa nazionale o l'appartenere a famiglie numerose, elemento centrale all'interno della politica demografica fascista. Inoltre, all'interno della normativa si ritrova la volontà di far aderire le masse alle organizzazioni fasciste, sia scolastiche, come ad esempio la richiesta di iscrizione ai G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) o ai G.U.F. (Gruppi Universitari Fascisti), sia politiche, come ad esempio ai Fasci all'estero⁶² e al P.N.F. (Partito Nazionale Fascista). Infine, nel corso degli anni analizzati si ritrova in molti concorsi per posti di lavoro *“Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica”*⁶³ mettendo comunque in evidenza, oltre al razzismo antisemita, un altro aspetto fondativo della cultura fascista, che non è stato riportato in maniera sistematica

⁶⁰ «Vita Universitaria», anno III, n. 1 (5 ottobre 1938), p. 1.

⁶¹ Michele Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., p. 197.

⁶² Nei concorsi si legge: *“Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero”*.

⁶³ Alcuni esempi: *Avviso di concorso, per titoli e per esami, a sette posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità*, in «BU-MED», n. 52, 28 dicembre 1938, in cui è riportata la dicitura: *“Al concorso suddetto non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica”*; *Avviso di concorso a cinque posti di vice segretario nel personale della carriera amministrativa delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica (gruppo A, grado 11°)*, in «BU-MED», n. 18, 5 maggio 1942, in cui è scritto: *“Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica”*.

in questo studio. Questi elementi costituiscono una base normativa per riflettere in maniera complessiva sui caratteri del regime fascista, partendo sempre dal mondo della scuola.

Un'ultima annotazione riguarda le circolari di Gabinetto. Esse, pur rappresentando una parte importante della prassi normativa del regime sulla scuola, non furono pubblicate in maniera sistematica nel Bollettino ufficiale. La loro ricerca e la loro analisi storiografica potranno ricomporre un ulteriore tassello nell'indagine del rapporto tra regime fascista, razzismo di Stato e normativa scolastica.

Manuele Gianfrancesco

Dottore in Storia moderna e contemporanea

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

1938

AVVERTENZE PER IL LETTORE

Nell'indice dei provvedimenti, elencati per ogni anno in ordine cronologico di pubblicazione, subito dopo il titolo si riportano, tra parentesi quadre, clausole e requisiti discriminatori con il relativo numero di pagina originale per facilitarne la localizzazione, ove diverso da quello di inizio della norma stessa. La presenza del simbolo di rinvio (→) rimanda alla pagina del presente volume in cui il provvedimento è riprodotto nella sua forma originaria. Gli esempi dell'anno 1938 iniziano, in ciascuna delle due parti, con la riproduzione di un frontespizio e di un sommario del Bollettino ufficiale. Dallo stesso periodico sono tratte alcune pagine pubblicitarie.

INDICE DEI PROVVEDIMENTI

B. U.	1938	Parte I	LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
n. 39	27.09		Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390. – Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. →41	2257
n. 41	11.10		Circolare n. 32. – Inizio del nuovo anno scolastico. →43	2393
			Circolare n. 33. – Divieto di adozione nelle Scuole di libri di testo di autori di razza ebraica. →46	2396
n. 42	18.10		Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539. – Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza. →50	2442
n. 45	8.11		Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630. – Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. →53	2619
n. 48	29.11		Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. – Provvedimenti per la difesa della razza italiana. →55	2789
n. 50	13.12		Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779. – Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana. →65	2915
B. U.	1938	Parte II	ATTI DI AMMINISTRAZIONE	Pag.
n. 41	13.10		CONCORSI Avviso di concorso a 33 borse di studio per la specializzazione negli studi aeronautici presso le Scuole di ingegneria di Roma e di Torino, per l'anno accademico 1938-39-XVII. →71 <i>[Dichiarazione della razza a cui appartiene il candidato]</i>	3103
n. 42	20.10		CONCORSI Avviso di concorso a posti di assistente nelle Università e Istituti superiori di istruzione. <i>[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3164]</i>	3155
n. 43	27.10		CONCORSI Avviso di concorsi a cattedre nei Regi Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti di istruzione media tecnica e nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale, e dei relativi esami di abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. <i>[Dichiarazione da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 3210]</i>	3195

- n. 46 17.11 CONCORSI
- Avviso di concorso per esami a 63 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. 3412
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3415]
- Avviso di concorso speciale per esami a 31 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. 3416
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3419]
- Avviso di concorso per titoli a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della educazione nazionale. 3421
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3423]
- Avviso di concorso speciale per titoli a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. 3425
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3427]
- Avviso di concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. 3428
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3431]
- Avviso di concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Regi Provveditorati agli studi. 3432
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3435]
- Avviso di concorso per esami a 34 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B) dei Regi Provveditorati agli studi. 3437
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3440]
- Avviso di concorso per esami a 28 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Regi Provveditorati agli studi. 3441
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3444]
- Avviso di concorso per titoli a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi Provveditorati agli studi. 3446
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3449]
- n. 50 15.12 CONCORSI
- Avviso di concorso al «Premio città di Faenza» di L.10.000 istituito in onore di Alfredo Oriani. →74 3776
[I partecipanti devono dichiarare di non appartenere alla razza ebraica]



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

ANNO 65° ROMA, MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1938 - ANNO XVI N. 39

BOLLETTINO UFFICIALE

PARTE I

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI
E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI



LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Regio decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1344. — Modificazioni ai programmi per gli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia e per gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia.	Pag. 2245
Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380. — Istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori	» 2247
Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390. — Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista	» 2257
Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1391. — Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari	» 2259
Regio decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 1397. — Approvazione dello statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto	» 2260
Regio decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 1401. — Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma e approvazione del relativo statuto	» 2263
Regio decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1416. — Regolamento generale dell'Esposizione universale ed internazionale di Roma	» 2266
Decreto Ministeriale 26 luglio 1938-XVI. — Provvedimenti concernenti la Regia Deputazione di storia patria per la Liguria	» 2286
Decreto Ministeriale 7 settembre 1938-XVI. — Approvazione dello statuto della « Borsa di studio dottor Giovanni Rizzi » istituita presso la Regia Università di Milano	» 2287

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1938, n. 209).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le Scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle Scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle Scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

2258

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a Istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto: il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. — MANCINI.

2393

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

CIRCOLARE n. 32.

(GABINETTO).

Inizio del nuovo anno scolastico.

Ai Regi Provveditori agli studi:

Ai Presidenti degli Istituti di istruzione artistica.

Nell'imminenza della riapertura delle scuole, desidero, anzitutto, rivolgere il mio saluto a voi, al personale dirigente ed insegnante, agli alunni ed alle loro famiglie.

E' mio intendimento, che l'inizio del nuovo anno scolastico sia celebrato solennemente. Nei capoluoghi di provincia i Provveditori, con i funzionari del Provveditorato, si recheranno nella giornata del 17 ottobre al Sacrario dei Caduti per la Rivoluzione, per tributar Loro l'omaggio di tutta la Scuola italiana.

Contemporaneamente si svolgerà in ogni Istituto una cerimonia, cui interverranno il Corpo insegnante al completo, gli alunni e le alunne, ed anche le loro famiglie, che saranno invitate in modo, che ogni ceto sia rappresentato, e non soltanto quello più elevato.

Per quanto, poi, particolarmente concerne le modalità e lo stile della cerimonia, data la stretta, collaborante connessione tra la Scuola e il Partito, il quale ne integra l'opera educatrice e la prosegue sul terreno politico, vorrete prendere accordi con le locali gerarchie della Gioventù italiana del Littorio.

Il carattere della celebrazione sarà semplice e raccolto: il capo dell'Istituto potrà chiamare ad assistervi un sacerdote e far luogo alla benedizione dei Gagliardetti; potrà anche, ove se ne presenti l'opportunità, procedere alla premiazione degli alunni più meritevoli, ed organizzare, se la natura dell'Istituto si presti, una piccola mostra di lavori eseguiti nell'anno precedente dagli alunni, a dimostrazione

2394

dei risultati dell'attività didattica. Con opportune parole egli illustrerà agli insegnanti, agli alunni ed alle famiglie gli alti fini ideali della Scuola fascista, non senza rivolgere il pensiero reverente a coloro, che hanno fatto e fanno generoso sacrificio della loro vita per la maggior grandezza della Patria.

Ad alti fini della Scuola fascista ho accennato. Sono essi quelli stessi, che la Rivoluzione persegue nei riguardi di tutto il popolo italiano, riportandolo, libero da intrusioni e da scorie, alla espressione genuina delle sue essenziali tendenze e rendendolo sempre più unito e compatto, per razza e per tradizione, per volontà e per ideali, attorno al suo Duce.

A questo fine supremo di armonia della massa e di interiore perfezione del singolo deve mirare con tutti i suoi mezzi la Scuola, che tanta parte ha nella formazione delle nuove generazioni. Con tutti i suoi mezzi, dico: cioè, non solo con il principale e più tradizionale mezzo educativo — la parola viva dell'insegnante — ma con l'ammonimento e l'esempio, che ai giovani può venire, per la loro vita futura, dalla organizzazione della Scuola stessa, dalla vita di ordine e di disciplina che in essa si svolge.

Ma perchè tale esempio e tale ammonimento siano fruttuosi occorre, che la rispettosa subordinazione dovuta agli insegnanti dagli scolari e tutti i doveri a questi spettanti siano osservati e fatti osservare con spirito di volenterosa consapevolezza, con la coscienza cioè che quei piccoli doveri, che quella lieve disciplina, lungi dall'averne un fine esoso e formale o, peggio ancora, dal non averne affatto, altro non sono che la preparazione dei giovani ad una più alta disciplina civile.

Occorre, inoltre, che in tutto l'andamento degli Istituti sia seguito un ordine coerente e dignitoso: così nel modo di salutarsi tra alunni ed insegnanti, così nel modo di presentarsi in occasione di visite di autorità. Ne verrà a tutti un abito naturalmente severo e virile, dico meglio un costume, che non sarà un atteggiamento esteriore, ma avrà un alto valore formativo del carattere. Tale compito sarà molto agevolato dall'uso del *tu* e del *voi*, di cui i capi di Istituto esigeranno la rigorosa osservanza.

E', infine, indispensabile, che della necessità di far aderire la vita scolastica a tali principi si rendano convinti fautori non solo i direttori, i presidi e gli insegnanti, ma anche le

2395

famiglie degli alunni, le quali troppo spesso sono portate a non dare la necessaria importanza all'esperienza, che i figli vivono diuturnamente nella Scuola e, quindi, a svolgere, sia pure inconsapevolmente, una azione contraria a quella degli educatori. Da bandire è, soprattutto, qualsiasi tolleranza delle assenze abusive, poichè l'alunno che diserta il suo posto nella Scuola (e a ciò male inducono non di rado i parenti) offende se stesso e quella superiore disciplina, di cui la Scuola vuole essere espressione ed esempio. Lo studio è una forma intellettuale di lavoro e, come tale, è proclamato, dalla Carta del Lavoro, dovere sociale; dovere cioè nel senso più pieno e più alto, cui a nessuno è consentito sottrarsi.

Per l'integrale adempimento delle finalità della Scuola fascista conto pienamente sulla Vostra viva comprensione e collaborazione e su quella del personale da voi dipendente.

Le lezioni avranno inizio effettivo il giorno 18 ottobre.

Roma, li 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

N.B. — La presente circolare è stata diramata col numero di protocollo 13404.

2396

CIRCOLARE n. 33.

(GABINETTO)

Divieto di adozione nelle Scuole di libri di testo di autori di razza ebraica.

Ai Regi Provveditori agli studi;

Ai Presidenti degli Istituti di istruzione artistica;

e, per conoscenza:

*Alla Federazione fascista industriali editori -
Corso Venezia, 69 - Milano;*

*Alla Federazione fascista commercianti del libro,
carta e affini — Via Ludovisi, 45 - Roma.*

A seguito delle precedenti circolari sull'argomento, si comunica l'elenco degli autori di razza ebraica i cui libri di testo dovranno, a partire dal nuovo anno scolastico, essere eliminati dalle Scuole. Tale esclusione dovrà aver luogo anche se i testi siano frutto della collaborazione di più autori, ed uno solo di essi sia compreso nell'elenco stesso:

1. ALGRANATI Maria.
2. ALGRANATI MASTROCINQUE Regina.
3. ALLAN CIVITA Amelia.
4. ALMAGIA' Roberto.
5. ARTOM Emilio.
6. ARTOM Camillo.
7. ASCARELLI Tullio.
8. ASCOLI Guido.
9. BASSI Ignazio.
10. BOLAFFI Ezio.
11. BONAVENTURA Arnaldo.
12. BONAVENTURA Enzo.
13. BONFIGLIOLI Giorgio.
14. BORALEVI Gustavo.
15. BRISI Eugenia.
16. CANTONI ORVIETO Laura.
17. CARMI Vittorina.
18. CARRARA LOMBROSO Paola.
19. COLOMBO Joseph.
20. COLORNI Eugenio.
21. CREMISI Clemente.

2397

22. D'ANCONA Paolo.
23. DE BENEDETTI Augusto.
24. DE BENEDETTI Emilio.
25. DE BENEDETTI Erminia.
26. DE BENEDETTI Rinaldo.
27. DELLA SETA Alessandro.
28. DEL VECCHIO Gustavo.
29. DI CAPUA Emilia.
30. ENRIQUES Adriana.
31. ENRIQUES Federico.
32. ENRIQUES Paolo V. E.
33. ERRERA Anna.
34. ERRERA Carlo.
35. ERRERA Rosa.
36. FANNO Marco.
37. FANO vedova SCARAMELLA Elsa.
38. FANO Gino.
39. FANO Maria vedova ETTLINGER.
40. FINZI Arrigo.
41. FINZI Giuseppe.
42. FIORENTINO Aristide.
43. FOA' Salvatore.
44. FORTI Cesare.
45. FUBINI Renzo.
46. GALLICO Giuseppe.
47. GENTILI Alberto.
48. GHIRON Ugo.
49. GRAZIANI vedova CAMILLUCCI Eugenia.
50. GRUNHUT Massimo.
51. GRUNWALD Vittorio.
52. GUGENHEIM Lucia in CULCASI.
53. JOSZ Amelia.
54. LATTES Guglielmo.
55. LATTES Ernesto.
56. LATTES Laura.
57. LEVI Adolfo.
58. LEVI Angelo Raffaele.
59. LEVI Augusto.
60. LEVI Carlo.
61. LEVI Enrico.
62. LEVI Eugenio.
63. LEVI Giorgio Renato.
64. LEVI Giulio Augusto.

2398

65. LEVI Lionello Gerolamo.
66. LEVI Mario Attilio.
67. LIMENTANI Ludovico.
68. LIMENTANI Umberto.
69. LOLLI Camillo.
70. LOMBROSO FIORENTINO Olga.
71. LORIA Arturo.
72. LORIA Gino.
73. LUZZATTO Gino.
74. LUZZATTO Jolanda.
75. MALVANO Giorgio.
76. MOMIGLIANO Attilio.
77. MOMIGLIANO Arnaldo.
78. MOMIGLIANO Felice.
79. MONDOLFO Ugo Guido.
80. MORPURGO Aldo.
81. MORPURGO Giuseppe.
82. NEPPI Giulio.
83. NEPPI MODONA Angelo.
84. NISSIM Lea in ROSSI.
85. OLIVETTI Alberto.
86. OSIMO Vittorio.
87. PADOA Alessandro.
88. PASSIGLI vedova PIAZZA Anna.
89. PIAZZA Ettore.
90. PIAZZA Maria.
91. PINCHERLE Salvatore.
92. PROVENZAL Dino.
93. RAVA' CORINALDI Beatrice.
94. RAVA' Marcella.
95. REICHENBACH Giulio.
96. RIMINI Cesare.
97. SACHS Elena.
98. SADUN Guido.
99. SARAVAL Gino.
100. SCARAMELLA Gino.
101. SCIAKY Isacco.
102. SERVI Amleto.
103. TEDESCHI Bruno.
104. TERRACINI Alessandro.
105. TREVES Maria Susetta.
106. TREVES Paolo.
107. TREVES Piero.

2399

108. TREVES SARTORI Pia.
109. VITALI Pia.
110. VIVANTE Cesare.
111. VIVANTI Giulio.
112. FALCO Giorgio.
113. JAFFE Emilio.
114. MARONI Arturo.

Qualora, per indizi desunti dal nome o da altri elementi, vi sia ragione di sospettare l'ebraicità di autori di libri scolastici non inclusi nell'elenco surriferito, i capi di Istituto, prima di procedere alla sostituzione di tali testi, dovranno accertare scrupolosamente, con tutti i mezzi di cui potranno disporre — sentito, se del caso, questo Ministero (Gabinetto) — lo stato razziale degli autori, al fine di evitare che questi debbano immeritadamente risentire danni morali e materiali.

Ai fini di tale indagine sarà da ritenere di razza ebraica colui che sia nato da genitori entrambi di razza ebraica.

Vorrete provvedere con particolare cura a che le necessarie eliminazioni e sostituzioni siano condotte con i susposti criteri, chiaramente ed uniformemente applicati, e che siano terminate al più presto, in modo che non rimangano frustrate le disposizioni già impartite sull'inizio dell'anno scolastico e sul regolare svolgimento dei programmi.

Roma, 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

N. B. — La presente circolare è stata diramata col numero di protocollo 13405.

2442

Ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale della carriera amministrativa centrale del Ministero dell'educazione nazionale.

Grado	Denominazione	Nam. dei posti
4°	Direttore generale	1 (a)
5°	Ispettore generale	2 (b)
6°	Direttore capo divisione	2
7°	Capo sezione	4
8°	Consigliere	1

a) Il posto sarà soppresso quando il funzionario al quale verrà attribuito nella prima attuazione del provvedimento cesserà dal servizio.

b) I due posti saranno lasciati vacanti all'atto del primo inquadramento del personale, esclusa per altro l'applicazione dell'art. 108 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2960, e saranno conferiti successivamente per promozioni con la osservanza delle vigenti disposizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
ROTTAR

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539.

Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1938, n. 231).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;

2443

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza.

Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio:

- il presidente dell'Istituto centrale di statistica;
- il direttore generale per la Demografia e la razza;
- il direttore generale della Sanità pubblica;
- il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia;
- il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

due rappresentanti del Ministero dell'Africa italiana;

i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

2444

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1540.

Modificazioni al R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438, relativo all'attuazione, nei confronti della Regia Università di Catania, delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Publicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1938, n. 231.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438;

Veduto il R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze:

2619

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630.

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

(Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1938, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di Scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, Scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami di dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato, salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

1620

Art. 3.

Nelle Scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938-XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1938, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

2789

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1938, n. 264

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere:
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI.

Art. 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2.

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate,

2790

delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5.

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

2791

CAPO II.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA.

Art. 8.

Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica, qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9.

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

2792

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12.

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13.

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

2793

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrata o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'articolo 13, lettera h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

2794

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'intero nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16.

Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'articolo 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17.

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi

2795

speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20.

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, gli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.

Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

2796

Art. 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25.

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

2797

Art. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI —
DI REVEL — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 76. - MANCINI

TESTI UFFICIALI PER I CORSI DI PREPARAZIONE POLITICA

*A cura della Direzione del Partito Nazionale Fascista
sono stati stampati i seguenti otto volumi:*

LA DOTTRINA DEL FASCISMO
(dagli "Scritti e Discorsi", del Duce)
IL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
L'ORDINAMENTO DELLO STATO FASCISTA
L'ECONOMIA FASCISTA
LA POLITICA SOCIALE DEL FASCISMO
IL CITTADINO SOLDATO
L'ITALIA NEL MEDITERRANEO
LA CULTURA FASCISTA

(Ogni astuccio foderato in tela contiene otto volumi,
pure rilegati in tela)

Prezzo per raccolta L. 35 —
I volumi acquistati separatamente sono in vendita a » 5 — l'uno

*L'opera, oltre che agli allievi dei corsi di preparazione
politica, è utile a quanti vogliono chiarire le proprie
conoscenze intorno ai principii ed alle realizzazioni della
Rivoluzione Fascista.*

Inviare le richieste alla
LIBRERIA DELLO STATO
ROMA

Avviso pubblicitario n. 1937/12

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1938, n. 272)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 feb-
braio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare
ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola
italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora
emanate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di
Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segre-
tario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con
quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A qualsiasi ufficio od impiego nelle Scuole di ogni ordine
e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani,
non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche
se siano state comprese in graduatorie di concorsi anterior-
mente al presente decreto; nè possono essere ammesse al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli
relativi agli Istituti di educazione, pubblici e privati, per
alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole ele-
mentari.

Art. 2.

Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di
scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza
ebraica.

2916

Art. 3.

Alle Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.

E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle Scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4.

Nelle Scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonchè alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di Scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a 10.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, Scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette Scuole il Regio Provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle Scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le Scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6.

Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di Scuole private.

Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano

2917

ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le Scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl'insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle Scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7.

Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9.

Per l'insegnamento nelle Scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerienze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Ai fini del presente articolo sono equiparate al personale insegnante i presidi e direttori delle Scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle Scuole elementari.

Art. 10.

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

2918

La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai Corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi Conservatori, alle Regie Accademie di belle arti e ai corsi della Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.

Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11.

Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12.

I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati.

E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 99. — MANCINI

Bollettino periodico settimanale

Spedizione in abbonamento postale



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Anno 65° - Vol. II

Roma, giovedì 13 ottobre 1938 - Anno XVI

N. 41

BOLLETTINO UFFICIALE

PARTE II

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

Accademie, Biblioteche, Personale dell'Amministrazione centrale:	
Accademie e Istituti scientifici e letterari	Pag. 3073
Regie Deputazioni di storia patria	» 3074
Ammissioni al prestito dei libri delle Biblioteche pubbliche governative	» 3074
Fogli d'ordine concernenti aumenti di stipendio a personale dell'Amministrazione centrale:	
— amministrativo e d'ordine	» 3074
— subalterno	» 3078
Istruzione media classica, scientifica e magistrale:	
Personale di Regi Licei-ginnasi	» 3080
Consigli di amministrazione:	
— di Convitti Nazionali	» 3081
— del R. Conservatorio di Colle Val d'Elsa	» 3081
Albo professionale	» 3081
Chiusura definitiva dell'Istituto privato d'istruzione media « Santangelo » in Castellammare del Golfo	» 3081
Punizioni di alunni	» 3081
Istruzione media tecnica:	
Personale di Regi Istituti tecnici agrari	» 3082
Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del R. Istituto tecnico industriale di Udine	» 3083
Personale di Regi Istituti tecnici industriali	Pag. 3083
— di Regie Scuole tecniche a indirizzo industriale e artigiano	» 3085
— di Regie Scuole professionali femminili	» 3086
Consigli di amministrazione di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale	» 3087
Personale di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale	» 3087
Foglio d'ordine concernente aumenti di stipendio	» 3098
— di Regi Corsi secondari di avviamento professionale	» 3100
Concorsi:	
Avviso di concorso a 33 borse di studio per la specializzazione negli studi aeronautici presso le Scuole di ingegneria di Roma e di Torino, per l'anno accademico 1938-39-XVII	» 3103
Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a 12 posti direttivi con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale e dei relativi esami di abilitazione, banditi con D. M. 25 ottobre 1937-XV rettificato con D. M. 24 aprile 1938-XVI	» 3105
Tavola necrologica	» 3107

CRISTOFOLI prof. Angelo Ernesto, S. di materie tecniche del tipo agrario nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale. — Il D. M. 23 novembre 1937-XVI col quale fu collocato in congedo per mobilitazione militare dal 1° settembre 1937-XV è rettificato nel senso che il congedo per mobilitazione militare decorre dal 4 ottobre 1937 anziché dal 1° settembre 1937-XV (D. M. 12 maggio 1938-XVI).

TEDONE prof. Natale, O. di materie tecniche del tipo agrario nel R. Corso secondario di avviamento professionale di Castellana. — E' considerato in congedo per mobilitazione militare dal 1° settembre 1937 e per tutta la durata della mobilitazione col godimento per i primi 2 mesi del solo stipendio e per i mesi successivi dello stipendio più il supplemento di servizio attivo inerente al grado dal medesimo occupato quale insegnante (D. M. 12 maggio 1938-XVI).

Aspettative per servizio militare.

TRINCI prof. Guido, insegnante di materie tecniche del tipo agrario nel R. Corso secondario di avviamento professionale di Monterotondo. — Dal 10 marzo al 30 aprile 1938-XVI è collocato in aspettativa senza assegni per servizio militare (D. M. 18 maggio 1938-XVI).

CONCORSI

Avviso di concorso a 33 borse di studio per la specializzazione negli studi aeronautici presso le Scuole di ingegneria di Roma e di Torino, per l'anno accademico 1938-39-XVII.

Con Decreto in corso di pubblicazione sarà bandito un concorso per titoli a n. 33 borse di studio per la specializzazione negli studi aeronautici ed il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica, di cui 17 presso la Scuola di ingegneria aeronautica di Roma e 16 presso quella di Torino, per l'anno accademico 1938-39-XVII.

Sono ammessi a concorrere i cittadini italiani che abbiano conseguita la laurea in ingegneria in qualunque Scuola di ingegneria del Regno non anteriormente al 1° luglio 1931.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione superiore degli studi e delle esperienze - Guidonia) non più tardi del 31 ottobre 1938-XVII senza eccezione alcuna.

Potrà essere concesso, su domanda motivata, di ritardare la presentazione del titolo originale di laurea entro i limiti massimi che stabilirà il Ministero dell'aeronautica con giudizio inappellabile.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;
- b) certificato di iscrizione al P. N. F.;
- c) dichiarazione della razza cui appartiene il candidato;
- d) titoli accademici (diplomi originali o copie autentiche);
- e) certificati dei punti riportati negli studi superiori di ingegneria e nel biennio propedeutico;
- f) eventuali pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico (in tre copie);

3104

g) documenti comprovanti gli eventuali altri titoli scientifici o tecnici che il candidato possiede;

h) elenco dei documenti presentati.

Nelle istanze dovranno essere chiaramente indicate le generalità e l'esatto domicilio del concorrente, nonché la Scuola di ingegneria (Roma o Torino) presso la quale egli preferirebbe o intenderebbe compiere il corso di specializzazione.

Le borse di studio dell'importo di L. 6600 lorde ciascuna sono state istituite: n. 6 dal Ministero dell'aeronautica e n. 27 da Ditte costruttrici aeronautiche; queste ultime, messe a disposizione del Ministero dell'aeronautica, sono intestate rispettivamente alla:

S. A. Aeronautica Macchi;
 S. A. Industrie Mecc. Aeron. Meridionali;
 S. A. Nafta;
 S. A. « Reggiane » - Off. Mecc. Italiane;
 S. A. « Savoia Marchetti » - Soc. Ital. Aeropl. Idrov.;
 S. A. Azienda Gen. Italiana Petroli;
 S. A. Ottico-Meccanica Italiana;
 S. A. Piaggio & C.;
 S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico;
 S. A. Magneti Marelli;
 S. A. Italo Americana per Petrolio;
 S. A. « La Filotecnica »;
 S. A. Ernesto Breda;
 S. A. Soc. Aeronautica Italiana;
 S. A. Safar;
 S. A. Compagnia Generale Elettricità;
 S. A. Alfa Romeo;
 S. A. Ala Littoria;
 S. A. Aeronautica d'Italia;
 S. A. « Aeroplani Caproni »;
 S. A. Fiat;
 S. A. Fabbrica Aut. Isotta Fraschini;
 S. A. Siemens Telefunken;
 S. N. Officine Savigliano;
 S. Acc. Alcechio Bacchini & C.;
 Soc. Italiana Pirelli;
 Ufficio Marconi.

Le borse di studio di cui trattasi verranno pagate al vincitore in sei rate uguali, di cui quattro durante l'anno scolastico, previo nulla osta, per ciascuna rata, del Direttore della rispettiva Scuola di ingegneria aeronautica, e due contemporaneamente dopo conseguita la laurea nelle sessioni relative dell'anno accademico frequentato.

Qualora in qualsiasi epoca dell'anno scolastico mancasse il nulla osta suddetto in favore di qualcuno dei vincitori, il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di assegnare le rate rimanenti ad allievo frequentante che nella graduatoria segue i vincitori, o, in mancanza, ad allievo frequentante designato dalla Direzione della Scuola stessa.

Roma, 25 settembre 1938-XVI.

Il Ministro
 Il Sottosegretario di Stato
 VALLE.

CODICE DELLE ANTICHITA' E DEGLI OGGETTI D'ARTE DI LUIGI PARPAGLIOLO

SECONDA EDIZIONE

La ristampa, notevolmente corretta e aggiornata, è preceduta da una esposizione teorico-pratica della legge fondamentale del 20 giugno 1909, n. 364, e dai precedenti storici e legislativi. Come nella prima edizione, anche in questa la materia è distribuita in due volumi dove sono raccolte le leggi ed i regolamenti di carattere generale, più direttamente riguardanti la conservazione dei monumenti e delle opere d'arte, con l'aggiunta delle leggi coloniali sullo stesso argomenti; di quelle sulla toponomastica e della legge in difesa delle bellezze naturali e panoramiche.

In appendice l'Autore tratta in una pregevole monografia le questioni della demanialità del sottosuolo archeologico, citando largamente argomenti storici e giuridici.

Volume I e II — Prezzo L. 45.

Inviare le richieste alla LIBRERIA DELLO STATO - ROMA

(Avviso pubblicitario n. 1937/9)

CARTELLONI DIDATTICI DI PROPAGANDA PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE

La Libreria dello Stato ha in vendita i cartelloni didattici che tutte le scuole primarie, pubbliche e private, debbono tenere in ogni aula, in ottemperanza all'art. 13 del Decreto del Capo del Governo, 20 maggio 1928, che detta norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, concernente disposizioni per la lotta contro le mosche

I cartelli vengono forniti franchi di ogni spesa al prezzo di LIRE 5 cadauno

Richiederli alla
LIBRERIA DELLO STATO - ROMA

(Avviso pubblicitario n. 1937/35)

3776

Prove pratiche:

1° trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico e ortografico di un brano di circa 600 sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre sistemi stenografici e con l'uso della abbreviazione logica per il sistema Gabelsberger-Noë.

2° trascrizione nei caratteri stenografici di un solo dei detti tre sistemi per 15 minuti di seguito, di brani dettati alla velocità circa di 160 sillabe per i primi 5 minuti, alla velocità di circa 180 sillabe per altri 5 minuti e alla velocità di circa 200 sillabe per gli ultimi 5 minuti e quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di 2 ore dalla dettatura.

Le due prove pratiche debbono essere compiute nello stesso giorno.

Prove orali:

1° lettura di uno stenoscritto italiano a scelta della Commissione;

2° interrogazione di tecnica, didattica e di storia della stenografia (moderna) con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani oltre a quelli contemplati dal R. Decreto 7 ottobre 1937, n. 1759;

3° lezione pratica su ciascuno dei tre sistemi di cui sopra su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

Avviso di concorso al « Premio città di Faenza » di L. 10.000 istituito in onore di Alfredo Oriani.

Il Comitato della settimana faentina ha istituito un premio di L. 10.000 intitolato « Premio città di Faenza » in onore di Alfredo Oriani.

Tale premio ha lo scopo di onorare la memoria del grande faentino che, precorrendo i tempi, auspicò alla grandezza imperiale d'Italia nell'Africa orientale; ed ha altresì lo scopo di incoraggiare gli studi sui problemi del nostro Impero coloniale.

Il premio sarà conferito, per l'anno XVII, all'autore più meritevole di quel lavoro, edito o inedito, che tratti « Problemi di colonizzazione nell'Africa orientale Italiana ».

Gli autori che intendono concorrere al premio debbono fare pervenire al Comitato l'unita scheda di adesione entro il 31 maggio 1939-XVII. I lavori editi o inediti con un sommario dell'opera devono pervenire al Comitato della settimana faentina (municipio di Faenza) entro il 30 giugno successivo. La data deve risultare dal timbro postale di spedizione. I partecipanti devono dichiarare di essere iscritti al Partito o alle Associazioni dipendenti dal Partito o alle Organizzazioni sindacali, citando il numero della tessera anno XVII, e di non appartenere alla razza ebraica.

I lavori editi dovranno pervenire in almeno 7 copie. Potranno essere presentati soltanto quei libri che abbiano veduto la luce non anteriormente al 1938.

I lavori non ancora editi dovranno essere inviati in almeno 3 copie dattilografate.

I lavori editi o inediti saranno accompagnati dall'indirizzo del concorrente; nome, cognome, paternità, luogo di nascita e domicilio. La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente del Comitato prima della scadenza del concorso.

Il premio sarà solennemente conferito ove possibile durante la cerimonia di chiusura della IX settimana faentina, il 9 luglio 1939-XVII in una sala del municipio di Faenza.

I concorrenti dovranno tener conto del carattere di questo premio, che viene bandito ogni anno per trattare alternativamente i seguenti temi: « Problemi di colonizzazione nell'Africa orientale Italiana » e « Problemi corporativi del nostro Impero africano ».

1939

INDICE DEI PROVVEDIMENTI

B. U.	1939	Parte I	LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
n. 2	10.01		Decreto Ministeriale 21 dicembre 1938-XVII. – Approvazione dello statuto della borsa di studio «Prof. Oreste Murani» istituita presso il Regio Politecnico di Milano. [<i>Certificato attestante la non appartenenza alla razza ebraica.</i> 89]	87
n. 8	21.02		Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 94. – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di Scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. →91 Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98. – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in un unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.	407 408
			Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 99. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella Scuola fascista. Circolare n. 5. – Carta della Scuola.	409 425
n. 9	28.02		Decreto Ministeriale 7 febbraio 1939-XVII. – Approvazione dello statuto del «Premio prof. Lazzaro Ricci» istituito presso la Regia Università di Genova. [<i>Esclusi dal conferimento del premio gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 487]	486
n. 11	14.03		Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274. – Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana. Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 345. – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, concernente l'autorizzazione alla costruzione in Roma della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza.	585 609
n. 13	28.03		CARTA DELLA SCUOLA Circolare n. 13. – Formazione degli elenchi dei docenti di Cultura militare nelle Scuole civili. →92 [<i>Il richiedente deve indicare l'appartenenza alla razza ariana.</i> 895]	801 894
n. 14	4.04		Regio Decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 481. – Erezione in ente morale della «Fondazione Italia» istituita presso il Regio Collegio Ghislieri di Pavia e approvazione del relativo statuto. [<i>Non possono essere ammessi al concorso coloro che appartengano alla razza ebraica.</i> 914] Decreto Ministeriale 23 marzo 1939-XVII. – Formazione degli elenchi dei docenti di Cultura militare nelle Scuole civili. [<i>Il richiedente deve indicare l'appartenenza alla razza ariana.</i> 930]	911 929

n. 16	12.04	Decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII. – Decadenza dall'abilitazione dei liberi docenti di razza ebraica. →96	1214
n. 31	1°.08	Circolare n. 25. – Conferimento delle supplenze e degli incarichi. →103 [Dichiarazione dell'interessato, da cui risulta che egli non appartiene alla razza ebraica. 2184]	2183
n. 32	8.08	Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1204. – Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana. →109	2209
n. 33	15.08	Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054. – Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.	2387
n. 46	14.11	Decreto Ministeriale 13 settembre 1939-XVII. – Approvazione del regolamento interno della Reale Accademia medica, con sede in Genova. [Possono essere nominati soci ordinari dell'Accademia i cittadini italiani di razza ariana. 3897]	3895
		Decreto Ministeriale 20 ottobre 1939-XVII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Pier Luigi Perotti» istituita presso la provincia di Roma. [Non possono aspirare alla borsa gli appartenenti alla razza ebraica. 3902]	3900
n. 47	21.11	Decreto Ministeriale 24 ottobre 1939-XVII. – Approvazione dei regolamenti dei «Premi Gian Carlo Sorbelli» istituiti presso la Regia Università di Bologna. [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 3941]	3940
n. 48	28.11	Regio decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1664. – Erezione in ente morale della «Fondazione Giacomozzi» istituita presso la Regia Università di Modena e approvazione del relativo statuto. [Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani laureati che non appartengano alla razza ebraica. 3981]	3979
		Regio decreto 5 ottobre 1939-XVII, n. 1671. – Erezione in ente morale della «Fondazione prof. Luigi Tartufari» con sede presso la Regia Università di Parma e approvazione dello statuto. [Gli aspiranti al beneficio devono provare di non appartenere alla razza ebraica. 3993]	3991
n. 49	5.12	Regio decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1681. – Erezione in ente morale della «Fondazione Luigi Zoja» con sede presso la Regia Università di Milano e approvazione dello statuto. [Gli aspiranti al concorso devono appartenere alla razza italiana. 4029]	4027
		Regio decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1704. – Abrogazione dello statuto per il conferimento del posto di studio «Fiori Pancotti» di Scansano, ed approvazione del nuovo statuto per il conferimento del posto di studio medesimo. [Non possono concorrere al posto gli appartenenti alla razza ebraica. 4043]	4042
n. 52	26.12	Regio decreto 3 novembre 1939-XVII, n. 1818. – Erezione in ente morale della Fondazione «Borse di studio ing. Mario Vicary» con sede presso il Regio Politecnico di Torino, e approvazione del relativo statuto. [A favore di giovani di nazionalità italiana, non appartenenti alla razza ebraica. 4251-4252]	4250
		Decreto Ministeriale 5 dicembre 1939-XVII. – Approvazione del regolamento della borsa per studi universitari, istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Arezzo.	4260

				[Possono prendere parte al concorso i giovani di età non superiore ai 22 anni di razza italiana. 4261]	
				Decreto Ministeriale 5 dicembre 1939-XVII. – Approvazione del regolamento della «Borsa di studio avvocato Giuseppe Ercolani» istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ascoli Piceno. [Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica. 4265]	4264
				Decreto Ministeriale 5 dicembre 1939-XVII. – Approvazione del regolamento del premio «Lando Landucci» istituito presso la Regia Università di Padova. [Il premio non può essere concesso ai laureati appartenenti alla razza ebraica. 4268]	4266
B. U.	1939	Parte II	ATTI DI AMMINISTRAZIONE		Pag.
n. 3	19.01	CONCORSI			
				Avviso di concorso a 2 borse di studio per ricerche sulla metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico «E. Breda» in Milano, per l'anno 1939-XVII. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana. 169]	168
n. 4	26.01	CONCORSI			
				Avviso di concorso per titoli a 17 posti di custode in prova nel personale subalterno delle Biblioteche pubbliche governative. →113 [Dichiarazione con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica. 202]	199
n. 5	2.02	CONCORSI			
				Avviso di concorso a 8 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1939-40-XVIII. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana. 257]	256
				Avviso di concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore straniero, per l'anno accademico 1939-40-XVIII. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana. 259]	258
n. 6	9.02	CONCORSI			
				Avviso di concorso al posto di segretario-economista dell'Istituto dei ciechi di Milano. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 275]	274
n. 8	23.02	CONCORSI			
				Avviso di concorso per titoli al posto di insegnante di figura e ornato modellato (gruppo A, grado 10°) nel Regio Liceo artistico di Roma. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 390]	388
				Avviso di concorso per titoli a 5 posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.	391

n. 9	2.03	CONCORSI			
		Avviso di concorso per titoli e per esami a posti di direttore di Istituti per piccole industrie e artigianato.	434		
		[Dichiarazione in carta semplice di non appartenere alla razza ebraica. 437]			
		Avviso di concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.	439		
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 443]			
		Avviso di concorso per esami per il conferimento di 12 posti di segretario di seconda classe (Gruppo C, grado 12°) nei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale.	451		
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 454]			
		Avviso di concorso per titoli per il conferimento di 70 posti di bidello nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.	457		
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 460]			
		Avviso di concorso per titoli e per esami a un posto di sottocapo tecnico (Gruppo C, grado 12°) nella R. Calcografia di Roma.	463		
		[Dichiarazione, sotto la responsabilità del concorrente, di non appartenere alla razza ebraica. 465]			
		Avviso di concorso per titoli a un posto di operatore nella R. Calcografia di Roma.	467		
		[Dichiarazione, sotto la responsabilità del concorrente, di non appartenere alla razza ebraica. 469]			
		Avviso di concorso per titoli e per esami a 2 posti di alunno della R. Scuola italiana di archeologia di Atene, per l'anno 1939. → 118	478		
		[Dichiarazione in carta semplice con la quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica]			
		Avviso di concorso per titoli e per esami a un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la R. Scuola italiana di archeologia di Atene, per l'anno 1939. → 118	478		
		[Dichiarazione in carta semplice, con la quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica. 479]			
n. 11	16.03	CONCORSI			
		Circolare 15 marzo 1939-XVII, n. 13. – Formazione degli elenchi dei docenti di cultura militare nelle scuole civili.	531		
		[Appartenenza alla razza ariana]			
		Avviso di concorsi a cattedre universitarie.	554		
		[Dichiarazione, in carta libera, redatta sotto la personale responsabilità del candidato, attestante che egli non è di razza ebraica. 557]			
n. 13	30.03	CONCORSI			
		Decreto ministeriale 23 marzo 1929-XVII. – Elenco dei docenti di cultura militare.	625		
		[Appartenenza alla razza ariana]			

n. 14	6.04	CONCORSI			
		Avviso di concorsi a borse di studio e di perfezionamento della Fondazione del R. Istituto internazionale e coloniale di Torino.	742		
		[Le borse non potranno essere conferite a chi non ottenga l'ammissione alla Scuola italiana richiesta, per ragione di razza o per altro motivo. 743]			
n. 15	13.04	CONCORSI			
		Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Polonia per l'anno accademico 1939-40-XVIII, a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.	856		
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana]			
n. 18	4.05	CONCORSI			
		Avviso di concorso a borse di perfezionamento in meteorologia, sismologia e vulcanologia presso un Istituto superiore del Regno, durante l'anno accademico 1939-40-XVIII.	1066		
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana. 1067]			
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Società Edison» presso la Università di economia e commercio «L. Bocconi» di Milano.	1069		
		[Non sono ammessi gli appartenenti alla razza ebraica]			
		Avviso di concorso al «Premio Stambucchi Astronomo» per il biennio 1937-38 presso il R. Osservatorio astronomico di Brera in Milano.	1070		
		[Il «Premio Stambucchi Astronomo» sarà conferito ad una memoria scritta in italiano od in latino, di autore italiano e di razza non ebraica]			
n. 22	1.06	CONCORSI			
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di armonia e contrappunto nel Regio Conservatorio di musica di Firenze.	1434		
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. 1436]			
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di letteratura poetica e drammatica nel Regio Conservatorio di musica di Milano.	1438		
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. 1441]			
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di organo e composizione organistica nel Regio Conservatorio di musica di Milano.	1442		
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. 1445]			
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio Conservatorio di musica di Milano.	1447		
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1449-1450]			
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di pianoforte complementare nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.	1451		
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1454]			

		Avviso di concorso al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.	1456			Avviso di concorso a un posto di segretario economo in prova nel ruolo dei Regi Istituti dei sordomuti (grado 11°, gruppo B).	2279
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1458-1459]				[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica] [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2281]	
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di pianoforte complementare nel Regio Conservatorio di musica di Parma.	1460			Avviso di concorso a 16 posti di tirocinante nella R. Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma.	2282
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1463]				[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana. 2283]	
		Avviso di concorsi a posti gratuiti di studio in Convitti Nazionali e altri Convitti.	1465			Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Boemia e Moravia e dall'Ungheria per l'anno accademico 1939-40-XVIII a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.	2284
		[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 1467]				[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana]	
		Avviso di concorso a posti gratuiti in vari Convitti a favore di alunni maschi di Regi Istituti magistrali.	1468			Avviso di concorso alle borse di studio per le discipline minerarie, metallurgiche e geologiche per l'anno accademico 1939-40-XVIII presso la R. Università degli studi di Roma.	2285
		[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 1469]				[Certificato di razza italiana (legalizzato). 2286]	
		Avviso di concorso a posti di studio gratuiti e semigratuiti in Istituti femminili di educazione. → 120	1470			Avviso di concorso ai posti di studio vacanti nel R. Collegio «Carlo Alberto» per gli studenti delle antiche Provincie in Torino per l'anno accademico 1939-40-XVIII.	2287
		[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 1471]				[Certificato di appartenenza alla razza ariana, rilasciato dal Podestà del Comune di residenza. 2289]	
n. 28	13.07	ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE Personale di Regi Licei-ginnasi. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	2126	n. 30	27.07	ISTRUZIONE SUPERIORE Libere docenze. <i>Decadenza da abilitazioni.</i>	2311
		CONCORSI				ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE Personale di Regi Istituti magistrali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	2343
		Avviso di concorso a un posto di medico assistente presso la Scuola di ostetricia di Udine sottoposta alla vigilanza della R. Università di Padova.	2162			CONCORSI	
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2163]				Avviso di concorso a otto borse di studio per giovani cantanti d'ambo i sessi aspiranti a frequentare il corso speciale d'avviamento al teatro presso il Reale Teatro dell'Opera in Roma.	2368
		Avviso di concorso al Premio «prof. Massimo Piccinini» per studi sulle Università italiane presso la R. Università di Roma.	2167			[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice. 2369]	
		[Certificato di cittadinanza e di razza italiana (legalizzato). 2168]				Avviso di concorso al posto d'insegnante di armonia, composizione e contrappunto nell'Istituto «Principe di Napoli» per giovani ciechi di ambo i sessi in Napoli.	2369
		Avviso di concorso al Premio «prof. Massimo Piccinini» per la medicina coloniale presso la R. Università di Roma.	2168			[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. 2371]	
		[Certificato di cittadinanza e razza italiane, legalizzato]				Avviso di concorso al posto d'insegnante di organo e composizione organistica nell'Istituto «Principe di Napoli» per giovani ciechi di ambo i sessi in Napoli.	2372
n. 29	20.07	CONCORSI				[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. 2373]	
		Avviso di concorso a 2 posti di astronomo di seconda classe e a 2 posti di astronomo aggiunto nei Regi Osservatori astronomici.	2273			Avviso di concorso al premio «Dante» presso la R. Università di Padova.	2375
		[Dichiarazione nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2274]				[Al concorso possono prendere parte i giovani di ambo i sessi appartenenti alla razza italiana]	
		Avviso di concorso a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei Regi Istituti dei sordomuti (grado 12°, gruppo B).	2275				
		[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 2276] [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2278]					

		Avviso di concorso a sussidi per studenti della Facoltà di lettere e filosofia presso la R. Università di Padova. 2376 [Dichiarazione, su carta libera, stesa dai concorrenti sotto la propria responsabilità di non appartenere alla razza ebraica]				Avviso di concorso a una borsa di studio «Carlo Comba» per il perfezionamento in pediatria medica presso la R. Università di Firenze. 2698 [Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]	
		Avviso di concorso a borse di studio della Fondazione «Bonaldo Stringher». 2377 [Certificato di cittadinanza e di razza italiana]				Avviso di concorso a posti di studio «Lavinio Franceschi» presso la R. Università di Firenze. →123 2699 [Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]	
n. 31	3.08	CONCORSI				Avviso di concorso a posti di studio «Leopoldo Tacchini» presso la R. Università di Firenze. 2699 [Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 2700]	
		Avviso di concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di tecnologia ceramica e fisica applicata, con esercitazioni di laboratorio scientifico-tecnologiche (gruppo A, grado 10°) nel R. Istituto d'arte per la ceramica di Faenza. 2442 [Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica. 2443]			n. 36	7.09	CONCORSI
		Avviso di concorso a borse di studio e di perfezionamento della Fondazione del R. Istituto internazionale e coloniale di Torino. 2459 [Le borse non potranno essere conferite a chi non ottenga l'ammissione alla Scuola italiana richiesta, per ragioni di razza o per altro motivo. 2460]					Avviso di concorso a 19 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo A) nelle Biblioteche pubbliche governative. 2762 [Dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2765]
n. 32	10.08	CONCORSI					Avviso di concorso a 17 posti di ordinatore in prova (gruppo B) nelle Biblioteche pubbliche governative. 2766 [Dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2769]
		Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Antonio Ceci» nell'Istituto di clinica chirurgica presso la R. Università di Pisa. 2500 [Non sono ammessi a concorrere i cittadini di razza ebraica]					Avviso di concorso a 41 posti di aiutante in prova (gruppo C) nelle Biblioteche pubbliche governative. 2771 [Dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2774]
		Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Giuseppe Guarnieri» nell'Istituto di patologia generale presso la R. Università di Pisa. 2500 [Non sono ammessi a concorrere i cittadini di razza ebraica. 2501]					Avviso di concorso a una borsa di studio per l'anno 1939-40-XVIII della Fondazione «Gesualdo Clementi» presso la R. Università di Catania. 2776 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
n. 33	17.08	CONCORSI					Avviso di concorso per il premio «Zocco Rosa» presso la R. Università di Catania. 2776 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2777]
		Avviso di concorso al premio «Gustavo Gasperini» presso la R. Università di Firenze. 2540 [Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica]			n. 37	14.09	ISTRUZIONE SUPERIORE
		Avviso di concorso a 18 posti di alunno presso il R. Collegio Ghislieri di Pavia, per l'anno accademico 1939-40. 2540 [Non sono ammessi a concorrere gli studenti di razza ebraica. 2541]					Personale di Regie Università e Regi Istituti superiori di istruzione. PRESIDI E INSEGNANTI. [Dispense dal servizio. 2788-2800] 2788
n. 34	24.08	CONCORSI					Personale di Regie Università e Regi Istituti superiori di istruzione. AIUTI E ASSISTENTI. [Dispense dal servizio. 2801-2805] 2801
		Avviso di concorso per titoli al posto di professore di figura disegnata (gruppo A, grado 10°) nel R. Liceo artistico di Firenze. 2628 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2630]					CONCORSI
n. 35	31.08	ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE					Avviso di concorso a posto d'insegnante di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel R. Conservatorio di musica di Palermo. 2841 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2844]
		Personale di Regi Licei-ginnasi. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> 2654					Avviso di concorso al posto di insegnante di tromba e trombone nel R. Conservatorio di musica di Palermo. 2845 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2848]
		Personale di Regi Licei scientifici. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> 2666					
		Personale di Regi Istituti magistrali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> 2671			n. 38	21.09	BIBLIOTECHE
		CONCORSI					Personale di Biblioteche pubbliche governative. BIBLIOTECARI DIRETTORI. <i>Dispense dal servizio.</i> →124 2862
		Avviso di concorso per l'anno 1939-40 alla borsa di studio della Fondazione «Vincenzo Casagrandi» presso la R. Università di Catania. 2696 [Dichiarazione di non appartenenza a razza ebraica]					
		Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Cesare Battisti» presso la R. Università di Firenze. 2697 [Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica]					

		Personale di Biblioteche pubbliche governative. BIBLIOTECARI CAPI. <i>Dispense dal servizio.</i> →125	2863
		ISTRUZIONE MEDIA TECNICA	
		Personale di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	2886
n. 39	28.09	CONCORSI	
		Avviso di concorsi per esami all'ufficio di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore. →126 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2982]	2974
		Avviso di concorso speciale, per esami, a 33 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2987]	2985
		Avviso di concorso, per esami, a 33 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2992]	2989
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di contrappunto, fuga e composizione nel Regio Conservatorio di musica di Napoli. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2996-2997]	2994
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di lingua e lettere italiane, storia e geografia nel Regio Conservatorio di musica di Palermo. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 3000]	2998
		Avviso di concorso al posto d'insegnante di oboe nel Regio Conservatorio di musica di Torino. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 3006]	3003
		Avviso di concorso a un posto di assistente presso la Scuola di ostetricia di Venezia sottoposta alla vigilanza della R. Università di Padova. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica]	3008
		Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano, per l'anno 1940-XVIII. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana. 3010]	3009
n. 40	5.10	ISTRUZIONE SUPERIORE	
		Personale di Università e Istituti superiori di istruzione. PRESIDI E INSEGNANTI. [Dispense dal servizio. 3028-3040]	3028

		ISTRUZIONE MEDIA TECNICA	
		Personale di Regi Istituti tecnici commerciali (a indirizzo amministrativo) e per geometri, a indirizzo mercantile, inferiori isolati. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	3081
		CONCORSI	
		Avviso di concorso al posto di caporeparto di zoologia presso la Stazione zoologica di Napoli. [Dichiarazione comprovante la appartenenza alla razza ariana. 3091]	3090
n. 41	12.10	PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI	
		Personale di Regi Provveditorati agli studi. VICE SEGRETARI. <i>Dispense dal servizio.</i>	3110
		Personale di Regi Provveditorati agli studi. RAGIONIERI CAPI DI 2 ^A CLASSE. <i>Dispense dal servizio.</i>	3112
		CONCORSI	
		Avviso di concorso per titoli e per esami a 3 posti di alunno della R. Scuola di archeologia di Atene, per l'anno 1940. [Dichiarazione in carta semplice con la quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica]	3158
		Avviso di concorso per titoli e per esami a un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la R. Scuola italiana di archeologia di Atene, per l'anno 1940. [Dichiarazione in carta semplice con la quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica]	3159
		Avviso di concorso ad assegni di studio per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria ad ingegneri di altre specialità presso la R. Università di Roma. [Certificato di razza italiana (legalizzato). 3161]	3160
n. 42	19.10	ACCADEMIE, BIBLIOTECHE, AFFARI GENERALI. PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
		Personale dell'Amministrazione centrale. PRIMI SEGRETARI. <i>Dispense dal servizio.</i>	3168
		Personale dell'Amministrazione centrale. USCIERI CAPI. <i>Dispense dal servizio.</i>	3171
		ANTICHITÀ E BELLE ARTI.	
		Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. SOPRINTENDENTI DI PRIMA CLASSE. <i>Dispense dal servizio.</i>	3175
		Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. DIRETTORI DI 2 ^A CLASSE. <i>Dispense dal servizio.</i>	3175
		Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. ISPETTORI. <i>Dispense dal servizio.</i>	3175
		Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. ARCHITETTI AGGIUNTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	3175
		CONCORSI	
		Avviso di concorso a sussidi governativi presso la R. Università di Padova. [Istanze in forma legale nelle quali dichiareranno sotto la propria responsabilità di non appartenere alla razza ebraica]	3216

		Avviso di concorso a tre borse di perfezionamento in archeologia presso la R. Università di Roma. 3217 [Dichiarazione in carta libera a firma dell'interessato e dietro sua responsabilità di appartenere alla razza ariana]			[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3796]	
		Avviso di concorso a due borse di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma. 3217 [Dichiarazione in carta libera a firma dell'interessato e dietro sua responsabilità di appartenere alla razza ariana. 3218]			Avviso di concorso per titoli e per esami al posto di segretario (gruppo B, grado 11°) presso la R. Scuola artistico-industriale di Isernia. 3798 [Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica] [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3800]	
		Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «A. Venturi» presso il R. Istituto di archeologia e storia dell'arte in Roma. 3218 [Dichiarazione in carta libera a firma dell'interessato e dietro sua responsabilità di appartenere alla razza ariana. 3219]			Avviso di concorso per esami al posto di segretario stabile presso il R. Istituto d'arte di Perugia. 3802 [Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica] [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3804]	
		Avviso di concorso a 39 borse di studio per la specializzazione negli studi aeronautici presso le Scuole di ingegneria di Roma e di Torino, per l'anno accademico 1939-40-XVIII. 3219 [Dichiarazione della razza cui appartiene il candidato]			Avviso di concorso per esami al posto di segretario economo bibliotecario stabile presso il R. Istituto d'arte per la decorazione e illustrazione del libro con annessa Scuola d'arte del legno e del ferro di Urbino. 3806 [Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica] [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3808]	
		Avviso di concorso a tre borse di studio per periti industriali presso il R. Istituto industriale «Buzzi» di Prato. 3221 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]			Avviso di concorso a posti di assistente straordinario presso la Regia Università di Padova. 3811 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica. 3812]	
n. 43	26.10	CONCORSI				
		Avviso di concorso a borse di studio del Comitato per la radiotecnica e le telecomunicazioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche. 3271 [Al concorso non sono ammessi gl'individui di razza ebraica. 3272]		n. 48	30.11	ISTRUZIONE SUPERIORE
n. 44	2.11	CONCORSI				Personale di Regie Università e Regi Istituti superiori di istruzione. RETTORI, PRESIDI E INSEGNANTI. [Dispense dal servizio. 3840-3846] 3840
		Avviso di concorso al premio «G. Giuriati» presso la Stazione zoologica di Napoli. 3332 [Possono partecipare i cittadini che siano di razza italiana]		n. 49	7.12	ISTRUZIONE MEDIA TECNICA
n. 45	9.11	CONCORSI				Personale di Regi Istituti tecnici commerciali (a indirizzo amministrativo) e per geometri, a indirizzo mercantile, inferiori isolati. INSEGNANTI. Dispense dal servizio. 3992
		Avviso di concorsi a cattedre nei Regi Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione. 3529 [Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 3544]		n. 50	14.12	CONCORSI
n. 46	16.11	CONCORSI				Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Francesco Bottini» presso la R. Università di Parma. 4075 [Al presente concorso non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 4076]
		Avviso di concorso a posti di assistente straordinario presso la R. Università di Padova. 3653 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica. 3654]		n. 51	21.12	CONCORSI
		Avviso di concorso a quattro borse di perfezionamento in studi etiopici e cristiano-orientali e in studi arabo-islamici per l'anno accademico 1939-40-XVIII presso la R. Università di Roma. 3656 [Certificato di nazionalità e razza italiana]				Avviso di concorso per esami a 17 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Regi Provveditorati agli studi. 4147 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 4150]
n. 47	23.11	CONCORSI				Avviso di concorso per esami a 12 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B) dei Regi Provveditorati agli studi. 4151 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 4154]
		Avviso di concorso per esami al posto di segretario stabile presso il R. Istituto d'arte di Apuania (Massa). 3794 [Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica]				Avviso di concorso per esami a 22 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo C) dei Regi Provveditorati agli studi. 4156 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 4159]

	Avviso di concorso per esami a 16 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi Provveditorati agli studi.	4161
	<i>[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 4164]</i>	
n. 52	28.12 ISTRUZIONE SUPERIORE	
	Libere docenze. <i>Decadenza dall'abilitazione.</i>	4209
	Libere docenze. <i>Revoca di decreto di decadenza dall'abilitazione.</i>	4209
	CONCORSI	
	Avviso di concorso, per titoli e per esami, a nove posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	4261
	<i>[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. D. L. novembre 1938, n. 1728. 4262]</i>	
	Avviso di concorso, per titoli e per esami, a sette posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	4266
	<i>[Al concorso suddetto non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. D. L. novembre 1938, n. 1728. 4267]</i>	
	Avviso di concorso, per esami, a sei posti di disegnatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	4270
	<i>[Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. D. L. novembre 1938, n. 1728. 4271]</i>	
	Avviso di concorso, per esami, a due posti di vice segretario in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	4274
	<i>[Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. D. L. novembre 1938, n. 1728. 4275]</i>	
	Avviso di concorso, per esami, a nove posti di assistente in prova (gruppo C, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	4278
	<i>[Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. D. L. novembre 1938, n. 1728. 4279]</i>	
	Avviso di concorso, per titoli, a quattro posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.	4282
	<i>[Al concorso suddetto non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 4283]</i>	

407

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 94.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630 (1), concernente l'istituzione di Scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1939, n. 31)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

(1) Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*, (parte 1^a), dell'8 novembre 1938-XVII, n. 45, pagina 2619.

894

nienza, come pure di ricusarne l'iscrizione a qualunque classe.

Attendo un cenno di assicurazione.

Roma, li 13 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

N. B. — La presente circolare è stata diramata col numero di protocollo 1588.

CIRCOLARE n. 13.

(GABINETTO)

Formazione degli elenchi dei docenti di Cultura militare nelle Scuole civili.

Al Ministero della Guerra - Gabinetto;
Al Ministero della Regia Marina - Gabinetto;
Al Ministero della Regia Aeronautica - Gabinetto;
Al Comando generale della M.V.S.N. - Ispettorato generale reparti universitari;
Ai rettori delle Università;
Ai direttori degli Istituti superiori;
Ai Regi Provveditori agli studi;
Ai presidenti degli Istituti di istruzione artistica.

L'art. 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, dispone che « il Ministero dell'educazione nazionale, d'intesa con i Ministeri militari e con il Comando generale della M.V.S.N., forma, ad ogni triennio, per provincia e per ogni grado d'insegnamento, gli elenchi degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo, idonei all'insegnamento della Cultura militare ».

Dovendosi procedere alla formazione dei detti elenchi, come dalle modalità prescritte, si rende noto che gli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica, della M.V.S.N., per ottenere l'iscrizione di cui sopra, debbono inoltrare regolare domanda, redatta su carta da bollo da L. 6 al Ministero della educazione nazionale (Gabinetto - Ufficio Cultura militare) non più tardi del giorno 30 aprile 1939-XVII compreso.

895

Nella domanda ciascun richiedente deve indicare quanto segue:

- a) le generalità complete;
- b) se coniugato, e il numero dei figli;
- c) l'appartenenza alla razza ariana;
- d) il grado rivestito, la forza armata alla quale appartiene, la categoria di cui fa parte e la posizione nella quale si trova come ufficiale;
- e) se fruisce di pensione a carico dello Stato e per quali motivi;
- f) la residenza abituale;
- g) il titolo di studio conseguito nelle Scuole governative;
- h) l'attuale occupazione civile, se ufficiale in congedo;
- i) il grado d'insegnamento per il quale richiede l'iscrizione;
- l) la provincia nel cui elenco domanda di essere iscritto;
- m) se, dove e in quale epoca abbia insegnato materie militari (storia militare, organica, tattica, topografia, fortificazione) nelle Scuole militari o cultura militare nelle Scuole civili;
- n) se già iscritto in un albo di docenti di cultura militare degli alti comandi territoriali dei Ministeri militari, da quale epoca e per quale grado d'insegnamento;
- o) i voti riportati nelle prove di esame di cultura militare, ove queste siano state sostenute nelle Scuole civili dopo l'istituzione dell'insegnamento della detta materia;
- p) le pubblicazioni di carattere militare, specificando se si tratti di volumi o di articoli su riviste, giornali e periodici, fornendo i dati che ad esse si riferiscono;
- q) ogni altro titolo di carattere militare.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- 1° copia dello stato di servizio rilasciato dalla competente autorità militare;
- 2° certificato comprovante il titolo di studio conseguito nelle Scuole civili;
- 3° attestato di iscrizione al P.N.F. — per gli ufficiali delle categorie in congedo — di data non anteriore a due mesi, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento.

898

AVVERTENZE.

Non sarà tenuto conto delle domande inoltrate dopo il 30 aprile 1939-XVII.

Non sarà concessa l'iscrizione negli elenchi per il 1° e il 2° grado d'insegnamento, se il richiedente avrà già compiuto, o andrà a compiere nell'anno in corso, i 65 anni di età. Così pure non sarà concessa l'iscrizione negli elenchi per l'insegnamento di 3° grado se il richiedente avrà già compiuto o andrà a compiere nell'anno in corso i 70 anni di età.

Non sarà accordata l'iscrizione negli elenchi per l'insegnamento di 3° grado se il richiedente non abbia frequentato con successo i corsi delle Accademie militari o conseguita una laurea negli Istituti superiori d'istruzione.

Non sarà accordata l'iscrizione negli elenchi per l'insegnamento di 2° grado se il richiedente non abbia frequentato con successo i corsi delle Accademie militari o conseguito il diploma di una scuola media governativa.

Il titolo di studio può essere rappresentato tanto dal diploma originale come da una dichiarazione equipollente rilasciata dalla competente autorità.

L'iscrizione va domandata e viene concessa, ove il richiedente risulti in possesso dei necessari requisiti, per un solo elenco, di una sola provincia e limitatamente a un solo grado d'insegnamento.

La domanda deve essere assolutamente inoltrata nei termini prescritti mentre i documenti di cui ai nn. 1°, 2°, 3° potranno essere rimessi fino al giorno 15 del mese di maggio 1939-XVII compreso.

La iscrizione può essere negata a deliberazione insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale d'intesa con i Ministeri militari e con il Comando generale della M.V.S.N.

Roma, li 15 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

N. B. — La presente circolare è stata diramata col n. 228 del Gabinetto.

P.S. — Si raccomanda di dare alla presente circolare la necessaria diffusione, in maniera che gli interessati ne possano apprendere il contenuto in tempo utile.



LA LIBRERIA DELLO STATO

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

ROMA Piazza Giuseppe Verdi ROMA

Telefoni 850144 - 80033 - 862461

Conto Corrente Postale 1/2640

Tutte le pubblicazioni della Libreria dello Stato ed i periodici ufficiali si possono acquistare dal pubblico direttamente nei negozi di proprietà della Libreria stessa, in

R O M A - Via XX Settembre (*Palazzo del Ministero delle Finanze*) e Corso Umberto I N. 234 (*angolo Via Marco Minghetti 23-24*)

MILANO - Galleria Vittorio Emanuele N. 3

NAPOLI - Via Chiaia N. 5.

ovvero presso le Librerie depositarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia

(Avviso pubblicitario n. 1937-18).

1214

Art. 3.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, e il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Milano, Foro Bonaparte, 16).

Copie autentiche dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autentiche sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1939-XVII.

Decadenza dall'abilitazione dei liberi docenti di razza ebraica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 8, comma ultimo, del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, che integra e coordina in un unico testo le norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana;

Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII n. 1728;

1215

Decreta:

A decorrere dal 14 dicembre 1938-XVII sono decaduti dall'abilitazione alla libera docenza, perchè di razza ebraica, i liberi docenti qui appresso indicati:

ALMAGIA' Marco di patologia generale.

ANAU Enrico di clinica medica.

ANCONA Giacomo di patologia speciale medica.

ARA Ferruccio di igiene.

ARTOM Elia Samuele di lingua e letteratura ebraica.

ARTOM Mario di clinica dermosifilopatica.

ARTOM di S. AGNESE Valerio di clinica ostetrico-ginecologica.

ASCARELLI Attilio di medicina legale.

ASCOLI Ruggero di clinica delle malattie delle vie urinarie.

BAQUIS Elia di clinica oculistica.

BAQUIS Mario di oftalmologia e di clinica oculistica.

BARZILAI Gemma di clinica ostetrica e ginecologica.

BEDARIDA Alberto Mario di analisi algebrica.

BEDARIDA Nino Vittorio di patologia speciale chirurgica dimostrativa e di clinica chirurgica e medicina operatoria.

BEER Arturo Sergio di bachicoltura e tecnologia serica.

BEMPORAD Giulio di astronomia.

BERNHEIMER Carlo di sanscrito.

BERTEL Giuseppe di radiologia medica.

BESSO Moise di oftalmiatria e clinica oculistica.

BICH Alessandro di patologia speciale chirurgica.

BOLAFFI Ada di chimica biologica.

BOLAFFI Aldo di patologia speciale medica.

BOLAFFI Ezio di lingua e letteratura latina.

BOLAFFI Renzo di diritto civile.

BOLAFFI Roberto di clinica ostetrica e ginecologica.

BONAVENTURA Enzo di psicologia.

CALABRESI Enrica di zoologia.

CALABRESI Massimo di patologia speciale medica.

CALABRESI Renata di psicologia sperimentale.

CALEF Carlo di clinica delle malattie delle vie urinarie.

CAMPOS Raffaele di clinica oculistica.

CARMI Alberto di clinica oculistica.

CASSUTO Augusto di clinica chirurgica delle malattie delle vie urinarie.

CASSUTO Leonardo di fisica sperimentale.

1216

CASTIGLIONI Arturo di storia della medicina.
 COEN CAGLI Guglielmo di odontoiatria e protesi dentaria.
 COEN PIRANI Renato di clinica ostetrico-ginecologica.
 COLOMBO Bonaparte di analisi infinitesimale.
 DALLA TORRE Giacomo di patologia speciale medica.
 DEBENEDETTI Arturo di mineralogia.
 DE BENEDETTI Ettore di patologia speciale medica.
 DEBENEDETTI Salvatore di patologia e clinica oculistica.
 DE CORI Renzo di clinica oculistica.
 DELLA SETA Ugo di storia della filosofia.
 DI CAPUA Clara di chimica generale.
 DIENA Davide Giuseppe di patologia speciale medica.
 DIRINGER Davide di antichità ed epigrafi ebraiche.
 DONATI Antigono di diritto delle assicurazioni libere e sociali.
 FALDINI Giulio di ortopedia e clinica ortopedica.
 FANO Giorgio di pedagogia.
 FIANO Alessandro di clinica pediatrica.
 FINZI CONTINI Bruno di fisica tecnica.
 FINZI Otello di patologia speciale chirurgica dimostrativa.
 FIORENTINI Aldo di clinica ortopedica.
 FIORENTINI Augusto di clinica pediatrica.
 FOA' Amos di clinica pediatrica.
 FOA' Arrigo di radiologia medica.
 FORMIGGINI Aldo di diritto commerciale.
 FORMIGGINI Benedetto di clinica chirurgica e medicina operatoria.
 FORTI Emilio di clinica ostetrica e ginecologica.
 FRANCHETTI Umberto di clinica pediatrica.
 FRANK Casimiro di neuropatologia.
 FREUND Emanuele di clinica dermosifilopatica.
 FUA' Riccardo di clinica pediatrica.
 FUBINI Riccardo di diritto civile.
 FUNARO Roberto di clinica pediatrica.
 GERBI Antonello di storia delle dottrine politiche.
 GHIRON Carlo di patologia speciale medica.
 GHIRON Mario di diritto industriale.
 GHIRON Vittorio di patologia speciale chirurgica.
 GREGO Umberto di diritto civile.

1217

HAJON MONDOLFO Isacco Emanuele di patologia speciale medica dimostrativa.
 HERLITZKA Leonardo di patologia speciale medica e metodologia clinica.
 HERLITZKA Livio di ostetricia e ginecologia.
 JACHIA Alfredo di patologia speciale chirurgica.
 IACCHIA Paolo di clinica pediatrica.
 JOLLES Enrico di chimica organica.
 JONA Giuseppe di patologia speciale medica.
 JONA Luciano di tecnica commerciale e bancaria.
 KHARINA Rachele di patologia e clinica pediatrica.
 KOCH Carlo di oftalmologia e clinica oculistica.
 LASCHI Gino di radiologia medica.
 LEVI Alda di archeologia.
 LEVI Augusto di fisica sperimentale.
 LEVI Giulio Augusto di lettere italiane.
 LEVI Guido di clinica ostetrico-ginecologica.
 LEVI Italo di clinica dermosifilopatica.
 LEVI Paolo di patologia speciale medica e metodologia clinica.
 LEVI Tullio Guido di chimica organica.
 LEVI DELLA VIDA Mario di batteriologia, igiene e polizia medica.
 LEVI DE VEALI Mario di legislazione del lavoro.
 LEVI MALVANO Mario di chimica generale.
 LIUZZI Fernando di storia ed estetica della musica.
 LOPEZ Roberto di storia medioevale.
 LUMBROSO Ugo di clinica oculistica.
 LUSENA Gustavo di patologia speciale chirurgica dimostrativa; traumatologia; patologia generale.
 LUSENA Marcello di patologia speciale medica dimostrativa.
 LUSENA Marcello di clinica medica.
 LUZZATI Alfredo di otorinolaringoiatria.
 LUZZATTI Aldo di diritto marittimo.
 LUZZATTI Tullio di pediatria.
 LUZZATTO Aldo di patologia speciale medica.
 LUZZATTO Fabio di diritto civile.
 MACCHIORO Gino di patologia speciale medica.
 MAGRINI Silvio di fisica sperimentale.
 MANNI Giorgio di politica commerciale.
 MANNI Guido di patologia speciale medica.

1218

MENASCI Raffaello di patologia speciale medica dimostrativa.
 MENDES Guido di patologia speciale medica dimostrativa.
 MILLUL Giorgio di clinica delle malattie delle vie urinarie.
 MODENA Gustavo di clinica delle malattie nervose e mentali.
 MOMIGLIANO Emanuele di clinica ostetrica e ginecologica.
 MONTEL Alberto di diritto civile.
 MONTUORI Stefano di fisiologia sperimentale.
 MORPURGO Edgardo di psichiatria.
 MORTARA Nella di fisica sperimentale.
 MUGGIA Alberto di clinica pediatrica.
 MUGGIA Aldo di clinica pediatrica.
 MUGGIA Adriano di patologia speciale medica dimostrativa.
 NEPPI MODONA Aldo di antichità classiche (greche e romane).
 NEPPI Vittorio di istituzioni di diritto civile.
 NIZZA Mario di clinica ostetrica e ginecologica.
 NORSA Achille di storia delle dottrine politiche.
 NORSA Gino di patologia speciale medica.
 OLPER Leone di patologia speciale chirurgica.
 ORTONA Cesare di patologia speciale medica dimostrativa.
 OTTOLENGHI Costantino di statistica.
 OTTOLENGHI Renato di odontoiatria e protesi dentaria.
 PAGGI Bruno di patologia speciale chirurgica.
 PARDO Ruggero di clinica oculistica.
 PAVIA Mafalda di clinica pediatrica.
 PEKELIS Alessandro di filosofia del diritto.
 PENSO Giuseppe di parassitologia medica.
 PEREYRA Giorgio di clinica oculistica.
 PERGOLA Mazzini di igiene e batteriologia.
 PERGOLA Ubaldo di diritto e procedura penale.
 PERMUTTI Mario di computisteria e ragioneria generale ed applicata.
 PIAZZA Angelo di clinica delle malattie nervose e mentali.
 PIAZZA Maria di mineralogia.

1219

PINCHERLE Giuseppe di radiologia.
 PINTO Carlo di ostetricia e ginecologia.
 PIPERNO Guglielmo di macchine termiche.
 POLACCO Ezio di clinica chirurgica.
 POLLITZER Renato di clinica pediatrica.
 RAVENNA Arrigo di clinica pediatrica.
 RAVENNA Ferruccio di patologia speciale medica dimostrativa.
 REICHENBACH Giulio di letteratura italiana.
 RIMINI Cesare di elettrotecnica generale.
 RIMINI Edmondo di otorinolaringoiatria.
 SABBADINI Salvatore di lingua e letteratura latina.
 SACERDOTE Anselmo di medicina legale.
 SACERDOTE Gabriele di patologia speciale chirurgica.
 SACERDOTE Gino di comunicazioni elettriche.
 SACERDOTI Piero di diritto sindacale corporativo.
 SALMON Alberto di neuropatologia.
 SALMONI Renato di chimica applicata.
 SARAVAL Umberto di odontoiatria e protesi dentaria.
 SARFATTI Gustavo di diritto marittimo.
 SCARAMELLA Pierina di botanica generale.
 SOIAKY Isacco di filosofia.
 SCHREIBER Bruno di genetica.
 SCHREIBER Giorgio di zoologia, anatomia e fisiologia comparate.
 SCHWARZ Willy di clinica pediatrica.
 SEGRE' Giorgio di clinica dermosifilopatica.
 SEGRE Mario di epigrafia e antichità greche.
 SEGRE Mario di radiologia.
 SEGRE Giulio di patologia speciale chirurgica.
 SEGRE Giulio Vittorio di clinica ostetrica e ginecologica.
 SEGRE Renato di clinica otorinolaringoiatrica.
 SEPPILLI Alessandro di igiene.
 SERENI Samuele di istologia e tecnica microscopica.
 SOMOGGY Stefano di demografia.
 SULLAM Guido di architettura tecnica.
 SUPINO Luciano di anatomia e istologia patologica.
 TAGLIACOZZO Carlo di meccanica applicata alle costruzioni.
 TAGLIACOZZO Giorgio di economia politica.
 TEDESCHI Bruno di matematica finanziaria e attuariale.

1220

TEDESCHI Cesare di anatomia e istologia patologica.
 TEDESCHI Ettore di patologia speciale medica, di clinica medica e di patologia medica professionale.
 TEDESCHI Vittorio di diritto civile.
 TERNI Alfredo di chimica docimastica.
 TESORO Giorgio di diritto tributario.
 TREVES Giuseppino di diritto corporativo e sindacale.
 TREVES Marco di clinica psichiatrica.
 TREVES Samuele Renato di filosofia del diritto.
 TREVES Scipione di macchine termiche.
 TREVES Scipione di comunicazioni elettriche.
 VALOBRA Jona di neuropatologia e di patologia speciale medica dimostrativa.
 VITA Arrigo di oftalmologia e clinica oculistica.
 VITA Nerina di chimica generale.
 VITERBI Emilio di chimica generale.
 VOLTERRA Enrico di meccanica applicata alle costruzioni.
 VOLTERRA Mario di chimica e microscopia clinica e di patologia speciale medica dimostrativa.
 WINTERNITZ Leopoldo di patologia speciale medica.
 ZOLLER Israele di lingua e letteratura ebraica.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

2183

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

CIRCOLARE n. 25.

(GABINETTO).

Conferimento delle supplenze e degl'incarichi.

Ai Regi Provveditori agli studi;
Ai Presidenti dei Regi Istituti d'istruzione artistica.

1. Le supplenze e gli incarichi d'insegnamento nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole d'istruzione media, per cattedre vacanti all'inizio dell'anno scolastico, e le supplenze annuali nelle Scuole elementari governative, sono conferite dai Regi Provveditori agli studi.

Gli incarichi di insegnamento di qualsiasi specie e le supplenze nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole d'arte sono conferiti dai rispettivi presidenti, su proposta dei direttori, e vengono approvati dai Regi Provveditori agli studi.

Gli incarichi di insegnamento e le supplenze nelle Regie Accademie di belle arti e nei Regi Licei artistici sono assegnati, su proposta dei Direttori delle Scuole, dai rispettivi presidenti e sono sottoposti alla approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Nei Regi Conservatori di musica gli stessi incarichi e supplenze sono, invece, conferiti dai direttori, salva la ratifica del Ministero dell'educazione nazionale.

2. Le istanze, in carta legale da L. 4, devono essere presentate ai Provveditori agli studi o ai Presidenti dei Regi Istituti d'istruzione artistica, non più tardi del 31 agosto.

Le domande rivolte ai Provveditori devono indicare, oltre la cattedra, anche le sedi desiderate, in ordine di preferenza.

3. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita, debitamente autenticato;
2. certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dalla autorità competente. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non regnicoli;

2184

3. certificato d'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione, nonché il possesso della tessera per l'anno in corso;

4. certificato d'iscrizione nell'Albo professionale, oppure titolo di abilitazione, se si tratti di insegnamenti non compresi in un Albo professionale. In questo secondo caso gli interessati devono presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato di regolare condotta civile, morale e politica, autenticati dalle competenti autorità;

5. documenti che valgano ad attestare il servizio eventualmente prestato, i risultati conseguiti in pubblici concorsi per l'insegnamento, l'eventuale possesso di titoli militari, di benemerenze per la causa nazionale, di titoli di cultura, di benemeranza nei riguardi della Gioventù italiana del Littorio, nonché tutti quelli che valgano a dimostrare le qualità morali ed educative, gli uffici occupati e tutte le attività aventi carattere scolastico, politico, educativo. A questi, quando si tratti di supplenze o d'incarichi in Istituti di istruzione artistica, devono essere aggiunti i documenti dimostranti l'attività artistica svolta e i successi conseguiti;

6. certificato anagrafico da cui risulti se l'aspirante sia celibe, coniugato o coniugato con prole. In quest'ultimo caso deve essere indicato anche il numero e l'età dei figli;

7. certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La firma del medico deve essere autenticata;

8. dichiarazione dell'interessato, da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

I certificati e i documenti elencati nel presente articolo devono essere conformi alle vigenti leggi sul bollo. I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 (eccezion fatta per il titolo di abilitazione) 6 e 7, devono essere di data non anteriore di tre mesi al 31 agosto.

I mutilati, gl'invalidi di guerra e i sacerdoti sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Alla domanda deve essere allegato l'elenco, in duplice esemplare, di tutti i documenti e titoli presentati. In calce alla domanda l'aspirante deve indicare il suo domicilio.

2185

Possono essere presentate domande a non più di cinque Provveditori o presidenti. L'interessato, in tal caso, è tenuto a documentarne una sola; ma deve unire a tutte le istanze l'elenco, in ordine di preferenza, dei Provveditorati e delle Presidenze alle quali presenta domanda e la copia fedele dei documenti allegati alla prima, indicando il Provveditore o il presidente al quale la domanda stessa è rivolta.

4. Il Regio Provveditore agli studi, e coloro che sono preposti al conferimento degli incarichi e delle supplenze nei Regi Istituti d'istruzione artistica, esaminati i titoli dei vari aspiranti ed assunte — se necessario — informazioni circa le attitudini didattiche, compila una sola graduatoria di merito per ogni cattedra e gruppo di cattedre, tenendo speciale conto, innanzi tutto del lodevole servizio prestato in qualità di supplente o di incaricato, e inoltre dei risultati conseguiti in pubblici concorsi per l'insegnamento; della qualità di mutilato di guerra e per la causa nazionale; del servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra 1915-18, durante le operazioni militari in Africa Orientale, del servizio militare non isolato; dell'appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922; della qualità di orfano di guerra o per la causa nazionale; di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale; di madre, vedova o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per la causa nazionale; di coniugato con riguardo al numero dei figli. Saranno valutati successivamente gli altri titoli documentati a norma del paragrafo 3, n. 5.

L'indagine sulle attitudini didattiche degli aspiranti deve essere sempre fatta, ove sia possibile, presso i presidi dei singoli Istituti, quando si tratti di conferire insegnamenti di materie tecniche.

A parità di merito, la preferenza spetta agli aspiranti in possesso dei requisiti stabiliti dal Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

In caso di parità di tutti gli elementi, devono essere preferiti coloro che dimostrino di essere iscritti all'Associazione Fascista della Scuola e, subordinatamente, ai Sindacati fascisti degli insegnanti privati.

5. Le graduatorie degli ispiranti debbono essere pubblicate nell'albo del Provveditorato non oltre il 25 settembre. Contemporaneamente il Provveditore procede alle assegnazioni di sede in base alla graduatoria e ai desideri espressi

2186

dagli interessati, tenendo conto del rispettivo stato di famiglia per la destinazione alle sedi più rispondenti, anche se non richieste.

L'aspirante che, in base alla graduatoria, ha diritto alla nomina, dev'essere preferito agli altri nell'assegnazione di sede, quando chiedi la conferma della supplenza o dell'incarico nella stessa cattedra già tenuta in una determinata scuola almeno per l'intero anno scolastico precedente.

La mancata accettazione da parte dell'interessato, entro tre giorni dalla data della comunicazione di nomina, equivale a rinuncia e il Provveditore procederà subito ad altra nomina.

6. Le nomine a supplente o a incaricato hanno di regola efficacia per tutto l'anno scolastico, comprese le due sessioni d'esame, ma sono revocabili in qualunque tempo, senza diritto a speciale indennizzo, quando ciò sia richiesto da esigenze generali di servizio o da motivi imputabili all'insegnante.

7. Le supplenze temporanee, in sostituzione di titolari assenti, e le supplenze e gl'incarichi per cattedre che si rendono vacanti dopo l'inizio dell'anno scolastico nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole d'istruzione media, sono conferite dal capo d'Istituto, il quale si avvale delle graduatorie compilate dal Regio Provveditore agli studi. Per il caso che queste siano esaurite o gli aspiranti non siano sul posto, il capo d'Istituto può ricevere direttamente domande in carta legale da L. 4, documentate a norma del paragrafo 3, e procedere alla nomina seguendo i criteri stabiliti dal 3° paragrafo. Chi avesse già inoltrato istanza a un Provveditore può unire alla domanda diretta al capo di Istituto la semplice copia dei documenti.

8. Alla continuità dell'insegnamento nelle Scuole elementari, nei casi di assenza del titolare e per i posti che si rendono vacanti dopo l'inizio dell'anno scolastico, provvede il direttore didattico, affidando la scuola ad altro titolare della stessa località, o di località vicina in orario alternato.

Quando non sia possibile provvedere come al comma precedente, il direttore procede alla nomina del supplente in base a una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 5, fra le persone residenti nel circolo che abbiano presentato a tal fine, a lui direttamente, domanda in carta legale da L. 4 documentata a norma del 3° para-

2187

grafo. I documenti possono essere prodotti in copia da chi abbia presentato istanza a un Provveditore per la supplenza annuale.

9. Il conferimento degli incarichi d'insegnamento religioso, di cultura militare e puericoltura è regolato da disposizioni speciali.

10. Al conferimento degl'incarichi del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica, e del personale non insegnante comunque qualificato di ogni altro ordine di scuole, non fornito dagli enti locali, provvede il capo d'Istituto, salva l'approvazione del Provveditore agli studi per quanto riguarda i Regi Istituti e le Regie Scuole d'arte.

Vi prego di dare subito la massima diffusione a queste disposizioni mediante annunci negli albi di tutti gli istituti e scuole dipendenti.

Roma, 21 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI.

N.B. — La presente circolare è stata diramata col numero di protocollo 20427.

Regolamento della Fondazione scolastica
« Premio Provveditorato agli studi di Trieste ».

Art. 1.

Gli insegnanti delle Scuole elementari e medie, pubbliche e private ed i funzionari scolastici della Venezia Giulia e di Zara, per festeggiare il compimento di 30 anni di attività scolastica del loro Provveditore comm. dott. Ambrogio Mondino, istituirono questa fondazione per il conferimento di due borse premio ogni anno ad un baillia o ad un avanguardista, ad una piccola o giovane italiana, alunni di una scuola pubblica.

Art. 2.

Il capitale della fondazione è inizialmente costituito da nominali L. 8000 (delle quali 7500 investite in cartelle di Consolidato 5 % e da L. 500 in un Buono Novennale del Tesoro 940-IV, n. 16421) e potrà essere aumentato da eventuali altri contributi, che dovranno essere investiti in Titoli di rendita pubblica nominativi.

Art. 3.

La Fondazione viene amministrata dal Regio Provveditore agli studi di Trieste. Il conferimento del premio avverrà secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

PUBBLICAZIONE RACCOMANDATA AI CANDIDATI AD IMPIEGHI STATALI

RACCOLTA DELLE PRINCIPALI LEGGI FASCISTE DI CARATTERE COSTITUZIONALE

La Libreria dello Stato ha pubblicato la Terza edizione della "Raccolta delle principali leggi fasciste di carattere costituzionale.", ♦ Nella nuova edizione è stato curato il completo aggiornamento di questa importante legislazione e vi è stata aggiunta la legge sulle Corporazioni ♦ La pubblicazione comprende le seguenti leggi:

Costituzioni e funzioni delle Corporazioni.

Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo.

Provvedimenti per la difesa dello Stato.

Facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

LA PUBBLICAZIONE (N. 1592) COSTA L. 4

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO - ROMA

(Avviso pubblicitario n. 1937-25).

(gruppo A, grado 8°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per quanto riguarda i posti da conferirsi mediante concorso per merito distinto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI RUVIEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 63. — MANCINI.

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024.

Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939, n. 174).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultauze degli atti dello stato civile.

2210

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini della istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice penale.

Il parere della Commissione è motivato.

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è anontato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5.

E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

2211

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 1025.

Aggregazione del comune di Taurano, in provincia di Avellino a quello di Lauro.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939, n. 174).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che la situazione finanziaria del comune di Taurano, in provincia di Avellino, rende necessario di aggregarlo al contermino comune di Lauro;

Vedute le deliberazioni 18 maggio 1938-XVI, n. 34, del Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Taurano e 28 maggio stesso, n. 43, del podestà di Lauro;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Avellino in adunanza 18 luglio successivo, con deliberazione n. 69;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 25 aprile 1939-XVII, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Taurano, in provincia di Avellino, è aggregato a quello di Lauro.

L'ECONOMIA ITALIANA NEL SESSENNIO 1931-1936

L'OPERA è divisa in due parti:

LA PRIMA È DEDICATA AD UNO SGUARDO D'INSIEME SULL'ECONOMIA ITALIANA NEL SESSENNIO 1931-1936

LA SECONDA ALL'ESAME DEI SINGOLI RAMI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELLO STESSO SESSENNIO

Il compito della presente pubblicazione è quello di descrivere le vicende economiche del nostro Paese in questo sessennio 1931-1936, che, ricco di vicende politiche ed economiche di eccezionale importanza, rappresenta uno tra i più significativi periodi attraversati dal nostro Paese

OPERA in tre volumi edita a cura della Banca d'Italia (Servizio Studi economici e Statistica)

Prezzo dei tre volumi L. 90

(Avviso pubblicitario n. 102)

Inviare le richieste alla
LIBRERIA DELLO STATO
ROMA - Piazza G. Verdi, 10

DATA	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
5-7-1939	H. I Tecn.	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Scritta
6-7-1939	N. IV Tecn.	Economia domestica, igiene	Scritta
7-7-1939	N. IV Tecn.	Economia domestica, igiene	Pratica
7-7-1939	F. XV Tecn.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Scritta
8-7-1939	F. XV Tecn.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Grafica
9-7-1939	I. I Tecn.	Agronomia ed estimo	Scritta
10-7-1939	I. I Tecn.	Agronomia ed estimo	Scritta
11-7-1939	F. XVI Tecn.	Tecnologia della filatura e della tessitura . . .	Scritta
12-7-1939	H. III Tecn.	Ragioneria e tecnica commerciale	Scritta
13-7-1939	I. II Tecn.	Topografia	Scritta
14-7-1939	I. II Tecn.	Topografia	Grafica
15-7-1939	F. XIV Tecn.	Disegno ornamentale tessile	Grafica

I candidati ai concorsi-esami di Stato, per i quali è prescritta la prova scritta o grafica, in mancanza di comunicazione di esclusione, dovranno intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nel presente diario e nelle sedi da loro scelte, qualora trattasi di prove scritte o grafiche le quali avranno luogo in più sedi, o in Roma qualora trattasi di prove le quali si svolgeranno soltanto in questa sede, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da questo Ministero.

I candidati ai concorsi-esami di Stato per i quali è prescritta la sola prova orale o la prova pratica, saranno chiamati a gruppi con invito personale che porterà anche l'indicazione del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi (D. M. 20 gennaio 1939-XVII).

Avviso di concorso per titoli a 17 posti di custode in prova nel personale subalterno delle Biblioteche pubbliche governative.

II. MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernenti provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduti l'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925, e l'art. 6 del decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, nonché l'art. 9 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Veduto il decreto del Capo del Governo dell'8 ottobre 1938-XVI;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il R. decreto 23 giugno 1938, n. 1037;

DECRETA:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli a 17 posti di custode in prova nel personale subalterno delle Biblioteche governative.

Tre degli anzidetti posti sono riservati agli invalidi di guerra.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato o prestino servizio nelle Biblioteche pubbliche governative in qualità di fattorini, e non abbiano superato i 30 anni di età.

Possono anche partecipare al concorso coloro che almeno dal 24 giugno 1937 prestino comunque ininterrotto servizio nelle biblioteche stesse con funzioni proprie del personale subalterno e non abbiano superato i 35 anni di età.

Nei riguardi degli invalidi di guerra concorrenti ai tre posti loro espressamente riservati si prescinde dal requisito del servizio prestato nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 3. — Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per coloro che risultino idonei nel concorso e che appartengono ad alcune delle sottodiscritte categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani, o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

d) per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; nonché quella dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche, degli affari generali e personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1) e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai gruppi universitari fascisti, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà farne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale o contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è stata mai interrotta.

Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è prorogato a 35 anni per coloro che almeno dal 24 giugno 1937 prestino comunque servizio nelle Biblioteche pubbliche governative con funzioni proprie del personale subalterno ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del presente bando, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, a 30 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero.

Per coloro inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1939-XVII.

ininterrottamente al Partito Nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste di ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

c) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico condotto municipale o di un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che lo rendono non idoneo all'ufficio di custode nelle Biblioteche.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra od invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, produrranno copia dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemeritenze di guerra. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente. Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale e di caduti in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno domicilio o l'abituale residenza;

h) dichiarazione con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica;

i) certificato di licenza elementare;

l) certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio, la qualità e la durata del servizio prestato, l'operosità e la diligenza e la condotta.

Sono dispensati dalla presentazione di detto documento gli invalidi di guerra, i quali invece dovranno dimostrare tale loro qualità mediante la presentazione del decreto di concessione della pensione di guerra o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole;

n) i titoli e i documenti che si credano opportuni.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera a) i mutilati di guerra, nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera c) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato; questi ultimi dovranno però produrre copia dello Stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), dovranno avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5. — I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 9 ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1938-XVII.

Il Ministro
Borrai.

Avviso di concorso a quattro borse di studio di L. 7.000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma per l'anno accademico 1938-39-XVII.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche nell'Università medesima, da non oltre un anno), è aperto l'annuale concorso a quattro borse di studio di L. 7000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. D. Legge 27 dicembre 1925, n. 2382 e regolate dalle successive modificazioni alla legge d'istruzione.

Il concorso è per titoli. La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno. Dette borse di studio sono conferite dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta:

due, del consiglio della Facoltà;

una, del direttore dell'Istituto di politica economica;

una, del direttore dell'Istituto di diritto pubblico.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal Rettore udito il preside della Facoltà, se trattasi di borsa conferita su proposta di un direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, previa presentazione di un certificato d'iscrizione, per la prima rata, e di un certificato di frequenza, per la seconda rata, rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 4, diretta al Rettore, corredata dai documenti opportuni (certificato di studio, certificato d'iscri-

Avviso di concorso per titoli e per esami a 2 posti di alunno della R. Scuola italiana di archeologia di Atene, per l'anno 1939.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di alunno della R. Scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1939.

Delle due borse messe a concorso una soltanto potrà essere conferita a donne.

All'alunno verrà corrisposto un assegno di L. 7500 e verranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperà. A norma del R. D. 18 gennaio 1914, n. 260, egli avrà alloggio gratuito nella Scuola.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 20 marzo 1939-XVII e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato d'iscrizione al P.N.F., debitamente vistato dal Segretario federale;

2° atto di nascita da quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del bando di concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, non abbia superato l'età di anni trenta;

3° certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti civili e politici;

4° certificato di sana e robusta costituzione fisica;

5° diploma di laurea in lettere, conseguita in una Università del Regno, o copia autentica del diploma;

6° certificato penale generale negativo;

7° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

8° dichiarazione in carta semplice con la quale il candidato sotto la sua personale responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto.

Il candidato potrà unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che serviranno a documentare la sua preparazione.

Il candidato dovrà indicare nella sua domanda se intende sostenere la prova scritta e orale sulla storia dell'arte classica oppure sulle antichità greche e romane.

La Commissione potrà accertarsi nell'esame della buona conoscenza del candidato nelle lingue e letterature classiche ed in almeno due lingue moderne.

Con particolare avviso verrà indicato il giorno in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, li 13 febbraio 1939-XVII.

Il Ministro
BOTTAI.

Avviso di concorso per titoli e per esami a un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la R. Scuola italiana di archeologia di Atene, per l'anno 1939.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la R. Scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1939.

Il concorso è riservato ai soli uomini.

All'alunno verrà corrisposto un assegno di L. 7500 e verranno rimborsate le spese di

viaggio e esplorazioni a cui eventualmente parteciperà in Grecia e in Oriente. A norma del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260, egli avrà alloggio gratuito nella Scuola.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 20 marzo 1939 a. XVII e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del bando di concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, non abbia superato l'età di anni trenta;

2° certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti civili e politici;

3° certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4° diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile conseguita in un Istituto di Istruzione superiore del Regno o copia autentica del diploma;

5° certificato penale generale negativo;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

7° certificato d'iscrizione al P.N.F., debitamente vistato dal Segretario federale.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto.

8° dichiarazione in carta semplice, con la quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica.

Il candidato potrà unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che serviranno a documentare la sua preparazione.

Gli esami comprenderanno una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredata da una breve relazione illustrativa, e una prova orale sulla storia dell'architettura specialmente classica.

Con particolare avviso verrà indicato il giorno in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, li 13 febbraio 1939-XVII.

Il Ministro
BOTTAI.

Avviso di concorso a due borse di studio di L. 500 e a due sussidi di L. 182,50 della Fondazione scolastica «Lascito Teresa Zannoni per borse di studio».

Con le norme del regolamento ministeriale 5 novembre 1938-XVII pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero n. 51 del 20 dicembre 1938-XVII è indetto un concorso a due borse di studio di L. 500 ciascuna e a due sussidi di L. 182,50 ciascuno.

Possono prendere parte al concorso le alunne regolarmente iscritte e frequentanti i Regi Istituti magistrali di Catanzaro e Mantova che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto il passaggio alla classe immediatamente superiore nello scrutinio finale o nella sessione estiva dell'anno scolastico 1937-38 con una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna materia e con non meno di nove decimi in condotta;

b) siano regolarmente iscritte alle Organizzazioni Giovanili del Regime.

A parità di merito scolastico si darà la preferenza nell'ordine seguente:

1° orfane di guerra o equiparate, figlie di mutilati o invalidi di guerra o equiparate;

2° alunne appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate o appartenenti a famiglia numerosa;

Art. 9. — Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di uno delle borse di studio preste dal R. D. 18 luglio 1932, n. 1067.

Coloro che partecipano anche al concorso per le suddette borse di studio dovranno dire nella domanda per il presente concorso o dichiarare altresì per quale dei due benefici intendano optare qualora vengano compresi nelle due graduatorie.

Roma, il 30 maggio 1939-XVII.

Il Ministro
BOTTALI.

Avviso di concorso a posti di studio gratuiti e semigratuiti in Istituti femminili di educazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. D. 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. D. 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumento di posti gratuiti presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. D. 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei Regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247 sull'Opera Nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. D. 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. D. 23 dicembre 1929, n. 2392;

DECRETA:

Art. 1. — E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati, e quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1939:

R. Educandato « Agli Angeli » di Verona, n. 12 posti semigratuiti;

R. Educandato « M. Adelaide » di Palermo, n. 1 posto semigratuito e n. 1 posto gratuito;

Regi Educandati femminili di Napoli, n. 1 posto semigratuito;

R. Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, n. 1 posto gratuito, da conferirsi in primo luogo a giovanette del Comune di Barga e quindi dei Comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Carfagnana;

R. Conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze, n. 1 posto gratuito;

Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza, n. 2 posti gratuiti;

R. Conservatorio « S. Anna » di Pisa, n. 1 posto gratuito, riservato ad alunne Dalmate;

R. Conservatorio « S. Nicolò » di Prato, n. 1 posto gratuito;

R. Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, n. 5 posti gratuiti, riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

R. Conservatorio « SS. Annunziata » di S. Giovanni Val d'Arno, n. 1 posto semigratuito;

R. Conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato, n. 8 posti semigratuiti;

Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara, n. 8 posti gratuiti.

Art. 2. — I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici anni al 31 dicembre 1939-XVIII.

Per il concorso dell'educandato « S. Demetrio » di Zara non è richiesto il limite massimo di età di 12 anni.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convivitrici di Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o, a causa della guerra o caduti per la causa nazionale, alle figlie di decorati al valore ed alle iscritte alla Gioventù Italiana del Littorio.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5. — Le concorrenti dovranno inviare non oltre il 20 luglio 1939-XVII al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale della istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione Div. 5^a), apposita istanza, nella quale potranno indicare l'Istituto eventualmente preferito. Istanza a parte dovrà essere presentata per il concorso presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1938-39 con lo specchio dei voti riportati;

d) dichiarazione del Podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del Procuratore delle Imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non regnicole attestato del Console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà, se trattasi di aspiranti non regnicoli dal Console Italiano (per le sole concorrenti ai posti per l'Educandato di « S. Demetrio » di Zara);

i) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

l) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6. — Le concorrenti che siano già alunne di Convitti Nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), f), h) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della Rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7. — La concessionaria di un posto gratuito o semigratuito decade la ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissato per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8. — Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito o semigratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti, semigratuiti danno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, li 30 maggio 1939-XVII.

Il Ministro
BORTAI.

Avviso di concorso per l'ammissione alle Regie Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. Esercito.

1. — Per l'anno scolastico 1939-40, saranno effettuate le seguenti ammissioni al 1° anno dei corsi ordinari delle Regie Accademie di Modena e Torino:

A) all'82° corso « Fede » della R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena:

15 allievi, al corso dei carabinieri reali;

177 allievi, al corso di fanteria;

6 allievi, al corso di cavalleria;

16 allievi, al corso di commissariato;

4 allievi, al corso di sussistenza;

63 allievi, al corso di amministrazione;

B) al 121° corso « Osare » della R. Accademia di artiglieria e genio, in Torino:

98 allievi, al corso di artiglieria;

41 allievi, al corso del genio.

I corsi avranno inizio il 1° novembre 1939-XVIII.

2. — Il concorso si svolge con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 16 aprile 1939 n. XVI (dispensa 22ª giornale militare 1939), che potrà essere consultato presso i distretti militari e che contiene tutte le indicazioni occorrenti, comprese le norme per la dispensa totale o parziale dalle spese e quanto altro può interessare i concorrenti.

A titolo semplicemente informativo, si riportano le seguenti notizie di massima:

3. — Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° (25 anni per candidati al corso di

Avviso di concorso a posti di studio « Lavinio Franceschi » presso la R. Università di Firenze.

1. — E' aperto un concorso a due posti di studio della durata di un anno, ciascuno di L. 3000 da assegnarsi a giovani toscani laureati in medicina e chirurgia, l'uno per il perfezionamento in istologia normale e l'altro in istologia patologica presso la R. Università di Firenze.

2. — Gli aspiranti dovranno presentare alla segreteria della R. Università, Piazza S. Marco, 2, domanda in carta bollata da L. 4 entro il 30 novembre 1939-XVIII dichiarando la materia nella quale intendono perfezionarsi ed allegare i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita dal quale risulti che appartengono alle provincie della Toscana; in carta legale da L. 4 e debitamente legalizzato;
- b) certificato d'iscrizione al P.N.F. o alle Organizzazioni giovanili del Regime;
- c) dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica;
- d) certificato della laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non più di due anni;
- e) certificato degli studi compiuti;
- f) tesi di laurea, se sopra argomento che abbia attinenza colle materie per le quali furono messi a concorso i due posti di studio.

3. — La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

4. — Il giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile.

5. — I vincitori del concorso hanno l'obbligo di frequentare assiduamente il laboratorio rispettivamente di istologia normale e di istologia patologica.

6. — Il pagamento dell'assegno sarà fatto in 10 rate mensili, a cominciare dal 30 novembre di ciascun anno e avrà luogo dietro dichiarazione del Direttore del laboratorio che attesti la frequenza e il profitto dei vincitori.

Firenze, 1° giugno 1939-XVII.

Il Rettore
A. SERPIERI.

Avviso di concorso a posti di studio « Leopoldo Tacchini » presso la R. Università di Firenze.

E' aperto il concorso per due borse di studio di L. 11.000 ciascuna da conferirsi a giovani laureati in medicina e chirurgia, per andare a perfezionarsi nelle Università od ospedali di Parigi o di Vienna o in altri Istituti esteri di riconosciuta fama.

Le due borse di studio vengono conferite mediante concorso per esame, nel giorno e con le modalità che saranno comunicate agli interessati dal Preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Possono prendere parte al concorso i giovani laureati in medicina e chirurgia presso la R. Università di Firenze da non più di due anni e che abbiano superato felicemente l'esame di Stato.

Gli aspiranti, entro il 1° ottobre 1939-XVII, dovranno far pervenire alla segreteria della R. Università, Piazza S. Marco 2, regolare domanda in carta legale da L. 4 specificando in essa se intendano aspirare al posto di perfezionamento in medicina o in chirurgia.

ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

Ordine della Corona d'Italia.

Nomine a Cavaliere.

PAGLIAZZI dott. prof. Paolo, incaricato di tecnica del commercio dei prodotti agricoli presso la R. Università di Firenze (*Sovrano Motu proprio del 23 agosto 1939-XVII*).

BIBLIOTECHE

Personale di Biblioteche pubbliche governative.

BIBLIOTECARI DIRETTORI.

Promozioni.

DIAZ dott. Maria e

DI CESARE dott. Arturo, bibliotecari capi. — Dal 1° aprile 1939, sono promossi, per merito comparativo, al grado 7° del ruolo di gruppo A, con la qualifica di bibliotecari direttori di 2ª classe, lo stipendio di L. 19.000 e il supplemento di servizio attivo di L. 5200, rispettivamente ridotti a L. 17.551,99 e a L. 4803,70.

Dalla stessa data la dott. DIAZ cessa dal godimento dell'assegno personale di annue L. 363,00 (*D. M. 30 marzo 1939-XVII*).

Dispense dal servizio.

MONDOLFO dott. Anita, bibliotecaria direttrice di 2ª classe. — Dal 1° marzo 1939, è dispensata dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. D. Legge 17 novembre 1938, n. 1728, ed è ammessa a far valere i suoi titoli per il trattamento di quiescenza a lei eventualmente spettante a termini di legge (*D. M. 13 febbraio 1939-XVII*).

PASSIGLI Giuseppe Guglielmo, bibliotecario direttore di 2ª classe. — Dal 1° marzo 1939, è dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. D. Legge 17 novembre 1938, n. 1728, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per il trattamento di quiescenza a lui eventualmente spettante a termini di legge (*D. M. 13 febbraio 1939-XVII*).

Pensioni.

MONDOLFO Anita. — Dal 1° marzo 1939 le è conferita la pensione di annue L. 10.763,85 da durare a vita (*D. M. 14 aprile 1939-XVII*).

BIBLIOTECARI CAPI.

Aspettative.

VAGO dott. Amalia, bibliotecaria capo. — Dal 6 maggio 1939, il periodo di aspettativa concesso per comprovata infermità col D. M. 28 maggio 1938, è prorogato, per gli stessi motivi di salute ed in via eccezionale, fino al 5 novembre 1939.

Durante tale periodo di tempo le spetta l'assegno di aspettativa di annue L. 8500, pari alla metà dello stipendio e con privazione del supplemento di servizio attivo (*D. M. 12 maggio 1939-XVII*).

Collocamenti a riposo.

STADERINI dott. Giuseppe, bibliotecario capo. — Dal 1° aprile 1939, è collocato a riposo d'ufficio, per avanzata età e anzianità di servizio, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidazione di quanto possa spettargli a termini di legge (*D. M. 21 marzo 1939 a. XVII*).

ROSSI dott. Eugenio, bibliotecario capo. — Dal 1° aprile 1939, è, in accoglimento della sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidazione di quanto possa spettargli a termini di legge (*D. M. 31 marzo 1939-XVII*).

Dispense dal servizio.

ASCARELLI dott. Fernanda, bibliotecaria capo. — Dal 1° marzo 1939, è dispensata dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. D. Legge 17 novembre 1938, n. 1728, ed è ammessa a far valere i suoi titoli per il trattamento di quiescenza a lei eventualmente spettante a termini di legge (*D. M. 13 febbraio 1939-XVII*).

Pensioni e indennità.

ROSSI Eugenio, bibliotecario capo. — Dal 1° aprile 1939 gli è conferita la pensione di annue L. 12.333,33 da durare a vita (*D. M. 30 maggio 1939-XVII*).

ASCARELLI Fernanda, bibliotecaria capo. — Le è conferita l'indennità in luogo di pensione di L. 9741,62 (*D. M. 4 maggio 1939-XVII*).

BIBLIOTECARI.

Rettifica di cognome.

DAINOTTI dott. Virginia, bibliotecaria. — Dal 10 giugno 1939 assume, in seguito a matrimonio, il cognome di « CARINI DAINOTTI » (*D. M. 15 luglio 1939-XVII*).

CONCORSI

Avviso di concorsi per esami all'ufficio di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di Istruzione superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato con R. D. 6 aprile 1924-II, n. n. 674;

Veduto il R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito con modifica nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, recante modifiche ed aggiornamenti al T. U. delle leggi sull'istruzione superiore;

Veduto il R. D. 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, recante disposizioni relative agli insegnamenti da impartirsi nelle Università e negli Istituti superiori;

Veduto il R. D. 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, con il quale vennero sostituite le tabelle allegate al citato R. D. 28 novembre 1935-XIV, n. 2044;

Veduto il R. D. Legge 26 gennaio 1939-XVII, n. 330;

Veduti i RR. DD. Legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779 e 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenenti provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 12 del R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dei posti di aiuto ed assistente ordinario vacanti per i singoli insegnamenti;

Considerato che i concorsi per assistente ordinario vanno indetti per il doppio del numero dei posti vacanti per ciascun insegnamento;

Veduta la lettera n. 7544.11/1.3.1 in data 6 settembre 1939-XVII con la quale l'Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'apertura dei concorsi;

DECRETA :

Art. 1. — Sono indetti i seguenti concorsi per esami all'ufficio di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, per il numero di posti a fianco di ciascun insegnamento indicato:

Numero	Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
--------	--------------	---	------------------	-----------------------------------

Insegnamenti segnalati per Facoltà di giurisprudenza.

1	Diritto canonico	Università Cattolica di Milano (1 posto)	2	Giurisprudenza
---	------------------	---	---	----------------

Numero	Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
2	Architettura e composizione architettonica	R. Università di Roma (Ingegneria) (1 posto)	4	Ingegneria civile Architettura
	Composizione architettonica	R. Università di Napoli (Architettura) (1 posto)		
3	Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	R. Università di Padova (Scienze) (1 posto)	4	Scienze matematiche Matematica e fisica Ingegneria
		R. Politecnico di Milano (1 posto)		
4	Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	R. Università di Cagliari (Scienze) (1 posto)	10	Scienze matematiche Matematica e fisica Ingegneria
		R. Università di Messina (Scienze) (1 posto)		
		R. Università di Padova (Scienze) (1 posto)		
		R. Università di Roma (Scienze) (1 posto)		
5	Statistica	R. Politecnico di Milano (1 posto)	4	Scienze statistiche e demografiche Scienze statistiche ed attuariali Scienze matematiche Economia e commercio Scienze politiche Giurisprudenza
		R. Università di Padova (Giurisprudenza) (1 posto)		
6	Zootecnica generale .	R. Università di Firenze (Agraria) (1 posto)	4	Medicina veterinaria Scienze agrarie Scienze forestali Scienze biologiche Scienze naturali
		R. Università di Sassari (Medicina veterinaria) (1 posto)		

Art. 2. — Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione superiore) domanda in carta bollata da L. 6. In tale domanda dovranno essere segnati con chiarezza cognome, nome e paternità del candidato, il suo domicilio agli effetti del concorso e il concorso cui egli chiede di partecipare.

In detta domanda, inoltre, i candidati indicheranno almeno un'altra lingua straniera da loro conosciuta e nella quale — oltre che in quella francese — dovranno essere esaminati ai sensi dell'art. 13 della legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) qualunque cambiamento del loro domicilio e della loro residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato in carta legale, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza al can-

didato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili o ai Fasci femminili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonché il possesso della tessera —per l'anno in corso.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa è stata ininterrotta e tuttora perdura; il certificato dovrà essere inoltre vistato da S. E. il Ministro segretario del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice-segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

2° estratto dell'atto di nascita;

3° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6° stato di famiglia;

7° certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dell'ufficio cui si aspira, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

8° certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti di riformati dovrà essere riportato il motivo della riforma.

I candidati che trovinsi a prestare servizio militare dovranno presentare una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione;

9° originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;

10° una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica;

11° tutti i documenti, attestazioni, ecc. rilasciati dalle competenti Autorità, da cui risultino i titoli preferenziali, in possesso del candidato, da tenersi eventualmente presenti ai sensi del penultimo capoverso del successivo art. 5;

12° elenco in duplice copia di tutti i documenti presentati.

Oltre ai titoli espressamente indicati di sopra accanto alle varie discipline, potranno essere validi, per l'ammissione ai rispettivi concorsi, tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente alla applicazione del R. D. 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile.

Art. 3. — I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai nn. 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, e 7° debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3°, 4°, 5°, 7° i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo nell'Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato o che siano ufficiali in S.E.P. della Milizia volontaria sicurezza nazionale,

purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente Autorità

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate. Una sola, però, delle domande dovrà essere documentata in modo completo, mentre nelle altre dovrà farsi esplicito riferimento alla suddetta domanda corredata dei documenti.

Art. 4. — Le domande di ammissione, corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione superiore) non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (1).

Tuttavia i concorrenti che alla data del presente bando si trovino all'Estero oppure nell'Africa italiana potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la sola domanda entro il termine suddetto, salvo a produrre i documenti prescritti entro il 30° giorno dalla scadenza del concorso.

L'ammissione al concorso potrà esser negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire, in Roma, alle prove di esame, nei giorni ed ore che gli saranno direttamente comunicati dal Ministero al recapito da lui indicato nella domanda.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, qualora non posseggano alcuno di tali documenti, la loro fotografia munita della firma autenticata dall'Autorità comunale di residenza o da un R. Notaio.

La firma dell'Autorità comunale dev'essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del Notaio dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Art. 5. — Gli esami, per ciascuna delle discipline messe a concorso, consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta si svolgerà sopra un tema predisposto dalla Commissione in modo da consentire ai candidati di dimostrare la loro preparazione nella materia, in relazione ai fini del concorso.

Per la scelta del tema e lo svolgimento della prova scritta valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Per la detta prova sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo.

La prova orale consisterà in un colloquio e potrà essere integrata, eventualmente, da uno o più esperimenti od esercizi pratici o grafici. La natura e le modalità di tale prova verranno stabilite per ciascun concorso dalla Commissione giudicatrice, tenuto conto della disciplina oggetto del concorso e delle particolari esigenze nel servizio di assistente.

I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza della lingua francese e di almeno un'altra lingua straniera, in modo da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue, concernente la disciplina per cui si dà il concorso.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 21 settembre 1939-XVII.

2984

Alla Commissione giudicatrice potrà, a tal uopo, essere aggregata, nei singoli casi in cui se ne ravvisi la necessità, una persona particolarmente competente nella lingua in cui deve esaminarsi il candidato.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione corrispondente ad almeno 7/10; uguale votazione debbono riportare nella prova orale, eventualmente integrata dai suddetti esperimenti ed esercizi pratici o grafici, per poter essere inclusi nell'elenco dei vincitori.

Compiute le prove, la Commissione assegna ad ogni candidato la votazione risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

I concorrenti giudicati più meritevoli vengono inclusi, in ordine alfabetico, nell'elenco dei vincitori, entro il numero dei posti a concorso per ciascun insegnamento, numero che — ai sensi dell'art. 12 del R. D. Legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 — corrisponde al doppio dei posti vacanti.

In caso di parità di merito, ai fini dell'inclusione nell'elenco predetto, verrà tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. D. L. 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. D. L. 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, dal R. D. L. 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e dal R. D. L. 21 dicembre 1937-XVI, n. 2179.

La Commissione comunicherà quindi tutti gli atti al Ministro, il quale deciderà dell'approvazione di essi.

La relazione di ciascun concorso verrà pubblicata, quindi, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 6. — Entro un biennio dalla data di approvazione degli atti di ciascun concorso, i vincitori possono ottenere la nomina così a posti per l'insegnamento cui il concorso si riferisce — sia presso le Facoltà rispettivamente sopra indicate, sia presso le altre Facoltà in cui esso sia impartito — come a posti per altro insegnamento ritenuto parte del primo o ad esso corrispondente (art. 1 del R. D. L. 26 gennaio 1939-XVII, n. 330).

In relazione a posti vacanti di aiuto ordinario, potrà provvedersi alla nomina di assistenti in soprannumero, fermo restando il numero complessivo dei posti di aiuto ordinario e di assistente ordinario stabilito in organico per ciascun insegnamento.

La nomina è deliberata dalle competenti autorità accademiche, previa proposta del professore ufficiale della materia ed è valida per la durata dell'anno accademico. L'assistente nominato si intende però tacitamente confermato di anno in anno, salvo preavviso di mancata conferma, da comunicarglisi, non oltre il mese di luglio, dal Rettore o Direttore dell'Università od Istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia.

L'assistente è a carico del bilancio dell'Università od Istituto ed ha diritto ad un trattamento economico pari a quello stabilito in via transitoria per gli assistenti rimasti a carico dello Stato (grado 11° dell'ordinamento gerarchico).

Lo stato giuridico e l'eventuale trattamento di quiescenza sono determinati dal Regolamento interno dell'Università o Istituto.

I Rettori delle Università e i Direttori degli Istituti d'istruzione superiore daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, li 6 settembre 1939-XVII.

Il Ministro
BOTTAL.

1940

INDICE DEI PROVVEDIMENTI

B. U.	1940	Parte I	LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
n. 1	2.01	Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Luigi Donati» istituito presso la Regia Università di Bologna. [<i>Gli aspiranti al premio devono appartenere alla razza italiana.</i> 33]		32
		Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio Giuseppe Sartori», istituito presso la Regia Università di Bologna. [<i>Gli aspiranti al premio devono appartenere alla razza italiana.</i> 35]		34
		Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «prof. Daniele Donghi» istituita presso la Regia Università di Padova. [<i>A beneficio di un allievo cittadino italiano non appartenente alla razza ebraica</i>]		36
n. 2	9.01	Decreto Ministeriale 15 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Professor Annibale Carena» istituita presso la Regia Università di Pavia. [<i>Sarà assegnata una borsa di studio ad uno studente della Facoltà di scienze politiche, iscritto all'Università di Pavia, di razza italiana.</i> 102]		101
		Decreto Ministeriale 15 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Elide Piccinini Stramezzi» istituito presso la Regia Università di Milano. [<i>Il premio sarà assegnato al laureato della Facoltà di medicina e chirurgia di razza non ebraica.</i> 104]		103
n. 4	23.01	Regio decreto 23 novembre 1939- XVIII, n. 1954. – Autorizzazione alla Regia Università di Pavia ad accettare il legato di L. 500.000, disposto in suo favore dal dott. Giuseppe Lanza, erezione in ente morale della Fondazione «Premi dott. Giuseppe Lanza» istituita presso la stessa Università ed approvazione del relativo statuto. [<i>Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 149]		146
		Regio decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1965. – Erezione in ente morale della Fondazione «Cav. ing. Giovanni Palli» con sede presso il comune di Casale Monferrato, e approvazione del relativo statuto. [<i>Non possono godere del beneficio gli studenti appartenenti alla razza ebraica.</i> 168]		166
		Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Pina Modugno» istituito presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. → 149 [<i>Il premio sarà conferito al miglior laureato in pedagogia che sia di razza italiana</i>]		189

		Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di perfezionamento «Simone Cuccia» istituita presso la Regia Università di Palermo. 191 [<i>Non saranno ammessi al concorso coloro che appartengano alla razza ebraica.</i> 193]			
n. 5	30.01	Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2033. – Erezione in Ente morale della Fondazione «Borsa di studio avv. Ettore Nadalini» con sede presso la Regia Università di Bologna e approvazione del relativo statuto. 237 [<i>Requisiti: siano di razza italiana e professino la religione cattolica.</i> 239]			
		Regio decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2035. – Erezione in Ente morale della Fondazione «Cassa sovvenzioni Vittorio Emanuele II» per gli studenti della Regia Università di Pisa, non favoriti dalla fortuna, con sede presso la Regia Università di Pisa e approvazione del relativo statuto. 243 [<i>Non possono godere dei benefici gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 245]			
n. 6	6.02	Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2072. – Autorizzazione al Regio Istituto tecnico industriale «P. Paleocapa» di Bergamo ad accettare la donazione di L. 25.000 disposta in suo favore dal gr. uff. Ludovico Goisis per l'istituzione di una borsa di studio intitolata «Signora Felicita Parietti Goisis» e approvazione del relativo statuto. 296 [<i>Da assegnarsi ad un alunno dell'Istituto di razza ariana e appartenente a famiglia disagiata</i> [<i>La borsa verrà assegnata ad un alunno che appartenga a famiglia di razza ariana e di condizione economiche disagiate.</i> 297]			
		Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2080. – Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero professionale per la donna «Elena di Savoia» di Napoli. → 151 301 [<i>Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, né iscriversi come soci, persone di razza ebraica, e quelli già iscritti decadono, a tutti gli effetti, dall'iscrizione.</i> 303]			
		Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2081. – Approvazione dello statuto della Fondazione «Luigi Ziliotto» con sede nel comune di Zara. 304 [<i>Le borse di studio non possono essere concesse a studenti di razza ebraica.</i> 306]			
n. 8	20.02	Regio decreto 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2135. – Erezione in Ente morale della Fondazione «Premio Fabio Besta» con sede presso il Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, ed approvazione del relativo statuto. 378 [<i>Al concorso sono ammessi tutti i cittadini italiani a condizione che non siano di razza ebraica.</i> 381]			
		Regio decreto 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2136. – Erezione in Ente morale della «Fondazione Luigi Piola Daverio», istituita presso il comune di Inzago, e approvazione del relativo statuto. 384 [<i>Borsa per gli studi secondari e superiori a favore dei figli e discendenti del testatore e, mancando questi, a favore di altri aspiranti, che non siano di razza ebraica.</i> 386]			
		Decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio dello studio bolognese» istituito dal Consorzio interprovinciale universitario con sede in Bologna. → 155 413 [<i>Scopo della istituzione è quello di conferire un premio a quel professore, di razza non ebraica, che sia salito in tale fama da aggiungere lustro e decoro all'Università stessa.</i> 414]			
n. 9	27.02	Regio decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2146. – Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta in suo favore da donna Laura Butta, vedova dell'accademico Angiolo Silvio Novaro, per l'istituzione della «Fondazione Angiolo Silvio e Iacopo Novaro» e approvazione del relativo statuto. 446 [<i>Premio di letteratura conferito ad autori italiani regnicoli o non regnicoli di razza ariana.</i> 448] [<i>Borse destinate a studiosi italiani regnicoli e non regnicoli di razza ariana.</i> 449]			
		Decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Senatore prof. Giuseppe Broglia» istituita presso la Regia Università di Torino. 492 [<i>Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.</i> 493]			
		Decreto Ministeriale 9 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di perfezionamento «Dott. Antonio Barbieri» istituita presso la Regia Università di Milano. 495 [<i>Al concorso potranno prendere parte i laureati in medicina e chirurgia che siano di razza ariana.</i> 497]			
n. 10	5.03	Regio decreto 30 novembre 1939-XVIII, n. 2190. – Autorizzazione alla Regia Accademia di belle arti di Milano ad accettare la donazione di L. 100.000 disposta in suo favore dallo scultore prof. Emilio Gariboldi per l'istituzione di un premio annuale di scultura e di 5 premi annuali di profitto scolastico, e approvazione del relativo statuto per il conferimento dei premi. 515 [<i>Concorso annuale tra i giovani artisti scultori di cittadinanza italiana e razza ariana.</i> 516]			
		Decreto Ministeriale 9 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento delle borse di studio per studenti universitari istituite presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Cremona ed intitolate alla LL.AA.RR. i Principi di Piemonte. 568 [<i>Possono prendere parte al concorso i giovani di cittadinanza e di razza italiana.</i> 569]			
		Decreto Ministeriale 16 febbraio 1940-XVIII. – Modifica al regolamento delle borse di studio «dott. Arnaldo Mussolini» istituite presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano. 572 [<i>Sono esclusi dal concorso coloro i quali appartengano alla razza ebraica.</i> 573]			
		Decreto Ministeriale 16 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento delle «Borse di studio comm. Enrico Piro» istituite presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli. 573 [<i>Possono prendere parte al concorso gli studenti che siano cittadini italiani, di razza ariana.</i> 575]			
n. 11	12.03	Regio decreto 11 gennaio 1940-XVIII, n. 60. – Approvazione dello statuto per il conferimento del posto di studio derivante dall'atto di fondazione in data 3 maggio 1793 del canonico Giov. Battista Rosini. 591 [<i>Non possono prendere parte al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 592]			
		Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 62. – Autorizzazione alla Regia Università di Bari ad accettare il legato di L. 250.000 nominali disposto in suo favore da S.E. il cav. di gr. cr. dott. Alfonso Susca, fu Vitantonio, erezione in Ente morale della Fondazione «Alfonso Susca» e approvazione del relativo statuto. 595 [<i>Requisiti: essere cittadini italiani di razza non ebraica.</i> 597]			

		Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 75. – Erezione in Ente morale della Fondazione «Luigi Campilongo», con sede presso il comune di Castrovillari, e approvazione del relativo statuto. 630 [Sono esclusi dalla concessione delle borse di studio gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 633]			Decreto Ministeriale 22 marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Ada Negri» istituito presso la Regia Università di Milano. 1178 [Le aspiranti al premio debbono risultare non appartenenti alla razza ebraica. 1179]	
		Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 76. – Erezione in Ente morale della Fondazione «Giuseppe Roi» con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Vicenza, e approvazione del relativo statuto. 636 [Sono esclusi dalla concessione delle borse di studio gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 639]		n. 22	28.05	Decreto Ministeriale 22 marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Francesco Giacomelli astronomo» istituito presso il Regio Osservatorio astronomico di Roma. 1180 [I concorrenti devono appartenere alla razza italiana. 1181]
n. 12	19.03	Decreto Ministeriale 2 marzo 1940-XVIII. – Formazione di elenchi suppletivi dei docenti di cultura militare nelle Scuole civili. 682 [Ciascun richiedente deve indicare l'appartenenza alla razza ariana. 683]				Decreto Ministeriale 8 marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della «Borsa di studio Lorenzo Manetti» istituita presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Firenze. 1378 [Non possono prendere parte al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1380]
n. 13	26.03	Decreto Ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento delle borse di studio istituite presso la Facoltà di economia e commercio della Regia Università di Genova. 726 [I concorrenti debbono appartenere alla razza italiana. 727]				Decreto Ministeriale 12 aprile 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della Borsa di studio «Massimo Tortelli» istituita presso la Regia Università di Genova. 1383 [Potranno partecipare gli studenti della Regia Università di Genova che siano cittadini italiani, di razza ariana. 1384]
n. 14	2.04	Regio decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 128. – Autorizzazione al Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare il legato di L. 164.566 disposto in suo favore dall'ing. dott. Carlo Pastori per l'istituzione della «Fondazione ing. Carlo Pastori» e approvazione del relativo statuto. 755 [Al concorso potranno prendere parte solo cittadini di razza italiana. 756]				Decreto Ministeriale 12 aprile 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Dott. Isabella Grassi» istituita presso la Regia Università di Roma. 1385 [Gli assegnatari debbono appartenere alla razza italiana. 1387]
n. 15	9.04	Regio decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 139. – Erezione in Ente morale della Fondazione «Riunione Adriatica di Sicurtà», con sede presso la Regia Università di Trieste, e approvazione del relativo statuto. 782 [I candidati alla borsa di studio debbono essere di razza italiana. 784]		n. 23	4.06	Decreto Ministeriale 19 aprile 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio Alba Fasciolo Cantoni» istituito presso la Regia Università di Genova. 1388 [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1389]
n. 17	23.04	Decreto Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Elide Piccinini Stramezzi» istituito presso la Regia Università di Firenze. 898 [Potranno prendere parte al concorso studiosi di nazionalità e di razza italiana. 899]				Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Vanier Geltrude ved. Dal Ceré» istituita presso l'Università Cattolica del «Sacro Cuore» di Milano. 1434 [Per un missionario o un Sacerdote povero, di razza italiana. 1435]
		Decreto Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio d'incoraggiamento agli studi di diritto internazionale «Maria Fiora Bottini» istituito presso la Regia Università di Genova. 901 [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 902]		n. 24	11.06	Decreto Ministeriale 20 maggio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Cesare Biondi» istituita presso la Regia Università di Siena. 1476 [Possono partecipare al Concorso i giovani di razza italiana. 1478]
		Decreto Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio di geometria superiore istituita presso la Regia Università di Roma. 904 [I concorrenti dovranno essere di cittadinanza e razza italiana. 905]		n. 25	18.06	Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Girolamo Vitelli» istituito presso la Regia Università di Firenze. 1557 [Possono prendere parte al concorso i giovani di nazionalità e di razza italiana. 1559]
n. 21	21.05	Regio Decreto 29 febbraio 1940-XVIII, n. 316. – Erezione in ente morale della Fondazione «Guido Mancini» istituita presso la Regia Università di Roma e approvazione dello statuto. 1160 [Sono esclusi dalla concessione dei benefizi gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 1162]		n. 26	25.06	Regio decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 540. – Erezione in ente morale della Fondazione «Celso Pellizzari» presso la Regia Università di Firenze e approvazione dello statuto. 1620 [Possono partecipare al concorso i giovani laureati in medicina non appartenenti alla razza ebraica. 1622]
		Regio decreto 14 maggio 1949-XVIII, n. 317. – Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione «Conte Edilio Raggio» di Genova. 1164 [La borsa non può essere concessa a chi non appartenga alla razza italiana. 1166]		n. 27	2.07	Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 587. – Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo in età per il collocamento a riposo. 1654

		Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento per il conferimento di borse di studio e di premi istituiti presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli. [Presentare certificato dal quale risulti l'appartenenza del concorrente alla razza italiana. 1668]	1665
		Regolamento della Fondazione «Lusardi e Restelli» istituita presso il Regio Liceo scientifico «Vittorio Veneto» di Milano. [Sono istituiti due premi da conferirsi a due alunni di nazionalità italiana e di razza ariana]	1703
n. 28	9.07	Regio decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 539. – Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione per lo sviluppo dell'alta cultura, con sede in Milano. [Socio dell'Associazione può essere ogni persona di razza ariana ed avente la cittadinanza italiana. 1712]	1711
n. 30	23.07	Decreto Ministeriale 7 giugno 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio Luigi Fenoglio» istituito presso la Regia Università di Torino. [Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, di razza ariana. 1855]	1854
		Decreto Ministeriale 14 giugno 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio Ignazio Fenoglio» istituito presso la Regia Università di Torino. [I candidati al «Premio Ignazio Fenoglio» devono appartenere alla razza italiana. 1858]	1857
n. 33	13.08	Regio Decreto 18 aprile 1940, n. 975. – Erezione in ente morale della Fondazione «Borsa di studio Roberto Forgers Davanzati» con sede presso la Regia Università di Roma, e approvazione dello statuto. [Borsa di studio a favore di un laureato in Scienze politiche di razza italiana. 2035] [Documento che comprovi l'appartenenza alla razza italiana. 2036]	2034
		Decreto Ministeriale 26 aprile 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Senatore Antonio De Tullio» istituita presso il Consiglio delle Corporazioni di Bari. [Al concorso possono partecipare i giovani di razza italiana. 2046]	2045
n. 34	20.08	Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 1063. – Erezione in ente morale della Fondazione «Eugenio Diviani» con sede presso la Regia Università di Milano e approvazione dello statuto. [I concorrenti dovranno comprovare di appartenere alla razza ariana. 2101]	2096
n. 35	27.08	Decreto Ministeriale 28 giugno 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio Augusto Giannelli per studi e ricerche sulle malattie mentali» istituito presso la Regia Università di Roma. [Il premio verrà assegnato per concorso ad un medico di cittadinanza e razza italiana. 2167]	2166
n. 36	3.09	Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1162. – Erezione in ente morale della Fondazione «Ciro ed Elina Balli», con sede presso la Regia Università di Modena, e approvazione dello statuto. [Il premio verrà conferito ogni anno a quel giovane laureato che non appartenga alla razza ebraica. 2209]	2207

		Decreto Ministeriale 7 luglio 1940-XVIII. – Approvazione del nuovo regolamento delle borse di studio «Dott. Isabella Grassi» istituite presso la Regia Università di Roma. [Gli assegnatari debbono appartenere alla razza italiana. 2217]	2215
n. 37	10.09	Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Pietro Grocco» istituito presso la Regia Università di Firenze. [Il premio sarà conferito per concorso a un giovane di nazionalità e razza italiana. 2267]	2265
n. 38	17.09	Regio decreto 24 luglio 1940-XVIII, n. 1218. – Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale di Città S. Angelo (Pescara) e approvazione dello statuto. [Non possono far parte del Consiglio di amministrazione né iscriversi come soci, persone di razza ebraica. 2288]	2286
n. 40	1°10	Legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278. – Istituzione di una Cassa unica per gli assegni famigliari ai lavoratori e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. [Le norme del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII restano in vigore solo per la corresponsione dei premi di natalità al personale con qualifica di impiegato e di razza non ebraica. 2347]	2337
		Regolamento della Cassa scolastica della Regia Università di Firenze. [Dichiarazione della quale il richiedente, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2375]	2371
		Regolamento dell'Opera Universitaria della Regia Università di Firenze. [Possono usufruire dell'assistenza scolastica dell'Opera Universitaria gli studenti di razza non ebraica, regolarmente iscritti all'Università. 2384] [Dichiarazione nella quale il richiedente, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2385]	2381
n. 41	8.10	Decreto Ministeriale 6 settembre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Saibante De Simon» istituita presso il comune di Palmanova (Udine). [Non possono essere ammessi al concorso studenti di razza ebraica. 2409]	2408
n. 43	22.10	Decreto Ministeriale 13 settembre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento delle due borse di studio «Senatore Nicola Balenzano» istituite dalla provincia di Bari a favore degli studenti della Facoltà di economia e commercio della Regia Università di Bari. [Gli aspiranti alla borsa devono dimostrare di essere di razza ariana. 2529]	2528
		Decreto Ministeriale 13 settembre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio Nino Caretta» istituito presso il Regio Politecnico di Torino. [Il premio sarà annualmente conferito all'allievo di razza italiana. 2531]	2530
		Decreto Ministeriale 30 settembre 1940-XVIII. – Apertura in Torino di una 3ª classe di Istituto tecnico inferiore, presso le «Scuole medie israelitiche», dal 16 ottobre 1940-XIII.	2534
n. 45	5.11	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio di pratica commerciale	

		«Principe di Piemonte» istituita dal Consiglio provinciale delle Corporazioni di Bergamo.	2624				
		[<i>Possono prendere parte al concorso i giovani di cittadinanza italiana e di razza ariana.</i> 2625]					
n. 46	12.11	Decreto Ministeriale 2 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Antonio Cardarelli» istituita presso la Regia Università di Napoli.	2682				
		[<i>Potranno partecipare giovani di razza italiana.</i> 2683]					
		Decreto Ministeriale 19 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Italo Balbo» istituito presso il commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.	2684				
		[<i>I concorrenti devono essere di razza ariana.</i> 2685]					
		[<i>Ogni concorrente dovrà rimettere documento comprovante l'appartenenza alla razza ariana.</i> 2686]					
		Decreto Ministeriale 29 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del premio «Costanzo Ciano» istituito presso il Regio Istituto tecnico nautico «Flavio Gioia» di Gaeta.	2690				
		[<i>Il premio sarà conferito ad uno degli alunni dell'istituto di nazionalità italiana, di razza ariana.</i> 2691]					
n. 47	19.11	Decreto Ministeriale 2 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento del «Premio prof. Ignazio Fenoglio» istituito presso la Regia Università di Cagliari.	2735				
		[<i>Il premio viene conferito a laureato della facoltà di medicina e chirurgia di razza italiana.</i> 2736]					
n. 48	26.11	Regio decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1448. – Erezione in ente morale della Fondazione «Conte Giovanni Marenzi» di Bergamo e approvazione dello statuto.	2769				
		[<i>Le borse di studio verranno assegnate a due giovani, esclusi quelli di razza ebraica.</i> 2770]					
		[<i>Requisiti: che non appartengano alla razza ebraica.</i> 2771]					
		[<i>Requisiti dell'allunno frequentante il Pio istituto musicale Donizetti: che non appartenga alla razza ebraica.</i> 2773]					
		Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1530. – Erezione in ente morale della Fondazione «Giuseppe e Gaetano Fazio e Maria Ilardi» con sede in Leonforte e approvazione del relativo statuto.	2782				
		[<i>I concorrenti alla borsa debbono appartenere alla razza italiana.</i> 2785]					
		Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n.1534. – Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Morelli di Bergamo.	2787				
		[<i>Possono prendere parte al concorso i giovani di ambo i sessi, di nazionalità italiana e di razza ariana.</i> 2788]					
n. 49	3.12	Decreto Ministeriale 2 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento delle borse di studio istituite per celebrare il primo centenario delle Casse di risparmio di Bologna e Ferrara.	2871				
		[<i>Gli aspiranti alla Borsa dovranno appartenere alla razza italiana.</i> 2873]					
n. 50	10.12	Regio decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1600. – Erezione in ente morale della Fondazione «Annibale Correggiari» con sede presso la Regia Università di Pavia a approvazione dello statuto.	2937				
		[<i>Possono concorrere ai premi gli studenti ed i laureati di cittadinanza italiana che dimostrino di appartenere alla razza ariana.</i> 2939]					
n. 51	17.12	Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1626. – Erezione in ente morale della Fondazione «Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso Primavera» con sede presso la Regia Università di Macerata e approvazione dello statuto.				2975	
		[<i>La Fondazione ha come scopo principale quello di conferire borse di studio a favore di giovani di nazionalità e razza italiana.</i> 2977]					
		Decreto Ministeriale 30 ottobre 1940-XIX. – Approvazione del regolamento «Premio Amedeo Nistri» istituito presso il Regio Politecnico di Milano.				3001	
		[<i>I concorrenti debbono essere di cittadinanza e di razza italiana.</i> 3002]					
		Decreto Ministeriale 19 novembre 1940-XIX. – Approvazione del nuovo regolamento della borsa di studio «Barone Ettore Ritter de Zahony» istituita presso il Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Gorizia.				3003	
		[<i>Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.</i> 3005]					
n. 52	24.12	Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1648. – Abrogazione dello statuto delle borse di studio «Leopoldo Tacchini» e approvazione di un nuovo statuto.				3027	
		[<i>Sono esclusi dalla concessione della borsa di studio gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 3029]					
		Regio decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1656. – Abrogazione dello statuto dell'Opera di istruzione e di beneficenza «Carducci» in Fermo e approvazione del nuovo statuto dell'Opera stessa.				3035	
		[<i>Sono esclusi dai benefici dell'Ente coloro che appartengano alla razza ebraica.</i> 3044]					
		[<i>I giovani i quali godono delle pensioni o borse di studio continueranno a goderne sempreché non appartengano alla razza ebraica.</i> 3044]					
		Regio decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1657. – Approvazione del regolamento del posto di studio «Vittorio De Rossi» presso la Regia Università di Pisa.				3045	
		[<i>La designazione dovrà cadere su uno studente fiorentino, che non appartenga alla razza ebraica.</i> 3047]					
		Regio decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1658. – Erezione in ente morale della Fondazione «Enrico Mazzetti» con sede presso il comune di Montese (Modena) e approvazione del relativo statuto.				3049	
		[<i>Tale borsa è riservata a studenti di razza ariana.</i> 3050]					
		[<i>Domanda corredata da documento da cui risulti l'appartenenza del candidato alla razza ariana.</i> 3051]					
		Regio decreto 30 ottobre 1940-XVIII, n. 1661. – Abrogazione dello statuto organico della Fondazione «Vandone» in Vigevano e approvazione di un nuovo statuto.				3053	
		[<i>Gli aspiranti devono anche dimostrare di non appartenere alla razza ebraica.</i> 3057]					
		Decreto Ministeriale 29 novembre 1940-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Prof. Leonardo Paterna» istituito presso la Regia Università di Napoli.				3064	
		[<i>I candidati al premio dovranno appartenere alla razza italiana.</i> 3065]					
n. 53	31.12	Regio decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1681. – Autorizzazione al preside del Regio Liceo-ginnasio di Verona, quale presidente					

		del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, ad accettare la donazione di lire 45.000, fatta da un Comitato cittadino a favore della suddetta cassa, per la costituzione di una borsa di studio intitolata a «Giuseppe Cavazzana».	3116				
		[A beneficio di un alunno (od alunna) che non fruisca di altre borse, nativo della città o della provincia di Verona, di nazionalità italiana e di razza ariana. 3118]					
B. U.	1940	Parte II ATTI DI AMMINISTRAZIONE	Pag.				
n. 3	18.01	CONCORSI					
		Avviso di concorsi a 22 posti di istitutore in prova e a 4 posti di istitutrice in prova e a 12 posti di vice economo in prova nei Convitti.	196				
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 200]					
		Avviso di concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole di istruzione media tecnica.	203				
		[Dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità di non appartenenza alla razza ebraica. 208]					
		Avviso di concorsi per il conferimento di otto posti di macchinista nei Regi Licei classici e di 50 posti di bidello dei Regi Licei classici e nei Regi Istituti magistrali.	217				
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica. 220]					
n. 5	1°.02	CONCORSI					
		Avviso di concorso a 8 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1940-41-XIX.	378				
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana. 379]					
		Avviso di concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore straniero, per l'anno accademico 1940-41-XIX.	379				
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza italiana. 381]					
n. 6	8.02	CONCORSI					
		Avviso di concorsi a posti di direttrici e di maestra istitutrice in prova nei Regi Educandati femminili.	448				
		[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 450]					
		Avviso di concorso per titoli a 7 posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della R. Accademia d'arte drammatica.	453				
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica. 456]					
		Avviso di concorso per esami a un allunato di perfezionamento nella meccanica della Fondazione «Gori-Feroni» della Società di esecutori di pie disposizioni in Siena.	458				
		[Requisiti: non appartenenza alla razza ebraica]					
n. 7	15.02	CONCORSI					
		Avviso di concorso a un posto di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa delle Regie Accademie di belle arti, e dei Regi Conservatori di musica e della R. Accademia d'arte drammatica.				528	
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 531]					
		Avviso di concorso al premio annuale «Filippo Cavolini» presso la Società Reale di Napoli.				534	
		[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica. 535]					
		Avviso di concorso al premio triennale «Agostino Ogliarolo Todaro» presso la Società Reale di Napoli.				535	
		[Al concorso sono ammessi i laureati in chimica pura che siano cittadini italiani e di razza non ebraica]					
		Avviso di concorso al premio biennale «Stefano Paladini» presso la Società Reale di Napoli.				535	
		[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica. 536]					
		Avviso di concorso al premio biennale «Sementini» presso la Società Reale di Napoli.				536	
		[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]					
		Avviso di concorso al premio biennale «Antonio Sogliano» presso la Società Reale di Napoli.				536	
		[Possono concorrere al premio soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]					
		Avviso di concorso al premio annuale «Michele Tenore» presso la Società Reale di Napoli.				537	
		[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]					
		Avviso di concorso al premio quinquennale «Gabriele e Ruggiero Torelli» presso la Società Reale di Napoli.				537	
		[Al detto concorso possono essere ammessi i laureati in matematica pura che siano cittadini italiani e di razza non ebraica]					
		Avviso di concorso al premio biennale «Francesco Torraca» presso la Società Reale di Napoli.				538	
		[Possono concorrere al premio soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]					
		Avviso di concorso al premio biennale accademico della R. Accademia di scienze fisiche e matematiche della Società Reale di Napoli.				538	
		[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]					
		Avviso di concorso al «Premio quinquennale della R. Accademia Pontaniana di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli».				539	
		[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]					
n. 8	22.02	CONCORSI					
		Avviso di concorso per titoli a tre posti di custode nelle Biblioteche pubbliche governative.				619	
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica. 622]					
		Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto presso la R. Università di Roma per l'anno accademico 1939-40-XVIII.				625	
		[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]					

		Avviso di concorso al premio «prof. Massimo Piccinini» per la medicina coloniale presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	625			ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE Personale di Regi Licei-ginnasi. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> → 161	1189
n. 9	29.02	CONCORSI Avviso di concorso a due premi «Enrico Ferri» di L. 5000 presso la R. Università di Roma. [Uno dei due premi sarà assegnato a un cittadino di razza italiana] [L'altro premio verrà assegnato a straniero di razza ariana] [Certificato da cui risulti l'appartenenza alla razza ariana]	702	n. 17	25.04	ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE Personale di Regi Licei scientifici. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	1205
		Avviso di concorso al premio della fondazione «Nicola Vacchelli» presso il Consiglio nazionale delle ricerche. [Dal concorso sono esclusi gli italiani di razza non ariana. 703]	702			Personale di Regi Istituti magistrali. PRESIDI. <i>Dispense dal servizio.</i>	1272
n. 10	7.03	CONCORSI Avviso di concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti d'Istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti d'Istruzione media tecnica e nelle Regie Scuole di avviamento professionale. [Dichiarazione, in carta libera, del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 783]	774			Personale di Regi istituti magistrali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	1291
		Avviso di concorso a sei borse di reciprocità istituite dall'Ungheria per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica]	807	n. 18	2.05	CONCORSI Avviso di concorso al posto di insegnante di contrabbasso (gruppo A, grado 11°) nel Regio Conservatorio di musica di Parma. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1380]	1377
n. 11	14.03	CONCORSI Avviso di concorso a cattedre universitarie. → 157 [Dichiarazione, in carta libera, redatta sotto la personale responsabilità del candidato attestante che egli non è di razza ebraica. 871]	869			Avviso di concorso alla borsa di studio «Arturo Farinelli» presso la R. Università di Torino. [Domanda corredata da certificato di appartenenza alla razza italiana]	1382
n. 12	21.03	CONCORSI Avviso del IV concorso nazionale «Premio Città di Faenza» in onore di Alfredo Oriani. [I partecipanti devono dichiarare di non appartenere alla razza ebraica]	978	n. 19	9.05	CONCORSI Avviso di concorso a 4 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale. [Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne. 1433] [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 1435]	1432
n. 14	4.04	CONCORSI Avviso di concorso al posto di insegnante di lingua e lettere italiane, storia e geografia nel R. Conservatorio di musica di Palermo. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera. In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1186]	1183	n. 22	30.05	ORDINE SUPERIORE TECNICO Personale di Regi Istituti tecnici commerciali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	1623
		Avviso di concorso, per titoli e per esami, per 3000 posti, complessivamente, vacanti nelle Scuole rurali di Stato. [I documenti debbono essere redatti in carta bollata e debitamente legalizzati; tale norma vale anche per il certificato di nascita, ai fini dell'accertamento della razza. 1196]	1189			CONCORSI Avviso di concorso al premio della Fondazione «Giulio Alessandrini» di parassitologia per l'anno 1940. [Dal concorso sono esclusi gli italiani di razza non ariana. 1651]	1650
n. 15	11.04	ISTRUZIONE SUPERIORE Personale di Università e Istituti superiore d'istruzione. PRESIDI E INSEGNANTI. [Dispense dal servizio. 1154-1162]	1154*	n. 23	6.06	CONCORSI Avviso di concorso a undici posti di bibliotecario aggiunto in prova nelle Biblioteche pubbliche governative. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica. 1762]	1759
				n. 24	13.06	ORDINE SUPERIORE TECNICO Personale di Regi Istituti tecnici commerciali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	1832
						CONCORSI Avviso di concorso al premio di perfezionamento «Lorenzo Ellero» indetto dalla Libera Università cattolica del «Sacro Cuore» in Milano. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1909]	1908
						Avviso di concorso a borse di studio per laureati in chimica o ingegneria. [Possono partecipare al concorso i laureati che siano cittadini italiani di razza ariana]	1912

* La paginazione d'esemplare del B. U. n. 15 dell'11 aprile 1940 ripete quella del B. U. n. 14 del 4 aprile 1940

		Avviso di concorso a borse di studio per laureati in scienze agrarie e forestali. 1913 [Possono partecipare al concorso i laureati che siano cittadini italiani di razza ariana. 1914]			
		Avviso di concorso a premi di incoraggiamento per laureati nell'anno accademico 1939-40-XVIII in chimica o ingegneria (industriale o chimica) e in scienze agrarie o forestali. → 167 1915 [Possono partecipare al concorso i laureati che siano cittadini italiani, di razza ariana]			
n. 25	20.06	CONCORSI			
		Avviso di concorsi a posti gratuiti nei Convitti nazionali ed altri Convitti. 1990 [Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 1992]			
		Avviso di concorsi a posti gratuiti e semi gratuiti in Istituti di educazione. 1993 [Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 1994]			
		Avviso di concorsi a posti gratuiti nei vari Convitti a favore di alunni maschi dei Regi Istituti magistrali. 1995 [Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 1996]			
n. 26	27.06	ORDINE SUPERIORE CLASSICO			
		Personale dei Regi Licei-ginnasi. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> 2056			
		CONCORSI			
		Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e della Svezia per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno. 2134 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2135]			
n. 28	11.07	ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E AFFARI GENERALI			
		Personale di Regi provveditorati agli studi. VICE RAGIONIERI. <i>Dispense dal Servizio.</i> 2288			
		Personale di Biblioteche pubbliche governative. BIBLIOTECARI DIRETTORI. <i>Dispense dal Servizio.</i> 2305			
		Personale di Biblioteche pubbliche governative. BIBLIOTECARI. <i>Dispense dal Servizio.</i> 2305			
		Personale di Biblioteche pubbliche governative. ASSISTENTI. <i>Dispense dal Servizio.</i> 2307			
n. 29	18.07	CONCORSI			
		Avviso di concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro. 2390 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice. 2391]			
		ORDINE SUPERIORE CLASSICO			
		Personale di Regi Licei-ginnasi. INSEGNANTI. <i>Riammissioni in servizio.</i> 2410			
		Personale di Regi Istituti magistrali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> 2434			
n. 35	29.08	ORDINE SUPERIORE CLASSICO			
		Personale di Regi Licei-ginnasi. INSEGNANTI. <i>Revoche di dispense dal servizio.</i> 2777			
n. 40	3.10	CONCORSI			
		Avviso di concorso a borse di studio «Guglielmo Marconi» presso la Commissione centrale di beneficenza in Milano amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde. 3151 [18 borse per studenti che siano di razza italiana] [Requisiti: non appartenenza alla razza ebraica]			
		Avviso di concorso a posti nel R. Collegio Ghislieri di Pavia. 3152 [Non sono ammessi a concorrere gli studenti di razza ebraica. 3153] [Gli aspiranti dovranno dichiarare di non appartenere alla razza ebraica. 3153]			
n. 41	10.10	CONCORSI			
		Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano, per l'anno 1941-XIX. 3205 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 3206]			
n. 42	17.10	CONCORSI			
		Avviso di concorso a 16 posti di tirocinante nella R. Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma. → 170 3276 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza ariana]			
n. 46	14.11	ORDINE SUPERIORE TECNICO			
		Personale di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> 3442			
		ORDINE UNIVERSITARIO			
		Libere docenze. <i>Decadenze da abilitazioni.</i> 3476			
n. 48	28.11	CONCORSI			
		Avviso di concorso ai posti di studio vacanti nel Reale Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie di Torino per l'anno accademico 1940-41-XIX presso la R. Università di Torino. 3767 [Dal concorso sono esclusi coloro che non appartengono alla razza ariana. 3768]			
n. 52	26.12	CONCORSI			
		Avviso di concorso al posto di studio «Riberi» presso la R. Università di Torino. → 172 4016 [Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare la loro appartenenza alla razza italiana]			
		Avviso di concorso nazionale per un dispositivo atto ad eliminare lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie. → 173 4017 [Tutti i concorrenti dovranno appartenere alla razza ariana]			

RASSEGNA ECONOMICA DELL'AFRICA ITALIANA

La "RASSEGNA", dal gennaio 1937-XV, è divenuta anche l'organo ufficiale delle *Consulte Tecnico-Corporative* e dei *Consigli Coloniali della Economia Corporativa* ♦ In rapporto alla nuova funzione assunta, il periodico offre una più organica e completa trattazione della materia che più interessa, nel settore economico-sociale, l'avvenire delle terre italiane d'oltremare ♦ La "RASSEGNA", oltre ai provvedimenti legislativi concernenti l'esercizio delle attività economiche nelle Colonie, pubblica un completo notiziario delle *Consulte tecnico-corporative*, le varie deliberazioni ufficiali, le autorizzazioni all'esercizio delle attività in A. O. I., compreso l'elenco delle Ditte ♦ È completata, inoltre, da un notiziario che comprende tanto la parte legislativa che quella relativa all'assistenza sociale; da una rassegna della giurisprudenza e della stampa, ecc. ♦ Essa costituisce, quindi, una pubblicazione indispensabile per la conoscenza dei problemi e delle norme ufficiali concernenti la vita delle Colonie Italiane.

Abbonamento annuo :
NEL REGNO L. 60 — ALL' ESTERO L. 120

Fascicolo separato :
NEL REGNO L. 10 — ALL' ESTERO L. 20

Inviare le richieste alla **LIBRERIA DELLO STATO**

(Avviso pubblicitario n. 1937-1).

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1939-XVIII.

Approvazione del regolamento del premio « Pina Modugno » istituito presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il pubblico istrumento in data 21 giugno 1939-XVII, a rogito del dott. Vito Del Pinto, notaio in Bari, col quale i coniugi prof. Giovanni Modugno fu Arcangelo, e signora Maria Spinelli, fu Francesco, hanno donato alla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la somma di L. 10.000, capitale nominale di Rendita 5 %, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Pina Modugno e da conferirsi ogni anno ad uno studente della Università stessa, il quale abbia presentato la migliore tesi di laurea in pedagogia;

Veduto il Regio decreto 20 ottobre 1939-XVII, n. 1731, col quale l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, come sopra disposta in suo favore;

Veduto lo schema di regolamento predisposto dalle competenti Autorità accademiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano per disciplinare il conferimento del premio;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento del premio « Pina Modugno » istituito presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano:

Art. 1.

Per onorare la memoria della figlia Pina, il padre prof. Giovanni Modugno e la madre Maria Modugno Spinelli, istituiscono un premio intitolato « Pina Modugno ».

Art. 2.

Il premio — indivisibile — sarà conferito, annualmente, al miglior laureato in pedagogia dell'Università cattolica del Sacro Cuore, nelle due sessioni di ciascun anno accademico, che sia di razza italiana e iscritto al Partito Nazionale Fascista o alle Organizzazioni giovanili fasciste.

Art. 3.

Il premio risulta del reddito annuo del capitale nominale di L. 10.000, investito in titoli nominativi del Debito pubblico italiano 5 % intestati all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, con annotazione di vincolo a favore del « Premio Pina Modugno ».

Art. 4.

La designazione del miglior laureato sarà fatta, dopo la chiusura della sessione degli esami di laurea dell'anno accademico, da una Commissione composta dal preside della Facoltà di lettere e filosofia, dal preside della Facoltà di magistero, dai Rev. assistenti ecclesiastici delle Facoltà stesse.

La Commissione nella sua valutazione terrà presente:

- a) il voto conseguito nell'esame di laurea;
- b) la media dei voti conseguiti negli esami di religione, pedagogia, psicologia, filosofia.

A pari merito, sarà preferito il candidato che abbia una media superiore negli esami delle altre discipline.

A pari merito, sarà preferito il candidato di più disagiate condizioni economiche.

Gli elementi per le valutazioni di merito e di carattere economico, di cui ai commi precedenti, saranno forniti dalla Segreteria dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Art. 5.

Il premio non potrà essere conferito a chi, su giudizio del Rev. assistente ecclesiastico della Facoltà a cui appartiene il candidato, non abbia conformato la sua condotta, durante gli anni universitari, allo spirito cui s'informa l'Università cattolica del Sacro Cuore.

Art. 6.

Il premio verrà conferito dal rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Roma, li 22 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2080.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

(Pubblicato in tutto nella Gazz. Uff. del 27 gennaio 1940, n. 22)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1810, col quale venne approvato lo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli;

Veduta l'istanza del Commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa medesima;

Veduto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1938-XVII;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, approvato con R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1810.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1940 XVIII

**Statuto della Cassa scolastica
della Regia Scuola di magistero professionale per la donna
« Elena di Savoia » di Napoli**

Art. 1.

La Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero professionale per la donna di Napoli, istituita con R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1810, è denominata: Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

Art. 2.

La Cassa si propone:

- a) di aiutare con sussidi di incoraggiamento, con libri scolastici le alunne meritevoli per condotta e profitto che versino in disagiate condizioni economiche;
- b) di conferire premi in base ad appositi regolamenti;
- c) di promuovere feste, cerimonie commemorative, gite d'istruzione;
- d) di concorrere allo sviluppo della scuola ed al miglioramento della cultura della scolaresca.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa resta quello esistente.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è alimentato:

- a) dalle rendite del patrimonio;
- b) dalle oblazioni e contributi di Enti, di privati, di alunne abbienti e di ex alunne;
- c) da eventuali proventi di iniziative varie promosse dal Consiglio di amministrazione;
- d) da eventuali lasciti e legati;
- e) da quote dei soci.

Art. 5.

Sono soci benemeriti della Cassa gli Enti ed i privati che versino una volta tanto non meno di L. 1000; soci onorari quelli che versino una volta tanto L. 100; soci ordinari quelli che corrispondano una quota annua di L. 18, ripartibile anche in rate mensili.

I nomi dei soci benemeriti e onorari saranno iscritti nell'albo d'oro della Cassa.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6, nè iscriversi come soci, persone di razza ebraica, e quelli già iscritti decadono, a tutti gli effetti, dall'iscrizione.

Art. 6.

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto:

- a) dalla preside della Scuola, presidente;
- b) da tre insegnanti della Scuola, uno per ciascuna delle Scuole che compongono l'istituzione;
- c) dal segretario economo della Scuola con funzioni di Segretario cassiere;
- d) da un rappresentante della Gioventù Italiana del Littorio;
- e) da tre rappresentanti delle famiglie delle alunne, uno per ciascuna delle tre Scuole costituenti l'istituzione.

I Consiglieri di cui alla lettera b) ed e) sono nominati dal Collegio dei professori, durano in carica un anno, e possono essere rieletti.

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione possono essere aggregati al Consiglio, cittadini, privati e rappresentanti di Enti pubblici che si siano resi particolarmente benemeriti della Istituzione (ferma restando la esclusione di persone di razza ebraica).

Art. 7.

E' compito del Consiglio di amministrazione:

- a) di amministrare il patrimonio della Cassa, di provvedere al suo incremento e al suo migliore investimento in titoli dello Stato;
- b) di erogare le rendite secondo i fini statutari;
- c) di stabilire quale parte delle rendite e delle elargizioni e contribuzioni ordinarie e straordinarie debba essere erogata e quale parte, invece, debba essere destinata in aumento al patrimonio.

Art. 8.

L'esercizio finanziario ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre successivo.

304

Art. 9.

Il rendiconto della gestione della Cassa dovrà essere compilato entro il mese di novembre e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Regio Provveditore agli studi.

Art. 10.

Per quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni del cap. XII del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:

BOTTAI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2081.

Approvazione dello statuto della Fondazione « Luigi Ziliotto » con sede nel comune di Zara.

(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. del 27 gennaio 1940, n. 22)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 29 ottobre 1936-XV, n. 2141, col quale la Fondazione intitolata « Luigi Ziliotto », con sede nel comune di Zara, venne eretto in Ente morale, sotto un'amministrazione provvisoria di tre componenti di nomina pedestarile;

Veduta la deliberazione in data 22 gennaio 1938-XVI, con cui l'amministrazione provvisoria della Fondazione propone che sia approvato lo statuto destinato a disciplinare il funzionamento dell'Ente;

Ritenuto che l'amministrazione provvisoria della Fondazione propone una sostanziale modifica nei fini dell'Ente, sostituendo alle borse di studio per studenti delle Scuole

413

Veduto il parere favorevole del Regio Provveditore agli studi di Roma comunicato con nota n. 17047/C/20 del 15 dicembre 1939-XVIII;

Considerato che l'istituzione di detta Scuola risponde alle esigenze del nucleo scolastico locale;

Veduto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15;

Su proposta dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio;

Decreta:

E' autorizzata, a decorrere dall'anno scolastico 1939-40 l'apertura in Roma della 2^a e 3^a classe superiore dell'Istituto Magistrale « Santa Giovanna Antida ».

Roma, li 23 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1940-XVIII.

Approvazione del regolamento del « Premio dello studio bolognese » istituito dal Consorzio interprovinciale universitario con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la deliberazione in data 26 ottobre 1937-IX con la quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, con sede in Bologna, allo scopo di dare maggiore incremento agli studi ed accrescere lustro all'Ateneo Bolognese, istituiva un premio universitario biennale di L. 32.000 sul proprio bilancio a favore di professori universitari che portano fama all'Università da conferirsi a bienni alterni con quello della istituzione Gualtierio Sacchetti amministrata dal comune di Bologna;

Veduta la deliberazione in data 14 marzo 1939-XVII con la quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario ha proposto il regolamento per il conferimento del premio biennale intitolato « Premio dello studio Bolognese »;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento del « Premio dello studio Bolognese », istituito dal Consorzio interprovinciale universitario con deliberazione in data 26 ottobre 1937-XV:

414

Art. 1.

E' istituito da parte del Consorzio interprovinciale universitario di cui al R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, numero 709 un premio biennale intitolato « Premio dello studio Bolognese » a favore di professori della Regia Università di Bologna, da conferirsi in anni alterni col premio Gualtiero Sacchetti.

Art. 2.

L'ammontare del premio biennale è pari a quello del premio Sacchetti conferito dal Comune nel biennio precedente e a tale fine sarà iscritta ogni anno sul bilancio del Consorzio, e per tutta la sua durata, la somma di L. 16.000, eguale alla metà circa dell'ammontare del premio suddetto, salvo i necessari congruagli.

Art. 3.

Scopo della istituzione è quello di conferire un premio a quel professore, di razza non ebraica iscritto al Partito Nazionale Fascista ordinario o straordinario, appartenente all'Università di Bologna che coll'insegnamento, coi lavori scientifici o letterari, o con qualche altra segnalata scoperta, sia salito in tale fama da aggiungere lustro e decoro all'Università stessa.

Non potrà conseguire il premio chi non abbia professato nella medesima almeno per un biennio.

Il premio potrà essere conferito anche due volte alla stessa persona, per due bienni di seguito oppure dopo trascorso un intervallo di tempo fra un biennio e l'altro.

Art. 4.

Il conferimento del premio sarà fatto nel settembre di ogni biennio da una Commissione composta del Prefetto di Bologna, dal Podestà, del Rettore della Università, del Preside della Provincia e di un quinto membro nominato dal Rettore.

Per conseguire il conferimento del premio dovranno ottenersi almeno tre voti favorevoli.

Non è escluso che il premio possa essere conferito anche ad un componente della Commissione.

Roma, 26 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: **BOTTAI**

BLANCHI Savatore, direttore didattico. — Dal 1° settembre 1939-XVII cessa d'essere collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri e riassume servizio nel circolo didattico di Prato (Firenze) (D. M. 23 settembre 1939-XVII).

CLEMENTE Vittorio, direttore didattico. — Il D. M. 10 agosto 1939-XVII è modificato nel senso che pur essendo trasferito ad uno dei circoli di Roma, rimane comandato a reggere la direzione delle Scuole rurali per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1939-XVII.

Dal 1° ottobre 1939-XVII, il detto direttore didattico, cessa d'essere comandato alla direzione delle scuole rurali ed assume servizio in uno dei circoli didattici di Roma (D. M. 23 settembre 1939-XVII).

CARELLI Amedeo, direttore didattico. — Dal 1° settembre 1939-XVII cessa dall'essere a disposizione del Ministero degli affari esteri e riassume servizio nel Regno in uno dei circoli didattici di Lucca, di cui è titolare (D. M. 17 ottobre 1939-XVII).

GIAMPIETRO Michele, direttore didattico. — Dal 1° settembre 1939-XVII cessa dall'essere a disposizione del Ministero degli affari esteri e riassume servizio nel Regno in uno dei circoli didattici di Roma (D. M. 17 ottobre 1939-XVII).

PALERMO Donato, direttore didattico. — Dal 1° settembre 1939-XVII e fino al 31 agosto 1942 a. XX è messo fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri (D. M. 17 ottobre 1939-XVII).

PASCUCCI Felice, direttore didattico. — Dal 1° settembre 1939-XVII cessa di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri e riassume servizio nel Regno nel circolo didattico di Civitavecchia (D. M. 17 ottobre 1939-XVII).

CONCORSI

Avviso di concorso a cattedre universitarie (1).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. D. 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Visto il R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Visto il R. D. 20 aprile 1937-XV, n. 792;

Visto il R. D. 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Visto il decreto del DUCE in data 3 ottobre 1939-XVII concernente l'autorizzazione a bandire concorsi a cattedre universitarie;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1940-XVIII, n. 62.

DECRETA :

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà e negli Istituti appresso indicati :

Facoltà di giurisprudenza.

1. Istituzioni di diritto privato nell'Università di Ferrara.
2. Scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Camerino.
3. Diritto internazionale nell'Università di Ferrara.
4. Diritto romano nella R. Università di Sassari.
5. Storia del diritto italiano nell'Università di Urbino.

Facoltà di economia e commercio

1. Storia economica nella R. Università di Genova.

Facoltà di lettere e filosofia.

1. Letteratura latina nella R. Università di Catania.
2. Archeologia e storia dell'arte greca e romana nella R. Università di Cagliari.

Facoltà di magistero.

1. Filosofia nell'Università di Urbino.

Facoltà di medicina e chirurgia.

1. Igiene nella R. Università di Palermo.
2. Anatomia umana normale nella R. Università di Catania.
3. Fisiologia umana nella Università di Ferrara.
4. Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze nella R. Università di Siena.
5. Patologia speciale medica e metodologia clinica nella R. Università di Catania.
6. Clinica pediatrica nella R. Università di Sassari.
7. Medicina del lavoro nella R. Università di Siena.

Facoltà di scienze.

1. Chimica generale e inorganica nell'Università di Camerino.
2. Mineralogia nell'Università di Ferrara.
3. Antropologia nella R. Università di Palermo.

Facoltà di farmacia.

1. Chimica farmaceutica e tossicologica nella R. Università di Catania.

Facoltà di ingegneria.

1. Elettrotecnica nella R. Università di Palermo.
2. Architettura tecnica nella R. Università di Cagliari.
3. Meccanica applicata alle macchine nella R. Università di Cagliari.

Facoltà di agraria.

1. Fitomologia agraria nella R. Università di Torino.

Facoltà di medicina veterinaria.

1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia nella R. Università di Sassari.

Istituto superiore orientale di Napoli.

1. Arabo letterario e dialetti arabi, storia e civiltà musulmane.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta bollata da lire sei entro il 31 maggio 1940-XVIII, corredata dei documenti appresso indicati :

- 1° estratto dell'atto di nascita;
- 2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
- 3° certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci di combattimento (ovvero ai Fasci femminili nonchè la data di iscrizione al P.N.F. da rilasciarsi in carta legale dal segretario della Federazione della Provincia in cui ha domicilio il concorrente);
- 4° certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale;
- 5° certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;
- 6° certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
- 7° stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;
- 8° una dichiarazione, in carta libera, redatta sotto la personale responsabilità del candidato attestante che egli non è di razza ebraica;
- 9° notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in 12 esemplari;
- 10° qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
- 11° elenco in 12 copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai nn. 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° devono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, devono, inoltre, essere di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o che sia ufficiale in S.P.E. della M.V.S.N. è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2°, 4°, 5°, 6°; deve invece presentare una dichiarazione dell'Autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 maggio 1940-XVIII, gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato ed il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie. Gli interessati devono, tuttavia, tener pronte, possibilmente, altre copie delle pubblicazioni stesse da trasmettersi al Ministero in seguito ad eventuale richiesta.

L'ammissione potrà essere negata con provvedimento del Ministero a suo giudizio insindacabile.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 maggio 1940-XVIII, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle Autorità locali o agli Uffici postali o ferroviari: nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Tuttavia i concorrenti che si trovino all'estero, o nell'Africa italiana o nei possedimenti italiani, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 maggio 1940-XVIII, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 30 giugno successivo.

Roma, li 19 febbraio 1940-XVIII.

Il Ministro
BOTTAI.

Avviso di concorso al premio « Geopolitica ».

La Casa Editrice Italiana Sperling & Kupfer - Milano - editrice della rassegna « Geopolitica », allo scopo di incoraggiare gli studi di geografia politica, istituisce un premio di Lire 2000 (duemila), da assegnarsi alla miglior tesi di laurea di geografia politica, discussa nell'anno accademico 1939-40.

Possono partecipare al concorso anche le tesi disesse nella sessione di febbraio 1940. Sarà tenuto conto particolarmente delle tesi condotte con metodo proprio della geopolitica.

I lavori dattiloscritti in triplice copia, dovranno pervenire alla Redazione di Geopolitica, Milano - Via G. Carducci 26, entro il 31 dicembre 1940-XIX corredati dal certificato di iscrizione al GUF e dalla semplice dichiarazione del Concorrente di essere abbonato a « Geopolitica ».

Il premio sarà giudicato da una commissione di cinque membri così costituita:

- un rappresentante del Ministro dell'Educazione Nazionale;
- il Presidente del Comitato Nazionale per la geografia;
- il Presidente della S. A. Sperling & Kupfer;
- i due Direttori della rassegna « Geopolitica ».

La proclamazione del vincitore sarà comunicata sul numero di febbraio 1941-XIX della Geopolitica.

L'editore si riserva la facoltà di pubblicare il lavoro premiato in una sua collezione, senza dover corrispondere per una prima edizione ulteriori diritti d'autore all'infuori di cinquanta esemplari gratuiti per l'autore stesso.

La Commissione potrà segnalare per la pubblicazione nella stessa collezione anche altri lavori all'infuori di quelli premiati. In tal caso, ove ne seguisse una edizione, sarà stipulato, con l'interessato, regolare contratto di cessione dei diritti d'autore.

I singoli Stati europei, loro lineamenti fisici fondamentali - Gli abitanti, religione, lingue e governo. Le ricchezze naturali e lo sviluppo economico, i centri principali, i domini coloniali; le relazioni con l'Italia.

V) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia; lineamenti fisici, clima, razze e popoli; religioni - Divisione politica - Geografia particolare degli Stati asiatici e delle grandi colonie - Interessi italiani in Asia.

VI) Idem Idem per l'Africa.

VII) Idem Idem per l'America.

VIII) Idem Idem per l'Oceania.

A ciascun candidato saranno assegnati quattro voti in relazione alle prove di esame sostenute nelle parti del predetto programma indicate rispettivamente ai gruppi A-a), A-b) B e C.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media, di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 gennaio 1940-XVIII.

Il Ministro
BOTTAI

Avviso di concorso, per titoli e per esami, per 3000 posti, complessivamente, vacanti nelle Scuole rurali di Stato.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il Testo Unico sull'istruzione elementare, approvato con R. D. 5 febbraio 1923, n. 577;

Veduto il Regolamento Generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. D. 26 aprile 1923, n. 1297;

Veduto il R. D. 14 ottobre 1938, n. 1771 sul nuovo ordinamento delle scuole rurali;

Veduta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991 - 11 - 3 - 1;

ORDINA:

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per tremila posti, complessivamente, vacanti nelle scuole rurali di Stato.

Gli aspiranti faranno pervenire al R. Provveditore agli studi della Provincia in cui hanno il domicilio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* (1), la domanda di partecipazione al concorso, con l'indicazione precisa della loro residenza, redatta su carta legale da L. 4 e corredata dei seguenti documenti:

- a) atto o certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato generale del casellario giudiziario;
- d) certificato di buona condotta morale e politica, relativo all'ultimo biennio, rilasciato, come espressa dichiarazione del fine per cui è richiesto, dal Podestà del Comune, dove il candidato ha dimorato ultimamente;
- e) certificato medico da rilasciarsi dall'Ufficiale sanitario, o dal medico condotto o da un medico militare, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;
- f) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1° aprile 1940-XVII, n. 77.

g) certificato di iscrizione al P.N.F. in carta legale, rilasciato dal Segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;

f) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal Podestà del Comune di residenza o da un R. Notaio.

I candidati potranno inoltre presentare ogni altro documento, titolo di studio, attestato che possa essere soggetto a valutazione secondo la tabella dei titoli annessa al presente bando.

I documenti di cui alle lettere: a, b, c, d, e, debbono essere redatti in carta bollata e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere: b, c, d, e, g, debbono essere di data non anteriore agli ultimi tre mesi da quella del bando. Tale norma vale anche per il certificato di nascita, ai fini dell'accertamento della razza.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, in ordine di preferenza, cinque provincie in cui desidera ottenere la nomina.

I candidati che abbiano già presentato ad un R. Provveditore agli studi i documenti per la partecipazione a concorsi di categoria in via di espletamento possono fare riferimento ai documenti e titoli già presentati, indicando con precisione il Provveditorato a cui furono inviati e specificando la categoria per la quale hanno partecipato. In ogni caso i candidati dovranno presentare i documenti di cui alle lettere b, c, d, e, g.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale; la prova scritta si svolgerà, a scelta del candidato, su uno dei due temi inviati dal Ministero, i quali avranno per oggetto una illustrazione dei programmi di studio per le scuole elementari rurali oppure una esposizione dei principi fascisti dell'educazione. La prova orale consisterà in un colloquio sui programmi di studio per le scuole elementari e sulle opere del Regime, con particolare riferimento alla vita rurale.

La prova scritta sarà tenuta presso tutte le sedi dei Regi Provveditorati agli studi. Ciascun candidato dovrà sostenere questa prova presso il R. Provveditorato agli studi, al quale ha presentato la domanda di ammissione al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, nella prova scritta, una votazione non inferiore ai 30/50.

Il Ministero nominerà 40 Commissioni per la correzione degli elaborati e per lo svolgimento degli esami orali.

Le Commissioni funzioneranno nelle seguenti sedi e per i candidati delle provincie indicate per ciascuna sede:

- | | |
|--|--|
| 1. AGRIGENTO: Agrigento, Ragusa. | 17. L'AQUILA: L'Aquila. |
| 2. ALESSANDRIA: Alessandria, Asti. | 18. LA SPEZIA: Apuania, La Spezia. |
| 3. ANCONA: Ancona, Ascoli, Macerata. | 19. LECCE: Brindisi, Lecce, Taranto. |
| 4. BARI: Bari, Foggia. | 20. LITTORIA: Frosinone, Littoria. |
| 5. BOLOGNA: Bologna, Ferrara. | 21. MESSINA: Catania, Messina, Siracusa. |
| 6. BRESCIA: Bergamo, Brescia. | 22. MILANO: Milano, Pavia, Varese. |
| 7. CAGLIARI: Cagliari. | 23. NAPOLI: Avellino, Benevento, Napoli. |
| 8. CAMPOBASSO: Campobasso. | 24. PADOVA: Padova, Rovigo. |
| 9. COMO: Como, Sondrio. | 25. PALERMO: Palermo, Trapani. |
| 10. COSENZA: Cosenza. | 26. PERUGIA: Perugia, Terni. |
| 11. CREMONA: Cremona, Mantova. | 27. PESARO: Pesaro. |
| 12. CUNEO: Cuneo. | 28. PESCARA: Chieti, Pescara, Teramo. |
| 13. ENNA: Caltanissetta, Enna. | 29. PISA: Livorno, Lucca, Pisa. |
| 14. FIRENZE: Arezzo, Firenze, Pistoia. | 30. POTENZA: Matera, Potenza. |
| 15. FORLI': Forlì, Ravenna. | 31. REGGIO CALABRIA: Catanzaro, Reggio Calabria. |
| 16. GENOVA: Genova, Imperia, Savona. | |

32. REGGIO EMILIA: Parma, Piacenza, Reg. 36. SIENA: Grosseto, Siena.
gio Emilia.

33. ROMA: Rieti, Roma, Viterbo.

34. SALERNO: Salerno.

35. SASSARI: Nuoro, Sassari.

37. TORINO: Aosta, Torino.

38. VENEZIA: Treviso, Udine, Venezia.

39. VERCELLI: Novara, Vercelli.

40. VERONA: Belluno, Verona, Vicenza.

Una Commissione Centrale presso il Ministero provvederà alla valutazione dei titoli. In base ai voti assegnati ai candidati alle prove scritte e orali e ai titoli, la Commissione Centrale formerà un'unica graduatoria.

La graduatoria avrà efficacia fino al suo esaurimento.

Le nomine saranno fatte dal Ministero, seguendo l'ordine della graduatoria e tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri espressi dai candidati, per l'assegnazione della provincia.

I candidati vengono nominati insegnanti straordinari e diventano stabili dopo un triennio di prova. Ad essi è fatto il trattamento economico fissato dal R. D. L. 14 ottobre 1938 n. 1771, con gli aumenti di legge.

Al presente bando è accluso un foglio di istruzioni, nel quale sono dati chiarimenti per lo svolgimento del concorso ed è riportata la tabella per la valutazione dei titoli.

Roma, li 26 marzo 1940-XVIII.

Il Ministro
BOTTAI.

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A POSTI DI INSEGNANTE NELLE SCUOLE RURALI.

Non sono ammesse le domande che perveniranno ai Regi Provveditori agli studi, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato e quelle non corredate di tutti i documenti di rito, salva la facoltà concessa al candidato di far riferimento ad altri concorsi magistrali.

I Regi Provveditori agli studi possono invitare i candidati a regolarizzare i documenti presentati, ma non a sostituirli, sotto pena di esclusione dal concorso.

I Regi Provveditori, esaminati i documenti di rito, decidono della ammissione del candidato al concorso.

I candidati, entro dieci giorni dalla comunicazione del R. Provveditore agli studi, possono presentare ricorso al Ministero - Ispettorato centrale delle scuole rurali - in carta legale, per il tramite del provveditore stesso.

Qualora la decisione del Ministero non sia giunta prima del giorno fissato per la prova scritta, il candidato è ammesso *sub conditione* a sostenere l'esame.

Al diploma di abilitazione all'insegnamento elementare deve essere unita, per i candidati che lo conseguirono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, la licenza della scuola normale, da cui risultino i voti ottenuti negli esami relativi o in mancanza della licenza, un certificato dei voti stessi; e, per quelli che lo abbiano conseguito posteriormente all'entrata in vigore del detto decreto, un certificato dei voti riportati all'esame di abilitazione.

Qualora la licenza normale sia stata ottenuta mediante esame di integrazione, dev'essere altresì fornita dal candidato la dimostrazione dei punti ottenuti per il conseguimento del titolo integrale.

Il diploma di abilitazione può essere sostituito da un certificato provvisorio solo fino a che all'interessato non sia stato rilasciato il diploma originale e, in ogni modo, non oltre un anno dalla data degli esami per il conseguimento del medesimo. Può altresì essere sostituito da un certificato del Ministero o da un attestato del Capo dell'Istituto nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il che deve risultare dall'attestato stesso.

In applicazione degli articoli 122 del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577; art. 8 R. D. Legge 13 dicembre 1933, n. 1706; art. 11 R. D. Legge 12 luglio 1934, n. 1352; art. 2 R. D. Legge 11 agosto 1933, n. 1204; art. 16 R. D. Legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 1 R. D. Legge 20 giugno 1935, n. 1196; art. 1 R. D. Legge 2 dicembre 1935, n. 2111; art. 1 R. D. Legge 2 giugno 1936, n. 1172; art. 4 e 7 del R. D. Legge 21 ottobre 1937, n. 2179 non possono partecipare ai concorsi:

a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio di insegnante e non provviste di un attestato di moralità da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal Podestà o dai Podestà dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quelli in cui il concorso è bandito;

b) le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di età o che non lo compiano con il 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso;

c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuto l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica: 1°) agli insegnanti i quali, alla data del presente bando, prestano servizio, a titolo provvisorio, nelle scuole rurali; 2°) alle concorrenti di cui all'art. 248 del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, e cioè alle maestre in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne comunque denominate e mantenute; 3°) a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da comuni e da amministrazioni scolastiche; 4°) ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti dei caduti, mutilati ed invalidi di guerra o a causa delle operazioni in Africa Orientale Italiana, o in servizio militare non isolato all'estero; 5°) a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami; 6°) a quelli compresi nella graduatoria del 1919 la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2, del R. D. 11 marzo 1923, n. 635; 7°) a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai mutilati ed invalidi per la Causa medesima. Lo stesso beneficio è pure esteso a coloro, che, in possesso del brevetto di ferito per la Causa Fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; 8°) a coloro che hanno prestato servizio di legionario fiamma, il quale servizio è equiparato a quello prestato in qualità di ex combattente (ultimo comma del R. D. Legge 30 ottobre 1924, n. 1942); 9°) a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4 e 7 del R. D. Legge 21 ottobre 1937, n. 2179, cioè a coloro che hanno partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che essi non dimostrino, con speciale certificato medico legalizzato, che quella causa sia venuta a cessare;

e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;

f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa, ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica ed il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione od usura, come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, compreso quelle con ordinamento autonomo, è elevato, a norma dell'art. 23 del R. D. Legge 21 agosto 1937, n. 1542:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Del giorno fissato per le prove di esame sarà data comunicazione ai concorrenti ammessi, almeno 10 giorni prima, dai Regi Provveditori agli studi, con lettera raccomandata.

L'insegnante che rinunci alla nomina o che non assuma servizio nel termine prescritto perde ogni diritto alla nomina.

E' obbligatorio, da parte dell'insegnante, fissare il proprio domicilio nella località sede della scuola; dove è possibile, l'alloggio sarà fornito gratuitamente.

Prove di esame.

Cinque giorni prima del termine fissato per la prova scritta il Ministero invierà, in plico suggellato, ai Regi Provveditori agli studi, i temi scelti.

Le Commissioni esaminatrici funzioneranno anche da commissioni di vigilanza, durante l'espletamento della prova scritta. Possono essere aggiunti, per il servizio di vigilanza, altri membri dal R. Provveditore agli studi, quando il numero dei candidati e le condizioni dei locali lo richiedano.

Nelle sedi, per le quali non è assegnata la commissione esaminatrice, il R. Provveditore agli studi nomina una commissione di vigilanza per gli esami scritti, la quale sarà composta di tre membri per ogni cento candidati. I commissari di vigilanza saranno, normalmente, scelti tra gli ispettori scolastici e i direttori didattici rurali e di circolo.

La prova scritta avrà luogo nel giorno indicato dal Ministero. I candidati dovranno presentarsi alla sede di esami alle ore otto.

Il Presidente della commissione esaminatrice o di vigilanza detterà i temi, dopo di aver fatto constatare l'integrità della busta inviata dal Ministero, che sarà aperta da uno dei candidati.

Per lo svolgimento della prova scritta vengono assegnate cinque ore dalla lettura del tema. Ai candidati è proibito, pena l'esclusione dal concorso, di comunicare tra di loro o con l'esterno, per qualsiasi motivo, di portare seco appunti, libri e note.

Tanto la minuta della prova scritta quanto la bella copia debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta firmata dal Presidente della commissione esaminatrice o di vigilanza. Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiuderà entro una busta unitamente ad un'altra busta di minor formato contenente il proprio nome e cognome e paternità. Le buste come la carta per la prova scritta vengono distribuite dalla commissione.

Tutte le buste, contenenti il tema, saranno suggellate e raccolte in un medesimo plico insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere indicati, nominativamente, i candidati presenti e quelli che non si siano presentati alla prova o si siano ritirati o siano stati esclusi.

Nelle sedi, per le quali non è assegnata la commissione esaminatrice, il plico sarà consegnato dal Presidente della commissione di vigilanza al R. Provveditorato agli studi, il quale ne curerà la trasmissione, con lettera raccomandata, alla Commissione esaminatrice competente.

Il verbale dev'essere firmato dal Presidente della commissione di vigilanza.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI (votazione massima punti 50).

1° Servizio scolastico (punto massimo 15):

- a) servizio qualificato buono con 8 punti 1 per anno;
- b) servizio qualificato buono con 9 punti 2 per anno;
- c) servizio qualificato valente punti 3 per anno;
- d) servizio in scuole serali qualificato almeno buono, punti 0,75 per anno;
- e) servizio in scuole festive qualificato almeno buono, punti 0,50 per anno.

I servizi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, se prestati in scuole rurali, si valutano un punto in più per anno.

2° *Servizi speciali* (punto massimo 5):

a) attività spiegata nelle organizzazioni del Regime (cariche ed incarichi del P.N.F., Organizzazioni sindacali e corporative, Opere assistenziali, Associazioni Fasciste della scuola, Massie rurali, Dopolavoro, Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale ecc.) (punto massimo 2);

b) servizio di ufficiale istruttore o di dirigente della G.I.L. e attività spiegata in ogni altra forma per la G.I.L. (punto massimo 2);

c) servizio per Opera Maternità ed Infanzia (punto massimo 1).

3° *Benemerenze di guerra, fasciste, per l'educazione nazionale e per le organizzazioni giovanili* (punto massimo 5):

a) medaglie e croci al valor militare (fino a punti 3);

b) mutilato o invalido di guerra o per la Causa Fascista (prime 6 categorie, Tab. A del R. D. Legge 12 luglio 1923, n. 1491); orfano di guerra o di caduto per la Causa fascista; ferito in combattimento, o per la Causa Fascista quando sia in possesso del brevetto relativo e risulti iscritto ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita; mutilato o invalido delle due ultime categorie del R. D. 12 luglio 1923, n. 1491 e della 9ª categoria, Tab. A - Decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; insignito di Croce di guerra o di altra valutazione speciale di meriti di guerra o in possesso del brevetto della Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci da data anteriore al 28 ottobre 1922 (punto massimo 2);

c) figlio di invalido di guerra o per la Causa fascista; madre, vedova di guerra o per la Causa fascista; ex combattente o iscritto al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; volontario di guerra o legionario fiamma, infermiera volontaria di guerra (punto massimo 1);

d) diploma di benemerenze per l'educazione nazionale o della G.I.L. (punto massimo 1,500).

4° *Titoli di studio* (punto massimo 10):

a) diplomi di abilitazione all'insegnamento con votazione superiore ai 6/10 (punto massimo 4);

b) diploma di abilitazione per le scuole materne (punto massimo 1);

c) lauree e diplomi rilasciati da Facoltà universitaria o dall'Accademia Fascista di educazione fisica (punto massimo 2);

d) diploma di frequenza ai corsi informativi della G.I.L. (punto massimo 1,500);

e) diploma della Scuola superiore del P.N.F. in San Gregorio al Celio e Sant'Alessio in Roma (punto massimo 2);

f) diplomi o certificati rilasciati in seguito ad esami da scuole o corsi speciali istituiti per i maestri, riconosciuti o autorizzati dal Ministero dell'Educazione Nazionale, riguardanti: religione, insegnamenti artistici, igiene e assistenza sanitaria, economia domestica e lavori femminili, didattica per classi differenziali o di minorati fisici, istruttore marconista (punto massimo 1);

g) diplomi di scuole agrarie, autorizzate o istituite dal Ministero, per la preparazione dei maestri rurali (punto massimo 5).

5° *Condizioni di famiglia* (punto massimo 15):

a) coniugato con 1 figlio, punti 1;

b) coniugato con 2 figli, punti 2;

c) coniugato con 3 o 4 figli, punti 4;

d) coniugato con oltre 4 figli, punti 5;

e) appartenenza a famiglia di agricoltori (attestata da certificato del Podestà (punti 8);

f) appartenenza a famiglia che risieda da almeno due anni in zona rurale e in località con popolazione inferiore ai 3000 abitanti (punto massimo 4).

e) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziario;

f) cinque esemplari, stampati o dattilografati, firmati, della memoria di cui all'art. 3 con la esplicita dichiarazione che essa non è stata presentata ad altro concorso;

g) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti;

h) fotografia dell'aspirante, con firma autenticata;

i) curriculum vitae e degli studi compiuti dall'aspirante.

I certificati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, debbono essere redatti su carta legale; quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, di data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda.

Sarà preso in considerazione ogni altro titolo od elemento che il candidato segnalerà per meglio far rilevare la sua attività, i suoi studi e le sue speciali attitudini.

Non è ammesso il riferimento a documenti, pubblicazioni e titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 8. — Il godimento di una borsa è incompatibile con l'assegnazione di altri premi o borse posti a concorso nel corrente anno dall'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Presidente o Commissario dell'Ente con suo provvedimento insindacabile, anche se ciò dovrà portare a non conferire alcuna borsa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra stabilito anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o non saranno accettate, dopo il termine stesso, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto o documento e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di esemplari dattilografati con bozze di stampa o lavori stampati.

Art. 9. — Dell'esito del concorso verrà data notizia sulla Rivista « Cellulosa » Bollettino Ufficiale dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, 23 marzo 1940-XVIII.

Avviso di concorso a premi di incoraggiamento per laureati nell'anno accademico 1939-40-XVIII in chimica o ingegneria (industriale o chimica) e in scienze agrarie o forestali.

Art. 1. — L'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, allo scopo di favorire l'attività dei giovani studiosi che aspirino a perfezionare la loro preparazione sulla cellulosa — sue materie prime ed applicazioni industriali — indice un concorso per l'assegnazione dei seguenti premi di incoraggiamento:

N. 6 da L. 3.000 ciascuno, a favore di laureati in chimica o ingegneria (industriale o chimica);

N. 3 da L. 3.000 ciascuno, a favore di laureati in scienze agrarie o forestali.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso i laureati nelle suindicate discipline che abbiano conseguito la laurea nel Regno nelle sessioni dell'anno 1940, con una votazione di laurea di almeno 9/10, e che siano cittadini italiani, di razza ariana, iscritti al P.N.F. o al G. U. F.

1916

Art. 3. — I premi saranno assegnati ai primi graduati ed eventualmente ai successivi in caso di rinuncia o di decadenza di quelli che precedono, fra i candidati che presentino all'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, le migliori tesi di laurea sulla estrazione della cellulosa, con particolare riguardo ai metodi di lavorazione e di applicazione nei settori della carta e del rayon, per i laureandi in chimica o ingegneria: e in materia di coltivazione, arboricoltura, selvicoltura, entomologia e patologia vegetale, botanica e genetica delle piante da cellulosa, per i laureandi in scienze agrarie o forestali.

Art. 4. — Il concorso sarà giudicato da due distinte Commissioni — una per i candidati laureati in chimica o ingegneria e l'altra per i laureati in scienze agrarie o forestali — nominate dall'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta e delle quali farà parte un membro designato dal Ministero dell'educazione nazionale per ciascuna Commissione.

Le Commissioni redigono una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria di coloro che sono giudicati meritevoli. Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Le Commissioni dovranno esaurire i loro lavori entro il 30 giugno 1941-XIX e potranno anche deliberare di non conferire i premi ad alcuno dei concorrenti.

Art. 5. — Le conclusioni delle Commissioni saranno sottoposte all'approvazione del Presidente o Commissario dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta.

A parità di merito, sarà data preferenza con i criteri stabiliti per le nomine negli impieghi statali.

Art. 6. — L'importo dei premi verrà liquidato alla proclamazione dell'esito del concorso.

Art. 7. — Le domande di concorso, redatte in carta legale da lire quattro, con la indicazione esatta del domicilio del concorrente, dovranno pervenire alla Direzione dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta — che ne rilascerà ricevuta — non oltre le ore 12 del 31 marzo 1941-XIX. Dovranno contenere l'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso, ed essere corredate dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
- d) certificato di buona condotta, morale, civile e politica;
- e) certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziario;
- f) cinque esemplari, stampati o dattilografati, firmati, della tesi di laurea di cui all'art. 3, con la esplicita dichiarazione che essa non è stata presentata ad altro concorso;
- g) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi Universitari Fascisti.

I certificati di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) debbono essere redatti su carta legale; quelli indicati alle lettere a), b), d), e) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere a), b), d), e), g) di data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda.

Non è ammesso il riferimento a documenti, pubblicazioni e titoli presentanti ad altre Amministrazioni.

Art. 8. — Il godimento di un premio è incompatibile con l'assegnazione di altri premi o borse posti a concorso nel corrente anno dall'Ente Nazionale per la cellulosa e la carta.

1917

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Presidente o Commissario dell'Ente con suo provvedimento insindacabile, anche se ciò dovrà portare a non conferire alcun premio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra stabilito anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e non saranno accettate, dopo il termine stesso, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto o documento e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di esemplari dattilografati con bozze di stampa o lavori stampati.

Art. 9. — Dell'esito del concorso sarà data notizia sulla Rivista « Cellulosa », Bollettino Ufficiale dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, 23 marzo 1940-XVIII.

Conferme.

ALESSANDRINO rev. Pio. — E' confermato fino al 31 dicembre 1942, ispettore onorario per le opere di antichità e d'arte per i comuni di Valmontone, Artena e Labico (Roma) (D. M. 4 aprile 1940-XVIII).

CONCORSI**Avviso di concorso a 16 posti di tirocinante nella R. Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visti gli articoli 179 del T. U. 5 febbraio 1928, n. 577 e 469, 470, 471, 472 e 427 del Regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. Decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Vista la proposta del direttore della R. Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma:

DECRETA:

Art. 1. — E' aperto il concorso per titoli a 16 posti di tirocinante nella R. Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma.

Le istanze redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale ordine elementare) non più tardi del 16 dicembre 1940 a. XVIII.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di iscrizione al P.N.F., rilasciato dal Segretario federale della Provincia dove ha domicilio il candidato;

2° atto di nascita;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal Podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

6° certificato medico di sana costituzione fisica;

7° diploma di abilitazione all'insegnamento elementare od altro titolo di studio non inferiore a quello d'ammissione ad un Istituto di istruzione media di secondo grado;

8° dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di appartenere alla razza ariana.

Il candidato potrà inoltre presentare tutti gli altri titoli che crederà utili.

I documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6° dovranno essere redatti in carta bollata e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 1°, 3°, 4° e 5°, potranno essere di data anteriore alla pubblicazione del presente bando, purchè rilasciati non oltre tre mesi prima della pubblicazione stessa.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° 5° e 6° i candidati che coprono già un ufficio di ruolo alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con esattezza la propria dimora e il recapito al quale eventualmente dovranno essere indirizzate le comunicazioni che possono interessarlo.

Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno al Ministero dopo il 16 dicembre 1940-XVII, e quelle non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal presente bando.

Art. 2. — Fra i vincitori del concorso ne saranno prescelti 12 (dodici) ai quali saranno conferite altrettante borse di studio di L. 550 mensili purchè ne abbiano fatta richiesta nella domanda, allegandovi oltre i documenti di cui art. 1 del presente bando, quelli comprovanti la loro condizione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1940-XVIII.

Il Ministro

BORTAI.

Graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a 19 posti di bibliotecario aggiunto in prova (grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, indetto con D. M. 4 agosto 1939-XVII.

Sono approvate le seguenti graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a 19 posti di bibliotecario aggiunto in prova (grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, indetto col D. M. 4 agosto 1939-XVII:

Graduatoria generale di merito

1. Vinaj Gustavo	con punti	98,75
2. Silva Vittoria	»	98,65
3. Olivieri Sangiacomo Maria	»	96,28
4. Moneti Elena	»	91,96
5. Porru Giulia	»	91,25
6. Tanfani Carla Emilia	»	89,31
7. Bassi Stello	»	87,66
8. Guarnaschelli Teresa (prece- de per età)	»	87,35
9. Ceresi Maddalena	»	87,35
10. Beneduti Polidoro	»	87,15
11. Muzzioli Giovanni	»	86,30
12. Orzi Maria Parfilla	»	84,40
13. Papò Renato	»	83,20
14. Polj Mario	»	82,90
15. Gnoli Teresa Maria	»	81,06
16. Tamburini Antonio	»	80,95
17. Della Rossa Ida	»	80,78

CONCORSI

Avviso di concorso al posto di studio « Riberi », presso la R. Università di Torino.

Visto il Regio Decreto 10 agosto 1865;

Visto il Decreto Ministeriale 31 ottobre 1870;

E' aperto il concorso al posto di studio « Riberi ».

Vi possono aspirare:

In 1° grado: i parenti del Fondatore;

In 2° grado: gli studenti del comune di Stroppa;

In 3° grado: gli studenti della Valle Macra.

La nomina sarà regolata secondo l'ordine seguente: avrà la preferenza sopra ogni altro il più vicino agnato del Fondatore, quindi il più vicino nell'ordine della cognazione, poscia uno studente del comune di Stroppa, in difetto uno della Valle di Macra, in maniera che i nativi del Comune più vicino siano anteposti a quelli dei Comuni più lontani da Stroppa.

Detto posto potrà essere assegnato tanto per il corso liceale, quanto per il corso universitario. Nel corso universitario il posto è riservato agli studenti di medicina e chirurgia.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare la loro appartenenza alla razza italiana e presentare domanda in carta da bollo da L. 4 alla Segreteria della R. Università, entro il 10 gennaio 1941-XIX.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Per gli aspiranti appartenenti al 1° grado:

1° albero genealogico rilasciato o autenticato dalle autorità civili;

2° certificato di studio comprovante che il concorrente ha almeno ottenuto la licenza ginnasiale (vidimato dal R. Provveditore agli studi);

3° certificato di iscrizione al P.N.F. od alle Organizzazioni Giovanili Fasciste.

Per gli aspiranti appartenenti al 2° e 3° grado:

1° certificato di nascita del concorrente (vidimato dal Presidente del Tribunale);

2° certificato di domicilio della famiglia del concorrente;

3° certificato di studio (come al n. 2 del grado precedente);

4° certificato di iscrizione al P.N.F. od alle Organizzazioni Giovanili Fasciste.

In caso di più aspiranti nei diversi gradi potranno essere richiesti quei documenti, che valgano a meglio regolare i casi di preferenza.

Torino, 3 dicembre 1940-XIX.

Per il Rettore
NERI.

Avviso di concorso nazionale per un dispositivo atto ad eliminare lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie.

Art. 1. — E' indetto un concorso a premi per la definizione di speciali dispositivi atti ad eliminare lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie.

Art. 2. — I dispositivi dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

a) essere facilmente adattabili alle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie in esercizio;

b) non richiedere speciali modificazioni alla rete di alimentazione.

Art. 3. — Al concorso potranno partecipare tutti i cittadini residenti nel Regno, nelle colonie e nell'Impero; i cittadini albanesi residenti nel Regno e in Albania e i cittadini stranieri residenti nel Regno.

Tutti i concorrenti dovranno appartenere alla razza ariana.

Art. 4. — Il concorso si chiuderà irrevocabilmente il giorno 31 gennaio 1941-XIX alle ore 18,30. Per tale data ed ora dovranno essere stati consegnati da ciascun concorrente al Ministero della Guerra — Stato Maggiore per la Difesa del Territorio — Ufficio Protezione Antiaerea e Difesa Coste, gli schemi illustrativi, i disegni costruttivi ed eventualmente i modelli dei dispositivi, accompagnati da una relazione illustrativa e degli eventuali brevetti nonchè da un'offerta per la eventuale cessione dei diritti di proprietà. Schemi, disegni ed illustrazioni dovranno essere tutti presentati in due copie.

Art. 5. — I dispositivi presentati, qualora coperti da brevetto, dovranno essere esenti da gravami di licenza estera.

Art. 6. — I dispositivi presentati saranno esaminati da una apposita Commissione presieduta dal Generale addetto allo S. M. per la Difesa del territorio e composta di 9 membri appartenenti:

— due all'Ufficio P. A. A. e Difesa Coste della S. M. per la Difesa del Territorio;

— uno all'Ispettorato Superiore dei Servizi Tecnici;

— due alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;

— uno all'Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tranvie e Automobili del Ministero delle Comunicazioni;

— uno al Governatorato di Roma (A. T. A. G.);

— uno alla R. Università di Roma (facoltà d'Ingegneria industriale, Sottosezione Elettrotecnica);

— uno all'U. N. P. A.

I dispositivi saranno sottoposti alle prove che la Commissione riterrà idonee per una loro accurata valutazione.

Le decisioni della Commissione saranno inappellabili.

Art. 7. — In base alle conclusioni della Commissione esaminatrice sarà assegnato un unico premio di L. 10.000 (diecimila).

Potranno però essere proposti per premi di incoraggiamento, non superiori alle L. 5000 quei dispositivi che, sempre a giudizio inappellabile della Commissione, ne siano ritenuti meritevoli.

I premi saranno corrisposti personalmente ai vincitori o ai loro rappresentanti regolarmente delegati.

Art. 8. — La proprietà dei dispositivi presentati al concorso rimarrà agli inventori i quali però resteranno impegnati ad eventualmente cederli alle condizioni segnalate in sede di concorso com'è detto al precedente articolo 4. In ogni caso il Ministero della Guerra si riserva la facoltà di:

a) esperire, con la procedura fissata dalle vigenti disposizioni, l'esproprio dei brevetti di cui risultassero muniti i dispositivi prescelti ed affidarne la fabbricazione a stabilimenti dello Stato;

b) affidare la fabbricazione dei congegni ad una o più ditte specializzate, previo parere degli organi tecnici del Ministero e di quelli confederali competenti e salvo i diritti spettanti agli inventori da valutarsi equamente dai predetti organi.

Art. 9. — La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole stabilite nel presente bando.

Il Ministero della Guerra e la Commissione giudicatrice non assume alcuna responsabilità:

a) per eventuali danni derivanti ai concorrenti per essere i dispositivi presentati non coperti da privative industriali o da brevetto;

b) per eventuali deterioramenti che i disegni o i dispositivi potessero subire;

c) per la eventuale mancata consegna nei termini prescritti degli schemi, disegni e modelli di cui al precedente articolo 4, dovuta a ritardi postali.

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla cattedra di elettrotecnica della R. Università di Palermo.

Eccellenza,

La Commissione per il concorso alla cattedra di elettrotecnica nella R. Università di Palermo, composta dei prof. Barbagelata, Carlevato, Focaccia, Lombardi, Lori, si è adunata in Roma in un locale del Ministero dell'educazione nazionale, iniziando la prima seduta alle ore 10 del giorno 8 agosto e continuando le altre nei giorni 9 e 10 successivi.

La Commissione, regolarmente costituita al completo, ha designato all'unanimità a presidente il prof. Lombardi, a relatore il prof. Focaccia, a segretario il prof. Carlevato.

La Commissione ha preso visione degli atti e documenti relativi ai dieci candidati ammessi, i quali, secondo l'elenco trasmesso dal Ministero, all'atto dell'insediamento della Commissione, sono:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Giulietti Giulio, | 6. Gori Vittorio, |
| 2. Tiberio Ugo, | 7. Di Pieri Ciro, |
| 3. Sartori Rinaldo, | 8. Calosi Carlo, |
| 4. Maione Guido, | 9. Basile Stefano, |
| 5. Pincioli Andrea, | 10. Savagnone Riccardo. |

Esaminati e discussi in modo esauriente e particolareggiato i titoli di carriera didattici e scientifici dei singoli candidati, la Commissione espone qui di seguito i giudizi riassuntivi su ciascuno di essi.

GIULIETTI Giulio. — Nato nel 1880, si laureò ingegnere industriale presso il R. Politecnico di Torino e conseguì il diploma di elettrotecnica presso il R. Politecnico di Milano nell'anno 1907. E' ammogliato senza figli ed iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 3 marzo 1925.

1941

INDICE DEI PROVVEDIMENTI

B. U.	1941	Parte I LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
n. 1	7.12	Decreto Ministeriale 3 dicembre 1940-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Pietro Venturucci» istituita presso la Regia Università di Firenze. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 32] Decreto Ministeriale 20 dicembre 1940-XIX. – Continuazione del funzionamento di un Istituto tecnico inferiore ebraico in Bologna, via Gombruti, 19.	30 48
n. 4	28.01	Regio decreto 12 dicembre 1940-XIX, n. 1815. – Approvazione del nuovo statuto dell'Opera d'istruzione universitaria «Carmelo La Rocca» in Scicli. [Non possono fruire delle borse di studio gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 158] Decreto Ministeriale 14 gennaio 1941-XIX. – Apertura, in Milano, di un Liceo scientifico per alunni di razza ebraica, presso le Scuole Medie Israelitiche, dall'anno scolastico 1939-40. → 193	149 199
n. 5	4.02	Regio decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1876. – Erezione in ente morale della Fondazione «Vittorio Maragliano» istituita presso la Regia Università di Genova e approvazione dello statuto. [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 221]	218
n. 6	11.02	Decreto Ministeriale 29 novembre 1940-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Ing. Cesare Rocca» istituita presso il Regio Politecnico di Milano. [La borsa è conferita ad uno studente di cittadinanza italiana e di razza ariana. 301] Decreto Ministeriale 13 dicembre 1940-XIX. – Approvazione del regolamento della «Borsa di studio per le costruzioni marittime» istituito presso la Regia Università di Roma. [Dichiarazione del candidato di appartenenza alla razza ariana. 305]	300 302
n. 7	18.02	Decreto Ministeriale 22 gennaio 1941-XIX. – Apertura, in Firenze, dei corsi inferiore e superiore del Ginnasio e del Corso inferiore dell'Istituto magistrale, presso la Scuola Ebraica, dall'anno scolastico 1939-40. Regio decreto 3 dicembre 1940-XIX, n. 1935. – Modificazione allo statuto della Fondazione «Rolli». [Per concorrere ai premi sono indispensabili condizioni: appartenere alla razza italiana] Decreto Ministeriale 17 dicembre 1940-XIX. – Approvazione del regolamento delle borse di studio «Victricis praemia frontis» dei laureati della Regia Università di Padova, istituite presso l'Ateneo patavino. [I vincitori dovranno comprovare di appartenere alla razza italiana. 341]	313 328 339

		Decreto Ministeriale 1 febbraio 1941-XIX. – Apertura, in Firenze, di una Scuola ebraica con Corso inferiore di Istituto tecnico, via Farini n. 4, dall'anno scolastico 1939-40.	347				
n. 10	11.03	Decreto Ministeriale 26 gennaio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Senatore prof. ing. Gaudenzio Fantoli» istituita presso il Regio Politecnico di Milano. [Possono concorrere i giovani di cittadinanza italiana e di razza ariana. 554]	553				
n. 12	25.03	Regio decreto 23 gennaio 1941-XIX, n. 101. – Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio «Galvani» di Bologna ad accettare le due donazioni, l'una di L. 10.000 l'altra di L. 26.000, fatte all'Istituto stesso rispettivamente dal gr. uff. prof. Albano Sorbelli e dal Sen. avv. Aldo Oviglio, per la costituzione di due borse di studio da intitolarsi «Maria Annunziata Sorbelli» e «Galeazzo Oviglio». [Perché un'alunna possa essere designata vincitrice è necessario che sia di razza ariana. 693]	691				
n. 13	1°04	Decreto Ministeriale 28 febbraio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Giovanni Voli» istituita presso la Regia Università di Torino. [Sono esclusi dalla concessione della borsa di studio gli appartenenti alla razza ebraica. 726]	725				
		Regolamento del premio «Massimo D'Azeglio» istituito presso la Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio «M. D'Azeglio» di Torino. → 194 [Il premio istituito in memoria del prof. A. Segre, di razza ebraica, viene intitolato a «Massimo D'Azeglio»]	742				
n. 14	8.04	Decreto Ministeriale 22 febbraio 1941-XIX. – Soppressione della prima classe del «Liceo-ginnasio della Scuola Media Israelitica» in Roma, dal 16 ottobre 1940-XVIII, cessando dalla stessa data di far parte dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore in qualità di associata. → 196	764				
		Decreto Ministeriale 20 marzo 1941-XIX. – Approvazione del nuovo regolamento delle quattro borse di studio «Prof. Lorenzo Cavedoni» istituite presso la Regia Università di Roma. [Domande accompagnate da certificati comprovanti la razza cui appartiene il candidato. 770]	767				
n. 15	15.04	Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Dottore Giuseppe Degni» istituita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. [La borsa non potrà essere conferita che a giovani di razza italiana. 940]	939				
		Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio quinquennale «Riccardo Dalla Vedova» istituito presso la Regia Università di Roma. [Potranno partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica. 942] [Il Rettore potrà conferire il premio a un medico di razza ariana. 942] [Borse di studio da assegnare per concorso a laureati in medicina di razza italiana. 943]	940				
n. 19	13.05	Regio decreto 11 febbraio 1941-XIX, n. 281. – Abrogazione dello statuto dell'Associazione «Primo Lanzoni fra gli antichi studenti del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia» e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione stessa. [Non possono essere soci dell'Associazione gli appartenenti alla razza ebraica. 1374]	1372	n. 19	13.05	Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Ing. Umberto Ferri» istituito presso la Regia Università di Genova. [Non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica. 1385]	1384
						Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione del regolamento delle borse di studio «Ragioniere Pietro e Ida Lucchini» istituite presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. [Presentare certificato comprovante l'appartenenza alla razza italiana. 1388]	1386
						Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio e dei sussidi derivanti dal fondo «Lazzaro Spallanzani» presso la Regia Università di Pavia. [Potranno aspirare studiosi di qualsiasi nazionalità purché di razza ariana. 1390]	1389
						Decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Astorre Pizzi» istituito presso la Regia Università di Bologna. [Premio conferito a un laureato di razza ariana. 1392]	1391
						Decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Prof. Ignazio Cantoni» istituito presso la Regia Università di Pavia. [Potranno partecipare i laureati cittadini italiani o italiani non regnicoli di razza italiana. 1395]	1394
						Decreto Ministeriale 22 aprile 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Elide Piccinini Stramezzi» istituito presso la Regia Università di Pavia. [Destinato al miglior contributo inedito su argomento attinente al problema demografico (democratico nel testo, n.d.r.) e alla politica della razza. 1399] [Possono prendervi parte tutti i laureati di cittadinanza italiana e di razza ariana. 1399]	1398
				n. 20	20.05	Decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Prof. Cesare Cavina» istituito presso la Regia Università di Bologna. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1489]	1487
						Decreto Ministeriale 22 aprile 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Alessandro Stoppato» istituito presso la Regia Università di Padova. [Il premiando deve appartenere alla razza ariana. 1492]	1491
				n. 21	27.05	Decreto Ministeriale 2 maggio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Luigi Cremona» istituita presso la Regia Università di Roma. [I concorrenti debbono appartenere alla razza ariana. 1560]	1558
				n. 22	3.06	Decreto Ministeriale 11 febbraio 1941-XIX. – Approvazione del nuovo statuto della Fondazione «Madella» con sede presso il Reale Collegio «Ghislieri» di Pavia. [Non possono essere ammessi al godimento dei benefici della Fondazione gli appartenenti alla razza ebraica. 1571]	1569
						Regolamento dei premi di studio «Franco Ciarlantini» istituiti presso il Regio Istituto magistrale di San Ginesio. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 1597]	1596

n. 24	17.06	Regio decreto 22 aprile 1941-XIX, n. 434. – Erezione in ente morale della Fondazione «Carlo Piaggio» con sede in Genova e approvazione dello statuto. [Non possono essere ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1662] [Dichiarazione di appartenenza alla razza italiana. 1663]	1659			Decreto Ministeriale 10 luglio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Attilio Bonanni» istituito presso la Regia Università di Roma. [Possono partecipare al concorso i laureati cittadini di razza ariana. 2077]	2076
		Decreto Ministeriale 22 maggio 1941-XIX. – Approvazione del premio «Prof. Massimo Piccinini» per la farmacoterapia sperimentale. [Possono prendervi parte tutti i laureati di cittadinanza italiana o italiani non regnicoli e di razza ariana. 1684]	1683	n. 31	5.08	Regio decreto 14 giugno 1941-XIX. – Erezione in ente morale della Fondazione «Vittorio Lo Faro» della Regia Università di Genova. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2143]	2139
		Decreto Ministeriale 27 maggio 1941-XIX. – Approvazione del premio «Natale Balsamo» istituito presso la Regia Università di Catania. [Potranno parteciparvi gli studenti di razza ariana. 1687]	1686			Decreto Ministeriale 20 luglio 1941-XIX. – Modificazione dell'art. 4 del regolamento del premio «Giovanni Verardi» istituito presso la Regia Università di Roma. [Saranno ammessi a concorrere gli iscritti e le iscritte al Partito Nazionale Fascista di razza ariana]	2179
		Decreto Ministeriale 27 maggio 1941-XIX. – Approvazione del premio «Giovanni Verga» istituito presso la Regia Università di Catania. [Potranno parteciparvi i laureati di razza ariana. 1689]	1688	n. 32	12.08	Regio decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687. – Norme per il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia aeronautica. [Documenti legali comprovanti che il candidato non appartiene alla razza ebraica. 2198]	2194
n. 25	24.06	Regio decreto 1° maggio 1941. n. 462. – Modificazione dell'art. 2 dello statuto per il conferimento delle borse di studio derivanti dalla donazione Rotellini, approvato con R. decreto 15 agosto 1925-III, n. 1535. [Sono ammessi al concorso gli studenti di razza ariana. 1717]	1716	n. 33	19.08	Decreto Ministeriale 23 luglio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento delle borse di studio «dottore Giulio Menna» istituite presso la Regia Università di Pisa. [Le due borse di studio saranno conferite ai giovani di razza italiana. 2325]	2324
		Decreto Ministeriale 2 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Bernardino Ramazzini» istituito presso la Regia Università di Bari. [Possono concorrere i medici italiani di razza ariana. 1806]	1805			Decreto Ministeriale 25 luglio 1941-XIX. – Apertura, in Bologna, della prima classe della Scuola Media, presso la Comunità israelitica, dal 16 ottobre 1941-XIX.	2328
n. 26	1° 07	Decreto Ministeriale 2 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Cesare Oreglia» istituita dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale presso la Scuola di perfezionamento di scienze corporative della Regia Università di Roma. [Dal concorso dovranno essere esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 1809]	1807	n. 35	2.09	Decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Prof. Mario Condorelli» istituito presso la Regia Università di Catania. [Il premio è conferito il 24 gennaio al giovane di razza italiana e di religione cattolica. 2446]	2445
n. 28	15.07	Decreto Ministeriale 22 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Michele De Francisci» istituito presso il Regio Politecnico di Milano. [Il premio è conferito a studente di cittadinanza e razza italiana. 1902]	1901	n. 36	9.09	Decreto Ministeriale 18 agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Pietro Canalis» istituito presso la Regia Università di Genova. [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 2505]	2503
n. 29	22.07	Decreto Ministeriale 27 giugno 1941-XIX. – Approvazione dei regolamenti del premio «Famiglia del dottor Pietro Laura» e della borsa di studio «Laura dott. Pietro e figlio avv. Pietro» istituiti presso la Regia Università di Genova. [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1935]	1933			Decreto Ministeriale 18 agosto 1941- XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Dott. prof. Gile Brendolan» istituita presso la Regia Università di Padova. [La borsa è riservata a giovani cittadini italiani di razza ariana. 2507] [Dichiarazione dell'aspirante di non appartenere alla razza ebraica. 2509]	2506
		Decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Rina Monti Stella» istituito presso la Regia Università di Milano. [Gli aspiranti debbono risultare non appartenenti alla razza ebraica. 1942]	1941			Decreto Ministeriale 18 agosto 1941- XIX. – Approvazione del regolamento delle borse di studio «Pasquali Vittorio» istituite presso la Regia Università di Roma. [I concorrenti dovranno appartenere alla razza italiana. 2512]	2511
		Decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Bruno Battizzocco» istituita presso la Regia Università di Pavia. [Saranno ammessi al concorso studenti o laureati di razza ariana. 1945]	1943	n. 37	21.09	Decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del «Premio dott. Arrigo Samoggia» istituito presso la Regia Università di Bologna. [Premio da conferirsi allo studente della facoltà di agraria di razza ariana]	2590
n. 30	29.07	Decreto Ministeriale 3 febbraio 1939- XVII. – Approvazione dello statuto del «Premio Angelo Scribanti» istituito presso la Regia Università di Genova. [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1959]	1957			Decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento del premio «Amleto Pedroni» istituito presso la Regia Università di Bologna. [Il premio è assegnato ad un laureato di razza ariana. 2593]	2592
				n. 39	30.09	Regio decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 979. – Erezione in ente morale della Fondazione «Angelo Della Riccia», con sede in Firenze, e approvazione del relativo statuto.	2676

n. 50	16.12	Decreti ministeriali 25 agosto 1941-XIX. – Ammissione all'E.N.I.M.S., in qualità di associati, di istituti di istruzione media, dall'anno 1940-41. [Milano, Scuola media annessa all'Istituto <i>Finzi per israeliti</i> (classe 1°). 3581]	3578
n. 51	23.12	Decreto ministeriale 2 dicembre 1941-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Dott. ing. Ernesto Besenjanica» istituito presso il Regio Politecnico di Milano. [Premio conferito al laureato di cittadinanza italiana, di razza ariana. 3608]	3607
		Decreto ministeriale 2 dicembre 1941-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Giacomo Fauser» istituita presso il Regio Politecnico di Milano. [Possono concorrere i cittadini italiani, di razza ariana. 3611]	3610
		Decreto ministeriale 2 dicembre 1941-XX. – Approvazione del regolamento delle borse di studio «Cav. ing. Vittorio Trona» istituite presso il Regio Politecnico di Torino. [Gli aspiranti alle borse dovranno risultare di cittadinanza italiana e non appartenere alla razza ebraica. 3615]	3614
B. U.	1941	Parte II ATTI DI AMMINISTRAZIONE	Pag.
n.1	2.01	CONCORSI Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Francesco Bottini» presso la R. Università di Parma. [Al concorso non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza ebraica]	43
n. 3	16.01	CONCORSI Avviso di concorso al posto di rettrice del Convitto «Regina Elena» in Fano. [Dichiarazione della candidata, da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 142]	140
n. 4	23.01	CONCORSI Avviso di concorso a 8 borse per studi di perfezionamento nel Regno e a 16 borse per studi di perfezionamento all'estero durante l'anno accademico 1941-42-XX. [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 169]	168
		Avviso di concorso al premio «Prof. Massimo Piccinini» per la medicina coloniale presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 171]	170
n. 5	30.01	CONCORSI Avviso di concorso al posto di assistente presso l'Istituto Italiano di idrobiologia «Dott. Marco De Marchi» in Verbania-Pallanza e Varenna. [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica]	205
		Avviso di concorso a borse di perfezionamento per laureati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia della R. Università di Padova. [Il candidato dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di appartenere alla razza ariana. 207]	206

		Avviso di concorso a sussidi per studenti della Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Padova. [Dichiarazione in carta libera, stesa dai concorrenti sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 208]	207
n. 7	13.02	CONCORSI Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma. [La domanda deve essere corredata da una dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]	493
		Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma. [La domanda deve essere corredata da una dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]	494
n. 8	20.02	CONCORSI Avviso di concorso a tre premi della Fondazione «Guido Mancini» per l'ingegneria presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	603
n. 10	6.03	CONCORSI Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto presso la R. Università di Roma per l'anno accademico 1940-41. [Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica]	778
		Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione «R. Forges Davanzati» presso la R. Università di Roma. [L'importo della borsa verrà assegnato ad un laureato di razza italiana. 779]	778
n. 13	27.03	CONCORSI Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «G. Clementi» presso la R. Università di Catania per l'anno 1940-41-XIX. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1063]	1062
n. 14	3.04	CONCORSI Avviso di concorso al premio «Zocco Rosa» presso la R. Università di Catania. [Possono prendervi parte studenti e laureati che non appartengano alla razza ebraica]	1116
		Avviso di concorso al premio «Francesco Dessy» presso la R. Università di Firenze. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]	1116
		Avviso di concorso al premio «Gustavo Gasperini» presso la R. Università di Firenze. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]	1117
		Avviso di concorso a un premio «Cesare De Lollis» presso la R. Università di Roma. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]	1117
		Avviso di concorso a un premio «Enrico Ferri» di L. 9500 presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	1118

		Avviso di concorso a due premi «Enrico Ferri» di L. 5000 presso la R. Università di Roma. [Certificato da cui risulti la loro appartenenza alla razza ariana. 1119]	1118
		Avviso di concorso al premio «Massimo Piccinini» presso la R. Università di Roma. [Certificato di cittadinanza e razza italiana (legalizzato)]	1119
		Avviso di concorso al premio «Teodoro Ruspantini» per una poesia latina presso la R. Università di Roma. [Saranno ammessi cittadini italiani e stranieri (non appartenenti a Stati nemici), di razza non ebraica]	1120
		Avviso di concorso a quattro borse di studio di L. 2500 «Giulio Sirovich» presso la Facoltà d'ingegneria mineraria della R. Università di Roma per l'anno accademico 1941-42-XX. [Saranno ammessi gli studenti di razza italiana]	1121
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Antonio Carle» per il biennio 1938-39-XVII presso la R. Università di Torino. [Certificato di appartenenza alla razza italiana (legalizzato)]	1122
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Arturo Farinelli» presso la R. Università di Torino. [Certificato appartenenza alla razza italiana (legalizzato). 1123]	1122
n. 18	1°05	ORDINE SUPERIORE CLASSICO Personale di Regi Licei-ginnasi. PRESIDI. <i>Dispense dal servizio.</i> Personale di Regi Licei-ginnasi. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	1416 1422
n. 19	8.05	ORDINE SUPERIORE CLASSICO Personale di Regi Licei scientifici. PRESIDI. <i>Dispense dal servizio.</i> Personale di Regi Licei scientifici. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> →198 Personale di Regi Istituti magistrali. PRESIDI. <i>Dispense dal servizio.</i> →200 Personale di Regi Istituti magistrali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> →201	1538 1538 1544 1545
		CONCORSI Avviso di concorso alla borsa di studio di geometria superiore indetto dalla R. Università degli studi di Roma per l'anno accademico 1941-42-XX. [Coloro che aspirano alla borsa dovranno essere di cittadinanza e razza italiana]	1568
n. 22	29.05	ORDINE SUPERIORE TECNICO Personale di Regi Istituti tecnici commerciali e inferiori isolati. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	1815
n. 23	5.06	CONCORSI Avviso di concorsi a posti gratuiti nei Convitti Nazionali ed altri Convitti. [Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 1920] Avviso di concorsi a posti gratuiti e semigratuiti in Istituti di educazione femminile. [Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 1922]	1917 1920

n. 24	12.06	ORDINE SUPERIORE CLASSICO Personale di Regi Istituti magistrali. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i> Libere docenze. <i>Decadenze da abilitazioni.</i>	1954 1998
n. 25	19.06	CONCORSI Avviso di concorsi ai posti di studio vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie di Torino per l'anno accademico 1941-42-XX nella R. Università di Torino. [Sono esclusi coloro che non appartengano alla razza ariana. 2083]	2081
n. 26	26.06	CONCORSI Avviso di concorso al premio annuale della Fondazione «Olinto Marinelli» presso la R. Università di Firenze. [Dichiarazione in carta libera di non appartenenza alla razza ebraica] Avviso di concorso a 8 posti di alunno per la Classe di lettere e filosofia e a 6 posti di alunno per la Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa per l'anno accademico 1941-42-XX. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera. 2151] Avviso di concorso a 1 posto di perfezionamento nella Classe di lettere e filosofia e a 1 posto di perfezionamento nella Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa per l'anno accademico 1941-42-XX. →204 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera] Avviso di concorso a 3 posti di alunno presso il Collegio Mussolini di scienze corporative e a 2 posti di alunno presso il Collegio nazionale medico nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa per l'anno accademico 1941-42-XX. →205 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera. 2156] Avviso di concorso a 2 posti di perfezionamento biennale in scienze corporative presso il Collegio Mussolini di scienze corporative e a 2 posti di perfezionamento, uno in clinica pediatrica e uno in clinica oculista, presso il Collegio nazionale medico nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa per l'anno accademico 1941-42-XX. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera. 2158]	2150 2150 2154 2155 2157
n. 29	17.07	CONCORSI Avviso di concorso ad un posto di studio della Fondazione Ghislieri a beneficio degli oriundi di Boscomarengo. [Sono esclusi dal concorso coloro che non appartengono alla razza ariana. 2364] Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia e dall'Ungheria per l'anno accademico 1941-42-XX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2365]	2363 2364

n. 30	24.07	CONCORSI					
		Avviso di concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Regi Provveditorati agli studi.	2419			Avviso di concorso a una borsa di studio di L. 5000 «Cesare Oreglia» presso la Scuola di perfezionamento in scienze corporative per l'anno 1941-42-XX presso la R. Università degli studi di Roma.	2585
		[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 2420] [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2422]				[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	
		Avviso di concorso per esami a 18 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Regi Provveditorati agli studi.	2424			Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione «Giandomenico Ramolino» per l'anno scolastico 1941-42-XX presso la R. Università degli studi di Roma.	2586
		[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 2425] [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2428]				[Sono ammessi a concorrere soltanto gli appartenenti alla razza ariana]	
		Avviso di concorso per esami a 44 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Regi Provveditorati agli studi.	2433			Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione «Rotellini» per l'anno scolastico 1941-42-XX presso la R. Università degli studi di Roma.	2587
		[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 2434] [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2437]				[Sono ammessi al concorso gli studenti di razza italiana]	
		Avviso di concorso per titoli a 19 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi Provveditorati agli studi.	2442				
		[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica] [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2445]					
		Avviso di concorso a posti di studio «Leopoldo Tacchini» presso la R. Università degli studi di Firenze.	2448				
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]					
		Avviso di concorso a posti di studio per l'anno accademico 1941-42-XX presso il R. Collegio «Ghislieri» di Pavia.	2449				
		[Non sono ammessi a concorrere gli studenti di razza ebraica. 2450] [Dichiarare di non appartenere alla razza ebraica. 2450]					
		Avviso di concorso a premio per studi geominerari e geofisici presso il Consiglio nazionale delle ricerche. →206	2454				
		[Al concorso non sono ammessi gli individui di razza ebraica]					
n. 32	7.08	CONCORSI					
		Avviso di concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro.	2578				
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice. 2579]					
		Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Svezia per l'anno accademico 1941-42-XX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.	2580				
		[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2581]					
		Avviso di concorso per il premio di perfezionamento «Lorenzo Ellero» presso la libera Università cattolica del Sacro Cuore in Milano.	2583				
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2584]					
				n. 34	21.08	CONCORSI	
						Avviso di concorso ad una borsa di studio «Carlo Comba» per il perfezionamento in pediatria medica presso la R. Università di Firenze.	2690
						[Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]	
						Avviso di concorso per un assegno di L. 5500 della Fondazione «Iginio Tansini» presso la R. Università di Pavia.	2691
						[Certificato di nascita in forma legale, rilasciato in data posteriore al 1° aprile 1939, XVII, esente da annotazioni razziali]	
				n. 35	28.08	CONCORSI	
						Avviso di concorso a una borsa di studio biennale «Enrico Burci» presso la R. Università di Firenze.	2711
						[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2712]	
						Avviso di concorso a posti di studio «Lavinio Franceschi» presso la R. Università di Firenze.	2712
						[Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]	
						Avviso di concorso al premio della Fondazione «Pasquale Villari» presso la R. Università di Firenze.	2713
						[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica]	
						Avviso di concorso al premio «Dante» presso la R. Università di Padova.	2713
						[Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, di appartenere alla razza ariana. 2714]	
				n. 37	11.09	CONCORSI	
						Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano, per l'anno 1942-XX-XXI.	2866
						[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2867]	
				n. 38	18.09	CONCORSI	
						Avviso di concorso a una borsa di studio «Leopoldo Tacchini» presso la R. Università di Firenze.	2898
						[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 2899]	
						Avviso di concorso a borse di studio «Guglielmo Marconi» bandito dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.	2901
						[Non appartenenza alla razza ebraica. 2902]	

		Avviso di concorso a quattro borse di perfezionamento per laureati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia presso la R. Università di Padova. [Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di appartenere alla razza ariana]	2903
		Avviso di concorso al premio della Fondazione «ing. Francesco Barbaro» presso l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria. [Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare di essere di razza ariana]	2904
n. 39	25.09	CONCORSI	
		Avviso di concorsi a 21 posti di istitutore di 2° classe (gruppo A, grado 11°), a quattro posti di istitutrice di 2° classe (gruppo A, grado 11°) e a cinque posti di vice economo di 2° classe (gruppo B, grado 11°) nei Convitti nazionali. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2937]	2933
		Avviso di concorso a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole di Istruzione media tecnica. [Dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2945]	2940
		Avviso di concorso a 6 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Regie Accademie di belle arti, Regi Conservatori di musica e R. Accademia d'arte drammatica. [Dichiarazione, su carta semplice, nella quale il concorrente sotto la sua personale responsabilità affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2958]	2955
		Avviso di concorso a 10 posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti, Regi Conservatori di musica e R. Accademia d'arte drammatica. [Dichiarazione, su carta semplice, nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2963]	2960
n. 41	9.10	CONCORSI	
		Avviso di concorso a due borse di studio della Fondazione «Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso Primavera» presso la R. Università di Macerata. [Borse di studio a favore di giovani di nazionalità e di razza italiana]	3116
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Antonio Carle» per il biennio accademico 1937-38-XVI e 1938-39-XVII presso la R. Università di Torino. [Certificato di appartenenza alla razza italiana. 3118]	3117
n. 44	30.10	CONCORSI	
		Avviso di concorso ad assegni governativi presso la R. Università di Padova. [Istanze in carta bollata nelle quali dichiareranno sotto la loro responsabilità di non appartenere alla razza ebraica]	3224
		Avviso di concorso ad una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]	3225

		Avviso di concorso ad una borsa di studio per il perfezionamento nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]	3226
n. 45	6.11	CONCORSI	
		Avviso di concorso a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. [Sono esclusi da esso gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. 3260]	3259
		Avviso di concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. [Sono esclusi da esso gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. 3264]	3263
n. 47	20.11	CONCORSI	
		Avviso di concorso a sei posti di bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative. [Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 3413] [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica. 3416]	3412
		Avviso di concorso a borse di studio per la radiotecnica e le telecomunicazioni presso il Comitato per la radiotecnica e le telecomunicazioni del Consiglio nazionale delle ricerche. [Al concorso non sono ammessi gli individui di razza ebraica. 3420]	3419
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Luigi Cremona» presso la Facoltà d'ingegneria sezione civile della R. Università di Roma per l'anno accademico 1941-42-XX. [Certificato di cittadinanza e razza italiana, rilasciato in data recente (in bollo, autenticato)]	3421
		Avviso di concorso al premio biennale «Attilio Bonanni» per gli studi di farmacologia presso la R. Università di Roma per l'anno accademico 1941-42-XX. [Possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia che siano cittadini italiani di razza ariana. 3422]	3421
n. 48	27.10	CONCORSI	
		Avviso di concorso a tre premi della Fondazione «Guido Mancini» per l'ingegneria presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	3510
n. 49	4.12	CONCORSI	
		Avviso di concorso per titoli al posto di direttrice del R. Conservatorio femminile «San Giovanni Battista» di Pistoia. →208 [Dichiarazione da cui risulti che la candidata non appartiene alla razza ebraica. 3571]	3570
		Avviso di concorso al premio «Massimo Piccinini» per studi sulle Università italiane per l'anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 3572] [Certificato di cittadinanza e di razza italiana (in bollo, legalizzato). 3572]	3571

n. 50	11.12	ORDINE SUPERIORE CLASSICO	
		Personale di Regi Licei scientifici. INSEGNANTI. <i>Dispense dal servizio.</i>	3650
		CONCORSI	
		Avviso di concorso al premio «Zocco Rosa» presso la R. Università di Catania. [Possono prendervi parte gli studenti che non appartengano alla razza ebraica] [Dichiarazione in carta libera di non appartenenza alla razza ebraica. 3735]	3734
		Avviso di concorso alla borsa di studio per le costruzioni marittime per il biennio 1942-43 presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica] [Dichiarazione scritta del candidato di appartenenza alla razza ariana]	3735
		Avviso di concorso alla borsa di studio «G. Voli» presso la Facoltà di agraria della R. Università di Torino. [Sono esclusi dalla concessione della borsa di studio gli appartenenti alla razza ebraica]	3736
n. 52	24.12	CONCORSI	
		Avviso di concorso a un premio di radiologia presso la R. Università di Firenze. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 3893]	3892
		Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Francesco Bottini» presso la R. Università di Parma. [Non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza ebraica]	3893
		Avviso di concorso a un premio «Baccelli» della fondazione dell'Istituto nazionale medico-farmacologico di Roma per l'anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma. [Possono concorrere i laureati in medicina e chirurgia di razza ariana]	3894
		Avviso di concorso a un premio di fondazione «Colasanti» in farmacologia sperimentale per l'anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma. [I concorrenti debbono comprovare di appartenere alla razza ariana. 3895]	3894
		Avviso di concorso a un posto di studio della Fondazione «Corsi» nella Facoltà di lettere e filosofia per l'anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma. [Certificato di cittadinanza e razza italiana (in bollo, autenticato)]	3895
		Avviso di concorso a un posto di studio della Fondazione «Corsi» nella Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma. [Possono concorrere coloro che documenteranno di appartenere alla razza ariana]	3896

199

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1941-XIX.

Apertura, in Milano, di un Liceo scientifico per alunni di razza ebraica, presso le Scuole Medie Israelitiche, dell'anno scolastico 1939-40.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda presentata dalla Comunità israelitica di Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura in quel comune, a decorrere dall'anno scolastico 1939-40, di un Liceo scientifico per alunni di razza ebraica presso le Scuole medie israelitiche di detta città;

Veduto il parere favorevole del Regio Provveditore agli studi di Milano, comunicato con nota n. 1822, del 7 febbraio 1940-XVIII;

Considerato che l'istituzione di detta scuola risponda alle esigenze del nucleo scolastico locale;

Veduto l'art. 17 della Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15; Su proposta dell'Ente Nazionale per l'insegnamento medio;

Decreta :

E' autorizzata, a decorrere dall'anno scolastico 1939-40, l'apertura in Milano, di un Liceo scientifico per alunni di razza ebraica presso le Scuole Medie Israelitiche di detta città.

Roma, li 14 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: **BOTTAI**

742

Regolamento del premio « Massimo D'Azeglio » istituito presso la Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio « M. D'Azeglio » di Torino.

Art. 1.

Il premio annuo di Lire 350, istituito presso la Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio « M. D'Azeglio » di Torino in memoria del prof. A. Segre, di razza ebraica, e il cui regolamento fu approvato con decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1937-XVI, viene intitolato a « Massimo D'Azeglio ».

Art. 2.

Tale premio sarà, ogni anno, conferito il 4 novembre, giorno destinato alla premiazione degli alunni più meritevoli, ed assegnato dal Collegio degli insegnanti a quel giovane dell'ultima classe liceale, che avrà conseguito il migliore risultato nell'esame di storia di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

All'esame di storia, che si farà ogni anno il 5 maggio (data dell'entrata dell'Esercito italiano in Addis Abeba) e, in caso d'impedimento o se il detto giorno sia festivo, il giorno precedente o il seguente, potranno partecipare i giovani dell'ultima classe liceale, iscritti alle Organizzazioni del Regime, che avranno seguito gli studi nel Liceo « D'Azeglio ».

Il programma di esame sarà quello Ministeriale per il Liceo, con speciale riferimento alla storia della Casa Savoia, sino alla conquista dell'Impero.

Gli aspiranti al premio dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda al Preside del Liceo.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice sarà composta del Preside e degli insegnanti di storia. Il Preside potrà aggregare alla Commissione persone di riconosciuta competenza di storia sabanda.

743

Art. 5.

Ad assoluta parità di merito, il premio verrà conferito all'alunno che risulti superiore nella votazione complessiva del primo trimestre. Ove, per qualunque motivo, il premio non potesse essere assegnato, il suo importo sarà versato alla Cassa scolastica dell'Istituto.

Art. 6.

La gestione del premio è affidata al Consiglio di amministrazione della Cassa.

Gli atti relativi al conferimento sono sottoposti all'approvazione del Regio provveditore agli Studi.

Art. 7.

Qualunque siano le sorti della Cassa scolastica, il premio « Massimo D'Azeglio » conserverà il suo nome e lo scopo per cui è stato istituito, indirizzato, cioè, allo studio della storia e, particolarmente, di quella Sabanda.

Roma, li 12 marzo 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: BODRERO.

Regolamento del « Premio Principessa Maria di Piemonte » istituito presso la Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale « Domenico Berti » di Torino.

Art. 1.

E' costituita presso il Regio Istituto Magistrale « Domenico Berti » di Torino, la fondazione « Premio Principessa Maria di Piemonte », proveniente dalla donazione disposta, in occasione delle fauste nozze di S. A. R. il Principe Umberto di Piemonte con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio, dalla Società Pro Cultura Femminile di Torino, allo scopo di istituire un premio annuale da assegnarsi alla alunna più meritevole e bisognosa dell'Istituto.

Decreta :

La Scuola professionale femminile annessa alla Regia Scuola di avviamento professionale « Colomba Antonietti » di Roma, cessa di funzionare e di far parte dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII;

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero e sul *Bollettino Ufficiale* dell'E.N.I.M.S.

Roma, li 22 febbraio 1941-XIX

p. Il *Ministro* : **BODRERO**

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1941-XIX.

Soppressione della prima classe ginnasiale del Liceo-ginnasio della « Scuola Media Israelitica » in Roma, dal 16 ottobre 1940-XVIII, cessando dalla stessa data di far parte dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore in qualità di associata.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 15 e 20 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15;

Veduta la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;

Veduto il decreto Ministeriale 3 agosto 1939-XVII con il quale il Liceo-ginnasio delle « Scuole Medie Israelitiche » in Roma è stato ammesso a far parte dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore in qualità di associato, con effetto dall'anno scolastico 1938-1939-XVII;

Ritenuto che la prima classe ginnasiale del predetto Istituto non è stata trasformata in prima classe di Scuola media, ai sensi dell'art. 23 della citata legge 1° luglio 1940-XIX, n. 899;

Su proposta del Commissario dell'E.N.I.M.S.;

Decreta :

La prima classe ginnasiale del Liceo-ginnasio della « Scuola Media Israelitica » in Roma è soppressa con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII, e con la stessa decorrenza cessa di far parte dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore in qualità di associata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero e sul *Bollettino Ufficiale* dell'E.N.I.M.S.

Roma, li 22 febbraio 1941-XIX

p. Il *Ministro* : **BODRERO**

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.

Cessazione della Scuola serale, con un corso preparatorio di ammissione all'Istituto tecnico superiore ed un corso preparatorio all'abilitazione tecnica, gestita dal Comando Federale della G.I.L. di Bergamo, dall'anno scolastico 1940-41.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media;

Vista la lettera in data 23 ottobre 1940-XVIII, n. 62063, con la quale l'Ente nazionale dell'insegnamento medio e superiore, esaminata la domanda presentata dal Direttore del Collegio Famiglia « Lorenzo Mascheroni » di Bergamo, via Garibaldi, 15, considerato che il Comando Federale della G.I.L. di detta città ha rinunciato alla gestione della Scuola serale autorizzata con decreto Ministeriale 27 febbraio 1940-XVIII, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Regio Provveditore agli Studi di Bergamo, propone che sia dichiarata la cessazione della Scuola serale gestita dal Co-

Personale di Regi Licei scientifici.**PRESIDI.****Dispense dal servizio.**

COLOMBO prof. Yosef, preside del R. Liceo scientifico di Ferrara. — Dal 14 dicembre 1938 a. XVII. è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).

Collocamenti a riposo.

GINETTI prof. Luigi, preside a Milano. — A sua domanda, è collocato a riposo dal 20 ottobre 1938-XVI per anzianità di servizio (*D. M. 15 ottobre 1938-XVI*).

INSEGNANTI.**Passaggi di cattedra.**

VITI prof. Pio, S. di filosofia e pedagogia a Lecce. — Dal 16 settembre 1940-XVIII viene richiamato nel ruolo del Regno e, dalla stessa data, è assegnato al R. Liceo scientifico di Bologna (*D. M. 28 settembre 1940-XVIII*).

Passaggi da uno ad altro istituto.

SANTORO prof. Maria, O. di lingua inglese nel R. Istituto tecnico di Cagliari. — Dal 16 ottobre 1940-XVIII, passa, per servizio, al R. Liceo scientifico di Roma, cessando dal comando presso la R. Soprintendenza bibliografica di Roma (*D. M. 10 marzo 1939-XVIII*).

Accettazioni di dimissioni.

LANDRA prof. Guido, S. di scienze naturali, chimica e geografia a Sassari. — Dal 7 gennaio 1938-XVI sono accettate le dimissioni dall'ufficio (*D. M. 18 febbraio 1938-XVI*).

Dispense dal servizio.

CANTONI prof. Arrigo, O. di matematica e fisica nel R. Liceo-scientifico di Napoli. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).

ECKERT prof. Sidonia, O. di lingua tedesca nel R. Liceo scientifico di Perugia. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).

LEVI prof. Mario, O. di lettere italiane e latine nel R. Liceo scientifico di Trieste. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).

TAGLIACOZZO prof. Epzo, O. di storia, filosofia ed economia politica nel R. Liceo scientifico di Pisa. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).

FREUND prof. Anna, O. di lingua tedesca nel R. Liceo scientifico di Forlì. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

E' dichiarata irripetibile la differenza fra gli assegni percepiti dall'insegnante stessa dal 14 dicembre 1938-XVII (*D. M. 2 marzo 1939-XVII*).

IACCHIA prof. Irene, O. di storia, filosofia ed economia politica nel R. Liceo scientifico di Trieste. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1939-XVII*).

Collocamenti a riposo.

CORINALDESI prof. Ulrico, O. di disegno ad Ancona. — A sua domanda, è collocato a riposo per infermità, dal 21 dicembre 1938-XVII (*D. M. 13 febbraio 1939-XVII*).

BELLESINI prof. Luisa, O. di matematica e fisica a Siracusa. — E' collocata a riposo dal 16 novembre 1938-XVII per infermità (*D. M. 18 marzo 1939-XVII*).

CHITTER prof. Attanasio, O. di storia, filosofia ed economia politica a Trieste. — E' collocato a riposo, dal 16 ottobre 1939-XVII, a sua domanda, per anzianità di servizio (*D. M. 2 agosto 1939-XVII*).

COLONNA prof. Arnaldo, O. di scienze naturali, chimica e geografia nel R. Liceo scientifico di Salerno. — E' collocato a riposo per raggiunti limiti di età, dal 16 ottobre 1940-XVIII ed è ammesso a far valere i suoi diritti per la liquidazione di quanto possa spettargli a termini di legge, a decorrere dalla stessa data (*D. M. 11 ottobre 1940-XVIII*).

FILIPPINI prof. Francesco, O. di storia, filosofia ed economia politica nel R. Liceo scientifico di Bologna. — E' collocato a riposo per raggiunti limiti d'età, dal 16 ottobre 1940-XVIII ed è ammesso a far valere i suoi diritti per la liquidazione di quanto possa spettargli, a termini di legge, a decorrere dalla stessa data (*D. M. 11 ottobre 1940-XVIII*).

Aumenti anticipati per merito distinto.

CORSANO LEOPIZZI prof. Antonio, O. di storia, filosofia ed economia politica nei Licei scientifici e a disposizione del Ministero della guerra. — Gli è accordato, dal 1° ottobre 1938 a. XVI, un aumento anticipato per merito distinto e, in conseguenza, dal 1° ottobre 1938 a. XVI lo stipendio è elevato a L. 17.500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3700, rispettivamente modificati in L. 16.166,30 e in L. 3418,02.

Dal 1° aprile 1939-XVII lo stipendio è elevato a L. 17.400 ed il supplemento di servizio attivo a L. 3800 e, dal 1° aprile 1940-XVIII, elevati ancora a L. 19.140 e a L. 4180 (*D. M. 15 gennaio 1941-XIX*).

MADARO prof. Oronzo, O. di lettere italiane e latine a Lecce. — Gli è accordato, dal 1° ottobre 1938-XVII, un aumento anticipato per merito distinto e, in conseguenza, dal 1° ottobre

Personale di Regi Istituti magistrali.

PRESIDI.

Dispense dal servizio

IAFFE prof. Raffaele, preside del R. Istituto magistrale di Casal Monferrato. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (D. M. 13 dicembre 1938-XVII).

LEVI prof. Augusto, preside del R. Istituto magistrale di Venezia. — Dal 14 dicembre 1938 a. XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (D. M. 13 dicembre 1938-XVII).

PARDO prof. Ferruccio, preside del R. Istituto magistrale di Reggio Emilia. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (D. M. 13 dicembre 1938-XVII).

INSEGNANTI.

Nomine a straordinario.

Dal 16 ottobre 1939-XVII i sottonotati professori, compresi nella graduatoria degli idonei a cattedre di scienze naturali nei Regi Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, sono nominati straordinari del ruolo A per l'insegnamento di scienze naturali, geografia ed igiene nei Regi Istituti magistrali con il periodo di prova fino al 15 ottobre 1942-XX e con la stessa decorrenza sono assegnati alla sede a fianco di ciascun d'essi indicata:

TONIOLO Maria Elisa, R. Istituto magistrale, Terni;
 VARRICCHIO Pietro, R. Istituto magistrale, Foggia;
 MENEGHINI Xenia, R. Istituto magistrale, Gorizia;
 ZAMBELLI Enrichetta, R. Istituto magistrale, Cremona;
 GUIDA Salvatore, R. Istituto magistrale, Vibo Valentia;
 GERUNDA Elda, R. Istituto magistrale, Alessandria;
 MARCONI Erminia, R. Istituto magistrale, Pescara;
 ZANARDI Angelo Maria, R. Istituto magistrale, Arezzo;
 GRASSI Rosa, R. Istituto magistrale, Mondovì;
 BUCCIANTE Ernesta, R. Istituto magistrale, Chieti;
 MELENDEZ Vera, R. Istituto magistrale, Pontecorvo;
 GENTILE Maria Teresa, R. Istituto magistrale, Potenza;
 COLLESANO Giuseppina, R. Istituto magistrale, Reggio Calabria « Guili »;
 ILLARIO Teresina, R. Istituto magistrale, Piacenza;
 VECCHI Gabriele, R. Istituto magistrale, Brescia;
 VALENTI Giovanna, R. Istituto magistrale, Modica;
 VILLANI Ernesto, R. Istituto magistrale, Teramo;
 TOBIA Mario, R. Istituto magistrale, Gorizia;

PRESTIPINO Maria, R. Istituto magistrale, Taranto;
 MANCINI Carlo, R. Istituto magistrale, Ascoli Piceno;
 MARCHETTO Armida, R. Istituto magistrale, Campagna;
 BOENZI Salvatore, R. Istituto magistrale, Matera;
 DELLA RAGIONE Gennaro, R. Istituto magistrale, Taranto;
 VALLE ALBINA Dalla, R. Istituto magistrale, Cosenza;
 RIVERSO Giuseppina, R. Istituto magistrale, Campobasso;
 MALAGODI Giuseppina, R. Istituto magistrale, Pesaro;
 BUSSI Elena, R. Istituto magistrale, Bolzano;
 CAMAGGIO Fausta, R. Istituto magistrale, Gubbio;
 GIANNICO EMANUEL Maria, R. Istituto magistrale, Assisi.

Dal 16 ottobre 1939-XVII i sopraindicati professori sono iscritti al gruppo A, grado 10°, con lo stipendio annuo di L. 12.400 e con l'annuo supplemento di servizio attivo di L. 2300 (D. M. 15 ottobre 1939-XVII).

SANTANGELO prof. Lucia. — E' assunta, dal 16 ottobre 1939-XVII, quale straordinaria di ruolo A per l'insegnamento di lingua e lettere italiane e storia nei Regi Istituti magistrali ed è assegnata a Reggio Emilia, con scadenza del periodo di prova, per la promozione a ordinaria, al 15 ottobre 1940-XVIII.

Dal 16 ottobre 1939-XVII è iscritta al gruppo A, grado 10°, con lo stipendio annuo di lire 12.200 e coll'annuo supplemento di servizio attivo di L. 2200 rispettivamente elevati a lire 12.400 e a L. 2300 (D. M. 15 ottobre 1939-XVII).

Passaggi da uno ad altro istituto.

FERRARIS prof. Angela, S. di scienze naturali, chimica e geografia. — Dal 1° novembre 1939 a. XVIII, passa, per servizio, dal R. Liceo-ginnasio di Arezzo al R. Istituto magistrale di Terni (D. M. 31 ottobre 1939-XVIII).

Dispense dal servizio.

CAMPAGNANO prof. Laura, S. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale di Alessandria. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (D. M. 13 dicembre 1938-XVII).

COEN BENINFANTE prof. Andreina, O. di lingua francese nel R. Istituto magistrale di Ancona. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (D. M. 13 dicembre 1938-XVII).

COLLA LEVI Ines, S. di materie letterarie a Trento. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio (D. M. 13 dicembre 1938-XVII).

CREMA PERUGIA prof. Alda, O. di lingua e lettere italiane e storia nel R. Istituto magistrale « Tenca » di Milano. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (D. M. 13 dicembre 1938-XVII).

- DA FANO** prof. Angelo Gino, O. di matematica e fisica nel R. Istituto magistrale « Oriani » di Roma. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- DELLA PERGOLA** prof. Anna, O. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale « Tenca » di Milano. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- DELLA SETA** prof. Laura, S. di musica e canto nel R. Istituto magistrale di Terni. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- DEL MONTE** prof. Renato, O. di filosofia e pedagogia nel R. Istituto magistrale di Venezia. — Dal 14 dicembre 1938-XVII, è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- DEL VALLE DE PAZ CINI** prof. Emma, O. di matematica e fisica nel R. Istituto magistrale « Margherita » di Torino. — Dal 14 dicembre 1938-XVII, è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- DINA** prof. Anna, O. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale « Lambruschini » di Genova. — Dal 14 dicembre 1938-XVII, è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- GALLICO** prof. Giuseppe, O. di lingua e lettere italiane e storia nel R. Istituto magistrale « Margherita » di Torino. — Dal 14 dicembre 1938-XVII, è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- IACOBY** prof. Elsa, O. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale « Mussolini » di Milano. — Dal 14 dicembre 1938-XVII, è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- LATTES TONOLLI** prof. Laura, O. di lingua e lettere italiane e storia nel R. Istituto magistrale di Vicenza. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- LEVI MORTERA** prof. Bianca, S. di lingua francese nel R. Istituto magistrale di Spoleto. — Dal 14 dicembre 1938-XVII, è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- LOPES PEGNA** prof. Ubaldo, O. di filosofia e pedagogia nel R. Istituto magistrale di Ferrara. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).

- NORSA** prof. Achille, O. di filosofia e pedagogia nel R. Istituto magistrale « Tenca » di Milano. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- PACIFICO** prof. Maddalena, O. di musica e canto nel R. Istituto magistrale di Foggia. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- SEGRE'** prof. Lea, O. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale « Carducci » di Trieste. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- SERVI** prof. Lina, O. di matematica e fisica nel R. Istituto magistrale di Padova. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- SERVI** prof. Miranda, O. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale « Pascoli » di Firenze. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana (*D. M. 13 dicembre 1938-XVII*).
- MAYLANDER** prof. Gisella, O. di lingua tedesca nel R. Istituto magistrale « Virgilio » di Milano. — Dal 14 dicembre 1938-XVII è dispensata dal servizio ed ammessa a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
Sono dichiarati irripetibili gli assegni percepiti dall'insegnante dal 14 dicembre 1938 a. XVII (*D. M. 2 marzo 1939-XVII*).
- TURI MARCHESE** prof. Clementina, S. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale di Bari. — Dal 16 aprile 1939-XVII è dispensata dall'insegnamento per prova non favorevole (*D. M. 15 aprile 1939-XVII*).
- MARANZANA** prof. Ottavia, O. di materie letterarie nel R. Istituto magistrale di Pinerolo. — Dal 16 giugno 1939-XVII è dispensata dal servizio ed è ammessa a far valere i suoi diritti per la liquidazione di quanto possa spettarle a termini di legge (*D. M. 15 giugno 1939-XVII*).
- Collocamenti a riposo.**
- GRASSI** prof. Leonardo, O. di filosofia e pedagogia a Catania. — E' collocato a riposo dal 16 ottobre 1938-XVI (*D. M. 15 luglio 1938-XVI*).
- VALERIO ANGELINI** prof. Natalina, O. di filosofia e pedagogia a Bergamo. — Dal 21 gennaio 1939-XVII è collocata a riposo, a sua domanda, per accertata inabilità permanente (*D. M. 10 marzo 1939-XVII*).
- MUZIOLI D'ALESSANDRO** prof. Rosina, O. maestra giardiniera a Pistoia. — Dal 16 ottobre 1939-XVII è collocata a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio (*D. M. 13 giugno 1939-XVII*).

Avviso di concorso a 1 posto di perfezionamento nella Classe di lettere e filosofia e a 1 posto di perfezionamento nella Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa per l'anno accademico 1941-42-XX.

Presso la R. Scuola normale superiore è aperto per il prossimo anno accademico un concorso nazionale per titoli:

1° a un 1 posto interno di perfezionamento per la Classe di lettere e filosofia;

2° a 1 posto interno di perfezionamento per la Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere e filosofia, ovvero, una laurea propria della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, da non oltre due anni solari computati alla data della scadenza del concorso. Sono escluse le donne e non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuti trenta anni salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile del Consiglio direttivo della Scuola.

L'istanza per l'ammissione al concorso, in carta legale da L. 4 dovrà essere presentata alla Direzione della Scuola non più tardi del 22 novembre p. v. accompagnata dai seguenti documenti tutti in carta legale:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato d'iscrizione alla G. I. L. o al G. U. F. o al P. N. F.;
- d) certificato di buona condotta;
- e) certificato penale generale;
- f) certificato di sana costituzione fisica.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), f) dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione; i certificati di cui alle lettere a), b), d), e), f) saranno debitamente legalizzati.

I concorrenti presenteranno inoltre un certificato da cui risultino i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea, la dissertazione di laurea in due esemplari e tutti i titoli di studio che crederanno opportuno.

I concorrenti che hanno appartenuto al corso ordinario della Scuola durante l'anno accademico 1940-41-XIX saranno dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f). Dovranno comprovare invece di avere già sostenuto l'esame di diploma di licenza presso la Scuola.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare la materia o gruppo di materie in cui intendano perfezionarsi. Inoltre la domanda dovrà contenere l'indicazione della residenza della famiglia e il recapito del candidato, ed essere accompagnata da una sua fotografia. Verrà allegata pure una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera.

Domanda o documenti pervenuti dopo la chiusura del concorso non saranno presi in considerazione. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, la direzione della Scuola potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Trascorso tale termine il concorrente sarà escluso dal concorso.

I vincitori dei concorsi per essere ammessi alla Scuola dovranno subire una visita medica da parte di un medico incaricato della Scuola, che accerti la loro buona e sana costituzione fisica e li riconosca immuni da infermità comunicabili.

Per maggiori particolari e per informazioni rivolgersi alla segreteria.

Pisa, 20 aprile 1941-XIX.

Il Direttore
GIOVANNI GENTILE

Altri posti sono lasciati a disposizione dei giovani che, per essere sotto le armi, siano impediti di partecipare al presente concorso.

Avviso di concorso a 3 posti di alunno presso il Collegio Mussolini di scienze corporative e a 2 posti di alunno presso il Collegio nazionale medico nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa per l'anno accademico 1941-42-XX.

Presso i Collegi universitari, annessi alla R. Scuola normale superiore è aperta per il prossimo anno accademico un concorso nazionale per esami:

1° a 3 posti interni presso il Collegio Mussolini di scienze corporative destinati a giovani che intendano iscriversi o siano iscritti a uno dei primi tre anni di corso della Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Pisa;

2° a 2 posti interni presso il Collegio nazionale medico destinati a giovani che intendano iscriversi o siano iscritti a uno dei primi cinque anni di corso della Facoltà di medicina e chirurgia della R. Università di Pisa.

Sono ammessi al concorso per i posti del Collegio Mussolini gli studenti che abbiano superato l'esame di maturità classica; al concorso per i posti del Collegio medico quelli che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica. In ambedue i casi non debbono essere stati iscritti negli anni precedenti a corsi universitari della Facoltà corrispondente.

Ai posti del secondo o terzo anno del Collegio Mussolini e ai posti del secondo, terzo, quarto o quinto anno del Collegio medico sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno di una facoltà di giurisprudenza oppure rispettivamente dal primo, secondo, terzo o quarto anno di una Facoltà di medicina e chirurgia.

Sono escluse le donne e non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuti trenta anni salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal Consiglio direttivo della Scuola.

L'istanza per l'ammissione al concorso, in carta legale da L. 4 dovrà essere presentata alla Direzione della Scuola non più tardi del 25 ottobre p. v. accompagnata dai seguenti documenti tutti in carta legale:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato d'iscrizione alla G. I. L. o al G. U. F. o al P. N. F.;
- d) certificato di buona condotta;
- e) certificato penale generale;
- f) certificato di sana costituzione fisica.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), f) dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione; i certificati di cui alle lettere a), b), d), e), f) saranno debitamente legalizzati.

Avviso di concorso a premio per studi geominerari e geofisici presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

1. — Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, su proposta dei propri Comitati per la geologia e la geofisica, allo scopo d'incoraggiare le ricerche geologiche e geofisiche relative a giacimenti minerari italiani, e valendosi della somma di L. 20.000 messa a tale scopo a disposizione dal Centro di Prospezioni Geominerarie C. M. Lerici, bandisce un concorso col premio di L. 20.000 sul seguente tema: *Studio geominerario e geofisico di un giacimento minerario italiano.*

2. — L'oggetto dello studio e il programma del suo svolgimento dovranno essere previamente sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La domanda per l'approvazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 1941-XX.

3. — Le domande per l'ammissione al concorso — da presentarsi dopo l'approvazione di cui al n. 2 — devono essere redatte su carta legale da L. 6, e contenere le generalità dei concorrenti, gli Enti presso cui essi svolgono eventualmente attività tecnica-professionale, il loro domicilio, il recapito per le eventuali comunicazioni, e la dichiarazione che gli studi da eseguire non sono comunque finanziati da Enti pubblici e privati. I concorrenti dovranno pure dichiarare che essi non esercitano un'attività professionale abituale di ricerca geomineraria.

4. — Le domande dovranno essere corredate dai seguenti certificati debitamente legalizzati:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato su carta legale dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici;
- c) certificato su carta legale di iscrizione al P.N.F.

Al concorso non sono ammessi gli individui di razza ebraica.

5. — I giacimenti da studiare non dovranno essere già stati oggetto di studi o rilevamenti geofisici comunque promossi o finanziati da Enti pubblici o privati.

6. — E' ammessa la collaborazione allo stesso studio di due o più concorrenti, ma in tal caso dovrà essere indicato il nome della persona designata per la riscossione del premio.

7. — I risultati dello studio devono essere raccolti ed elaborati in una relazione che dovrà essere inedita. La relazione da presentare in 5 copie dattilografate entro il giorno 31 ottobre 1942-XXI dovrà essere accompagnata da un rilevamento geologico e geofisico al 10.000 e contenente tutti i dati di osservazione, di analisi e strumentali e la loro elaborazione per giungere a risultati evidenti.

8. — Il premio sarà conferito in base al giudizio di una Commissione nominata dal presidente del C.N.R. e composta da 5 membri di cui 3 designati di concerto dai presidenti dei due Comitati predetti, uno designato dal Centro di Prospezioni Geominerarie C. M. Lerici e il quinto designato fra i funzionari di concetto del C.N.R.

Il giudizio di merito emesso dalla Commissione è inappellabile.

9. — Qualora nessuno dei lavori presentati sia giudicato meritevole del premio il concorso verrà prorogato ad una scadenza posteriore da stabilirsi. Nel caso invece che oltre al lavoro premiato ve ne siano degli altri meritevoli di particolare riconoscimento, il C.N.R. si riserva di conferire altri eventuali premi minori per i quali il Centro di Prospezioni Geominerarie si è impegnato a corrispondere la somma necessaria.

10. — Le relazioni sugli studi e gli allegati presentati al concorso non verranno restituiti e resteranno a disposizione del C. N. R. per la eventuale loro pubblicazione integrale o parziale nella *Ricerca Scientifica*, a spese del C.N.R. e nella *Rivista Geomineraria*, a spese del Centro Prospezioni.

Roma, aprile 1941-XIX.

Avviso di concorso per il conferimento di 2 borse di studio, rimaste disponibili con la chiusura dell'anno scolastico 1940-41-XIX, presso il nobile Collegio Ghislieri di Roma.

A termini del Regolamento approvato dall'on. Ministero dell'educazione nazionale il 14 settembre 1938-XVI e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero stesso al n. 40 del 4 ottobre 1938-XVI, è aperto un concorso per 2 borse di studio da L. 3000 annue ciascuna (rimaste disponibili con la chiusura dell'anno scolastico 1940-1941) per un giovane della 4^a classe ginnasiale e per un giovane della classe 3^a magistrale inferiore.

Alle borse suddette possono concorrere anche gli aspiranti allo stato ecclesiastico.

I giovani debbono avere i seguenti requisiti:

essere cattolici e di buona famiglia cattolica; essere di civile condizione; essere nativi di un Comune dell'ex Stato Pontificio; essere iscritti alle organizzazioni giovanili del Regime, fatta eccezione per quelli che proveranno di aspirare allo Stato Ecclesiastico.

La domanda di ammissione (in carta da bollo da L. 4 e diretta all'Ecc.mo Patrono del Collegio Duca D. Pietro Salviati) dovrà essere spedita con lettera raccomandata non più tardi del 31 agosto alla Segreteria del Nobile Collegio «Ghislieri», via Panisparna, 261, Roma, e corredata dai seguenti documenti:

certificato di nascita; fede di battesimo; certificato di buona condotta religiosa e morale rilasciato dal Parroco in data non anteriore a due mesi; certificato di un medico civile o militare dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'aspirante; certificato del Podestà dal quale risultino le condizioni economiche del concorrente e della famiglia; stato di famiglia; titolo di studio (con la votazione conseguita nello scrutinio finale o negli esami di sessione estiva dell'anno scolastico 1940-1941. Media minima prescritta sette decimi); certificato di iscrizione alle organizzazioni giovanili del Regime o certificato dell'Autorità Ecclesiastica comprovante che il giovane si avvia allo Stato Sacerdotale; altri eventuali titoli di preferenza.

La borsa sarà mantenuta fino al compimento del corso medio purchè l'assegnatario ottenga il passaggio all'anno di corso successivo in base allo scrutinio o agli esami della sessione estiva.

Roma, 1° luglio 1941-XIX.

La Segreteria.

Avviso di concorso al premio del lascito Ingegnere Paolo Santini presso la R. Deputazione romana di storia patria.

La R. Deputazione romana di storia patria quale amministratrice del lascito ing. Paolo Santini, in conformità del testamento olografo addì 1° giugno 1921 - 21 giugno 1924, pubblicato per atti notar Meneurelli di Roma addì 14 giugno 1926, bandisce un concorso con un premio indivisibile di lire duemila per una monografia sulla Storia medioevale di Roma.

INSEGNANTI:

Promozioni.

MISCA MAFFIOLJTTI prof. Maria, titolare di pianoforte nel R. Conservatorio di musica di Roma. — Il D. M. 13 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1941 n. XIX, registro 1, foglio 129, con il quale veniva promossa al grado 9° del gruppo A è rettificato nella parte riguardante la decorrenza della promozione che deve essere dal 1° aprile 1939-XVII anziché dal 1° ottobre 1941-XIX in applicazione del R. D. Legge 7 gennaio 1938, n. 214 (D. M. 28 aprile 1941-XIX).

Inquadramenti.

MAGGIARDI maestro Dino, della cattedra di corno nel R. Conservatorio di musica « Claudio Monteverdi » di Bolzano. — Dal 16 ottobre 1940-XVIII è inquadrato al posto di professore di quinta classe con lo stipendio annuo di L. 10.670, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2000 ai sensi del R. D. Legge del 16 aprile 1940-XVIII, n. 237 (D. M. 18 marzo 1941-XIX).

MASSARI maestro Giuseppe, della cattedra di oboe nel R. Conservatorio di musica « Claudio Monteverdi » di Bolzano. — Dal 16 ottobre 1940-XVIII è inquadrato al posto di professore di quinta categoria, con lo stipendio annuo di L. 10.670, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2000 ai sensi del R. D. Legge del 16 aprile 1940-XVIII, n. 237 (D. M. 25 marzo 1941 n. XIX).

Nomina a bibliotecario.

TURLOTTI prof. Arnaldo. — Dal 16 ottobre 1940-XVIII è nominato, senza concorso, al posto di bibliotecario, con lo stipendio annuo di L. 16.170, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3410, ai sensi del R. D. Legge del 16 aprile 1940-XVIII, n. 237 (D. M. 10 ottobre 1940 n. XVIII).

CONCORSI

Avviso di concorso per titoli al posto di direttrice del R. Conservatorio femminile « San Giovanni Battista » di Pistoia.

Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio:

Visti i RR. Decreti 23 dicembre 1929-VIII, n. 2392 e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312;

Visto il Regolamento generale dell'Istituto;

NOTIFICA:

E' aperto il concorso per titoli al posto di direttrice del Conservatorio secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate ed in quelle seguenti:

Possono essere ammesse al concorso le candidate che faranno pervenire al Presidente del Conservatorio non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 4;

- 2° certificato comprovante la iscrizione della candidata al P.N.F.;
- 3° dichiarazione da cui resulti che la candidata non appartiene alla razza ebraica;
- 4° estratto dell'atto di nascita dal quale resulti che la concorrente ha compiuta l'età di anni 30 e non oltrepassata quella di 50 alla data del presente avviso;
- 5° stato di famiglia;
- 6° certificato di cittadinanza italiana;
- 7° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella del presente avviso, dal Podestà del Comune ove la candidata ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
- 8° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;
- 9° certificato medico pure nella data predetta comprovante che la candidata è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento e l'autorità del servizio. Questo certificato dovrà essere rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare;
- 10° diploma originale o copia autentica notarile della laurea conseguita in una R. Università o in un Istituto universitario del Regno o la iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio;
- 11° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente alle candidate, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni di Legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le decisioni del Consiglio sono subordinate all'approvazione del superiore Ministero ma insindacabili da parte delle concorrenti.

La prescelta sarà sottoposta prima di assumere il servizio ad una visita collegiale di controllo da parte dell'Amministrazione del Conservatorio.

Durante il periodo di prova, stabilito in un anno scolastico, verrà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 565.

Lo stipendio iniziale è di L. 6600 annue lorde oltre gli aumenti stabiliti dai RR. Decreti Legge 24 settembre 1936-XV, 27 giugno 1937-XVI, 20 aprile 1939-XVII e 16 aprile 1940-XVIII, il tutto soggetto alle trattenute dell'utile della vita interna, tassa di R. M., imposta complementare, quota Monte Pensioni e tutti gli altri contributi e tasse che per Legge e Regolamento fanno carico al personale.

Pistoia, 31 ottobre 1941-XX.

Il Presidente
del Consiglio d'amministrazione
Not. LUIGI CHECCHI.

Avviso di concorso al premio « Massimo Piccolini » per studi sulle Università Italiane per l'anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma.

E' aperto, con le seguenti norme, un concorso al premio istituito dal gr. uff. prof. Prassi (de) Piccolini in memoria del compianto suo padre prof. Massimo per gli studi sulle Università Italiane:

Art. 1. — Il premio è di L. 4750 nette da spese, e ad esso possono concorrere cittadini italiani — laureati o non laureati — che siano autori di lavori, editi o inediti, riguardanti la

ORARI E PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA

In vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO:

1727	— Orari e programmi d'insegnamento per le Scuole medie d'istruzione classica, scientifica e magistrale	L. 3—
1728	— Orari e programmi d'insegnamento per le Scuole secondarie di avviamento professionale	» 5—
1729	— Orari e programmi d'insegnamento per le Scuole tecniche ad indirizzo agrario	» 2—
1730	— Orari e programmi d'insegnamento per le Scuole tecniche ad indirizzo industriale	» 3—
1731	— Orari e programmi d'insegnamento per le Scuole tecniche ad indirizzo commerciale	» 1,50
1732	— Orari e programmi d'insegnamento per le Scuole professionali femminili e di magistero professionale per la donna	» 1—
1733	— Orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici (Corso inferiore)	» 1,50
1734	— Orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici agrari (Corsi preparatorio e superiore)	» 3—
1735	— Orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici industriali (Corsi preparatorio e superiore)	» 4—
1736	— Orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e mercantile (Corso superiore)	» 1,50
1737	— Orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici per geometri (Corso superiore)	» 2—
1738	— Orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici nautici (Corso superiore)	» 2—
1799	— Programmi di esame per gli Istituti di istruzione media, classica scientifica e magistrale (R. decreto 10 giugno 1937, n. 876)	» 2,50
1801	— Programmi di esame per gli Istituti di istruzione media tecnica (R. decreto 10 giugno 1937, n. 876)	» 6—
1816	— Orari e programmi di classe per le Scuole medie italiane all'estero	» 4—
1869	— Approvazione dei programmi e degli orari per le Scuole tecniche industriali specializzate per le arti grafiche	» 1—
1870	— Approvazione degli orari e programmi per le Scuole tecniche industriali e Scuole di avviamento professionale a tipo industriale, specializzate per la lavorazione del vetro	» 1—
2022	— Approvazione degli orari, programmi d'insegnamento e d'esame e raggruppamenti per materie per le Scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale maschile e femminile per ciechi	» 1,50
2098	— Orari e programmi d'insegnamento per la Scuola media	» 1,50
2110	— Programmi per gli esperimenti della Scuola materna	» 1—

(Avviso pubblicitario n. 6).

INDIRIZZARE LE RICHIESTE ALLA
LIBRERIA DELLO STATO
(UFFICIO COMMERCIALE)
PIAZZA G. VERDI N. 10 - ROMA A. D.

1942

INDICE DEI PROVVEDIMENTI

B. U.	1942	Parte I	LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
n. 3	20.01		Decreto Ministeriale 26 dicembre 1941-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Architetto Angelo Marchelli», istituito presso il Regio Politecnico di Torino. [<i>Il premio sarà assegnato a studente di razza ariana.</i> 132]	131
			Decreto Ministeriale 2 gennaio 1942-XX. – Apertura, in Roma, Lungotevere Sanzio n. 13, con funzionamento graduale, di un Liceo scientifico per alunni ebrei, dall'anno scolastico 1941-42. →229	137
n. 5	3.02		Regio Decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1532. – Approvazione del nuovo statuto della Fondazione «Salvatore Borruco» con sede presso la Regia Università di Roma. [<i>Il concorso sarà bandito tra i laureati della Facoltà d'ingegneria, i quali non siano di razza ebraica.</i> 245]	243
			Decreto Ministeriale 6 novembre 1941-XX. – Disposizioni concernenti l'iscrizione negli elenchi degli ufficiali idonei all'insegnamento della cultura militare. [<i>Nella domanda indicare: l'appartenenza alla razza ariana.</i> 249]	248
n. 5			CONCORSI	
Suppl.			Avviso di concorso a otto posti di aiutante in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche pubbliche governative. [<i>Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 5*]	4*
			Avviso di concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale. [<i>Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica</i>] [<i>Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica.</i> 16*]	12*
			Avviso di concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale. [<i>Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica</i>] [<i>Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica.</i> 24*]	19*
			Avviso di concorso speciale a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale. [<i>Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 27*] [<i>Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica.</i> 30*]	26*

* Paginazione del fascicolo di supplemento.

		Avviso di concorso a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale. [Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 33*] [Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 37*]	32*	n. 9	3.03	Regio Decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1618. – Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario «Bagolino» di Alcamo (Trapani). [Non possono far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa né possono iscriversi come soci persone di razza ebraica. 528]	526
		Avviso di concorso speciale a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale. [Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica] [Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 42*]	39*			Regio Decreto 16 dicembre 1941-XX, n. 1620. – Erezione in ente morale della Fondazione «Franco De Meo», con sede nel comune di Busto Arsizio (Milano) e approvazione del relativo statuto. [Non possono essere ammessi al concorso gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 535]	531
		Avviso di concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale. [Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica] [Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 48*]	44*	n. 10	10.03	Regio Decreto 8 gennaio 1942-XX, n. 59. – Erezione in ente morale della Fondazione «Giovanni Cerulli-Irelli», con sede presso la Regia Università di Roma e approvazione del relativo statuto. [I concorrenti debbono appartenere alla razza ariana. 611]	609
		Avviso di concorso ad un posto di direttrice nel Reale Educandato femminile «San Benedetto» di Montagnana. [Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 52*]	49*			CONCORSI Avviso di concorso a quattro cattedre di economia domestica, esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili e relativi esami di abilitazione all'insegnamento. [Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 643]	637
		Avviso di concorso a otto borse per studi di perfezionamento nel Regno e sedici borse per studi di perfezionamento all'estero durante l'anno accademico 1942-43-XXI. [Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 57*]	56*	n. 11	17.03	Regio Decreto 20 novembre 1941-XX, n. 1652. – Autorizzazione alla Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale «E. Manfredi» di Bologna ad accettare la donazione di L. 10.000, offerta dai professori Fernanda ed Albano Sorbelli, per l'istituzione di una fondazione scolastica da intitolarsi «Premi Isabella Bonfà ved. Alberti» per il conferimento di due premi. [Perché gli alunni possano essere designati vincitori del premio è necessario che siano di razza ariana. 672]	669
n. 6	10.02	Regio decreto. 5 dicembre 1941-XX, n. 1559. – Erezione in ente morale della Fondazione «Borsa di studio Arturo Malignani», con sede presso il comune di Udine, e approvazione del relativo statuto. [Non sono ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 302]	296	n. 12	24.03	Decreto Ministeriale 13 febbraio 1942-XX. – Approvazione del regolamento interno dell'Accademia medico-chirurgica di Perugia. [Possono essere nominati soci ordinari dell'Accademia i cittadini italiani di razza ariana. 774]	772
n. 7	17.02	Regio decreto. 22 dicembre 1941-XX, n. 1576. – Erezione in ente morale della Fondazione «Colonnello dott. Ing. Augusto Paoli», con sede presso il Regio Politecnico di Milano e approvazione dello statuto. [Sono esclusi dalla concessione della borsa gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 358]	354			Decreto Ministeriale 24 febbraio 1942-XX. – Approvazione del regolamento dei premi «Ermanno e Fanny Nacinovich» istituiti presso la Regia Università di Trieste. [I due premi si conferiscono in seguito a concorso per titoli a laureati d'ogni sesso, età, condizione sociale, purché di nazionalità e di razza italiana. 781]	780
n. 8	24.02	Decreto Ministeriale 28 gennaio 1942-XX. – Modificazione dell'art. 4 del regolamento per il conferimento di borse di studio e di premi istituiti presso il Consiglio Provinciale delle corporazioni di Napoli. [Certificato dal quale risulti l'appartenenza del concorrente alla razza italiana]	390	n. 15	14.04	CONCORSI Avviso di concorso a cattedre universitarie. [Nella domanda stessa deve essere dichiarato che il concorrente non appartiene alla razza ebraica. 953]	951
		Decreto Ministeriale 2 febbraio 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Prof. Virgilio Ducceschi» istituita presso la Regia Università di Padova. [La borsa è assegnata per concorso, ad un aiuto o ad un assistente di ruolo, non appartenente alla razza ebraica. 464]	463			Avviso di concorso al posto di fisico in prova presso il Regio Istituto centrale del restauro in Roma. [Non possono parteciparvi gli appartenenti alla razza ebraica. 956]	955
		Decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio e del premio «Francesco Todaro» istituiti presso la Regia Università di Bologna. [Il premio sarà conferito per concorso ad un cittadino italiano, di razza ariana. 467-468]	466			Avviso di concorso al posto di chimico in prova presso il Regio Istituto centrale del restauro in Roma. [Non possono parteciparvi gli appartenenti alla razza ebraica. 962]	961

* Paginazione del fascicolo di supplemento.

		Avviso di concorso a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei Regi Istituti dei sordomuti (grado 12°, gruppo B). [Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 972]	967
n. 16	21.04	CONCORSI Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite della Germania e dall'Ungheria per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati e diplomati nel Regno. [Dichiarazione nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 1018]	1017
n. 17	28.04	CONCORSI Avviso di concorso a due posti di architetto in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (gruppo A, grado 10°). [Non possono parteciparvi le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 1148] Avviso di concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (gruppo B, grado 11°). [Non possono parteciparvi le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 1155] Avviso di concorso a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. [Non possono parteciparvi le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 1161]	1147 1153 1160
n. 18	5.05	CONCORSI Avviso di concorso a cinque posti di vice segretario nel personale della carriera amministrativa delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica (gruppo A, grado 11°). [Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]	1229
n. 19	12.05	Regio decreto 26 marzo 1942-XX, n. 396. – Erezione in ente morale della Fondazione «Comm. dott. Davide Carrieri» con sede in Martina Franca (Taranto) e approvazione del relativo statuto. [Sono esclusi dalla concessione dei benefici della Fondazione gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 1273] CONCORSI Avviso di concorso al posto di rettore del Reale Collegio Ghislieri in Pavia. →230 [Al concorso possono partecipare cittadini italiani laureati, di razza ariana] [Dichiarazione del concorrente, attestante, sotto la propria responsabilità personale, che egli non è di razza ebraica. 1315]	1269 1314
n. 21	26.05	Decreto Ministeriale 2 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «dott. Aldo Mautino» istituito presso la Regia Università di Torino. [I partecipanti al concorso non debbono appartenere alla razza ebraica. 1502]	1500
n. 22	2.06	Decreto Ministeriale 21 aprile 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Polvineo Giuseppe e Domenica Sofia fu Carlo» istituita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. [La borsa di studio sarà conferita ad uno studente, di razza ariana. 1575] Decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Italo Balbo» istituito presso la Università di Ferrara. [Possono prendere parte al concorso gli studenti di razza ariana. 1584]	1574 1583

n. 23	9.06	Decreto Ministeriale 15 maggio 1942-XX. – Chiusura delle classi seconda e terza ginnasiale annesse al Liceo-ginnasio delle Scuole Medie Israelitiche di Roma. 1715 Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Carlo Mengarelli» istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1718] 1716 Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Sottotenente dott. Lionello De Facci Negrati» istituita presso la Regia Università di Padova. [Borsa di studio da conferirsi ad uno studente di nazionalità italiana, di razza ariana. 1719] 1718 Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione delle borse di studio «Bruno Mussolini - Sergio Angelini» istituite dal Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino a carico del proprio bilancio. [Dichiarazione nella quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1723] 1721 Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Arturo Farinelli» istituita presso la Regia Università di Torino. [Alla borsa possono concorrere tutti gli italiani regnicoli e non regnicoli, di razza ariana. 1725] 1724
n. 24	16.06	Decreto Ministeriale 2 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Edoardo Collamarino» istituito presso il Sindacato interprovinciale fascista degli architetti di Bologna. [Premio conferito a iscritto alla facoltà di architettura di Bologna di razza italiana. 1818] 1817 Decreto Ministeriale 22 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento delle borse di studio istituite presso il Regio Istituto tecnico agrario di Firenze. [Certificato di appartenenza alla razza ariana. 1823] 1820 CONCORSI Avviso di concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali ed altri Convitti. [Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 1840] 1835 Avviso di concorso a posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti educazione femminile. [Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 1844] 1841 Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Danimarca e dalla Svezia per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore italiani laureati o diplomati nel Regno. →233 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 1846] 1845
n. 25	23.06	Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Marchese Pierino Negrotto di Cambiaso» istituita presso la Regia Università di Genova. [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1906] 1904

- n. 26 30.06 Regio decreto 27 aprile 1942-XX, n. 550. – **Autorizzazione alla Società medica chirurgia di Bologna ad accettare la somma di L. 65.000, messa a sua disposizione dalle sorelle del compianto prof. Vittorio Putti, nonché da contributi di discepoli, colleghi, amici ed estimatori dello scomparso, per l'istituzione della Fondazione «Vittorio Putti» eretta in ente morale, per la costituzione di una borsa di studio, biennale o triennale, e approvazione dello statuto della Fondazione medesima.** 1921
[Essi (giovani laureati, n.d.r.) debbono essere di cittadinanza italiana e di razza ariana. 1924]
 Decreto Ministeriale 2 giugno 1942-XX. – **Approvazione dei regolamenti della borsa di perfezionamento nel campo della vitaminologia e dei due premi istituiti dall'Istituto italiano di vitaminologia «Giovanni Lorenzini» di Milano.** 1960
Regolamento per la borsa di perfezionamento.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 1962]
Regolamento del premio annuale.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 1962]
Regolamento del premio biennale.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 1963]
 Decreto Ministeriale 2 giugno 1942-XX. – **Approvazione del regolamento del premio «Ambrogio Ballini» istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.** 1963
[Per essere ammessi al godimento del premio i concorrenti devono dimostrare di appartenere alla razza ariana. 1964]
 Decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX. – **Approvazione dei regolamenti delle borse di studio istituite dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Firenze.** 1965
[Le borse non possono essere conferite a studenti appartenenti alla razza ebraica]
 CONCORSI
 Avvisi di concorsi per l'anno accademico 1942-43-XXI presso la Scuola Normale Superiore (collegio universitario) di Pisa. 1986
Classe di lettere e filosofia e Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.
 I. AVVISO PER IL CORSO ORDINARIO
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera. 1988]
 II. AVVISO PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera. 1993]
Collegio Mussolini di scienze corporative e Collegio nazionale medico (Fondazione Di Timpano)
 I. AVVISO PER IL CORSO ORDINARIO
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera. 1996]
 II. AVVISO PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente in carta libera. 1999]
- n. 27 7.07 Legge 26 maggio 1942-XX, n. 666. – **Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna.** 2026
[Requisiti per gl'insegnanti: non appartenere alla razza ebraica. 2033]

- CONCORSI
 Avviso di concorso al posto di vice direttore agronomo presso il Regio Giardino coloniale annesso all'Orto botanico della regia Università di Palermo. →236 2090
[Dichiarazione che il candidato non appartiene alla razza ebraica. 2091]
- n. 28 14.07 Regio decreto 27 giugno 1941-XIX, n. 1675. – **Approvazione del nuovo regolamento del «Premio Bellini» presso il Regio Conservatorio di musica di Napoli.** 2101
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 2104]
 Decreto ministeriale 2 giugno 1942-XX. – **Approvazione del regolamento della borsa di studio «Giuseppe Tarabini Castellani» istituita presso la Regia Università di Modena.** 2182
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 2183]
 CONCORSI
 Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia e dalla Spagna per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno. 2186
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2187]
- n. 29 21.07 CONCORSI
 Avviso di concorso al posto di segretario presso la Regia Scuola per la ceramica di Grottaglie. 2271
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica. 2272]
 Avviso di concorso al posto di segretario presso la Regia Scuola artistico-industriale di Isernia. 2277
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica. 2278]
 Avviso di concorso al posto di segretario presso il Regio Istituto d'arte di Napoli. 2283
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica. 2284]
 Avviso di concorso al posto di segretario presso il Regio Istituto d'arte di Sassari (gruppo B, grado 11°). 2289
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica. 2290]
 Avviso di concorso al posto di segretario-economista bibliotecario presso il Regio Istituto d'arte per la illustrazione e la decorazione del libro con annessa Scuola d'arte del legno e del ferro, in Urbino. 2295
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica. 2296]
 Avviso di concorso al posto di segretario presso la Regia Scuola artistico industriale di Volterra (gruppo B, grado 11°). 2301
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica. 2302]
 Avviso di concorso a 8 borse di studio per giovani cantanti presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma. →241 2307

		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice. 2308]	
n. 30	28.07	Regio decreto 21 giugno 1942-XX, n. 782. – Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo ad accettare la donazione di lire 32.200 nominali, disposta in suo favore dalla Società Nazionale ferro metalli carboni di Bergamo e dalla Società Adriatica ferramenta metalli di Venezia e destinata alla istituzione di una borsa di studio. 2342 [La borsa di studio verrà assegnata ad un alunno che appartenga a famiglia di razza ariana. 2344]	
		Regolamento del premio di studio «Avv. Ettore Rossi Bruera» istituito presso la Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio «Porporato» di Pinerolo. 2346 [Il premio sarà assegnato all'alunno (od alunna) di nazionalità italiana e razza ariana]	
n. 31	4.08	Decreto ministeriale 1° luglio 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Gaetano Moretti» istituito presso il Regio Politecnico di Milano. 2361 [Il premio è conferito a laureato di razza ariana. 2362]	
n. 32	11.08	CONCORSI Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Romania per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno. 2406 [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 2407] Avviso di concorso a otto posti gratuiti nell'Almo Collegio Borromeo in Pavia. 2408 [Non sono ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 2409]	
n. 33	18.08	Decreto ministeriale 28 luglio 1942-XX. – Modificazione dell'art. 4 del regolamento del premio «Achille Monti» istituito presso la Regia università di Pavia. 2440 [Gli aspiranti al premio debbono provare di appartenere alla razza ariana] Decreto ministeriale 1° agosto 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di perfezionamento delle discipline giuridiche «Avv. Augusto Riquier» istituita presso la Regia Università di Pavia. 2478 [Possono prendervi parte (al concorso di assegnazione della borsa, n.d.r.) i laureati cittadini italiani, di razza ariana. 2479]	
n. 35	1° 09	Circolare n. 31. DIREZIONE GENERALE DELL'ORDINE SUPERIORE TECNICO. Corsi liberi di istruzione tecnica e, in generale, attribuzioni e compiti dei Consorzi. 2501 [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2506]	
n. 37	15.09	Regio decreto 3 luglio 1942-XX, n. 960. – Erezione in ente morale della Fondazione «Dott. ingegnere Giorgio Majr», con sede presso il Regio Politecnico di Milano e approvazione del relativo statuto. 2666 [I concorrenti, di razza ariana. 2668] Regio decreto 11 luglio 1942-XX, n. 961. – Erezione in ente morale della Fondazione «Prof. Rosolino Colella» e approvazione del relativo statuto. 2670 [Il «Premio internazionale Rosolino Colella» è destinato a medici italiani di razza ariana, iscritti al P.N.F. od a medici stranieri di razza ariana. 2673] [Il «Premio nazionale Rosolino Colella» è destinato a medici italiani di razza ariana. 2675]	

CONCORSI

		Avvisi di concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole dell'ordine superiore tecnico. 2693 [Dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2699]	
n. 38	22.09	CONCORSI Avviso di concorso a sei posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali. 2807 [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2811]	
n. 40	6.10	Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Ambrosio Bertarelli» istituito presso la Regia Università di Milano. 2909 [Il premio verrà conferito ad un cittadino italiano, non appartenente alla razza ebraica. 2910] Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento per il funzionamento del «Fondo dott. Marco De Marchi» istituito presso la Regia Università di Milano. 2912 [Conferimento di premi, sussidi e trasferte a favore di giovani che appartengono alla razza ariana. 2913] Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento dei premi «Generale Giorgio Bompiani» e «Tenente Giorgio Bompiani» istituiti presso la Regia Università di Modena. 2914 [Per essere ammessi al godimento dei premi gli aspiranti devono dimostrare di appartenere alla razza ariana. 2916]	
n. 41	13.10	Regio decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1091. – Sistemazione delle vedove di guerra nei ruoli degli insegnanti delle Regie Scuole degli ordini elementare, medio, superiore, femminile e artistico. 2960 [Dichiarazione di appartenenza alla razza italiana. 2961] Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Francesco De Sarlo» istituita presso la Regia Università di Firenze. 2989 [Possono prendere parte al concorso giovani di nazionalità italiana e di razza ariana. 2990]	
		Decreto Ministeriale 22 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Dora Sarnella» istituito presso la Regia Università di Genova. 2998 [Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 3000]	
n. 42	20.10	Decreto Ministeriale 25 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Italo Balbo» istituito presso l'Università di Ferrara. 3069 [Possono prendere parte al concorso gli studenti appartenenti alla razza ariana. 3070] Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento del premio «Severino Giannelli» istituito presso l'Università di Ferrara. 3073 [Possono prendere parte al concorso gli studenti appartenenti alla razza ariana. 3075]	
n. 44	3.11	Regio decreto 8 agosto 1942-XX, n. 1165. – Modificazione dell'art. 3 dello statuto della Fondazione «Camillo Golgi». 3156 [I concorrenti devono dimostrare di non appartenere alla razza ebraica]	

		Avviso di concorso a un premio «Luigi Fenoglio» di lire 9000 presso la R. Università di Torino. [Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, di razza ariana] [Gli aspiranti al premio dovranno documentare la loro appartenenza alla razza italiana]	898
n. 16	16.04	CONCORSI Avviso di concorso al premio «Gustavo Gasperini» presso la R. Università di Firenze. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica] Avviso di concorso a un premio della Fondazione «Roberto Bassi» presso la R. Università di Torino. [Al concorso potranno prendere parte i cittadini italiani, di razza ariana. 1137] Avviso di concorso a un premio della Fondazione «Edoardo Perroncito» presso la R. Università di Torino. [Al concorso potranno prendere parte i cittadini italiani, di razza ariana. 1138]	1136 1136 1137
n. 18	30.04	CONCORSI Avviso di concorso a 50 borse di L. 12000 ciascuna in memoria di Bruno Mussolini per gli iscritti alle Scuole di ingegneria mineraria e di ingegneria aeronautica del Regno. [Dichiarazione della razza a cui appartiene il concorrente. 1313]	1312
n. 29	16.07	CONCORSI Avviso di concorso per l'assegnazione di sussidi a studenti della Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Padova. [Dichiarazione, su carta libera, stesa dal concorrente sotto la propria responsabilità di non appartenere alla razza ebraica. 2184] Avviso di concorso al premio «Dante» presso la R. Università di Padova. [Dichiarazione sotto la loro responsabilità di non appartenere alla razza ariana. 2185] Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto presso la R. Università di Roma. [Saranno ammessi a concorrere gli studenti cittadini italiani di razza non ebraica] [Certificati (in carta semplice) di cittadinanza e razza] Avviso di concorso alla borsa di studio di geometria superiore presso la R. Università di Roma nell'anno accademico 1942-43-XXI. [Coloro che aspirano alla borsa dovranno essere di cittadinanza e razza italiana. 2187] Avviso di concorso per l'assegnazione del premio «Giulio Alessandrini» di parassitologia per l'anno 1942-XX. [Al concorso possono prendere parte esclusivamente i cittadini italiani di razza ariana]	2183 2184 2186 2186 2188
n. 30	23.07	CONCORSI Avviso di concorso a due borse di studio della Fondazione «Bonaldo Stringer» presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in Roma. [Certificato di cittadinanza e razza italiana. 2288] Avviso di concorso a borse di studio del nobile Collegio Ghislieri in Roma per l'anno scolastico 1942-43. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2290]	2287 2289

n. 36	3.09	CONCORSI Avviso di concorso per il premio di perfezionamento «Lorenzo Ellero» della Università cattolica del Sacro Cuore in Milano. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2602]	2601
n. 37	10.09	CONCORSI Avviso di concorso a un premio di perfezionamento in medicina del lavoro presso la R. Università degli studi di Milano. [Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica] Avviso di concorso a borse di perfezionamento per laureati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia presso la R. Università di Padova. [Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di appartenere alla razza ariana. 2762] Avviso di concorso a tre borse di studio di L. 2500 «Giulio Sirovich» presso la Facoltà d'ingegneria mineraria per l'anno accademico 1942-43-XXI della R. Università di Roma. [Saranno ammessi al concorso gli studenti italiani di razza non ebraica]	2760 2760 2762
n. 38	17.09	CONCORSI Avviso di concorso a due borse di studio a favore di studenti albanesi intestate a «Bruno Mussolini» e «Sergio Angelini» presso la Università degli studi di Urbino. →244 [Dichiarazione nella quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica] Avviso di concorso alle borse di studio «A. R. Amedeo di Savoia Duca d'Aosta e Viceré d'Etiopia» presso la Banca nazionale del Lavoro. [Dichiarazione della razza. 2935]	2932 2933 2934
n. 40	1°10	CONCORSI Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano per l'anno 1943-XXI-XXII. [Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 3205]	3204
n. 41	8.10	CONCORSI Avviso di concorso alla borsa di studio «Guido Mazzoni» presso la R. Università di Firenze per l'anno accademico 1942-43. [Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica] Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana] Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana] Avviso di concorso a borse di studio «Guglielmo Marconi» della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in Milano. [Requisito: non appartenenza alla razza ebraica]	3286 3287 3288 3289

n. 42	15.10	CONCORSI							
		Avviso di concorso per titoli al posto di istitutrice del R. Conservatorio femminile «San Giovanni Battista» di Pistoia.	3369					Avviso di concorso a una borsa della Fondazione «G. Cerulli Irelli» per gli studi in geochimica presso la R. Università di Roma.	3753
		[Dichiarazione da cui risulti che la candidata non appartiene alla razza ebraica. 3370]						[Possono partecipare al concorso i dottori laureati cittadini italiani di razza non ebraica]	
		Avviso di concorsi a due premi «Enrico Trenti» di L. 2500 presso la Facoltà di medicina e chirurgia della R. Università di Roma».	3371					Avviso di concorso al premio «Eduardo Lo Monaco» per laureati in chimica presso la R. Università di Roma.	3754
		[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]						[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	
		[Certificato di cittadinanza e razza, autenticato]						Avviso di concorso a tre premi della Fondazione «Guido Mancini» per l'ingegneria per l'anno accademico 1942-43 presso la R. Università di Roma.	3755
n. 43	22.10	CONCORSI						[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	
		Avviso di concorso al premio «G. Giuriati» presso la Stazione zoologica di Napoli.	3499						
		[Possono partecipare laureati che siano di razza italiana]							
n. 44	29.10	CONCORSI							
		Avviso di concorso al premio «Zocco Rosa» presso la R. Università di Catania.	3551					Avviso di concorso al premio «Körner» presso la R. Università di Milano.	3870
		[Dichiarazione in carta libera di non appartenenza alla razza ebraica]						[Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica]	
		Avviso di concorso ai premi «Fondo dott. Ermanno e Fanny Nacinovich» presso la R. Università di Trieste.	3552					Avviso di concorso a un premio d'incoraggiamento allo studio della idrologia italiana della donazione «Massimo Piccinini» presso la R. Università di Milano.	3870
		[Possono partecipare laureati di nazionalità e razza italiana]						[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 3871]	
		[Certificato di nascita, da cui risulti l'appartenenza alla razza ariana]							
n. 45	5.11	CONCORSI							
		Avviso di concorso ad assegni governativi presso la R. Università di Padova.	3616					Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione «R. Forges Davanzati» presso la R. Università di Roma.	3997
		[Istanze in carta bollata nella quale dichiareranno, sotto la loro responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica]						[La borsa di studio verrà assegnata a un laureato, cittadino italiano di razza ariana]	
		Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Luigi Bianchi» per le scienze matematiche presso la R. Università di Pisa.	3617					[Atto di nascita o altro documento (autenticato), che comprovi l'appartenenza alla razza ariana. 3998]	
		[Non sono ammessi al concorso i laureati di razza ebraica]							
		Avviso di concorso al premio «Carlo Lessona» presso la R. Università di Pisa.	3618						
		[Non sono ammessi a concorrere gli appartenenti alla razza ebraica]							
		Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Giovan Battista Queirolo» nell'istituto di Clinica medica presso la R. Università di Pisa.	3619					Avviso di concorso alla borsa di studio per il perfezionamento all'esterno in chimica biologica e terapia sperimentale della Fondazione «Giovanni Rizzi» presso la R. Università di Milano.	4052
		[Possono concorrere i laureati appartenenti alla razza italiana]						[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]	
n. 48	26.11	CONCORSI							
		Avviso di concorso per laureati in medicina e chirurgia della Fondazione «Adelina De Marchi» presso la R. Università di Milano.	3748					Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Francesco Bottini» presso la R. Università di Parma. →246	4052
		[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 3749]						[Al presente concorso non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza ebraica. 4053]	
		Avviso di concorso a un premio «Ulisse Dini» per le matematiche presso la R. Università di Pisa.	3749					Avviso di concorso al premio «Massimo Piccinini» per studi sulle Università italiane presso la R. Università di Roma.	4054
		[Il presente concorso è riservato agli appartenenti alla razza ariana]						[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]	
		Avviso di concorso a borse di studio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comitato per la radiotecnica e le telecomunicazioni.	3750					[Certificato di cittadinanza italiana (in bollo, legalizzato) con dichiarazione circa la razza]	
		[Al concorso non sono ammessi gli individui di razza ebraica. 3751]							
		Avviso di concorso al premio della Fondazione «Salvatore Borruo» presso la R. Università di Roma.	3752						
		[Saranno ammessi al concorso i laureati che non siano di razza ebraica]							

RASSEGNA DI STUDI ETIOPICI

Il Ministero dell'Africa Italiana, in collaborazione con la Reale Accademia d'Italia, ha iniziato la pubblicazione della Rassegna emarginata avente per oggetto lo studio e l'illustrazione delle popolazioni dell'Africa Orientale nei riguardi etnici e storici, filologici e culturali (religione, diritto, manifestazioni artistiche, ecc.).

La Rassegna è quadrimestrale, consta pertanto di tre fascicoli all'anno.

PREZZO DI ABBONAMENTO:
PER L'ITALIA L. 80
PER L'ESTERO L. 100

PREZZO A FASCICOLO SEPARATO:
PER L'ITALIA L. 30
PER L'ESTERO L. 40

INDIRIZZARE LE RICHIESTE ALLA

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)
ROMA A. D. - Piazza Giuseppe Verdi, 10 - ROMA A. D.

Avviso pubblicitario n. 230).

1942

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1942-XX.

Apertura, in Roma, Lungotevere Sanzio n. 13, con funzionamento graduale, di un Liceo scientifico per alunni ebrei, dall'anno scolastico 1941-42.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda debitamente documentata presentata dal presidente della Comunità Israelitica di Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura in Roma, Lungotevere Sanzio n. 13, a decorrere dall'anno scolastico 1941-42, di un Liceo scientifico per alunni ebrei, con funzionamento graduale;

Veduto il parere favorevole del Regio Provveditore agli studi di Roma, comunicato con nota n. 19039 del 27 novembre 1941-XX;

Considerato che l'apertura del Liceo scientifico predetto risponde alle esigenze del nucleo scolastico locale;

Veduto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 15;

Su proposta dell'Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore;

Decreta:

E' autorizzata, a decorrere dall'anno scolastico l'apertura in Roma, Lungotevere Sanzio, 13, di un Liceo scientifico per alunni ebrei con funzionamento graduale.

Roma, li 2 gennaio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

1314

CONCORSI

Avviso di concorso al posto di rettore del Reale Collegio Ghislieri in Pavia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1942, n. 105)

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL REALE COLLEGIO GHISLIERI IN PAVIA

Veduto l'art. 28 dello statuto, secondo il R. decreto 18 aprile 1926, n. 758, e le connesse norme vigenti;
Veduto l'art. 29 dello statuto, secondo il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1340;
Veduta la propria deliberazione 12 marzo 1942-XX, n. 350;
Rende di pubblica notizia quanto segue:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, al posto di rettore del Reale Collegio Ghislieri in Pavia, con il trattamento stabilito dalla vigente pianta organica del personale addetto al Reale Collegio Ghislieri, annessa al R. decreto 18 aprile 1926, n. 758, e successive modifiche, intendendosi espressamente che per il trattamento di quiescenza sarà considerato utile solo il servizio effettivo fatto al Collegio.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare cittadini italiani laureati, di razza ariana, i quali non abbiano superato entro il 30 giugno 1942-XX l'età di anni 35. Questo limite è elevabile per i concorrenti che godono dei benefici accordati da vigenti disposizioni, purchè — in ogni caso — non sia superata, pur con gli eventuali cumuli, l'età massima di anni 45.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 6, e corredata da tutti i richiesti documenti, dovrà pervenire all'Ufficio d'amministrazione del Reale Collegio Ghislieri in Pavia, entro il 1° giugno 1942-XX. Questo termine è prorogato al 30 giugno 1942-XX a favore esclusive di aspiranti che comprovino con attestazione ufficiale di essere in servizio militare effettivo, o che risultino permanentemente residenti nelle colonie italiane oppure all'estero.

1315

La domanda dovrà essere data con giorno, mese e anno, nonchè sottoscritta dal concorrente, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità e del recapito agli effetti del concorso; il concorrente ha l'obbligo di comunicare qualunque eventuale variazione di tale recapito.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, di data posteriore al 10 marzo 1939-XVIII;

b) certificato comprovante il conseguimento di laurea in una università del Regno;

c) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato, in carta legale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente trovasi attualmente iscritto come fascista; questo certificato dovrà indicare l'anno, il mese ed il giorno di iscrizione del concorrente al P. N. F., oltrechè la regolare e ininterrotta appartenenza al P. N. F., compreso l'anno in corso;

d) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

e) certificato di ufficiale sanitario dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione, ed è esente da imperfezioni che influiscano sul regolare rendimento di servizio, in qualità di rettore del Reale Collegio Ghislieri;

f) certificato di irreprensibile condotta morale, civile e politica, relativa all'ultimo triennio dalla data del presente manifesto;

g) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

h) stato di servizio militare oppure foglio matricolare, se il concorrente ha prestato servizio militare: in caso negativo, certificato dell'esito di leva;

i) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

l) dichiarazione del concorrente, attestante, sotto la propria responsabilità personale, che egli non è di razza ebraica;

m) attestazione comprovante che il concorrente è di religione cattolica;

n) tutti i documenti, tutte le attestazioni, ecc. delle competenti autorità, da cui risultino titoli preferenziali come dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni o integrazioni;

o) tutti i certificati, tutte le pubblicazioni, ecc., utili a dimostrare la preparazione generale e le attitudini speciali a coprire il posto messo a concorso.

1316

Art. 5.

La domanda dovrà essere anche corredata da un elenco sottoscritto, in duplice copia, di tutti i documenti, titoli, ecc. presentati dal concorrente.

Art. 6.

Tutti i documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge sul bollo, e dovranno essere muniti delle necessarie vidimazioni o legalizzazioni: i documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), non saranno validi se rilasciati da più di tre mesi dalla data del presente manifesto.

Art. 7.

Le domande che pervenissero all'Ufficio d'amministrazione del Reale Collegio Ghislieri in Pavia dopo il termine di cui all'art. 3, o che risultassero insufficientemente documentate, non potranno essere prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione insindacabile e non motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione, in base ai risultati del concorso, formulerà le proprie proposte al Ministero dell'educazione nazionale per la nomina del nuovo rettore, la quale è di spettanza della Maestà il RE IMPERATORE, Alto Patrono del Collegio. Per il primo triennio la nomina si intende fatta a titolo di prova.

Pavia, addì 15 aprile 1942-XX

Il presidente: A. SACCHI

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI

1845

I posti semigratuiti danno diritto all'esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, il 2 giugno 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Danimarca e dalla Svezia per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1942, n. 139)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Danimarca e dalla Svezia per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di cittadini italiani laureati da Università e Istituti dell'Ordine Universitario o diplomati presso Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica del Regno negli anni accademici 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40 e 1940-41.

Dette borse saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico, rispettivamente, della Danimarca e della Svezia.

Le borse anzidette, una per la Danimarca, due per la Svezia, dell'importo unitario di corone 2100, sono pagabili in otto rate mensili postecipate.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da lire otto, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione Generale dell'Ordine Universitario - Div. III) non più tardi del 31 luglio 1942-XX. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Coloro i quali aspirano a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e documenti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

1846

Il candidato deve indicare nella domanda:

- a) nome, cognome ed esatto domicilio;
- b) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;
- c) Università o Istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1. — Certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2. — Certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3. — Certificato di nascita;

4. — Certificato di cittadinanza italiana;

5. — Certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6. — Certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7. — Stato di servizio militare;

8. — Certificato da cui risulti l'attività svolta nelle Organizzazioni Fasciste;

9. — Curriculum degli studi documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10. — Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica;

11. — Eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12. — Un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli

1847

indicati ai numeri 1, 4, 5, e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari: e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli e documenti, nonché pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Roma, 5 giugno 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

Proroga del concorso al posto di segretario (gruppo B, grado II°) presso il Collegio Reale « Delle Fanciulle » di Milano.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1942, n. 131)

Si avverte che il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, già fissato al 27 ottobre 1941-XIX, è prorogato a tutto il 31 agosto 1942-XX. Le norme relative al detto concorso sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1941-XIX e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della educazione nazionale, parte II, n. 38 del 18 settembre 1941-XIX.

Modificazioni ai concorsi a cattedre universitarie.

(Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1942, n. 117)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile detto anno, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

8 — Min. Eduo. Naz. - *Bollettino Ufficiale* n. 24.

2090

Art. 6.

In caso di soppressione della Scuola o di trasformazione di essa in altro Istituto voluto dal Superiore Ministero, il premio « Rodolfo Lagrasta » seguirà le sorti della Cassa scolastica del Regio Liceo-giunasio « Oriani » di Corato, a cui è annesso.

Art. 7.

Gli atti relativi al conferimento del premio saranno sottoposti all'approvazione del Regio Provveditore agli studi.

Roma, li 17 giugno 1942-XX

p. Il Ministro: DEL GIUDICE

CONCORSI

Avviso di concorso al posto di vice direttore agronomo presso il Regio Giardino coloniale annesso all'Orto botanico della Regia Università di Palermo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1942, n. 147)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 971, con la quale venne istituito il Regio giardino coloniale di Palermo;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1917, numero 2148, che approvò il regolamento per l'esecuzione di detta legge;

Veduto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva l'elenco dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi, da espletare durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso al posto di vice-direttore agronomo (gruppo A, grado 10°) presso il Regio giardino coloniale annesso all'Orto botanico della Regia università di Palermo.

2091

Art. 2.

Coloro che intendano parteciparvi devono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine universitario) i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio, e la dichiarazione che il candidato non appartiene alla razza ebraica;

2) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del concorrente al P.N.F. per l'anno XX. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere la indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e a quelle dell'attuale conflitto.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ante-marcia, detto certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 maggio 1939-XVII da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2092

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni, per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni, nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda;

c) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età, non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

2093

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

8) foglio di congedo militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero documento rilasciato dall'autorità militare, dal quale risulti che il candidato si trova in servizio militare;

9) diploma originale o copia autentica notarile di diploma di laurea in scienze naturali o in scienze agrarie,

10) certificato delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole; i primi debbono produrre, inoltre, una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera, e, nell'affermativa la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

13) titoli e pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto dovranno essere debitamente legalizzati.

Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestano le qualità di impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare solo i documenti indicati ai nn. 2, 7, 9, 10, 12, 13.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza.

2094

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi all'eventuale esame teorico pratico forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Al posto messo a concorso, è annesso lo stipendio di L. 13.640 oltre L. 2530 annue di s.s.a. La nomina avrà effetto per un biennio; dopo potrà su proposta del Comitato amministrativo del Giardino coloniale, riconoscersi la stabilità del nominato nell'ufficio.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà prestare servizio a titolo di prova per un periodo, non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. Durante tale periodo gli sarà corrisposto un assegno mensile di L. 765 nette. Allo scadere del periodo minimo di 6 mesi il Comitato amministrativo del Giardino coloniale potrà prorogare, per non oltre sei mesi, la durata del servizio di prova, dopo di che, ove non sia riconosciuta la idoneità del volontario, se ne disporrà senz'altro la cessazione. Nel caso invece di riconosciuta idoneità si farà luogo alla nomina per un biennio ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta di quattro membri, scelti e nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, e dal direttore del Giardino coloniale.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente, ma rimarrà in facoltà della Commissione giudicatrice sottoporre, ove lo creda opportuno, i concorrenti ad un esame teorico pratico.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive integrazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

Il Ministro: **BOTTAI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX
Registro n. 18 Educazione nazionale, foglio n. 342.

2307

Avviso di concorso a 8 borse di studio per giovani cantanti presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1942, n. 168)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. E' indetto un concorso per esami, a otto borse di studio di L. 8000 ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'opera, tra giovani cantanti di ambo i sessi, i quali dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistica e disciplinare di una speciale Commissione. Il corso ha la durata di otto mesi, a decorrere dal 16 ottobre 1942-XX.

3. Gli ammessi al corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume), della scherma (per maschi), della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'opera.

4. Potranno partecipare al concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla data di scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21 anni (se maschi) e a 19 (se femmine) e non superiore a 30 per ambo i sessi.

5. La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle arti, div. V - non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, nelle colonie o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i documenti necessari.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo a norma di legge e debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
- d) certificato generale del casellario giudiziale;

2308

e) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'anno XX;

f) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6. Coloro, che saranno ammessi a partecipare al concorso, dovranno sostenere le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi: uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «Vocalizzazione nello stile moderno» (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova E' in facoltà, peraltro, della Commissione giudicatrice di escludere dal proseguimento dell'esame i candidati che abbiano dimostrato nella esecuzione di una delle prove di non possedere i requisiti voluti dall'art. 1 del presente bando.

7. A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di lire 8000 che verrà corrisposta in otto rate. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo. Le successive lo saranno di mese in mese in base a nulla osta del commissario straordinario del Teatro Reale dell'opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto che la Direzione del corso rilascerà mensilmente ai vincitori del concorso. Una copia dell'attestato sarà inviata per conoscenza al Ministero dell'educazione nazionale il quale si riserva la facoltà di sospendere la concessione della borsa di studio a carico degli allievi che dimostrino scarso profitto e facciano prolungate o frequenti assenze.

8. La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi, però potranno considerarsi in libertà se non scriveranno entro il 30 giugno 1942-XXI.

2309

10. Ai vincitori delle borse di studio, quando abbiano utilmente compiuto il corso, sarà rilasciato, dietro il giudizio di un'apposita Commissione ministeriale, un certificato comprovante la loro idoneità nel canto ed in tutte le altre discipline, che, a norma dell'art. 3, siano state oggetto di studio e di pratico addestramento durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole di istruzione media.

(Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1942, n. 160)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nei Regi Istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, che approva i programmi stabiliti per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi Cima e Meschini nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie governative;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, riguardante la norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Decreto:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi Istituti e nelle Regie scuole di istruzione media. L'abilitazione si consegue soltanto per esame e per i sistemi Cima, Gabolsberger-Noe e Meschini (stenografia nazionale).

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso il Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile «Duca degli Abruzzi».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

2932

moria del marito, senatore Ettore Bocconi, e tre — di cui una riservata a un laureato dell'Università Bocconi — di L. 5.000 ciascuna, istituite dalla: Banca Commerciale Italiana, dal Credito Italiano e dalla Società Edison. (Le due borse istituite allo stesso scopo dall'Ufficio centrale esportatori importatori polame, uova e affini (in liquidazione) in memoria del comm. Riccardo Vallarani saranno poste a concorso alla cessazione della guerra). I vincitori delle borse — che sono assegnate con deliberazione insindacabile del Consiglio di amministrazione dell'Università — hanno l'obbligo di frequentare per un anno l'istituto con esclusione di ogni altra attività scolastica o professionale.

Alla domanda in carta bollata da L. 6 — da presentare entro il termine massimo del 5 novembre p. v. al Rettore dell'Università Bocconi — gli aspiranti dovranno unire: a) fede di nascita in data posteriore al 10 marzo 1939-XVIII; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato d'iscrizione al P.N.F.; d) stato di famiglia dal quale deve risultare esplicitamente quali sono le persone appartenenti alla famiglia o conviventi che siano a carico del capo famiglia con i mezzi di sussistenza di ciascuna di esse; e) certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti e relative votazioni; f) copia della dissertazione di laurea; g) ogni altro documento che serva a dimostrare l'attitudine dell'aspirante alle ricerche scientifiche nel campo corporativo e i titoli e le benemerite militari, civili e politiche.

Le domande non corredate dai documenti alla lettere a, b, c, d, e, f, non saranno prese in considerazione.

La Presidente

JAVOTTE BOCCONI MANCA DI VILLAHERMOSA

Il Rettore

PAOLO GRECO

Avviso di concorso a due borse di studio a favore di studenti albanesi intestate a « Bruno Mussolini » e « Sergio Angelini » presso la Università degli studi di Urbino.

Art. 1. — In virtù della deliberazione del Consorzio di Urbino in data 7 dicembre 1940-XIX sono istituite n. 2 borse di studio da assegnare ai figli maschi di agricoltori albanesi, distintisi per benemerite nazionali, e che domandino di frequentare la Facoltà di Magistero dell'Università degli studi di Urbino.

Art. 2. — A ciascuna borsa è annesso l'anno assegno di L. 3000. Detto assegno sarà pagato a rate bimestrali posticipate, a decorrere dal mese dal quale gli ininteressati abbiano iniziato gli studi presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Urbino.

Art. 3. — Gli aspiranti dovranno fare domanda al Rettore Presidente del Consiglio d'amministrazione in carta legale da L. 6 entro il 15 dicembre.

2933

Ogni domanda, con l'indicazione precisa della residenza del concorrente, dovrà essere corredata dei seguenti documenti in carta libera:

- 1) certificato di nazionalità albanese;
- 2) certificato di appartenenza a famiglie di agricoltori albanesi benemeriti;
- 3) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F.;
- 4) certificato di nascita;
- 5) certificato di buona condotta morale, civile, politica;
- 6) certificato delle votazioni riportate nell'esame di abilitazione magistrale;
- 7) certificato comprovante l'esito di concorso di ammissione alla Facoltà di Magistero e la relativa votazione;
- 8) una dichiarazione nella quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti predetti, ad eccezione di quello di cui al numero 7, dovranno essere legalizzati dai competenti uffici d'Albania.

Art. 4. — La borsa sarà assegnata ogni anno, entro il mese di dicembre, dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, d'intesa col presidente del Consorzio Agrario, che parteciperà all'adunanza del Consiglio d'amministrazione per la attribuzione degli assegni. La assegnazione si intenderà fatta ai singoli beneficiari per tutta la durata dei corsi universitari, salvo revoca per mancata assiduità nella frequenza delle lezioni o per scarso profitto negli studi.

Agli effetti, ogni beneficiario dovrà alla fine di ciascun anno accademico presentare il certificato di frequenza ed il certificato degli esami sostenuti con le votazioni relative. Tali certificati saranno sottoposti tempestivamente all'esame del Consiglio d'amministrazione come sopra integrato.

Art. 5. — L'importo della borsa sarà pagato dall'amministrazione dell'Università subito dopo il decreto di conferimento, con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 6. — In mancanza di concorrenti figli di agricoltori albanesi, distintisi per benemerite nazionali, iscritti alla Facoltà di Magistero, le borse di studio, di cui all'art. 1, saranno destinate ad altri studenti, pure essi figli di agricoltori albanesi aventi benemerite nazionali, iscritti ad altra Facoltà.

In mancanza anche di questi ultimi le borse potranno essere destinate a figli di benemeriti agricoltori albanesi, che siano iscritti ai corsi superiori del R. Istituto di belle arti delle Marche in Urbino per la decorazione e l'illustrazione del libro con annessa scuola d'arte del legno e del ferro.

Urbino, li 11 luglio 1942-XX.

Il Rettore

C. RICCI.

4052

Avviso di concorso alla borsa di studio per il perfezionamento all'estero in chimica biologica e terapia sperimentale della Fondazione « Giovanni Rizzi » presso la R. Università di Milano.

È aperto il concorso ad una borsa di perfezionamento all'estero negli studi di chimica biologica e terapia sperimentale.

Al concorso potranno partecipare i laureati in medicina e chirurgia che siano italiani di nascita, regnicoli e che non abbiano oltrepassati i 30 anni di età.

I concorrenti devono aver trascorso due anni come assistenti effettivi o volontari o come allievi interni nell'Istituto di biochimica « Giovanni Rizzi » della R. Università di Milano.

A parità di titoli scientifici saranno preferiti coloro che abbiano anche la laurea di chimica.

Il vincitore godrà di un premio di L. 6000, che sarà corrisposto per metà anticipatamente e per l'altra metà durante il periodo del perfezionamento, dietro presentazione di un certificato del direttore dell'Istituto ove il candidato si è recato a perfezionarsi, che ne attesti la frequenza e il profitto.

Le domande, redatte su carta legale e dirette al Rettore della R. Università di Milano, dovranno pervenire alla segreteria non oltre le ore 12 del 31 gennaio 1942-XXI corredate dai seguenti documenti:

- 1) certificato di laurea in medicina e chirurgia e, se posseduto, certificato di laurea in chimica;
- 2) certificato di nascita;
- 3) certificato di cittadinanza italiana;
- 4) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica;
- 5) certificato di iscrizione al P.N.F. o alle organizzazioni giovanili del Partito;
- 6) certificato di frequenza e di profitto rilasciato dal direttore dell'Istituto di biochimica della R. Università di Milano.

Milano, 30 novembre 1942-XXI.

Il Rettore
UBERTO PESTALOZZA.

Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione « Francesco Bottini » presso la R. Università di Parma.

In conformità allo Statuto del Legato « Francesco Bottini » approvato con R. Decreto 25 novembre 1920, n. 1806, è aperto il concorso per l'anno scolastico 1942-43-XXI, ad una borsa di studio costituita allo scopo di mantenere un laureando nativo di Parma in qualche centro di istruzione e perfezionamento.

1 9 4 3

B. U.	1943	Parte I	LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
n. 2	12.01		<p>Regio decreto 13 novembre 1942-XXI, n. 1491. – Abrogazione dello statuto della Fondazione «Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso Primavera» con sede presso la Regia Università di Macerata, e approvazione del nuovo statuto della Fondazione medesima. <i>[La Fondazione ha come scopo principale quello di conferire borse di studio a favore di giovani di nazionalità e razza italiana. 53]</i></p> <p>Decreto Ministeriale 14 dicembre 1942-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Carlo Massalongo», istituito presso l'Università di Ferrara. <i>[Potranno prendere parte al concorso gli studenti regolarmente iscritti, di razza ariana. 72]</i></p> <p>Decreto Ministeriale 18 dicembre 1942-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Conte Marco Caccia di Romentino» istituito presso il Collegio Caccia di Novara. <i>[Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno appartenere alla razza ariana. 76]</i></p>	<p>51</p> <p>71</p> <p>73</p>
n. 3	19.01	CONCORSI		
	<i>Suppl.</i>		<p>Avviso di concorsi a cattedre nei Regi Istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico e relativi esami di abilitazione all'insegnamento. <i>[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 27*]</i></p>	<p>4*</p>
n. 5	2.02		<p>Decreti Ministeriali 15, 16, 17, 19 giugno e 3 agosto 1942-XX. – Riconoscimenti legali di classi dipendenti da istituti privati associati all'E.N.I.M.S. <i>[Firenze, Via Farini, 4. – La 1ª classe della Scuola media dei Corsi medi ebraici è riconosciuta legalmente con effetto dall'anno scolastico 1941-42. – (D.M. 16 giugno 1942-XX, n. 50). 267]</i></p> <p>CONCORSI</p> <p>Avviso di concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto dell'Ordine universitario del Regno e a 16 borse di perfezionamento negli studi presso una Università o Istituto universitario straniero per l'anno accademico 1943-1944. <i>[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica. 295]</i></p>	<p>261</p> <p>293</p>

* Paginazione del fascicolo di supplemento.

n. 7	16.02	Decreto Ministeriale 28 gennaio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Giovanni Martinelli» istituito presso la Regia Università di Ferrara. [<i>Possono prendere parte al concorso gli studenti iscritti regolarmente alla Facoltà di giurisprudenza, di razza ariana.</i> 460]	459
n. 9	2.03	Decreto Ministeriale 4 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Dott. Rocco Lazazzera» istituita presso la Regia Università di Napoli. [<i>La borsa sarà conferita per concorso, tra gli studenti laureandi della Facoltà di giurisprudenza, di razza ariana.</i> 597]	596
n. 10	9.03	Decreto Ministeriale 30 gennaio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento per il conferimento della borsa di studio «Dott. Mario Castellano» istituita presso la Regia Università di Napoli. [<i>La borsa sarà assegnata per concorso tra gli studenti della Facoltà di Agraria, di razza ariana.</i> 629] Decreto Ministeriale 30 gennaio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Amatore e Giovanni Austoni» istituito presso la Regia Università di Padova. [<i>Il premio è conferito a laureato in medicina e chirurgia di cittadinanza italiana e di razza ariana.</i> 631]	628 630
n. 11	16.03	Decreto Ministeriale 17 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Umberto Manzotti» istituita presso la Regia Università di Bologna. [<i>La borsa verrà assegnata ad uno studente di razza ariana.</i> 689] Decreto Ministeriale 19 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Federico Vallauri» istituito dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche E.I.A.R. a carico del proprio bilancio. →257 [<i>Possono concorrere al premio i cittadini italiani, di razza italiana.</i> 692]	688 691
n. 12	23.03	Decreto Ministeriale 13 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento delle borse di studio istituite dal Consiglio provinciale delle Corporazioni di Catania. [<i>Gli aspiranti alle borse devono appartenere alla razza ariana.</i> 738] Decreto Ministeriale 13 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento per il funzionamento del «Fondo Vinassa» istituito presso la Regia Università di Pavia. [<i>Potranno aspirare a tali borse, premi o sussidi, studenti e laureati di nazionalità italiana e di razza ariana.</i> 742] Decreto Ministeriale 17 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del «Premio Littorio» istituito presso la Regia Università di Padova. [<i>Gli aspiranti al premio sono tenuti a dimostrare di appartenere alla razza ariana.</i> 747]	737 741 745
n. 13	30.03	Legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 78. – Disciplina, in tempo di guerra, della produzione libraria e degli stampati. [<i>Se si tratta di libro o opuscolo dovrà nella domanda indicarsi il nome dell'autore o degli autori, la loro cittadinanza e razza.</i> 769] Decreto Ministeriale 17 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Floriano Lanfranchi» istituita presso la Regia Università di Bologna.	768 777

		[<i>La borsa sarà assegnata ad un giovane meritevole, di razza ariana.</i> 779] Decreto Ministeriale 1° marzo 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Filippo Stiassi Busi» istituita presso la Regia Università di Bologna. [<i>Sono esclusi dal godimento del beneficio gli appartenenti alla razza ebraica.</i> 785]	783
		Decreto Ministeriale 10 marzo 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Cleto Martelli» istituito presso la Regia Università di Bologna. [<i>I concorrenti debbono appartenere alla razza ariana.</i> 798]	796
n. 16	20.04	Decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della «Borsa di studio Cesare Lolli» istituita presso il Regio Politecnico di Milano. [<i>La borsa è conferita ad un giovane di cittadinanza italiana, di razza ariana.</i> 942] Decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Luca Bagiella Urigo» istituita presso la Regia Università di Sassari. [<i>Potranno concorrere alla borsa gli studenti di cittadinanza italiana e di razza ariana.</i> 944] CONCORSI Avviso di concorsi a cattedre universitarie. [<i>Nella domanda deve essere dichiarato che il concorrente non appartiene alla razza ebraica.</i> 956]	941 943 953
n. 17	27.04	Decreto Ministeriale 29 marzo 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del posto di studio «Cav. Alberto Viriglio» istituito presso il Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie in Torino. [<i>Posto di studio destinato a studenti cittadini italiani di razza ariana</i>] CONCORSI Avviso di concorsi speciali a cattedre ai Regi Istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico. →260 [<i>Dichiarazione, in carta libera, del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.</i> 1041]	992 1032
n. 18	4.05	Decreto Ministeriale 2 aprile 1943-XXI. – Approvazione del regolamento delle borse di studio «Dott. Lavinio Franceschi» istituite presso la Regia Università di Firenze. [<i>Potranno partecipare al concorso giovani di cittadinanza e di razza italiana.</i> 1087] Decreto Ministeriale 2 aprile 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Ing. Giuseppe Martinenghi» istituita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. [<i>Certificato comprovante l'appartenenza alla razza italiana.</i> 1091] CONCORSI Avviso di concorso a borse universitarie di reciprocità istituite dalla Danimarca, Germania, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia ed Ungheria per l'anno accademico 1943-44-XXII a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno. [<i>Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica.</i> 1101]	1086 1089 1100

n. 19	11.05	Regio decreto 26 febbraio 1943-XXI, n. 269. – Erezione in ente morale della Fondazione «Prof. Pellegrino Spallanzani» presso il Regio Istituto tecnico agrario di Reggio Emilia e approvazione dello statuto organico. [Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 1109]	1107
		CONCORSI	
		Avviso di concorso a sette posti di bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative. [Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica] [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica. 1147]	1143
		Avviso di concorso a tre posti di ordinatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative. [Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica] [Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica. 1155]	1151
n. 21	25.05	Legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 332. – Riconoscimento della qualità di famiglia numerosa alle famiglie con sei figli quando il padre sia caduto in guerra. [Le disposizioni di questa legge non si applicano ai cittadini di razza ebraica. 1246]	1244
		Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Cesare Baruffaldi» istituita presso la Regia Università di Ferrara. [Possono prendere parte al concorso gli studenti di razza ariana. 1261]	1260
		Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Michele Barbi» istituito presso la Regia Università di Firenze. [Al concorso possono prendere parte studiosi italiani e stranieri, purché di razza non ebraica. 1265]	1263
		Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Amedeo di Savoia Duca d'Aosta» istituito dal Banco di Sicilia, a carico del proprio bilancio presso la Regia Università di Palermo. [Possono concorrere al premio i laureati di razza ariana. 1268]	1267
		Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione del regolamento delle borse di studio per il corso di specializzazione in studi coloniali presso la Regia Università di Palermo. [I concorrenti devono dimostrare di appartenere alla razza ariana. 1271]	1270
n. 23	8.06	Regio Decreto 22 aprile 1943-XXI, n. 379. – Costituzione della Fondazione «Costantino Gorini» presso il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano e approvazione dello statuto. [Potranno concorrere, purché di razza ariana, italiani e stranieri. 1327]	1325
		Decreto Ministeriale 10 maggio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Prof. comm. Mario Truffi» istituita presso la Regia Università di Padova. [Borsa di studio a favore di uno studente di cittadinanza italiana e di razza ariana. 1342]	1341

		CONCORSI	
		Avviso di concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali. [Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica. 1350]	1347
		Avviso di concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile. [Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica. 1353]	1351
n. 25	22.06	Decreto Ministeriale 22 maggio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Medaglia d'oro sottotenente pilota Gabriele Ferretti di Castelferretto» istituita presso il Regio Politecnico di Milano. [Sono esclusi dalla concessione della borsa i giovani appartenenti alla razza ebraica. 1401]	1400
		Decreto Ministeriale 29 maggio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Nino Caretta» istituito presso il Regio Politecnico di Torino in sostituzione di quello approvato con decreto Ministeriale 13 settembre 1940-XVIII, che viene abrogato. [Il premio sarà conferito a studente di razza italiana. 1404]	1403
n. 27	6.07	Regio decreto 8 marzo 1943-XXI, n. 499. – Erezione in ente morale della «Fondazione Augusto Murri» con sede presso la Regia Università di Bologna e approvazione del relativo statuto. [Sono esclusi dalla concessione del premio gli appartenenti alla razza ebraica. 1583]	1581
		Decreto Ministeriale 10 giugno 1943-XXI. – Approvazione del regolamento del premio «Celso Borri» istituito presso la Regia Università di Pisa. [Il premio sarà conferito ad un laureato di cittadinanza italiana, di razza ariana. 1596]	1595
		Regolamento della borsa di studio «Antonio Barbi» istituita presso la Cassa scolastica del Regio Liceo «Tiziano» di Belluno. [Il premio andrà a beneficio di un alunno (o alunna) di nazionalità italiana e di razza ariana]	1599
n. 29	20.07	Regio decreto 24 maggio 1943-XXI. – Approvazione del nuovo statuto per il conferimento del posto di studio «Vittorio De Rossi» a favore di giovani di Cittaducale (Rieti). [Non possono concorrere al posto gli appartenenti alla razza ebraica. 1725]	1722
		Decreto Ministeriale 14 giugno 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Professor Giovanni Inzani» istituita presso la Regia Università di Parma. [Gli aspiranti stessi dovranno provare di non appartenere alla razza ebraica. 1756]	1755
		Decreto Ministeriale 14 giugno 1943-XXI. – Approvazione del regolamento della borsa di studio «Massimo Piccinini» per il perfezionamento nella fisiopatologia clinica del ricambio istituita presso la Regia Università di Pisa. [Al concorso potranno prendere parte i laureati di razza italiana. 1758]	1757
n. 30	27.07	CONCORSI	
		Avviso di concorso a otto borse di studio per giovani cantanti presso il Teatro Reale dell'Opera di Roma.	1791

n. 33	17.08	Decreto Ministeriale 6 giugno 1943. – Approvazione del regolamento per il conferimento della borsa di studio «Franco Fantoli» istituita presso il Regio Istituto tecnico commerciale «Carlo Piaggia» di Viareggio. →279 [Requisiti: essere di razza ariana e figlio di cittadini italiani. 1862]	1861		
B. U.	1943	Parte II ATTI DI AMMINISTRAZIONE		Pag.	
n. 1	7.01	CONCORSI Avviso di concorso per laureati della Facoltà di agraria della Fondazione «dott. A. Mussolini» presso la R. Università di Milano. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 46]	45		
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Alfredo Romizi fu Augusto» per lettere presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]	46		
n. 7	18.02	CONCORSI Avviso di concorso a premi della Fondazione «Nicola Vacchelli» presso il Consiglio nazionale delle ricerche. [Dal concorso sono esclusi coloro che non appartengono alla razza ariana. 449]	448		
n. 9	4.03	CONCORSI Avviso di concorso al premio «prof. Massimo Piccinini» per la medicina coloniale presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]	595		
n. 11	18.03	CONCORSI Avviso di concorso a un premio «Enrico Ferri» presso la R. Università di Roma. [Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]	724		
		Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto presso la R. Università di Roma. [Il premio sarà conferito a un giovane di nazionalità italiana, non appartenente alla razza ebraica]	725		
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Arturo Farinelli» presso la R. Università di Torino. [Certificato di appartenenza alla razza italiana]	726		
n. 12	25.03	CONCORSI Avviso di concorsi a borse di studio e di perfezionamento della Fondazione del R. Istituto internazionale e coloniale di Torino. [Le borse non potranno essere conferite a chi non ottenga l'ammissione alla Scuola Italiana richiesta, per ragioni di razza o per altro motivo. 773]	772		
n. 14	8.04	CONCORSI Avviso di concorso per laureati in medicina e chirurgia a un premio della Fondazione «Adelina De Marchi» presso la R. Università di Milano. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]	846		

n. 15	15.04	CONCORSI Avviso di concorso a una borsa «Armeno» per gli studi agrari presso la R. Università di Milano. [Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]	907		
		Avviso di concorso a un premio della Fondazione «Ernesto Pestalozza» presso la R. Università di Roma. [Premio conferito al miglior lavoro pubblicato per le stampe da cittadini laureati in medicina e chirurgia i quali non appartengano alla razza ebraica. 909]	908		
n. 19	13.05	CONCORSI Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «C. Golgi» per l'anno accademico 1943-44-XXII presso la R. Università di Pavia. [Certificato di nascita di data posteriore al 1° aprile 1939-XVII ed esente da annotazioni razziali]	1369		
		Avviso di concorso alla borsa di studio «Antonio Carle» per il biennio accademico 1939-40-XVIII e 1940-41-XIX presso la R. Università di Torino. [Certificato di appartenenza alla razza italiana]	1370		
		Avviso di concorso al premio della Fondazione «Luigi Pagliani» per l'anno 1943-XXI presso la R. Università di Torino. [Gli aspiranti al premio devono inoltre dimostrare di appartenere alla razza ariana]	1371		
n. 20	20.05	CONCORSI Avviso di concorso a due borse di studio, due sovvenzioni e quattro premi della Fondazione «A. Della Riccia» in Firenze. [Certificati attestanti la nazionalità italiana, l'appartenenza alla razza ariana. 1482]	1481		
n. 22	3.06	CONCORSI Avviso di concorso per le ammissioni alle scuole militari per l'anno scolastico 1943-44. [Non possono partecipare al concorso i giovani appartenenti alla razza ebraica]	1623		
n. 25	24.06	CONCORSI Avviso di concorso alla borsa di perfezionamento «avv. Augusto Riquier» nelle discipline giuridiche presso la R. Università di Pavia. [Possono prendervi parte tutti i laureati cittadini italiani di razza ariana] [Atto di nascita, rilasciato posteriormente al 1° aprile 1939-XVII ed esente da annotazioni razziali. 1917]	1916		
n. 27	8.07	CONCORSI Avviso di concorso a borse di studio del nobile Collegio Ghislieri per l'anno scolastico 1943-1944. [Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2069]	2068		
n. 28	15.07	CONCORSI Avviso di concorso a due posti di studio della Fondazione «Ghislieri» a beneficio degli oriundi di Boscomarengo. [Sono esclusi dal concorso coloro che non appartengono alla razza ariana. 2136]	2135		

		Avviso di concorso a due posti di studio della Fondazione «Bonaldo Stringher» presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in Roma. [Certificato di cittadinanza e di razza italiana. 2138]	2137
n. 29	22.07	CONCORSI Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Rotellini» presso la R. Università di Roma per l'anno accademico 1943-44-XXII. [Potranno concorrere gli studenti di razza italiana]	2169
n. 33	19.08	CONCORSI Avviso di concorso a premi per lavori in idrologia e terapia fisica della Fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano. [Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica. 2356]	2355
n. 35	2.09	CONCORSI Avviso di concorso a un premio della fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano per una relazione statistica e clinica sull'andamento sanitario, igienico-curativo dell'Istituto «Charitas» in Salice. [Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica]	2461
n. 36	9.09	CONCORSI Avviso di concorso a una borsa di perfezionamento in medicina del lavoro della Fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano. [Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica] Avviso di concorso a tre borse di studio di L. 2500 «Giulio Sirovich» presso la Facoltà d'ingegneria mineraria della R. Università di Roma per l'anno accademico 1943-1944. [Saranno ammessi al concorso gli studenti italiani di razza non ebraica. 2528]	2527 2527
n. 37	16.09	CONCORSI Avviso di concorso a due borse di studio di L. 3000 ognuna della Fondazione «Diviani» a favore di studenti della Facoltà di medicina e chirurgia presso la R. Università di Milano. [Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica] Avviso di concorso a un premio di L. 1250 per lavori in neurologia della Fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano. [Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica. 2580] Avviso di concorso a un assegno di L. 5500 della Fondazione «Iginio Tansini» presso la R. Università di Pavia. →282 [Certificato di nascita in forma legale rilasciato in data posteriore al 1° aprile 1939-XVII, esente da annotazioni razziali]	2579 2579 2580

691

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1943-XXI.

Approvazione del regolamento del premio «Federico Vallauri» istituito dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche E.I.A.R. a carico del proprio bilancio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la deliberazione in data 23 gennaio 1943-XXI, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche E.I.A.R., con sede in Roma, allo scopo di onorare la memoria di Federico Vallauri, tenente pilota caduto per la Patria sul fronte egiziano, ha stabilito di istituire un annuo premio di L. 10.000, intitolato al nome di Lui e destinato ad un laureato in ingegneria che abbia presentato la dissertazione scritta di laurea su un tema riguardante la radiotecnica;

Veduto lo schema di regolamento predisposto dal suddetto Ente per disciplinare il conferimento del premio;

Veduto l'art. 112 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Decreta :

E' approvato il seguente regolamento del premio «Federico Vallauri» istituito dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche E.I.A.R. a carico del proprio bilancio.

Art. 1.

Per onorare la memoria di Federico Vallauri, tenente pilota caduto per la Patria sul fronte egiziano, l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche istituisce un annuo premio di L. 10.000, intitolato al nome di Lui e destinato ad un laureato in ingegneria che abbia presentato la dissertazione scritta di laurea su un tema riguardante la radiotecnica.

Art. 2.

Il premio sarà conferito in seguito a concorso che sarà bandito entro il mese di gennaio di ciascun anno e si chiuderà il 31 marzo. La Direzione Generale del-

692

L'E.I.A.R. curerà che l'avviso di concorso sia rimesso a tutte le Università e gli Istituti universitari del Regno, nei quali esiste la Facoltà d'ingegneria.

Art. 3.

Potranno concorrere al premio i cittadini italiani, di razza italiana, iscritti al P.N.F. o al G.U.F., che abbiano conseguito la laurea in ingegneria presso una Università o un Istituto universitario del Regno nell'anno accademico precedente quello nel quale il concorso è bandito, presentando dissertazione scritta di laurea su un tema riguardante la radiotecnica.

Art. 4.

I concorrenti al premio dovranno, entro il prescritto termine, far pervenire alla Direzione generale dell'E.I.A.R. in Roma domanda a tal fine diretta, corredata del certificato di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, del certificato di cittadinanza italiana, del certificato di iscrizione al P.N.F. o al G.U.F., del certificato di conseguita laurea, con l'indicazione della votazione riportata nell'esame di laurea e dell'argomento della dissertazione di laurea, e di copia della dissertazione stessa.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione di 5 membri nominata dall'E.I.A.R. e composta da due rappresentanti dell'Ente e da tre professori universitari, che saranno designati alla Direzione generale dell'E.I.A.R. dal Ministero dell'educazione nazionale.

La Commissione eleggerà nel proprio seno il presidente.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, in seguito all'esame delle dissertazioni di laurea e ad una discussione verbale con i concorrenti, sia sul contenuto della tesi sia su questioni di radiotecnica in generale, designerà il vincitore del concorso. La Commissione potrà anche proporre che il premio sia divisibile fra più concorrenti.

693

Art. 7.

La Direzione generale dell'E.I.A.R., in base alla designazione della Commissione giudicatrice, provvederà all'assegnazione del premio al vincitore o ai vincitori del concorso e ne darà notizia al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Nel caso in cui in un determinato anno la Commissione non ritenesse, in base ai titoli e ai requisiti dei concorrenti, di assegnare il premio, l'ammontare di esso sarà devoluto dall'E.I.A.R. a beneficio degli orfani degli aviatori caduti in guerra.

Roma, li 19 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1943-XXI.

Intitolazione della Regia Scuola tecnica commerciale alberghiera con annessa Regia Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale alberghiero di Abano Terme al nome di « Pietro d'Abano ».

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Vista la proposta in data 18 dicembre 1942-XXI del Collegio dei professori della Regia Scuola tecnica commerciale alberghiera con annessa Regia Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale alberghiero di Abano Terme concernente la intitolazione della Regia Scuola medesima al nome di Pietro d'Abano:

Decreta:

La Regia Scuola tecnica commerciale alberghiera con annessa Regia Scuola di avviamento professionale a

1032

CONCORSI

Avviso di concorsi speciali a cattedre ai Regi Istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico.

(Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1943, n. 85)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto 21 novembre 1924-III, n. 2367, sullo stato giuridico dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno nei Regi istituti medi di istruzione;

Viste le leggi 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186 e i decreti Ministeriali con i quali si approvano i programmi stabiliti per concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120 e il R. decreto 17 agosto 1942-XX, n. 1097, concernenti i concorsi speciali a cattedre di scuole medie e superiori;

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1941-XIX, n. 292, relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei concorsi-

1033

esami di Stato per l'insegnamento negli istituti dell'Ordine medio e degli Ordini superiori classico e tecnico;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi;

Vista la circolare n. 9255/4.2.1.3.1. del 4 marzo 1941-XIX, della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante i posti che devono essere riservati ai chiamati alle armi;

Vista la nota in data 22 ottobre 1942-XX, n. 36757/54213/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava che il DUCE ha autorizzato i concorsi a posti vacanti nelle scuole medie e superiori;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1942-XXI, n. 2078/54213/2.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico:

1034

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	NUMERO complessivo delle cattedre messe a concorso	PROVE richieste
1s - Italiano, latino, storia e geografia	Istituti dell'Ordine medio	200	scritta, orale
2s - Matematica	Idem.	50	scritta, orale
3s - Disegno	Idem.	30	grafica, orale
1 cl.s - Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana, latina, greca, storia e geografia	37	scritta, orale
2 cl.s - Lettere classiche	Liceo: Lettere latine e greche.	29	scritta, orale
3 cl.s - Lettere italiane e storia	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia	11	scritta, orale
4s - Lettere italiane, latine e storia	a) Liceo: Lettere italiane e latine: cattedre 19. b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine: cattedre 15. c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia: cattedre 40.	74	due prove scritte, prova orale
5s - Filosofia e storia	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica: cattedre 24. b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica: cattedre 9. c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia: cattedre 13.	46	scritta, orale
9s - Matematica e fisica	a) Liceo: Matematica e fisica: cattedre 7. b) Liceo scientifico: Matematica e fisica: cattedre 6. c) Istituto magistrale: Matematica e fisica: cattedre 14.	27	scritta, orale

262

1035

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	NUMERO complessivo delle cattedre messe a concorso	PROVE richieste
10s - Scienze naturali, chimica e geografia	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia: cattedre 4. b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia: cattedre 2. c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene: cattedre 4.	10	orale
11s - Disegno	a) Liceo scientifico: Disegno: cattedre 1. b) Istituto magistrale: Disegno: cattedre 3.	4	grafica, orale
A-IIs - Lettere italiane e storia	Istituti tecnici superiori: Lettere italiane e storia.	3	scritta, orale
A-IXs - Scienze e merceologia	Scuola tecnica commerciale e scuola professionale femminile.	17	pratica, orale
H-IIs - Topografia	Istituti tecnici per geometri.	1	scritta, grafica, orale

263

1036

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi gli insegnanti titolari di eguale cattedra in sedi diverse da quelle indicate nell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1942-XX, n. 1097, nonchè gli altri insegnanti di ruolo e gli estranei ai ruoli che siano in possesso del relativo titolo di abilitazione. Le tabelle annesse al presente bando indicano, nella 3ª colonna, per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione.

Art. 3.

I professori di ruolo nelle scuole medie e superiori, Regie o pareggiate sono considerati pienamente abilitati, anche se non posseggano il titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido ed occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

Le donne sono escluse dai concorsi delle seguenti classi:

- classe 2cls lettere classiche;
- classe 4s lettere italiane, latine e storia;
- classe 5s filosofia e storia (per le cattedre del liceo classico e scientifico);
- classe A-IIs lettere italiane e storia (istituti tecnici sup.);
- classe H-IIs topografia.

Art. 4.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi nei Regi istituti dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine medio. Il limite massimo di età è di 40 anni compiuti alla data del bando; è di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (R. decreto

1037

legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172) e per coloro che in servizio non isolato all'estero hanno partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV o alle operazioni della guerra attuale.

Il limite massimo di età, di 40 e di 45 anni, è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a*) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media e superiore, in attesa di nomina in ruolo;
- b*) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;
- c*) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;
- d*) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923-I, n. 1140;
- e*) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'ecceденza della loro età rispetto ai limiti di 40 e 45 anni;
- f*) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in Regi istituti di istruzione media e superiore, o comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla ecceденza della loro età rispetto ai limiti predetti;
- g*) coloro che alla data del bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;
- h*) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti

1038

tecnici nautici, a' sensi degli articoli 1 e 16 del Regio decreto 20 luglio 1928-VI, n. 1954.

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e con tutti gli altri casi previsti in questo paragrafo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Art. 5.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissati dall'art. 8 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita ed indirizzo del candidato, titolo di studio, anno del conseguimento e l'Istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe del concorso a cui egli chiede di partecipare.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonché il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dal

1039

Segretario generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del P. N. F.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; per quelli invece residenti nel Regno, il certificato sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato, dovrà contenere oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolceristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163):

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello Stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente, se rilasciato a firma dell'ufficiale di Stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

1040

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità dovrà essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. (Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole). Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, indicando nell'affermativa la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso. I concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno presentare in aggiunta allo stato di famiglia una dichiarazione rilasciata dall'Unione stessa ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1940, n. 233;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale dovrà

1041

essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma dovrà essere, a sua volta, autenticata dal prefetto:

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A.O. o a quelle dell'attuale guerra o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero. I candidati che non abbiano prestato servizio militare, anche se riformati, dovranno produrre un documento che ne dichiari il motivo o, comunque, la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3^a) annesse al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, dovranno essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, numero 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1923-I, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o d'istituto superiore, la firma dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

m) diploma originale di abilitazione o certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale;

n) dichiarazione, in carta libera, del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

1042

o) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

p) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

Art. 6.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni, tranne che ai documenti non scaduti presentati per i concorsi generali a cattedre di scuole medie e superiori, indetti con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI.

Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

I certificati di cui al precedente articolo, devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere a), c), d), e), f), g), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme nei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), e), g), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo presso Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, come pure l'esibizione di documenti scaduti, importerà senz'altro l'esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione. Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate nelle quali dovranno es-

1043

sere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; una sola delle domande, però, dovrà essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre dovrà essere allegato all'elenco dei documenti e titoli prodotti con dichiarazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e i titoli. I documenti di cui all'art. 5 non sono restituiti, fatta sola eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettano la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 8, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati nell'art. 5, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengano opportuni nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte o dattilografate. I disegni e le pitture, presentati ai concorsi devono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta. I certificati di servizio dovranno essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie di istituti universitari dovranno essere autenticati dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto universitario. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 7.

Norme particolari per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra e categorie di candidati assimilati.

I mutilati ed invalidi della grande guerra, i mutilati ed invalidi nelle operazioni militari in A.O., i mutilati ed invalidi in operazioni militari in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e quelli dell'attuale guerra, che intendono giovare del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di un decimo dei posti messi a concorso), e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090 (diritto di precedenza nella no-

1044

mina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria), e gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, o un certificato dal quale risulti che sono invalidi per la causa nazionale.

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, dovranno presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge deve a servizio militare od assimilato in reparti combattenti, nella guerra 1915-18, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi. Anche le vedove dei caduti per la causa nazionale, cui sono estese, a norma della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, tutte le disposizioni concernenti le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione. Lo stesso valga per le vedove dei caduti nelle operazioni militari in A. O. e per le vedove dei caduti in operazioni militari in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e dell'attuale guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, gli interessati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 8

Presentazioni documenti - Termini - Esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 8 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie - entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che siano chiamati alle armi è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione della sola domanda e del certi-

1045

ficato militare entro 90 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando, salvo l'obbligo di correderla di tutti i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti imperfetti, nonché coloro che abbiano fatto riferimento a documenti scaduti. La data della presentazione dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni o parti di questi, né saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato nell'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Il Ministero decide dell'ammissione ai concorsi o della esclusione dai medesimi. Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al RE. In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche o pratiche di esame che avranno luogo soltanto in Roma nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I locali in cui si terranno le prove scritte e grafiche saranno indicati nell'albo del Ministero.

1046

Art. 9.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami. I titoli sono valutati prima delle prove orali limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Il servizio di insegnante è computabile fra i titoli, se è prestato in istituti Regi o pareggiati o parificati, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi. Il servizio prestato in istituti parificati è, però, computabile solo nei concorsi a cattedre negli istituti dell'Ordine medio e superiore classico.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e le ore settimanali di insegnamento.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei Convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutori in Convitti nazionali, sono considerati come titolo di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità di cui ai commi 9° e 10° del presente articolo. Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anche essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Tutte le prove scritte, grafiche, pratiche ed orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali

1047

e con le norme che saranno tempestivamente rese note con avviso nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le prove scritte, grafiche ed orali hanno inizio alle ore 8. Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame per le singole classi di concorso sono stabilite dai Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni. Le prove del concorso di italiano, latino, storia e geografia negli istituti dell'Ordine medio, vertono su i programmi approvati con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1489, quelle dei concorsi di matematica e disegno negli stessi istituti, vertono su i programmi approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio approvati con R. decreto 12 gennaio 1934-XII, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934-XII, n. 31, e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1^a, n. 8 del 20 febbraio 1934-XII.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni ne dovranno fare espressa dichiarazione e devono inviare istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove, e presentarsi all'Ufficio concorsi il giorno prima dell'inizio delle prove stesse per sentire il giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, grafiche e pratiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali. I candidati ammessi alle prove orali o

1048

pratiche e quelli dei concorsi che comprendono solamente prove orali e pratiche o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte seconda.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono stati chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la tessera di appartenenza al P. N. F. con fotografia o la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto personale di riconoscimento, o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

A favore dei chiamati alle armi si riserva un numero di cattedre uguale a quello delle cattedre messe a concorso con il presente bando, da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Art. 11.

Graduatorie.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente e le benemeritenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e con l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e di cui alla legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei punti assegnati alle prove,

1049

con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano conseguito una media di almeno otto decimi nella votazione complessiva (art. 3, legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120).

Nella formazione della graduatoria dei vincitori un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 66 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie in A. O., nelle operazioni militari non isolate all'estero, e nell'attuale guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 80/100, fino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni 10 posti (o frazione di 10) tenendo conto per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose e che abbiano conseguito, nei modi prescritti, una votazione complessiva di almeno 80/100.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei Regi decreti 18 luglio 1932-X, n. 1045, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, una media di almeno sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito una media di almeno 80/100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione (art. 3, legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120).

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati entro il termine prescritto dalle disposizioni vigenti qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso. Il professore di ruolo, vincitore del concorso

1050

speciale, che rinunci alla nomina o non raggiunga la sede assegnatagli, conserva per un triennio la facoltà di chiedere la destinazione ad una delle sedi di cui al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1942-XX, n. 1097, in occasione dei trasferimenti ordinari.

La votazione conseguita in un concorso speciale, purchè non inferiore al minimo prescritto, conserva efficacia ai fini della classificazione nel successivo concorso generale per la medesima cattedra. Il candidato però che partecipi al successivo concorso generale sarà classificato esclusivamente in base alla votazione conseguita in detto concorso.

Ai vincitori di concorsi speciali il Ministero comunica l'elenco delle sedi disponibili e stabilisce un termine per presentare la domanda di assegnazione di sede. L'assegnazione è disposta a giudizio insindacabile del Ministero.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, s'indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra o per la causa nazionale, vedove dei mutilati o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 e nelle operazioni in A.O. o in occasione dell'attuale guerra, o in servizio non isolato all'estero, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi e quali appartengano all'Unione fascista delle famiglie numerose.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo sempre che non contrastino con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, e con la legge 17 agosto 1942-XX, n. 1097, le disposizioni generali di cui ai regolamenti, approvati con i Regi decreti 9 dicembre 1926-IV, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

Il Ministro: RIGGINI

1861

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1943.

Approvazione del regolamento per il conferimento della borsa di studio « Franco Fantoli » istituita presso il Regio Istituto tecnico commerciale « Carlo Piaggia » di Viareggio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 15 aprile 1943, n. 391, con il quale il Regio Istituto tecnico commerciale « Carlo Piaggia » di Viareggio fu autorizzato ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 10.000, fatta dalla signora Margherita Fantoli per l'istituzione di una borsa di studio;

Veduta la deliberazione del 29 ottobre 1942 del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico commerciale « Carlo Piaggia » di Viareggio e l'annesso schema di regolamento per il conferimento della borsa di studio « Franco Fantoli »;

Decreta :

E' approvato il seguente regolamento per il conferimento della borsa di studio « Franco Fantoli », istituita presso il Regio Istituto tecnico commerciale « Carlo Piaggia » di Viareggio.

Art. 1.

E' istituita presso il Regio Istituto tecnico commerciale « C. Piaggia » di Viareggio una borsa di studio annuale intitolata al nome di « Franco Fantoli ».

Art. 2.

La borsa è costituita dalla rendita annua del capitale di L. 10.000 in titoli di Stato, offerti dalla madre di Franco Fantoli ad eternare la di lui memoria, perchè caduto il 30 maggio 1940 in servizio volontario armato di Giovane Fascista.

1862

Art. 3.

La borsa è assegnata ogni anno, non oltre la metà di novembre, su deliberazione del Collegio dei professori dell'Istituto.

Art. 4.

Gli alunni, che aspirano alla borsa, devono presentare domanda in carta libera al preside dell'Istituto, entro 10 giorni dall'inizio delle lezioni.

Art. 5.

L'alunno prescelto per l'assegnazione della borsa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto per la frequenza nell'Istituto stesso;
- b) essere iscritto alla G.I.L.;
- c) aver ottenuto la promozione per scrutinio nello stesso Istituto;
- d) essere di razza ariana e figlio di cittadini italiani.

Art. 6.

Il Collegio dei professori, nell'assegnare la borsa, tiene conto:

- a) della condotta tenuta dal concorrente, nell'anno precedente;
- b) della media dei voti di scrutinio;
- c) della attività svolta in seno alla G.I.L.;
- d) delle eventuali benemeritenze combattentistiche del padre o di altro membro della famiglia;
- e) del numero dei componenti la famiglia.

Art. 7.

Qualora la borsa non possa assegnarsi in base all'articolo 5, l'ammontare di essa sarà capitalizzato.

Art. 8.

Il Consiglio della Cassa scolastica amministra, con gestione separata, il patrimonio della borsa.

1863

Art. 9.

Qualora l'Istituto tecnico commerciale « C. Piaggia » venga ad essere soppresso o trasformato, il capitale della borsa sarà devoluto ad altra istituzione scolastica, a tipo commerciale, di Viareggio o della Versiglia, che sarà designata dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 10.

Gli atti relativi al conferimento della borsa sono sottoposti all'approvazione del R. Provveditore agli studi della Provincia.

Roma, li 6 giugno 1943

Il Ministro: BIGGINI

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1943.

Autorizzazione al podestà del comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere la gestione della Scuola media « Gabriele d'Annunzio ».

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 5 gennaio 1939, n. 15;
 Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
 Veduta la legge 19 gennaio 1942, n. 86;
 Veduto il decreto Ministeriale 21 maggio 1940, con il quale, su domanda presentata dal sig. Nico Balilla Valfredo, è stata autorizzata l'apertura in Acquaviva delle Fonti (Bari) di un ginnasio inferiore privato, limitatamente alla sola prima classe, e il decreto Ministeriale 17 luglio 1940, con il quale è stata successivamente autorizzata l'apertura delle classi seconda e terza, trasformatesi tutte e tre nelle corrispondenti classi di Scuola Media, sotto la denominazione di Scuola Media « Gabriele D'Annunzio »;

Veduta la domanda, in data 12 febbraio 1943, con la quale il Podestà del comune di Acquaviva delle Fonti, avendo rilevato dal sig. Nico Balilla Valfredo, detta

2580

medicina e chirurgia della R. Università di Milano, o di un medico praticante negli Istituti ospitalieri di Milano.

Le domande di concorso, redatte su carta legale da L. 6 e dirette al Rettore della R. Università di Milano, devono essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) certificato attestante la qualità di laureando, o di assistente della Facoltà di medicina e chirurgia della R. Università di Milano, o di medico praticante negli Istituti ospitalieri;
- 2) dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica;
- 3) tre copie dei lavori in neurologia pubblicati dal concorrente.

Le domande di concorso dovranno pervenire alla Segreteria della Regia Università di Milano entro le ore 12 del 30 novembre 1943.

Il R. Commissario
 UBERTO PESTALOZZA.

Avviso di concorso a un assegno di L. 5500 della Fondazione « Igino Tassinari » presso la R. Università di Pavia.

È aperto per l'anno 1943-44 il concorso per un assegno di L. 5500 fra giovani laureati da non oltre cinque anni in medicina e chirurgia in una Università del Regno, che siano cittadini italiani e intendano perfezionarsi in chirurgia generale (clinica chirurgica e patologia chirurgica) presso la R. Università di Pavia.

Il tempo utile per la presentazione della domanda e dei titoli di concorso scadrà il 30 settembre 1943.

A parità di merito saranno titoli di preferenza l'aver conseguito la laurea nella R. Università di Pavia, il disagio economico, il non avere uffici retribuiti od assegni.

Il vincitore del concorso, durante l'anno accademico in cui godrà dell'assegno, non potrà accettare uffici di nessun genere estranei all'Istituto in cui intende perfezionarsi, nè risiedere fuori di Pavia. Dovrà alla fine presentare al Rettore e al Direttore dell'Istituto una relazione sugli studi fatti nell'anno accademico di perfezionamento.

Per essere ammessi al concorso si richiedono i seguenti documenti:

- 1) domanda in carta da bollo da L. 6 indirizzata al Rettore dell'Università di Pavia;
- 2) certificato di nascita in forma legale rilasciato in data posteriore al 1° aprile 1939, esente da annotazioni razziali;
- 3) certificato di cittadinanza italiana in forma legale;

2581

4) certificato del Comune e dell'Agenzia delle imposte del luogo di residenza della famiglia relativo alle condizioni economiche di essa e del concorrente; a questi documenti deve essere agglunta una dichiarazione del concorrente di non avere altri redditi o benefici all'infuori di quelli risultanti dai documenti stessi;

5) certificato generale degli studi universitari compiuti e dei voti ottenuti negli esami di profitto e di laurea.

Tutti gli altri titoli che il concorrente creda utile produrre nel suo interesse.

L'assegno verrà corrisposto al vincitore in 9 rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° novembre fino al 31 luglio successivo, dietro presentazione all'Economato universitario di un attestato di frequenza, scritto dal Direttore dell'Istituto in cui egli compie il perfezionamento.

Pavia, 1° agosto 1943.

Il Rettore
 C. VERCESI.

ISTITUZIONI CULTURALI

Relazione su la partecipazione del Consiglio nazionale delle Accademie ai lavori dell'Unione Accademica Internazionale nell'anno accademico 1941-42.

Quale Delegato presso l'Unione Accademica Internazionale, conforme all'art. 6 del Regolamento vigente, riferisco su la partecipazione italiana ai lavori di essa durante l'anno accademico 1941-42 (*).

Mancano anche questa volta le riunioni internazionali, giacchè queste non sono state tenute. Ma due gradite visite si sono avute ai nostri uffici: una, il 10 novembre 1941, del professore Giovanni Stroux, membro dell'Accademia prussiana delle Scienze e delegato tedesco presso l'Unione Accademica Internazionale; l'altra, il 16 maggio 1942, dell'on. Edwin Linkomies,

(*) Vedi i resoconti delle adunanze nei Bollettini d'Informazioni dell'Accademia: N. 4 — febbraio 1942, pag. 62; N. 5 — marzo 1942, pag. 79; N. 7 — maggio 1942, pagg. 113 e 126; N. 9 — luglio 1942, pag. 163.

MINISTERO DELL'INTERNO

NOTIZIE DEGLI ARCHIVI DI STATO

◆ Questa nuova pubblicazione del Ministero dell'Interno (Ufficio Centrale degli Archivi di Stato) tratta, in varie rubriche, di tutta l'attività manifestatasi negli Archivi di Stato dopo l'emanazione della legge regolatrice di questi Istituti.

◆ Una prima rubrica è dedicata alla legislazione e a questioni archivistiche. Ne segue una seconda nella quale si dà refazione della Istituzione di nuove sezioni che il Ministero via via costituisce riunendo archivi comunali, fondi di antiche corporazioni religiose soppresse e altri nuclei documentari già suddivisi in varie sedi e conservati spesso con criteri diversi.

◆ Nella terza rubrica vengono segnalati i più importanti doni, depositi, acquisti, versamenti e rivendicazioni con preziose notizie sul contenuto di essi, mentre nella quarta, la più importante dal punto di vista degli studiosi, viene dato ragguglio degli Inventari ed Indici esistenti nei principali archivi con l'indicazione delle partizioni e del loro contenuto.

◆ Le denunce fatte dai possessori di archivi privati a termine di legge sono trattate nella quinta rubrica che è interessantissima per le precise indicazioni e descrizioni sulle prodigiose ricchezze che il nostro paese possiede in materia.

◆ La sesta rubrica tratta dell'organizzazione e del personale degli Archivi di Stato mentre l'ultima, la settima, si occupa di argomenti vari attinenti agli archivi.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:

Lire 18 nel Regno — Lire 60 all'Estero
Lire 12 per gli impiegati degli Archivi di Stato

Prezzo a fascicolo:

Lire 5 nel Regno — Lire 10 all'Estero

INVIARE LE RICHIESTE ALLA

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)
ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi, 10 — ROMA A. D.

(Avviso pubblicitario N. 228).

Finito di stampare
nel mese di gennaio 2019

Diano Libri Srl
Modena